

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 15 LUGLIO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 29

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/531	[3.1.0]
Risoluzione concernente le proposte d'intervento dirette a migliorare - sotto l'aspetto sanitario, sociale e formativo - la condizione dei detenuti nelle carceri della Regione Lombardia	2386
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 GIUGNO 2002 - N. VII/532	[2.1.0]
Ordine del giorno concernente il conto consuntivo dell'esercizio 2001 del Consiglio regionale	2386
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 1 LUGLIO 2002 - N. 1000	[1.8.0]
Nomina di due componenti nel Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (CO.RE.RAT.) in sostituzione della sig.ra Sveva Dalmasso, che ha rinunciato all'incarico e del sig. Antonio Palmieri, dimissionario	2386
COMUNICATO REGIONALE 5 LUGLIO 2002 - N. 123	[1.2.0]
Consiglio regionale - Direzione Generale Programmazione e Relazioni Esterne - Integrazione di quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - I Supplemento Straordinario al n. 15 del 9 aprile 2002 «Comunicato della Presidenza del Consiglio regionale - Situazione del reddito e del patrimonio dei consiglieri regionali in carica e non più in carica - anno 2000/2001 (VII legislatura)	2387
COMUNICATO REGIONALE 11 LUGLIO 2002 - N. 126	[1.8.0]
Consiglio regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Organo di garanzia in materia di gestione delle risorse idriche	2388

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 GIUGNO 2002 - N. 12185	[1.8.0]
Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, per il settore cooperazione, in sostituzione di dimissionario.	2388
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 2 LUGLIO 2002 - N. 12595	[1.8.0]
Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano	2388

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8045	[5.3.5]
Ditta Sostrava s.r.l. con sede legale in Varese - Viale Borri n. 402. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in Comune di Varese - Viale Borri n. 402 già autorizzato con d.g.r. n. 6/49447 del 7 aprile 2000. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	2389
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8150	[5.3.5]
Ditta GMB s.r.l. con sede legale in Senna Comasco (CO) via Rovelli n. 42. Autorizzazione all'esercizio, di un impianto mobile tipo «GCS 100/V matricola n. 9962» modello «Gruppo cingolato semovente di frantumazione REV Costruzione Macchine» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.	2390
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 MARZO 2002 - N. 7/8225	[5.3.5]
Ditta Italtubi s.p.a. con sede legale in Varese - via De Cristoforis n. 24. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (marca REV - tipo UF 100/V - matricola 10563) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	2391

<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 MARZO 2002 – N. 7/8521 [5.3.5] Ditta Nicoli Ecosider s.r.l. con sede legale in via Papa Giovanni XXIII, 19 – Bagnatica (BG). Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 6/26695 del 26 marzo 1997, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con contestuale accorpamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, di cui alla d.g.r. n. 6/41075 del 22 gennaio 1999, e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 31 e 312 del d.lgs. 22/97, presso l'impianto sito in Comune di Bagnatica (BG) – via IV novembre, 4. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; art. 1, comma 15 della legge 443/01</p>	2392
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 APRILE 2002 – N. 7/8687 [5.3.5] Ditta Sidafer s.r.l. con sede legale in Milano (MI), p.zza della Repubblica, 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Vimodrone (MI), via Aldo Moro ang. lgo F.lli Cervi, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni</p>	2395
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2002 – N. 7/8890 [5.3.5] Ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo – fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Treviolo – fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</p>	2397
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2002 – N. 7/9067 [5.3.5] Impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano – Viale Legioni Romane n. 5. Autorizzazione all'ampliamento dei rifiuti trattabili dall'impianto mobile (modello Omtrack Ulisse 2) di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/35453 del 3 aprile 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</p>	2399
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2002 – N. 7/9069 [5.3.5] Impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano – Viale Legioni Romane n. 5. Autorizzazione all'ampliamento dei rifiuti trattabili dall'impianto mobile (modello Omtrack Ulisse 96F) di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/44896 del 5 agosto 1999. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</p>	2399
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2002 – N. 7/9070 [5.3.5] Ditta 3V Green Eagle s.p.a., con sede legale in Milano (MI), p.le Principessa Clotilde n. 6. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, presso l'impianto sito in Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni</p>	2400
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2002 – N. 7/9074 [5.3.5] Ditta Cartiere Burgo s.p.a. Integrazione della d.g.r. 1 agosto 1997, n. 30490, avente per oggetto: «Società Cartiere Burgo s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Mantova, viale Poggio Reale, n. 9 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»</p>	2405
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2002 – N. 7/9089 [5.3.5] Ditta Euro D. s.r.l., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via A. Moro n. 1. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, mediante trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e biologico, sito in Ugnano (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni</p>	2405
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2002 – N. 7/9213 [5.3.5] Ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano – via Donizetti n. 49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in Peschiera Borromeo (MI) – località Cascina Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</p>	2411
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9543 [2.2.1] Promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» a Brescia</p>	2414
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9544 [2.2.1] Promozione di un Accordo di Programma per il restauro, l'adeguamento funzionale e la valorizzazione dell'Abbazia di San Benedetto Po in Polirone (MN)</p>	2414
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9545 [2.2.1] Promozione di un Accordo di Programma per il restauro e la valorizzazione della Cattedrale di Santo Stefano Martire – Duomo di Pavia</p>	2415
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9546 [2.2.1] Programma di edilizia residenziale pubblica approvato con d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853. Promozione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (ex art. 11 l. 493/93) localizzato nel comune di Milano e denominato «Quartiere Stadera» tra Regione Lombardia, Comune e ALER di Milano</p>	2415
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9552 [4.3.0] Regolamento CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/00 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, regolamentazione delle superfici vitate – Norme procedurali ed operative</p>	2416
<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9554 [4.3.0] Approvazione delle sei proposte progettuali appartenenti al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura», dei «Criteri generali e linee d'indirizzo strategico per la realizzazione del progetto», del finanziamento relativo alle spese progettuali e dello stralcio attuativo 2002 nonché della produzione di piantine arboree ed arbustive di provenienza certificata</p>	2420

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9555	[4.3.2]
Criteria e procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame	2424
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9568	[4.7.2]
Acquisizione di risorse aggiuntive del Fondo nazionale per le politiche migratorie ex lege 40/98 finalizzate alla realizzazione di un progetto pilota per l'integrazione sociale	2431
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9569	[3.2.0]
Recepimento del d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 Supplemento Ordinario n. 26: determinazioni conseguenti. Terzo provvedimento	2439
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9599	[2.2.1]
Modifica alla d.g.r. 8529 del 22 marzo 2002 «Attuazione dell'accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia tra Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e Regione Lombardia: sostegno finanziario regionale per interventi di valorizzazione del servizio taxi (biennio 2002-2003)». Obiettivo gestionale: 8.2.3.6.R 01 «Provvedimenti riguardanti l'erogazione dei contributi per il miglioramento della qualità e della sicurezza del parco taxi».	2439
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9604	[5.1.2]
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 art. 2 commi 9-18 «Fondo regionale di sostegno all'accesso alla locazione» - Individuazione dei beneficiari e concessione del contributo alle amministrazioni comunali - 11° provvedimento, relativo ai titolari di contratto di locazione in grave difficoltà socioeconomica, partecipanti al bando Fondo Sostegno Affitto - anno 2000	2440
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9605	[2.2.1]
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento relativo all'ambito ex Ercole Marelli. (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)	2444
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9620	[4.2.0]
Approvazione del progetto «Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 3.10.1.15 «Costituzione di una rete dei centri di eccellenza») a seguito del parere espresso dalla Commissione consiliare	2445
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9648	[5.3.1]
Presa d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE e riapprovazione del Progetto Speciale Agricoltura per le aree protette regionali. Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali». P.R.S. 9.6.3 Conservazione della natura e sostegno allo sviluppo sostenibile delle aree protette.	2447
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 2002 - N. 7/9696	[3.6.0]
L.r. 14 febbraio 1994 n. 2 - Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia». Rettifica date ed individuazione di sede sostitutiva per lo svolgimento degli esami per maestro di sci alpino per l'anno 2002 rispetto a quanto originariamente previsto con d.g.r. n. 8402 del 15 marzo 2002	2452
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 LUGLIO 2002 - N. 7/9713	[4.6.4]
Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e alle Unioni di Associazioni Pro Loco riconosciute con decreto del D.G., ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della l.r. 25 ottobre 2001, n. 16, per il triennio 2002/04	2452
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9776	[5.3.4]
Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»	2453

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE REGIONALE 27 GIUGNO 2002 - N. 30	[3.1.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Disposizioni relative al riparto ed all'utilizzo delle risorse regionali per le attività socio-assistenziali di cui alla d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8291	2461
CIRCOLARE REGIONALE 1 LUGLIO 2002 - N. 32	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Trasmissione «Criteri di Vigilanza sulle strutture accreditate di Medicina dello Sport»	2491
COMUNICATO REGIONALE 9 LUGLIO 2002 - N. 124	[4.6.1]
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 15/00	2493

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
 4.7.2 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Movimenti migratori
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 4.2.0 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
 3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 20 GIUGNO 2002 - N. II693 [3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Provvedimenti relativi all'adozione degli interventi anatomo-patologici e medico-legali finalizzati alla prevenzione, conoscenza, e rilevazione dei casi di morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS) **2506**

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 25 GIUGNO 2002 - N. 12048 [3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Costituzione del Gruppo di lavoro sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS, ai sensi della d.g.r. n. 7/6471 del 19 ottobre 2001 **2506**

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 APRILE 2002 - N. 7122 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto della variazione della denominazione sociale tale per cui titolare dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecograf s.p.a. con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, condizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito nel comune di Peschiera Borromeo, via Liberazione 65/10 deve intendersi la ditta Sita Italia s.p.a. con sede legale in Peschiera Borromeo - via Liberazione 65/10 **2508**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 APRILE 2002 - N. 7132 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Volturazione delle autorizzazioni di cui alle d.g.r. n. 40245/98 e n. 31289/97, rilasciate alla ditta TRA.S.E. s.p.a., rispettivamente per la discarica di II categoria di tipo B e per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi e pericolosi negli impianti ubicati in Castenedolo (BS), località Macina, a favore della ditta Aprica s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230 **2508**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9210 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. con sede legale in via Bettole 19 Gorlago (BG) - Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. 37072 del 29 giugno 1998 2509

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9212 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. con sede legale in via Bettole 19 Gorlago (BG) - Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. n. 612 del 28 luglio 2000 2510

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9225 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Azienda Agricola Cereti di Orlandi Franco & C. s.a.s. Archiviazione dell'istanza presentata dall'Azienda Agricola Cereti di Orlandi Franco & C. s.a.s., avente sede legale in Manerbio (BS) via Stazione, n. 27 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Manerbio (BS) località «Cascina Cereti» ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi **2510**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9226 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Rexol scarl. Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Rexol scarl, avente sede legale in Curtarolo (PD), via L. Einaudi n. 61 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Colturano (MI), via Dalla Chiesa n. 6 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi **2511**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9228 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Comune di Gerenzano. Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione per la realizzazione di un impianto ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare in Gerenzano. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni **2511**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9231 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Raimondi s.n.c. - di Raimondi Mauro & C. Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Raimondi s.n.c. di Raimondi Mauro & C., con sede legale in Rivanazzano (PV) via Verdi, 44 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Rivanazzano (PV) via Verdi, 44 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali **2511**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9234 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Agricola soc. coop. a.r.l. Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Agricola soc. coop. a.r.l., avente sede legale in Castel Goffredo (MN) via Europa 89/93 tendente ad ottenere l'approvazione, del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Castel Goffredo (MN), via Europa 89 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi. **2512**

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 MAGGIO 2002 - N. 9236 [5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica del d.d.g. n. 7132 del 17 aprile 2002 avente per oggetto: » Volturazione delle autorizzazioni alla ditta TRA.S.E. s.p.a., rispettivamente per la discarica di II categoria di tipo B e per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi e pericolosi negli impianti ubicati in Castenedolo (BS), località Macina, a favore della ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230» **2512**

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 MAGGIO 2002 – N. 9499	[5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Restituzione della quota pari a 29.745,14 € (L. 57.594.620), relativa al contributo erogato a favore del comune di Torrazza Coste (PV) di 434.873,44 € (L. 842.032.400), per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area della Società ex Plasta, ora New Plast s.r.l., sita in via Emilia 37/a – Riferimento d.d.u.o. Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate 18 ottobre 2000, n. 25430	2513
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 GIUGNO 2002 – N. 10595	[5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/9213 del 31 maggio 2002 avente per oggetto: «Ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano – via Donizetti n. 49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in Peschiera Borromeo (MI) – località Cascina Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22».	2513
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GIUGNO 2002 – N. 124II	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Procedure per la movimentazione di animali della specie bovina di età inferiore ai ventotto giorni.	2514
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 LUGLIO 2002 – N. 12579	[4.6.2]
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati – Attuazione art. 10 comma 1 legge n. 7/2001: «Legge quadro sul settore fieristico». Iscrizione nell'elenco regionale degli Enti Fieristici già costituiti e riconosciuti	2515

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002011]

[3.1.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/531**Risoluzione concernente le proposte d'intervento dirette a migliorare – sotto l'aspetto sanitario, sociale e formativo – la condizione dei detenuti nelle carceri della Regione Lombardia**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la d.c.r. n. VII/22 del 27 luglio 2000 istitutiva della Commissione speciale sulla situazione carceraria e per il rispetto dei diritti civili dei detenuti;

Richiamato il protocollo d'intesa Regione-Ministero Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999;

Vista la relazione sull'attività svolta dalla Commissione speciale sulla situazione carceraria e per il rispetto dei diritti civili dei detenuti nell'anno 2001;

Considerate le problematiche emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di rischio di emarginazione che investono la popolazione carceraria durante e dopo la detenzione;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di invitare la Giunta regionale a favorire – all'interno delle strutture detentive – interventi di:

1. educazione alla salute della popolazione carceraria, agevolando la stipula di convenzioni tra le ASL e gli istituti penitenziari al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, in particolare con percorsi sperimentali e specifici per i tossico-dipendenti e gli alcool-dipendenti, anche sulla base della disciplina prevista dal Piano socio-sanitario regionale 2002-2004 adottato con d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002;

2. potenziamento delle mediazioni linguistico-culturali all'interno delle carceri;

3. studio e formazione professionale che abbiano un concreto riscontro nel mercato del lavoro, incentivando e favorendo gli attori della formazione che stabiliscono contatti con le imprese operanti sul territorio per l'inserimento lavorativo;

4. sviluppo di progetti di informazione, aggregazione e solidarietà;

– di invitare altresì la Giunta regionale:

1. a sensibilizzare i Comuni, le Province, le Comunità montane e i soggetti pubblici in generale affinché si avvalgano del prodotto e/o dei servizi forniti dai laboratori degli istituti penitenziari (es. stampa, legatoria, tipografia, articoli in ceramica o legno);

2. a dare piena attuazione al protocollo d'intesa Regione-Ministero Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999, con particolare riguardo alle parti relative al reinserimento dei detenuti dopo l'uscita dal carcere;

3. a sollecitare il Ministro della Giustizia affinché sia potenziato l'organico degli educatori e degli agenti di polizia penitenziaria nelle carceri della Lombardia;

– di invitare infine la Giunta regionale a valorizzare la figura dell'educatore, quale figura fondamentale e indispensabile per il detenuto, al fine di ottenere i benefici di legge.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002012]

[2.1.0]

D.C.R. 18 GIUGNO 2002 – N. VII/532**Ordine del giorno concernente il conto consuntivo dell'esercizio 2001 del Consiglio regionale**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 478 presentato in data 18 giugno 2002, collegato alla PDA/206 concernente il conto consuntivo del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2001;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 478 concernente il conto consuntivo dell'esercizio 2001 del Consiglio regionale, nel testo che così recita;

«Il Consiglio regionale della Lombardia all'atto di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2001 proposto dall'ufficio di Presidenza, rilevato:

a) che le dimensioni dell'impegno finanziario e operativo del Consiglio devono essere riferite alla complessità e alla pregnanza dei nuovi compiti che le recenti modifiche costituzionali attribuiscono all'Assemblea;

b) che tali compiti richiedono un più sistematico e penetrante esercizio delle responsabilità nella produzione legislativa e nelle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato sull'operato della Giunta;

c) che l'articolazione operativa di tali funzioni necessita di una più puntuale informazione dei singoli Consiglieri, sulla base del principio liberale "conoscere per deliberare";

Valutata positivamente l'impostazione dell'attività degli uffici secondo il metodo delle schede programmatiche contenenti gli obiettivi strategici e gli indicatori di risultato;

Valutato altresì positivamente l'impegno avviato per il monitoraggio dell'attività dell'istituzione con la realizzazione del "Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio";

Impegna l'Ufficio di Presidenza in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2003, a:

a) prevedere un'apposita dotazione di fondi in modo da consentire l'affinamento delle attività di monitoraggio avviate,

b) prevedere un'adeguata disponibilità di mezzi e di strutture per incrementare in modo sistematico l'attività di documentazione a favore dei Consiglieri in ordine ai provvedimenti *in itinere*,

c) predisporre un progetto per il miglioramento del sistema informativo interno, in grado di garantire un'efficace e puntuale informazione ai consiglieri, nonché un'adeguata comunicazione tra gli uffici,

d) prevedere una metodologia più puntuale per la verifica dei risultati conseguiti dalle diverse strutture operative del Consiglio in relazione agli obiettivi fissati, dandone conto in sede di Consuntivo 2002;

Il Consiglio regionale auspica che, in sede di Bilancio di previsione della Regione per il 2003, la quota di risorse da porre a disposizione del Consiglio venga incrementata sulla base delle concrete e coerenti iniziative che saranno prospettate dall'ufficio di Presidenza».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002013]

[1.8.0]

D.P.C.R. 1 LUGLIO 2002 – N. 1000**Nomina di due componenti nel Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (CO.RE.RAT.) in sostituzione della sig.ra Sveva Dalmasso, che ha rinunciato all'incarico e del sig. Antonio Palmieri, dimissionario****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la l.r. 15 febbraio 1992, n. 5 «Disciplina per l'elezione ed il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi»;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Richiamato il d.p.c.r. n. 1599/NOM del 29 dicembre 2000 con il quale si è provveduto alla nomina di nove componenti nel comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, tra i quali figurano la signora Dalmasso Sveva e il signor Palmieri Antonio;

Vista la raccomandata A.R. del 7 giugno 2001 con la quale il Dirigente del Servizio per l'ufficio di Presidenza ha comunicato alla signora Sveva Dalmasso che la sua nomina a componente del CO.RE.RAT. risultava priva di efficacia per la mancata accettazione e che pertanto, dalla data della proclamazione della medesima alla carica di Consigliere regionale, si sarebbe provveduto alla conseguente sostituzione nel comitato;

Vista la nota del 5 luglio 2001 con la quale il Presidente del

CO.RE.RAT. comunica che il comitato stesso, nella seduta del 21 giugno 2001, ha preso atto delle dimissioni del dott. Antonio Palmieri presentate a seguito della sua elezione a parlamentare;

Preso atto delle candidature già acquisite e tenuto conto del parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della citata l.r. n. 14/1995, espresso nella seduta del 5 settembre 2000;

Verificato che la nomina di due componenti nel Comitato regionale per i servizi Radiotelevisivi (CO.RE.RAT.) è inserita nell'elenco di cui alla Tabella B allegata alla l.r. n. 14/95 e che essa spetta al Consiglio regionale;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

– di nominare, per quanto in premessa, quali componenti nel comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CO.RE.RAT.), i signori:

1. MARIANI Tiziano, nato a Cesano Maderno (MI) il 3 novembre 1951 e residente in via Dell'Oca, 68 a Seregno (MI);

2. MANFREDI Marco Giovanni, nato a Rovereto (TN) il 6 aprile 1944 e residente in via Col. Bettoni, 16 a Bogliaco di Gargnano (BS)

in sostituzione della sig.ra Sveva Dalmasso, che ha rinunciato all'incarico, e del sig. Antonio Palmieri, dimissionario.

Il presidente: Attilio Fontana

[BUR2002014]

[1.2.0]

COM.R. 5 LUGLIO 2002 – N. 123

Consiglio regionale – Direzione Generale Programmazione e Relazioni Esterne – Integrazione di quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – I Supplemento Straordinario al n. 15 del 9 aprile 2002 «Comunicato della Presidenza del Consiglio regionale – Situazione del reddito e del patrimonio dei consiglieri regionali in carica e non più in carica – anno 2000/2001 (VII legislatura)

– Consigliere regionale RIVOLTA Erica (subentrata il 27 febbraio 2002 a Ettore Adalberto ALBERTONI, dimissionario)

CONSIGLIERE REGIONALE: RIVOLTA ERICA

SPESE ELETTORALI SOSTENUTE

I.	SPESE DI PROPAGANDA SOSTENUTE DAL PARTITO DI APPARTENENZA Quota riferibile al candidato		L.	5.289.000
II.	SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO			
	a) spese per materiali e mezzi di propaganda	L.	10.258.180	
	b) spese per distribuzione e diffusione del materiale	L.	6.241.820	
	c) spese per manifestazioni di propaganda	L.	–	
	d) spese per presentazione liste elettorali	L.	–	
	e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni	L.	4.300.000	
	Totale		L.	20.800.000
	TOTALE GENERALE		L.	26.089.000
III.	QUOTA FORFETTARIA SPESE 30% del totale delle spese ammissibili e documentate		L.	7.826.700

CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI

I.	CONFERIMENTI DEL CANDIDATO	L.	1.500.000
II.	CONTRIBUTI DA TERZI	L.	15.000.000
III.	SERVIZI DA TERZI	L.	4.300.000
IV.	DEBITI IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO	L.	–
	TOTALE GENERALE	L.	20.800.000

Quadro riepilogativo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000 dei consiglieri regionali subentrati ad altri dimissionari (VII legislatura)

RIVOLTA ERICA	
Consigliere regionale (coniuge non consenziente)	
(N.B. è subentrata il 27 febbraio 2002 a Ettore Adalberto ALBERTONI, dimissionario)	
REDDITO COMPLESSIVO	29.237.000
CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	681.000
ONERI DEDUCIBILI	
DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	3.266.000
REDDITO IMPONIBILE	26.652.000
IMPOSTA LORDA	5.396.000
Detrazione per il coniuge a carico	
Detrazione per familiari a carico	
Detrazione per lavoro dipendente	
Ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi	
Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	
Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa	
Detrazioni per gli oneri indicati nella Sez. I (19%)	
Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III (41%)	
Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III (36%)	
Detrazioni per le spese indicate nella Sez. IV	
TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie	
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	
Credito d'imposta totale per nuove assunzioni	
TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	
IMPOSTA NETTA	5.396.000

Quadro riepilogativo relativo alla situazione patrimoniale dell'anno 2000 dei consiglieri regionali subentrati ad altri dimissionari (VII legislatura) e del loro congiunti

Consigliere regionale RIVOLTA Erica
(N.B. è subentrata il 27 febbraio 2002 a Ettore Adalberto ALBERTONI, dimissionario)
nata a Erba (CO) il 22 dicembre 1959 e residente a Erba (CO)

Beni immobili:

Comproprietà fabbricato – Erba (CO)
Comproprietà terreno – Erba (CO)
Comproprietà terreno – Erba (CO)

BERARDI Raffaello
(marito del consigliere regionale RIVOLTA Erica)
nato a Isernia il 17 novembre 1959

Beni immobili:

Comproprietà fabbricato – Cantù (CO)
Proprietà fabbricato – Cantù (CO)
Comproprietà fabbricato – Alba Adriatica
Comproprietà fabbricato – Cantù (CO)

Beni mobili registrati:

Autovettura Chevrolet Blazer – 1999

[BUR2002015]

[1.8.0]

COM.R. II LUGLIO 2002 - N. 126

Consiglio regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi - Organo di garanzia in materia di gestione delle risorse idriche

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere ai sensi del Titolo II, artt. 7 ed 8, della d.c.r. n. VII/347 del 13 novembre 2001, di attuazione dell'art. 10 della l.r. n. 21/1998 e dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36/1994, alla nomina dei:

- tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente;
- dell'**Organo di garanzia** (Garante) in materia di **gestione delle risorse idriche**.

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 22 agosto 2002**.

Le proposte di candidatura vanno presentate al **Presidente del Consiglio regionale** - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico.

Dovranno inoltre essere allegati:

1) il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3) la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95 e dell'art. 14 della d.c.r. n. VII/347 del 13 novembre 2001.

Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni e della d.c.r. n. VII/347 del 13 novembre 2001.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i modelli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 soprastipificati) disponibili presso il Servizio per l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Unità Operativa Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presidente: Attilio Fontana

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002016]

[1.8.0]

D.P.G.R. 27 GIUGNO 2002 - N. 12185

Nomina di un componente nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, per il settore cooperazione, in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il proprio decreto dell'11 agosto 1998, n. 67082: «Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona»;

Preso atto della nota pervenuta in data 20 febbraio 2002 (protocollo regionale A1.2002.0009842), con la quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona comunicava che il signor Ferruccio Faverzani, nominato componente con l'atto citato nel Consiglio Camerale, su designazione dell'apparentamento Confcooperative Cremona e Legacooperative Cremona, per il settore cooperazione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto l'art. 8 del d.m. 25 luglio 1996, n. 501 «Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura»;

Preso atto della nota del Presidente della Regione Lombardia del 27 febbraio 2002, con la quale è stato richiesto all'apparentamento designante l'indicazione del nuovo rappresentante, in sostituzione del componente dimissionario;

Preso atto della nota del 22 maggio 2002 (protocollo regionale 6 giugno 2002 A1.2002.0028445), con la quale l'apparentamento Confcooperative Cremona o Legacoop Cremona ha designato il signor Giuliano Cominacini, nel Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, per il settore cooperazione, in sostituzione del signor Ferruccio Faverzani, dimissionario;

Verificato, come previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento, che il designato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 580/93;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico resa dal designato e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

Decreta

1. di nominare il signor Giuliano Cominacini, nato a Cremona il 28 luglio 1939 e residente a Montichiari, in viale Marconi 186, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona in sostituzione del signor Ferruccio Faverzani, dimissionario, in rappresentanza dell'apparentamento Confcooperative Cremona e Legacooperative Cremona, per il settore cooperazione;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, all'apparentamento designante Confcooperative Cremona e Legacooperative Cremona e al Ministero delle Attività Produttive;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2002017]

[1.8.0]

D.P.G.R. 2 LUGLIO 2002 - N. 12595

Designazione di un componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di designare il signor Antonino Scaglione, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in rappresentanza della Regione Lombardia;

2. di notificare il presente decreto al nominato, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, per gli adempimenti di competenza e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002018]

[5.3.5]

D.G.R. 15 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8045

Ditta Sostrava s.r.l. con sede legale in Varese - Viale Borri n. 402. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in Comune di Varese - Viale Borri n. 402 già autorizzato con d.g.r. n. 6/49447 del 7 aprile 2000. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Sostrava s.r.l., con sede legale in Varese - Viale Borri n. 402, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi ubicato in Comune di Varese - Viale Borri n. 402, già autorizzato con d.g.r. n. 6/49447/00, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 6/49447/00 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 6/49447/00;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/49447/00;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui al presente atto previo accertamento da parte della Provincia di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

11. di rideterminare in € 59.743,73 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 set-

tembre 1999 relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 2.892 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 25890 del 2 maggio 2000;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Varese ed al comune di Varese;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Sostrava s.r.l.

Sede legale: viale Borri n. 402 - Varese

Sede impianto: viale Borri n. 402 - Varese

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 l'impianto ampliato occupa una superficie utile di 2.892 mq, all'interno di un'area di superficie complessiva pari a 3.236 mq e censita al NCTR del comune censuario di Bizzozero al mappale n. 2617 ed è concessa in locazione commerciale alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D1.3 Edifici e complessi industriali entro ambiti residenziali», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Varese;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come integrata e modificata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001;

1.4 la variante consiste nella riorganizzazione ed ampliamento delle aree funzionali dell'impianto, l'edificazione di un nuovo capannone industriale di 400 mq che verrà adibito al trattamento delle carcasse ed allo stoccaggio di parti di veicoli; verranno inoltre utilizzati 1.015 mq di piazzali già impermeabilizzati per lo stoccaggio delle carcasse o di parti di carcasse;

1.5 l'impianto a seguito della riorganizzazione e dell'ampliamento risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse aventi una superficie di 1.320 mq, e 915 mq;

b. n. 2 settori per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

d. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

e. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai trattamenti (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.), e dei carburanti estratti dai serbatoi;

f. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna.

2. Prescrizioni

2.1 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.2 i settori di cui al punto 1.5.a possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);
- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;
- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 m;
- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.3 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.8 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.9 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale

dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002019]

[5.3.5]

D.G.R. 21 FEBBRAIO 2002 - N. 7/8150

Ditta GMB s.r.l. con sede legale in Senna Comasco (CO) via Rovelli n. 42. Autorizzazione all'esercizio, di un impianto mobile tipo «GCS 100/V matricola n. 9962» modello «Gruppo cingolato semovente di frantumazione REV Costruzione Macchine» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta GMB s.r.l., con sede legale in Senna Comasco (CO), via Rovelli n. 42, all'esercizio di un impianto mobile tipo «GCS 100/V matricola n. 9962» modello «Gruppo cingolato semovente di frantumazione REV Costruzione Macchine» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 36.000.000 (pari a 18,592,45 €) l'ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativa al trattamento di 6.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99 come integrata dalla d.g.r. 48055/00;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45274;

10. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data della sua notifica, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8;

11. di disporre che, il presente provvedimento venga comunicato a mezzo raccomandata al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: GMB s.r.l.

Sede legale: Senna Comasco (CO) – via Rovelli n. 42

Impianto mobile: tipo GCS 100/V matricola n. 9962 – modello Gruppo cingolato semovente di frantumazione REV Costruzione Macchine

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzioni catalogati e individuati dal C.E.R. 170107 e 170904;

1.2 Il quantitativo massimo trattato è pari a 6.000 t/anno;

1.3 Il gruppo GCS è composto da una serie di macchine idonee a completare il ciclo della frantumazione di materiali inerti:

- tramoggia di carico con alimentatore atta a ricevere dal mezzo meccanico, pala o escavatore, il materiale e distribuirlo nella giusta dose al frantoio attraverso l'alimentatore a piastre e il vaglio sgrassatore vibrante;

- vaglio sgrassatore preposto alla sgrassatura del materiale affinché le parti fini di natura a volte scadenti, non passino nel frantoio e vengano scartate e accumulate a parte con un trasportatore a nastro;

- frantoio a mascelle, con regolazione della dimensione del prodotto in uscita, nel quale sono immesse tutte le pezzature di qualsiasi materiale che si voglia frantumare;

- deferizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);

- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;
- motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo.

1.4 Il gruppo GCS ha le seguenti caratteristiche:

- potenza installata motore endotermico pari a KW 113;
- dimensioni bocca frantoio di mm. 1015 x 500;
- pezzatura max alimentazione di mm. 400;
- apertura minima di scartamento mascelle di mm. 30;
- peso del gruppo pari a Kg. 32500.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovralli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovralli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovralli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.

Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovralli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR20020110]

[5.3.5]

D.G.R. 1 MARZO 2002 – N. 7/8225

Ditta Italtubi s.p.a. con sede legale in Varese – via De Cristoforis n. 24. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (marca REV – tipo UF 100/V – matricola 10563) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la Ditta Italtubi s.p.a., con sede legale in Varese – via De Cristoforis n. 24, all'esercizio di un impianto mobile (marca REV – tipo UF 100/V – matricola 10563) per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta Regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di stabilire che per la svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23.10.01;

8. di determinare in € 61.974,83 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo ad un impianto avente una potenzialità annua pari a 80.000 tonnellate; la fidejussione per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Italtubi s.p.a.

Sede legale: Varese – via De Cristoforis n. 24

Impianto mobile: marca REV – tipo UF 100/V – matricola 10563

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni, estrazioni e da attività industriali così catalogati e individuati dal C.E.R.:

010408 – 010413 – 100201 – 100202 – 100601 – 100602 – 100809 – 100811 – 100903 – 101003 – 101201 – 101206 – 101208 – 101311 – 161102 – 161104 – 161106 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170302 – 170508 – 170904 – 191209;

1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 80.000 t;

1.3 il processo viene così essenzialmente svolto:
– il rifiuto da frantumare viene caricato nella tramoggia mediante l'utilizzo di escavatore;
– l'alimentatore scarica gradualmente il rifiuto sul vaglio che esegue una prima selezione tra il materiale fine e quello di pezzatura maggiore da frantumare;

– il frantoio è del tipo a mascelle, una fissa ed una mobile, che triturano il rifiuto fino alla pezzatura della dimensione della bocca d'uscita;

– il materiale frantumato, tramite nastro trasportatore, viene passato al nastro deferrizzatore e quindi scaricato in cumuli o vagliato nuovamente dal gruppo di vagliatura;

– l'unità di frantumazione è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere.

2. Prescrizioni

2.1 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.2 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione;

2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.4 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.7 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.8 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.9 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

[BUR20020111]

[5.3.5]

D.G.R. 22 MARZO 2002 – N. 7/8521

Ditta Nicoli Ecosider s.r.l. con sede legale in via Papa Giovanni XXIII, 19 – Bagnatica (BG). Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 6/26695 del 26 marzo 1997, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con contestuale accorpamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, di cui alla d.g.r. n. 6/41075 del 22 gennaio 1999, e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 31 e 312 del d.lgs. 22/97, presso l'impianto sito in Comune di Bagnatica (BG) – via IV novembre, 4. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; art. 1, comma 15 della legge 443/01

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

– la legge 15 maggio 1997, n. 127;

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

– il d.p.c.m. 22 dicembre 2000;

– la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

– la decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;

– la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta Nicoli Ecosider s.r.l., con sede legale via Papa Giovanni XXIII, 19, Bagnatica (BG), ha presentato istanza, in atti regionali prot. n. 27535 del 24 settembre 2001 e successive integrazioni, tendenti ad ottenere:

– il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/26695 del 26 marzo 1997, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Bagnatica (BG) – via IV novembre, 4, nonché tendente ad ottenere l'accorpamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore di cui alla d.g.r. n. 6/41075 del 22 gennaio 1999, e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97;

– l'adeguamento alla decisione 2001/118/CE dei codici C.E.R. dei rifiuti trattabili.

Richiamate le d.g.r.:

– 26 marzo 1997, n. 6/26695 avente per oggetto: «Ditta Nicoli Ecosider s.r.l. – Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e cernita di rifiuti speciali nell'impianto sito in Bagnatica (BG), in via IV Novembre, n. 4. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 6 agosto 1998, n. 6/38199 avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» come integrata e modificata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001;

– 22 gennaio 1999, n. 6/41075 avente per oggetto: «Ditta Nicoli Ecosider s.r.l. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso presso l'impianto sito in Bagnatica (BG), via IV Novembre, n. 4. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 14 maggio 1999 n. 6/43026, avente per oggetto: «Determinazioni relative all'applicazione delle procedure semplificate ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 per le attività di smaltimento dei rifiuti»;

– 24 settembre 1999 n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive

modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. n. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001.»;

- 1 ottobre 2001, n. 7/6281, avente per oggetto: «Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

- 25 gennaio 2002, n. 7/7851, avente per oggetto: «Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla Struttura e vagliati dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 00439750167 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «il recupero e la preparazione di materie prime siderurgiche;... lo smaltimento dei rifiuti»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Bergamo prot. n. CER/30613/2001/CBG6689 del 4 settembre 2001;

d) l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Bergamo è determinato in € 87.280,11 ed è relativo a:

- ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 482 mq pari a € 20.658,27;

- messa in riserva (R13) di 150 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita, pari a € 2.323,95;

- deposito preliminare (D15) di 125 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 19.366,25;

- deposito preliminare (D15) di 25 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 7.746,75;

- operazioni di recupero e smaltimento di un quantitativo massimo di 30.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 37.184,89;

e) la Conferenza tenutasi il 7 marzo 2002 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con accorpamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore di cui alla d.g.r. n. 6/41075 del 22 gennaio 1999, e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97;

f) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di rinnovo con contestuale accorpamento dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/41075 del 22 gennaio 1999, e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, ai sensi degli artt. 28 e 46 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1, comma 15 della legge 443/01, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, come sopra specificato;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, 32° comma, della legge 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 6/26695 del 26 marzo 1997, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali

pericolosi e non pericolosi con contestuale accorpamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, di cui alla d.g.r. n. 6/41075 del 22 gennaio 1999, e dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, presso l'impianto sito in Comune di Bagnatica (BG) via IV Novembre, 4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni di cui alle d.g.r. n. 26695/97 e n. 41075/99 che non siano in contrasto con quelle del presente provvedimento;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 41075/99;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni, della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'A.R.P.A. competente per territorio;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto;

9. di determinare in € 87.280,11 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Bergamo relativa a:

- ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 482 mq pari a € 20.658,27;

- messa in riserva (R13) di 150 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita, pari a € 2.323,95;

- deposito preliminare (D15) di 125 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 19.366,25;

- deposito preliminare (D15) di 25 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, pari a € 7.746,75;

- operazioni di recupero e smaltimento di un quantitativo massimo di 30.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 37.134,89;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verranno svincolate quelle prestate dalla ditta, e accettate con note in atti regionali n. 23373 del 22 aprile 1997 e n. 6892 del 9 febbraio 1999;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo ed al comune di Bagnatica;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, da parte della Provincia di Bergamo, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Nicoli Ecosider s.r.l.

Sede legale: via Papa Giovanni XXIII, 19, Bagnatica (BG)

Sede impianto: via IV Novembre, 4, Bagnatica (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 8.910 mq, e censita al NCTR del comune di Bagnatica ai mappali n. 339, 553 e 342 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «D1 di completamento e/o sostituzione artigianali», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Bagnatica;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001; l'impianto di autodemolizione, la cui superficie utile è pari a 482 mq, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento delle carcasse, destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;

b. n. 2 settori per il deposito delle autovetture in ingresso al trattamento e al deposito delle carcasse dopo la bonifica aventi una superficie complessiva di 325 mq;

c. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

d. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica delle carcasse (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, carburanti) in fusti a tenuta da 200 e 5001;

e. settore per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi solidi (batterie) derivanti dalle operazioni di bonifica delle carcasse;

f. settore per il deposito delle sostanze assorbenti da utilizzare per eventuali sversamenti di liquidi;

1.4 nella restante parte dell'impianto e nel capannone vengono svolte operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5), e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attualmente svolte parte ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e già autorizzate con d.g.r. n. 26695/97 e parte in procedura semplificata di cui all'art. 33 del d.lgs. 22/97;

1.5 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

a) messa in riserva (R13) di 150 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita;

b) deposito preliminare (D15) di 125 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento;

c) deposito preliminare (D15) di 25 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;

d) operazioni di recupero e smaltimento di un quantitativo massimo di 30.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di smaltimento (D14, D15), individuati ai sensi dell'art. 1 comma 15 della legge 443/01, sono i seguenti (C.E.R.): 02.01.04 - 03.01.01 - 03.01.04* - 03.01.05 - 03.03.07 - 03.03.08 - 04.01.09 - 04.02.21 - 04.02.22 - 09.01.08 - 10.11.09* - 10.11.10 - 10.11.11* - 10.11.12 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.01.10* - 15.01.11* - 15.02.02* - 15.02.03 - 16.01.03 - 16.01.04* - 16.01.06 - 16.01.20 - 16.01.22 - 16.02.10* - 16.02.13* - 16.02.14 - 16.02.15* - 16.02.16 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.06* - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.02.04* - 17.04.09* - 17.04.10* - 17.08.01* - 17.08.02 - 19.12.04 - 19.12.06* - 19.12.07 - 19.12.08 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.10 - 20.01.11 -

20.01.35* - 20.01.36 - 20.01.37* - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.03.07;

(i rifiuti pericolosi sono contrassegnati dall'asterisco (*))

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5), individuati ai sensi dell'art. 1 comma 15 della legge 443/01, sono i seguenti (C.E.R.): 02.01.04 - 02.01.10 - 03.01.01 - 03.01.05 - 03.03.07 - 03.03.08 - 04.01.09 - 04.02.21 - 04.02.22 - 09.01.08 - 10.02.10 - 10.11.10 - 10.11.12 - 11.05.01 - 12.01.01 - 12.01.2002 - 12.01.03 - 12.01.04 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.02.03 - 16.01.03 - 16.01.04* - 16.01.06 - 16.01.16 - 16.01.17 - 16.01.18 - 16.01.20 - 16.01.22 - 16.02.14 - 16.02.16 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.11 - 17.08.02 - 19.01.02 - 19.01.18 - 19.10.01 - 19.10.02 - 19.12.01 - 19.12.02 - 19.12.03 - 19.12.04 - 19.12.05 - 19.12.07 - 19.12.08 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.10 - 20.01.11 - 20.01.36 - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.01.40 - 20.03.07;

(i rifiuti pericolosi sono contrassegnati dall'asterisco (*)).

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione, delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.8 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.10 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.11 i settori di cui al punto 1.3.a possono essere utilizzati indifferenzialmente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

a. siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

b. il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

c. il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

d. le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 m;

e. i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.12 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.13 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.14 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.15 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.16 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente a capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.17 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.18 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.19 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata a munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Sidafer s.r.l. con sede legale in Milano (MI), p.zza della Repubblica, 10, alla realizzazione di un impianto in Vimodrone (MI), via Aldo Moro ang. l.go F.lli Cervi, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni di cui all'allegato A., che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di stabilire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui, compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi d'accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'ARPA competenti per territorio;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5/08/98, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10/09/98;

9. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano in € 96.213,22, relativo a:

- messa in riserva di 3310 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero, pari a € 51.281,83;
- deposito preliminare di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 7.746,50;
- recupero e smaltimento di 25.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 37.184,89;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01;

10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Vimodrone;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla

data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come prevista dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato da parte della Provincia di Milano subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Sidafer s.r.l.

Sede legale: Milano (MI), piazza della Repubblica, 10.

Ubicazione impianto: Vimodrone (MI), via Aldo Moro ang. l.go F.lli Cervi.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 8193,13 mq, censita al NCTR del comune di Vimodrone al foglio 18 mappali n. 5, 102 e 103 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in «zone D1 produttive di conferma, completamento ed ampliamento», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Vimodrone;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R6) di rifiuti speciali non pericolosi;

– deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) messa in riserva di metalli ferrosi, metalli non ferrosi e apparecchiature effettuata in container a tenuta e/o in cumuli (esclusivamente i rottami metallici) all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

b) messa in riserva di legna effettuata in container a tenuta e/o in cumuli all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

c) messa in riserva di vetro effettuata in container a tenuta all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

d) messa in riserva di rifiuti di demolizione effettuata in cumuli all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

e) deposito materiali recuperati provenienti dalle attività di cernita e adeguamento volumetrico da non considerarsi come rifiuti;

f) messa in riserva di rifiuti recuperabili provenienti dalle attività di cernita e adeguamento volumetrico da destinare ad attività di recupero di rifiuti effettuata in container a tenuta e/o in cumuli all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

g) deposito preliminare dei rifiuti non recuperabili provenienti dalle attività di selezione, cernita e adeguamento volumetrico effettuato in container a tenuta e/o in cumuli all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

h) messa in riserva di pneumatici e gomme effettuata in cumuli all'aperto su superficie pavimentata con raccolta delle acque;

i) messa in riserva di plastica effettuata in container a tenuta e/o in cumuli all'interno del capannone;

j) messa in riserva di materiali ferrosi e non ferrosi che possono presentare rilasci in particolare di oli e/o emulsioni e/o presentano un più elevato valore economico effettuata in 8 box all'interno del capannone;

k) selezione e cernita di rifiuti misti e trattamento di apparecchiature effettuati nell'area antistante i box all'interno del capannone;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi sono i seguenti:

– area a) 2100 mc e 2000 t;

– area b) 190 mc e 60 t;

– area c) 76 mc e 76 t;

– area d) 200 mc e 280 t;

– area f) 300 mc e 300 t;

– area g) 50 mc

– area h) 30 mc e 20 t;

– area i) 74 mc e 25 t;

– area j) 240 mc e 300 t;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di recupero R13, R3, R4 ed R5 e smaltimento D15 è pari a 25.000 t/anno;

1.7 in particolare vengono eseguiti i seguenti trattamenti:

– smontaggio apparecchiature e selezione materiali metallici (R4) per un massimo di 3000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

– pressatura e cesoiatura materiali ferrosi (R4) per un massimo di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

– selezione e cernita di rifiuti misti (R3, R4 ed R5) per un massimo di 2000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

1.8 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare sono di seguito indicati (C.E.R.): 020104 – 020110 – 030101 – 030105 – 030301 – 070299 (scarti di gomma) 100210 – 110110 – 110206 – 110501 – 110502 – 120101 – 120102 – 120103 – 120104 – 120105 – 120113 – 120199 (limitatamente ai cascammi) – 150102 – 150103 – 150104 – 150105 – 150106 – 150107 – 150109 – 160103 – 160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160119 – 160120 – 160122 – 160214 – 160216 – 170107 – 170201 – 170202 – 170203 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170405 – 170406 – 170407 – 170411 – 170604 – 170904 – 191001 – 191002 – 191203 – 191204 – 191205 – 191207 – 191212 – 200102 – 200136 – 200138 – 200139 – 200140 – 200141 – 200301 – 200307 – 200199 (ingombranti, da pulizia solai e cantine con componenti metalliche da recuperare).

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.5 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.6 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.7 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.9 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei W.F.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani.

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020113]

[5.3.5]

D.G.R. 24 APRILE 2002 - N. 7/8890

Ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l. 15 maggio 1997, n. 127;
- la decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che la ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 ha presentato:

- istanza, in atti regionali n. 29495 del 4 ottobre 2001, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto consistente nell'incremento della potenzialità annua dell'impianto da 21000 t/a a 30000 t/a;
- istanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 6103 del 14 febbraio 2002, di adeguamento del CER alla decisione 2001/118/CE;

Richiamate le d.g.r.:

- 11 febbraio 1992, n. 18850, avente per oggetto: «Autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 l.r. 94/80 e art. 6 del d.P.R. 915/82 alla ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1, per lo stoccaggio e la cernita di rifiuti speciali assimilabili agli rsu nell'impianto sito in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1»;
- 4 ottobre 1996, n. 18875, avente per oggetto: «Autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 l.r. 94/80 e art. 6 del d.P.R. 915/82 alla ditta Meck s.r.l. con sede legale ed impianto siti in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1, per lo stoccaggio e la cernita di rifiuti speciali assimilabili agli rsu. Attività già autorizzata con d.g.r. n. 5/18850 dell'11 febbraio 1992 «;
- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 23701/92 - 42335/99» come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

- 26 febbraio 2001, n. 3546 avente per oggetto: «Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi svolte presso l'impianto sito in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22».

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal Dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta con nota 10 dicembre 2001, n. 43, in atti regionali 12 dicembre 2001, n. 37583, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. i cui risultati hanno dato esito negativo;

- la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi in data 6 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in € 114.653,42 ed è relativo a:

- € 37.184,89 impianto avente una potenzialità di 30000 t/a;

- € 77.468,53 per il deposito preliminare e/o messa in riserva di 500 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero e/o smaltimento;

contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 7604 del 9 marzo 2001;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa stessa in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Meck s.r.l. con sede legale in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto, consistente nell'incremento della potenzialità annua dell'impianto da 21000 t/a a 30000 t/a, sito in Treviolo - fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello di cui alla d.g.r. n. 3546 del 26 febbraio 2001;

3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni della d.g.r. n. 3546/01;

4. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi

del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di rideterminare in € 114.653,42 l'ammontare totale della fidejussione relativo a:

– € 37.184,89 impianto avente una potenzialità di 30000 t/a;

– € 77.468,53 per il deposito preliminare e/o messa in riserva di 500 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero e/o smaltimento;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 7604 del 9 marzo 2001;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo e al comune di Treviolo;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Meck s.r.l.

Sede legale: Treviolo – fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1

Ubicazione impianto: Treviolo – fraz. Curnasco (BG), via Volta, 1

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare, trattare e/o recuperare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), così catalogati come da C.E.R.:

040209 040222 040299 070299 080112 080410 090107 090108 090199 101103 101112 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160214 160216 160304 161106 170101 170102 170103 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170506 170604 170802 170904 190501 190503 190801 191004 200101 200102 200108 200110 200111 200134 200136 200138 200139 200140 200199 200201 200202 200301 200307 200399

1.2 Il quantitativo massimo di rifiuti trattati in un anno è pari a 30000 t. Il quantitativo massimo di rifiuti stoccati destinati alla cernita e/o allo smaltimento definitivo è pari a 500 mc.

1.3 Presso il centro vengono effettuate le seguenti operazioni:

- arrivo materiali e loro accettazione;
- pesatura;
- registrazione in ingresso;
- scarico in area di stoccaggio;
- selezione e cernita delle frazioni merceologiche recuperabili;
- eventuale triturazione ed adeguamento volumetrico dei rifiuti destinati al riutilizzo e/o allo smaltimento;

– ammasso dei rifiuti destinati al riutilizzo e di quelli destinati allo smaltimento nelle rispettive aree e/o cassoni;

– carico automezzi per l'allontanamento dei rifiuti dal centro;

– registrazione in uscita dei materiali smaltiti e/o recuperati.

2. Prescrizioni.

2.1 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

2.2 Le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.3 Per deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF territorialmente competenti;

2.4 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.6 I rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.8 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dalla d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

2.10 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tale operazione sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2, della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.11 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla l. n. 549/93;

2.12 Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi macchinari per l'adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzi di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.13 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Piani.

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020114]

[5.3.5]

D.G.R. 17 MAGGIO 2002 - N. 7/9067

Impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano - Viale Legioni Romane n. 5. Autorizzazione all'ampliamento dei rifiuti trattabili dall'impianto mobile (modello Omtrack Ulisse 2) di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/35453 del 3 aprile 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare l'Impresa Viganò Giuseppe s.p.a., con sede legale in Milano - Viale Legioni Romane n. 5, all'ampliamento qualitativo dei rifiuti trattabili dall'impianto mobile (modello Omtrack Ulisse 2) di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/35453 del 3 aprile 1998, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 35453/98 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 35453/98;

4. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla sua approvazione e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 35453/98;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta Regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

8. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

9. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Impresa Viganò Giuseppe s.p.a.

Sede legale: Milano - Viale Legioni Romane n. 5

Impianto mobile: modello Omtrack Ulisse 2 - matricola TK1600128

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni, estrazioni e da attività industriali così catalogati e individuati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010102 - 010408 - 010413 - 020104 - 020402 - 030101 - 030105 - 100103 - 100201 - 100202 - 100210 - 100299 (limitatamente a rifiuti derivanti dall'industria del ferro e dell'acciaio) - 100903 - 100906 - 100908 - 100999 (limitatamente a

scorie - ceneri - loppe altoforno) - 101003 - 101099 (limitatamente a scorie - ceneri - loppe altoforno) - 101201 - 101206 - 101208 - 101299 (limitatamente a rifiuti ceramici - refrattari) - 101301 - 101304 - 101311 - 101399 (limitatamente rifiuti di cemento - calce - gesso) - 120101 - 120103 - 120117 - 150101 - 150103 - 150106 - 161102 - 161104 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170201 - 170202 - 170302 - 170504 - 170506 - 170508 - 170604 - 170802 - 170904 - 191302 - 191304 - 191306;

1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 200.000 t;

1.3 il trattamento viene così essenzialmente svolto:

- il rifiuto da frantumare viene caricato nella tramoggia mediante l'utilizzo di escavatore;

- un alimentatore vibrante fa avanzare il rifiuto nel frantoio a mascelle;

- il frantoio riduce la pezzatura del rifiuto introdotto e lo scarica su un nastro trasportatore;

- un separatore magnetico, posto a valle del frantoio, consente la separazione del ferro di armatura e altri materiali ferrosi eventualmente presenti nel rifiuto trattato e lo scarica lateralmente;

- il materiale frantumato e deferrizzato viene scaricato in cassoni o raggruppato in cumuli.

L'unità di frantumazione è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere.

2. Prescrizioni

2.1 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.2 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione;

2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.4 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.7 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.8 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.9 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

[BUR20020115]

[5.3.5]

D.G.R. 17 MAGGIO 2002 - N. 7/9067

Impresa Viganò Giuseppe s.p.a. con sede legale in Milano - Viale Legioni Romane n. 5. Autorizzazione all'ampliamento dei rifiuti trattabili dall'impianto mobile (modello Omtrack Ulisse 96F) di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con

d.g.r. n. 6/44896 del 5 agosto 1999. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare l'Impresa Viganò Giuseppe s.p.a., con sede legale in Milano – Viale Legioni Romane n. 5, all'ampliamento qualitativo dei rifiuti trattabili dall'impianto mobile (modello Omtrack Ulisse 96F) di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/44896 del 5 agosto 1999, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 44896/99 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 44896/99;

4. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla sua approvazione e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44896/99;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l. r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta Regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

8. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

9. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Impresa Viganò Giuseppe s.p.a.

Sede legale: Milano – Viale Legioni Romane n. 5

Impianto mobile: modello Omtrack Ulisse 96F – matricola 99900500T

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni, estrazioni e da attività industriali così catalogati e individuati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010102 – 010408 – 010413 – 020104 – 020402 – 030101 – 030105 – 100103 – 100201 – 100202 – 100210 – 100299 (limitatamente a rifiuti derivanti dall'industria del ferro e dell'acciaio) – 100903 – 100906 – 100908 – 100999 (limitatamente a scorie – ceneri – loppe altoforno) – 101003 – 101099 (limitatamente a scorie – ceneri – loppe altoforno) – 101201 – 101206 – 101208 – 101299 (limitatamente a rifiuti ceramici – refrattari) – 101301 – 101304 – 101311 – 101399 (limitatamente rifiuti di cemento – calce – gesso) – 120101 – 120103 – 120117 – 150101 – 150103 – 150106 – 161102 – 161104 – 161106 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170201 – 170202 –

170302 – 170504 – 170506 – 170508 – 170604 – 170802 – 170904 – 191302 – 191304 – 191306;

1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 200.000 t;

1.3 il trattamento viene così essenzialmente svolto:

– il rifiuto da frantumare viene caricato nella tramoggia mediante l'utilizzo di escavatore;

– un alimentatore vibrante fa avanzare il rifiuto nel frantoio a mascelle;

– il frantoio riduce la pezzatura del rifiuto introdotto e lo scarica su un nastro trasportatore;

– un separatore magnetico, posto a valle del frantoio, consente la separazione del ferro di armatura e altri materiali ferrosi eventualmente presenti nel rifiuto trattato e lo scarica lateralmente;

– il materiale frantumato e deferrizzato viene scaricato in cassoni o raggruppato in cumuli.

L'unità di frantumazione è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere.

2. Prescrizioni

2.1 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.2 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione;

2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.4 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno a pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.7 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.8 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.9 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

[BUR20020116]

[5.3.5]

D.G.R. 17 MAGGIO 2002 – N. 7/9070

Ditta 3V Green Eagle s.p.a., con sede legale in Milano (MI), p.le Principessa Clotilde n. 6. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, presso l'impianto sito in Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;

– il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

– il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

– la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

– la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che la ditta 3V Green Eagle s.p.a., con sede legale in Milano, (MI), p.le Principessa Clotilde n. 6, ha presentato:

– istanza, in atti regionali n. 38665 del 24 dicembre 2001, tendente ad ottenere il rinnovo per scadenza del termine di validità delle autorizzazioni rilasciate con provvedimenti della Regione Lombardia n. 28620 del 16 maggio 1997, n. 32785 del 28 novembre 1997, n. 43708 del 18 giugno 1999, n. 47551 del 28 dicembre 1999 e n. 49655 del 18 aprile 2000, volturate con decreto n. 20988 del 6 settembre 2000, per un impianto di smaltimento rifiuti liquidi sito in Grassobbio, via C. Colombo n. 45;

– istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 – comma 15 della legge 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 5590 del 12 febbraio 2002;

Richiamate le dd.g.r.:

– 16 maggio 1997, n. 28620, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta 3V Sigma s.p.a., con sede legale in Milano, p.le Principessa Clotilde 6, all'esercizio di smaltimento, mediante trattamento, dei rifiuti speciali pericolosi, non tossicologici, provenienti dal proprio insediamento di Mozzo nell'impianto sito in Grassobbio, via C. Colombo n. 45»;

– 28 novembre 1997, n. 32785, avente per oggetto: «Ditta 3V Sigma s.p.a. – Autorizzazione all'ampliamento quali-quantitativo per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, non tossicologici, presso l'impianto sito in Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45. – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 18 giugno 1999, n. 43708, avente per oggetto: «Ditta 3V Sigma s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali all'impianto di Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45, e all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali. – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 29 dicembre 1999, n. 47551, avente per oggetto: «Ditta 3V Sigma s.p.a. – Rettifica, modifica e integrazione dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 18 giugno 1999, n. 43708, avente per oggetto: «Ditta 3V Sigma s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali all'impianto di Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45, e all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali. – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 18 aprile 2000, n. 49655, avente per oggetto: «Ditta 3V Sigma s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 24 settembre 1999, n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale della Direzione Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 20988 del 6 settembre 2000, avente per oggetto: «Volturazione dell'autorizzazione di cui alle d.g.r. n. 28620/97, n. 32785/97, n. 43708/99, n. 47551/99 e n. 49655/00, rilasciata alla ditta 3V Sigma s.p.a., per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nell'impianto sito in Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45, a favore della ditta 3V Green Eagle s.p.a., con sede legale in Milano, p.le P. Clotilde n. 6»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta

dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

– le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati (i codici 13.07.01, 13.07.02 e 13.07.03 sono stati esclusi in quanto riconducibili ad oli minerali e pertanto soggetti a specifica normativa), sono riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

– la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 12973580157 del 18 gennaio 2000 avente per oggetto: «L'esercizio delle operazioni di smaltimento reflui per conto terzi... La commercializzazione e la concessione in uso di impianti e tecnologie per la depurazione dei reflui industriali, nonché la realizzazione della costruzione di detti impianti per conto proprio e di terzi...»;

– è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 490/94 di cui al certificato della CCIAA prot. CER/147577/2001/EMI0060 del 18 dicembre 2001;

– non è pervenuta alcuna osservazione da parte della Provincia di Bergamo, pertanto, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del r.r. 3/82, trascorsi sessanta giorni dalla data di inoltro dell'istanza, il parere si intende espresso favorevolmente;

– l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in € 632.136,04 ed è relativo a:

– smaltimento di 490 mc/giorno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 92.962,24;

– deposito preliminare di 1740 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 539.173,80;

– l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le condizioni e prescrizioni riportate negli allegati A e B soprarichiamati;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione alla ditta 3V Green Eagle s.p.a., con sede legale in Milano (MI), p.le Principessa Clotilde n. 6, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, presso l'impianto sito in Grassobbio (BG), via C. Colombo n. 45, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione, ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'ARPA competenti per territorio;

6. di stabilire che la ditta dovrà ottemperare entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto alle nuove prescrizioni che comportano l'installazione di strumentazioni;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di rideterminare in € 632.136,04 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 calcolato con il seguente criterio:

- smaltimento di 490 mc/giorno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 92.962,24;
- deposito preliminare di 1740 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 539.173,80;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 14005 dell'8 novembre 2000;

9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, all'ARPA dipartimento di Bergamo ed al comune di Grassobbio;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: 3V Green Eagle s.p.a.
Sede legale: Milano (MI), piazzale P. Clotilde, 6
Ubicazione impianto: Grassobbio (BG), via Cristoforo Colombo, 45

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 19460 mq, censita al NCTR del comune di Grassobbio (BG) al foglio 9 mappali n. 3590 ex 165/A, 1814, 946 e 566, che risulta essere zona B/D1 produttiva di completamento;

1.2 il deposito preliminare viene effettuato in:
- n. 10 serbatoi, racchiusi all'interno di una vasca di contenimento, per un volume di stoccaggio complessivo di 1740 mc;

1.3 l'impianto è esistente e risulta suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) impianto di pretrattamento distillazione solventi;
- b) impianto di pretrattamento chimico-fisico;
- c) impianto TOP;
- d) impianto biologico;

1.4 il recapito dello scarico dell'impianto è costituito da acque superficiali, fiume Serio;

1.5 Dati relativi all'impianto:

Dati di progetto degli impianti

Impianti

		TOP	Biologico	Totale	Note
Portata media in ingresso	mc/die	430	14.400	14.400	l'uscita del TOP viene alimentata al Biologico rendimenti dell'85%
COD totale (ingresso)	kg/die	21.600	10.000	28.360	
COD abbattuto	kg/die	18.360	8.500	26.860	

Dati relativi all'esercizio effettivo (senza rifiuti)

		3V Sigma
Portata media in ingresso	mc/die	8.280
COD totale (ingresso)	kg/die	5.120

Potenzialità residua tra progetto e trattamento acque 3V Sigma (disponibile per attività di smaltimento rifiuti)

		Progetto	3V Sigma	Residuo
Portata media in ingresso	mc/die	14.400	8.280	6.180
COD totale (ingresso)	kg/die	28.360	5.120	23.240

1.6 il quantitativo massimo di smaltimento autorizzato è di 490 mc/die (per un totale annuo di 178.000 mc), con un carico organico massimo pari a 20.400 kg COD/die in ingresso all'impianto, in modo da mantenere un 10% di margine sulla potenzialità complessiva dell'impianto nel rispetto delle potenzialità indicate al punto precedente;

1.7 i tipi di rifiuti trattabili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente atto.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- Conducibilità;
- Materiali sedimentabili;
- Materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 la quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.5 i rifiuti in uscita dai pretrattamenti alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi, le concentrazioni delle sostanze della Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della Tab. 3 dell'All. 5 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.6 i rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile;

2.7 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.8 sulla linea di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita da ciascun serbatoio e su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;

2.9 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate nell'apposita sezione attrezzata;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:
- essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:

- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;

- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- 2.12 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;
- 2.13 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;
- 2.14 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.15 le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;
- 2.16 settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;
- 2.17 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati, almeno ogni quattro mesi, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;
- 2.18 il controllo sulla tenuta delle vasche in cemento armato deve essere almeno semestrale;
- 2.19 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;
- 2.20 è vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;
- 2.21 la concentrazione di solventi clorurati in ingresso all'impianto di trattamento biologico deve essere inferiore a 1 mg/l, qualora tutte le fasi dell'impianto stesso non siano adeguatamente effettuate in depressione;
- 2.22 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere con-

centrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984;

2.23 i rifiuti conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;

2.24 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.25 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nel d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4° Suppl. Str. al n. 36 del 7 settembre 1991).

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previa nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

AGGIORNAMENTO CODICI RIFIUTI (CER)

Riportare nella prima colonna (vecchio codice CER) i codici autorizzati o individuati nella comunicazione ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, e, per ogni codice, nella stessa riga il o i codici risultanti dalla nuova codifica (quando non modificato ripetere il codice CER).

Contrassegnare i rifiuti pericolosi con un asterisco a fianco del relativo codice.

vecchio codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso																
02 01 01		02 01 01																	
02 02 01		02 02 01																	
02 02 04		02 02 04																	
02 03 01		02 03 01																	
02 03 02		02 03 02																	
02 03 03		02 03 03																	
02 03 05		02 03 05																	
02 04 03		02 04 03																	
02 05 02		02 05 02																	
02 06 01		02 06 01																	
02 06 02		02 06 02																	
02 06 03		02 06 03																	
02 07 02		02 07 02																	
02 07 03		02 07 03																	
02 07 04		02 07 04																	
02 07 05		02 07 05																	
04 01 05		04 01 05																	
04 01 07		04 01 07																	
04 02 13		04 02 16	*	04 02 17															
06 01 04	*	06 01 04	*																
06 02 01	*	06 02 01	*																
06 02 02	*	06 02 04	*																
06 03 02		06 03 13	*	06 03 14															
06 03 06		06 03 13	*	06 03 14															
06 03 11	*	06 03 11	*																
06 03 12		06 03 13	*	06 03 14															
06 13 01	*	06 13 01	*																
07 01 01	*	07 01 01	*																
07 01 02		07 01 11	*	07 01 12															

vecchio codice CER	pericolo	nuovo codice CER	pericolo																	
07 01 03	*	07 01 03	*																	
07 01 04	*	07 01 04	*																	
07 01 08	*	07 01 08	*																	
07 02 01	*	07 02 01	*																	
07 02 02		07 02 11	*	07 02 12																
07 02 03	*	07 02 03	*																	
07 02 04	*	07 02 04	*																	
07 02 08	*	07 02 08	*																	
07 03 01	*	07 03 01	*																	
07 03 02		07 03 11	*	07 03 12																
07 03 03	*	07 03 03	*																	
07 03 04	*	07 03 04	*																	
07 03 08	*	07 03 08	*																	
07 04 01	*	07 04 01	*																	
07 04 02		07 04 11	*	07 04 12																
07 04 03	*	07 04 03	*																	
07 04 04	*	07 04 04	*																	
07 04 08	*	07 04 08	*																	
07 05 01	*	07 05 01	*																	
07 05 02		07 05 11	*	07 05 12																
07 05 03	*	07 05 03	*																	
07 05 04	*	07 05 04	*																	
07 05 08	*	07 05 08	*																	
07 06 01	*	07 06 01	*																	
07 06 02		07 06 11	*	07 06 12																
07 06 03	*	07 06 03	*																	
07 06 04	*	07 06 04	*																	
07 06 08	*	07 06 08	*																	
07 07 01	*	07 07 01	*	18 01 06	*	18 01 07														
07 07 02	*	07 07 11	*	07 07 12																
07 07 03	*	07 07 03	*	18 01 06	*	18 01 07														
07 07 04	*	07 07 04	*	18 01 06	*	18 01 07														
07 07 08	*	07 07 08	*																	
08 01 08		08 01 15	*	08 01 16		08 01 19	*	08 01 20												
08 03 03		08 03 12	*	08 03 13																
08 03 07		08 03 07	*																	
08 03 08		08 03 08		08 03 16	*															
08 04 01	*	08 04 09	*	08 04 10																
08 04 03		08 04 15	*	08 04 16																
08 04 07		08 04 13	*	08 04 14																
08 04 08		08 04 15	*	08 04 16																
09 01 01	*	09 01 01	*																	
09 01 02	*	09 01 02	*																	
09 01 03	*	09 01 03	*																	
09 01 04	*	09 01 04	*																	
09 01 05	*	09 01 05	*																	
14 01 02	*	14 06 02	*																	
14 01 03	*	14 06 03	*																	
14 01 04	*	16 10 01	*	16 10 02	*	16 10 03	*	16 10 04												
14 01 05	*	14 06 03	*	11 01 13	*	16 10 01	*	16 10 02	*	16 10 03	*	16 10 04								
14 02 01	*	14 06 02	*																	
14 02 02	*	14 06 03	*																	
14 03 02	*	14 06 02	*																	
14 03 03	*	14 06 03	*																	
14 04 02	*	14 06 02	*																	
14 04 03	*	14 06 03	*	16 01 14	*	16 01 15														
14 05 02	*	14 06 02	*																	
14 05 03	*	14 06 03	*	11 01 13	*															
14 05 04	*	14 06 04	*																	
14 05 05	*	14 06 05	*																	
16 03 02		16 03 05	*	16 03 06																
16 05 02		16 05 06	*	16 05 09		16 05 07	*	16 09 01	*	16 09 02	*	16 09 03	*	16 09 04	*					
16 05 03		16 05 06	*	16 05 09		16 05 08	*	16 09 04	*											
16 07 04	*	16 07 09	*																	
16 07 05	*	16 07 09	*																	
16 07 06	*	16 07 08	*																	
19 01 06	*	19 01 06	*																	

vecchio codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso																
		19 02 11	*																
19 04 04		19 04 04																	
19 07 01		19 07 02	*	19 07 03															
19 08 04		19 08 11	*	19 08 12		19 08 13	*	19 08 14		03 03 11		04 02 19	*	04 02 20		10 01 20	*	10 01 21	
19 08 04		10 12 13		11 01 15	*	19 11 05	*	19 11 06											
19 08 05		19 08 05																	
19 08 07	*	19 08 07	*	11 01 15	*														
		19 08 08	*																
19 09 06		19 09 06																	
		19 11 04	*																
		19 11 07	*																
		19 13 03	*	19 13 04															
		19 13 05	*	19 13 06															
		19 13 07	*	19 13 08															
20 03 04		20 03 04		20 03 06															

[BUR20020117]

[5.3.5]

D.G.R. 17 MAGGIO 2002 - N. 7/9074

Ditta Cartiere Burgo s.p.a. Integrazione della d.g.r. 1 agosto 1997, n. 30490, avente per oggetto: «Società Cartiere Burgo s.p.a. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di termodistruzione con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Mantova, viale Poggio Reale, n. 9 - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di integrare la d.g.r. n. 30490/97 e di dare atto che durante il procedimento relativo all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Mantova, v.le Poggioreale n. 9, e, l'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti speciali è stato esaminato e valutato positivamente lo studio di compatibilità ambientale, articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale;

2. di disporre che il presente atto, venga comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia al Ministero dell'Ambiente, alla Provincia di Mantova ed al comune di Mantova;

3. di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020118]

[5.3.5]

D.G.R. 17 MAGGIO 2002 - N. 7/9089

Ditta Euro D. s.r.l., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via A. Moro n. 1. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, mediante trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e biologico, sito in Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;

- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

- la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che la ditta Euro D. s.r.l., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via A. Moro n. 1, ha presentato:

- istanza, in atti regionali n. 31297 del 19 ottobre 2001, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, mediante trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e biologico, sito in Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11;

- istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 - comma 15 della l. 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 6439 del 19 febbraio 2002;

Richiamate le dd.g.r.:

- 23 maggio 1997, n. 28763, avente per oggetto: «Ditta Euro D. s.r.l. - Rinnovo con ampliamento quali-quantitativo, dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio, e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nell'impianto sito in Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- 5 marzo 1999, n. 41815, avente per oggetto: «Integrazione della d.g.r. n. 28763 del 23 maggio 1997 avente per oggetto: «Ditta Euro D. s.r.l. - Rinnovo con ampliamento quali-quantitativo, dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio, e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nell'impianto sito in Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- 14 febbraio 2000, n. 48174, avente per oggetto: «Modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 28763 del 23.05.97, avente per oggetto: «Ditta Euro D. s.r.l. - Rinnovo con ampliamento quali-quantitativo, dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio, e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nell'impianto sito in Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- 24 settembre 1999, n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 01705420162 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «... gestione dell'impianto di depurazione di proprietà della società Europizzi s.p.a. e trattamento, compatibilmente alle possibilità tecnologiche dell'impianto, di tutti i rifiuti provenienti da insediamenti civili o industriali...»;

- è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 490/94 di cui al certificato della CCIAA prot. CER/33071/2001/CBG0207 del 24 settembre 2001;

– la conferenza, tenutasi in data 13 maggio 2002 ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 e successive modifiche, finalizzata alla valutazione di osservazioni formulate dal comune con nota del 7 novembre 2001 in ordine all'esercizio dell'impianto, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con la seguente prescrizione «Entro sei mesi deve essere presentato alla Provincia un programma temporizzato di adeguamento dello stoccaggio rifiuti in ingresso, da vasche in serbatoi, che preveda altresì modalità di contenimento delle eventuali emissioni diffuse derivanti da tutto, l'impianto»;

– l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in € 247.897,24 ed è relativo a:

– smaltimento di 130 mc/giorno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 92.962,24;

– deposito preliminare di 500 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 154.935;

– l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le condizioni e prescrizioni riportate negli allegati A e B soprarichiamati;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione alla ditta Euro D. s.r.l., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via A. Moro n. 1, all'esercizio delle operazioni smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, mediante trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e biologico, sito in Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'ARPA competenti per territorio;

6. di disporre che entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto dovrà essere presentato alla Provincia un programma temporizzato di adeguamento dello stoccaggio rifiuti in ingresso, da vasche in serbatoi, che preveda altresì modalità di contenimento delle eventuali emissioni diffuse derivanti da tutto l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni, e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di rideterminare in € 247.897,24 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 calcolato con il seguente criterio:

– smaltimento di 130 mc/giorno di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 92.962,24;

– deposito preliminare di 500 mc di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 154.935;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 35569 del 24 giugno 1997;

9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, all'ARPA dipartimento di Bergamo ed al comune di Urganò;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24/09/99, comporta, la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Euro D. s.r.l.

Sede legale: Scanzorosciate (BG), via A. Moro n. 1

Ubicazione impianto: Urganò (BG), Strada Statale Cremasca, Km 11

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area, censita al NCTR del comune di Urganò (BG) al mappale n. 1280, che risulta ricadere in zona D6 industriale a superficie coperta aggiuntiva;

1.2 Il deposito preliminare viene effettuato in:

– n. 4 serbatoi aventi capacità geometrica rispettivamente di 90 mc;

– n. 4 vasche aventi capacità geometrica rispettivamente di 60 mc;

il volume di stoccaggio complessivo disponibile è dunque di 600 mc, mentre il volume autorizzato è di 500 mc;

1.3 l'impianto è esistente e risulta sommariamente costituito dalle seguenti fasi:

- filtrazione;
- stoccaggio;
- trattamento chimico-fisico;
- neutralizzazione e sollevamento;
- ossidazione;
- denitrificazione;
- sedimentazione;
- contatto;
- sedimentazione;
- 1° ispessimento;
- digestione anaerobica;
- 2° ispessimento;
- disidratazione e stoccaggio fanghi;

1.4 La ditta ha ottenuto una nuova autorizzazione provinciale allo scarico nel corpo d'acqua superficiale Roggia Urganò Vescovada;

1.5 Dati relativi all'impianto:

Dati di progetto dell'impianto biologico

Portata media in ingresso mc/die: 7000

Portata di punta mc/h: 350

a.e. n. : 55000

tipo di fognatura: separata (acque di processo)

BOD5 kg/die: 3850

(Gli abitanti equivalenti sono calcolati assumendo come carico equivalente per abitante 70 g/die di BOD5)

Dati di esercizio impianto 2001

Portata effettiva mc/die: 4600

– di cui conto terzi mc/die: 127

Portata di punta mc/h: 300
a.e. n. : 48500
BOD5 kg/die: 3395
COD kg/die: 6790

Quantità complessiva rifiuti trattati

Portata giornaliera mc/die: 130
Portata annua mc/anno: 35.000
BOD5 kg/die: 728
COD kg/die: 1410

Potenzialità residua impianto esistente

Portata giornaliera mc/die: 2400
BOD5 kg/die: 455

1.6 I rifiuti trattabili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente atto.

1.7 I codici C.E.R. 110198, 110599, 130899, 190299, 191199 sono stati esclusi perché generici.

I codici C.E.R. 040209, 060311*, 070608*, 070707*, 080316*, 080319*, 080409*, 080501*, 110109*, 110111*, 110113*, 110115*, 110301*, 140603*, 140605*, 160804, 160806*, 160902*, 180106*, 180107 sono stati esclusi in quanto costituiscono ampliamento delle tipologie di rifiuti e/o risultano non compatibili coi processo di trattamento autorizzato.

1.8 Il ritiro dei rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R. di seguito elencati è subordinato all'analisi di compatibilità degli stessi con i trattamenti previsti nell'impianto considerando in particolare i rendimenti delle singole fasi di depurazione:

020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030301, 030311, 040106, 040216*, 060101*, 060102*, 060103*, 060105*, 060203*, 060313*, 060502*, 060602*, 070101*, 070104*, 070111*, 070201*, 070204*, 070211*, 070301*, 070311*, 070501*, 070504*, 070511*, 070601*, 070604*, 070611*, 070701*, 070704*, 070711*, 080115*, 080312*, 080314*, 080409*, 100109*, 100213*, 100325*, 100407*, 100506*, 100607*, 100817*, 110302*, 120118*, 160303*, 160708*, 160709*, 190117*, 190204*, 190807*.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- Conducibilità;
- Materiali sedimentabili;
- Materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 La quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.5 I rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze della tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi, eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5;

2.6 I rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile;

2.7 Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.8 Deve essere prevista la possibilità di regolare la portata di afflusso dei reflui all'impianto in relazione alle variazioni del carico organico in ingresso all'impianto stesso;

2.9 Sulla/e linea/e di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita dai serbatoi e/o contenitori, deve essere montato uno o più contatori volumetrici e/o misuratori di portata, in grado di misurare le quantità dei rifiuti inviati all'impianto;

2.10 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate nell'apposita sezione attrezzata;

2.11 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

- essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:

- i sistemi di contenimento e le opere di proiezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;

- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

2.13 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

2.14 Possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.15 Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;

2.16 Settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.17 I controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati, almeno ogni quattro mesi, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;

2.18 Il controllo sulla tenuta delle vasche di ricezione rifiuti in testa all'impianto di trattamento deve essere almeno semestrale;

2.19 Devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;

2.20 È vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;

2.21 I rifiuti ritirabili e trattabili nell'impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.22 I rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984;

2.23 I rifiuti conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;

2.24 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.25 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.26 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nel d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare

regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4° Suppl. Str. al n. 36 del 7 settembre 1991).

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e dei recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Pro-

vincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



ALLEGATO B

AGGIORNAMENTO CODICI RIFIUTI (CER)

Riportare nella prima colonna (vecchio codice CER) i codici autorizzati o individuati nella comunicazione ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, e, per ogni codice, nella stessa riga il o i codici risultanti dalla nuova codifica (quando non modificato ripetere il codice CER).

Contrassegnare i rifiuti pericolosi con un asterisco a fianco del relativo codice.

vecchio codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso																
010399		010399		010307	*														
010405		010407	*	010412															
010406		010407		010413															
010499		010499																	
010504		010506	*	010504															
010599		010599																	
020101		020101																	
020199		020199																	
020201		020201																	
020203		020203																	
020204		020204																	
020299		020299																	
020301		020301																	
020304		020304		020303															
020305		020305																	
020399		020399																	
020403		020403																	
020499		020499																	
020501		020501																	
020502		020502																	
020599		020599																	
020601		020601																	
020603		020603																	
020699		020699																	
020701		020701																	
020702		020702																	
020703		020703																	
020704		020704																	
020705		020705																	
020799		020799																	
030199		030199																	
030301		030301																	
030302		030302																	
030303		030311																	
030304		030309		030311															
030305		030305																	
030306		030309		030310		030311													
030399		030399																	
040105		040105																	
040106		040106																	
040107		040107																	
040199		040199																	
040201		040221																	
040202		040221																	
040203		040221																	

vecchio codice CER	pericolo	nuovo codice CER	pericolo																	
040204		040221																		
040205		040222																		
040206		040222																		
040207		040222																		
040208		040222																		
040210		040210																		
040212		040214*	*	040215																
040213		040216*	*	040217																
040299		040299	*																	
060101	*	060101																		
060102	*	060102	*																	
060103	*	060103	*																	
060104	*	060104	*																	
060105	*	060105	*																	
060199		060106	*	060199		060704	*													
060201	*	060201	*																	
060202		060204	*																	
060203	*	060203	*																	
060299	*	060205	*	060299																
060301		060313	*	060314																
060302		060313	*	060314																
060303		060313	*	060314																
060304		060313	*	060314		110504	*													
060305		060313	*	060314																
060306		060313	*	060314																
060307		060313	*	060314																
060308		060313	*	060314																
060309		060313	*	060314																
060310		060313	*	060314																
060312		060313	*	060314																
060399		060399																		
060405	*	060405	*	190205	*	190206														
060499		060399		060499																
060501		060502	*	060503																
060601		060602	*	060603																
060699		060699																		
061001		061002	*	061099																
070101	*	070101	*																	
070102		070111	*	070112																
070104	*	070104	*																	
070199		070199																		
070201	*	070201	*																	
070202		070211	*	070212																
070204	*	070204	*																	
070299		070299																		
070301	*	070301	*																	
070302		070311	*	070312																
070304	*	070304	*																	
070399		070399																		
070501	*	070501	*																	
070502		070511	*	070512																
070504	*	070504	*																	
070599		070599																		
070601	*	070601	*																	
070602		070611	*	070612																
070604	*	070604	*																	
070699		070699																		
070701	*	070701	*																	
070702		070711	*	070712																
070704	*	070704	*																	
070799		070799																		

vecchio codice CER	pericolo	nuovo codice CER	pericolo																
080103		080119	*	080120															
080108		080115	*	080116		080119	*	080120											
080110		080119	*	080120															
080199		080199																	
080202		080202																	
080203		080203																	
080299		080299																	
080302	*	080312	*	030313															
080303		080312	*	030313															
080306	*	030314	*	080315															
080307		080307																	
080308		080308																	
080399		080399																	
080402	*	080410																	
080403		080415	*	080416															
080406	*	080411	*	080412															
080407		080413	*	080414															
080408		080415	*	080416															
080499		080499		080417	*														
090101	*	090101	*																
090102	*	090102	*																
090104	*	090104	*																
090105	*	090105	*																
090199		090199																	
100107		100107																	
100108		100118	*	100119															
100109	*	100109	*																
100111		100122	*	100123															
100199		100199																	
100204		100213	*	100214															
100205		100215																	
100299		100299																	
100314		100325	*	100326															
100399		100399																	
100407	*	100407	*																
100499		100499																	
100506	*	100506	*																
100599		100599																	
100606	*	100607	*																
100699		100699																	
100705		100705																	
100799		100799																	
100806		100817	*	100818															
100899		100899																	
100999		100999																	
101099		101099																	
101107		101117	*	101118															
101199		101199																	
101205		101205																	
101299		101299																	
101307		101307																	
101399		101399																	
110101	*	110110		110112															
110102	*	110109	*	110110		110112													
110103	*	110109	*	110110		110112													
110104		110109	*	110110		110112		110114											
110105	*	110105	*			110112													
110106	*	110106	*																
110107	*	110107	*																
110108	*	110108	*																
110203		110203																	

vecchio codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	nuovo codice CER	pericoloso	
110204		110299																		
110302	*	110302	*																	
110401		110299																		
120113		120113																		
120199		120199		120119	*															
120202		120118	*																	
120203		120114	*	120115		120118	*													
120299		120199																		
120301	*	120301	*																	
120302	*	120302	*																	
130105	*	130105	*																	
130504	*	130801	*																	
130505	*	130507	*	130802	*	130508	*													
130601	*	130506	*	130703	*	130801	*	130802	*	191103	*	191107	*							
140105	*	161001	*	161002		161003	*	161004												
140107	*																			
140202	*																			
140204	*																			
140305	*																			
160301		160303	*	160304		191307	*	191308												
160302		160305	*	160306		191307	*	191308												
160701	*	160709	*																	
160702	*	160708	*	130403	*															
160703	*	160708	*																	
160704	*	160709	*																	
160705	*	160709	*																	
160706	*	160708	*	130701	*	130702	*	130703	*											
160707		160709	*	160799																
160799		160799																		
190106	*	190106	*																	
190108		190117		190118																
190199		190199		190106	*															
190201	*	190205	*	190206																
190202		190204	*	190203																
190404		190404																		
190701		190702	*	190703																
190802		190802																		
190803	*	190810	*	190809		130506	*	130507	*	190207	*									
190804		190811	*	190812		190813	*	190814		040219	*	040220		030311		100120	*	100121		
		101213		110115	*	191105	*	191106												
190805		190805																		
190807	*	190807	*	110115	*															
190899		190899		190603		190808	*													
190901		NON PIÙ UTILIZZABILE PERCHÉ IL NUOVO CER INDIVIDUA RIFIUTI SOLIDI																		
190902		190902																		
190903		190903																		
190906		190906																		
190999		190999																		
200303		200303																		
200304		200304		200306																

[BUR20020119]

[5.3.5]

D.G.R. 31 MAGGIO 2002 - N. 7/9213
Ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano - via Donizetti n. 49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in Peschiera Borromeo (MI) - località Cascina Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
 - il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
 - il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
 - la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
 - la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
 - la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;
 Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano - via Donizetti n. 49, ha presentato:

– richiesta, in atti regionali prot. n. 36122 del 28 novembre 2001, di modifica del punto 2.3 delle prescrizioni di cui alla d.g.r. del 1999 relativamente alle caratteristiche dei prodotti ottenuti dal trattamento dei terreni provenienti da bonifica;

– istanza in atti regionali prot. n. 36165 del 29 novembre 2001, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto in Peschiera Borromeo (MI) – località Cascina Fornace;

– istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 comma 15 della legge 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 28 del 2 gennaio 2002;

Richiamate le dd.g.r.:

– 3 giugno 1997 n. 6/28920 avente per oggetto: «Rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla ditta F.lli Manara e C. s.r.l. con sede legale a Peschiera Borromeo (MI), in località Cascina Fornace, già autorizzata con d.g.r. n. 4/55560 del 6 giugno 1990, per l'esercizio di un impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, sito a Peschiera Borromeo (MI), in località Cascina Fornace»;

– 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/93, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

– 29 dicembre 1999 n. 6/47561 avente per oggetto: «Ditta F.lli Manara & C. s.r.l. Modifica della d.g.r. n. 6/28920 del 3 giugno 1997 di autorizzazione di un impianto di deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, sito a Peschiera Borromeo (MI), in località Cascina Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Richiamato, inoltre, il Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 8535 del 11 aprile 2001 avente per oggetto: «Volturazione, a seguito di cessione di ramo d'azienda, dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta F.lli Manara & C. s.r.l. per l'esercizio di un impianto di deposito preliminare, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da terzi, sito in Peschiera Borromeo (MI), Località Cascina Fornace, a favore della ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano, via Donizetti 49»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla Struttura e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 13119070152 del 22 maggio 2000 avente per oggetto sociale: «... la gestione degli impianti atti... riutilizzo e smaltimento... dei rifiuti...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Milano n. 138883/2001/CM11048 del 27 novembre 2001;

d) è rideterminato in € 262.322,31 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Eureko s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo a:

– messa in riserva di 9.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al trattamento, pari a € 153.351,00;

– trattamento di un quantitativo massimo di 200.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 98.126,81;

– deposito preliminare di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 7.746,50;

– messa in riserva di 100 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati al recupero, pari a € 3.098,00;

e) con Autorizzazione Dirigenziale n. 46/2002 del 31 gennaio 2002, in atti regionali prot. n. 11149, del 25 marzo 2002, la Provincia di Milano ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;

f) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare alla ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano – via Donizetti n. 49, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto in Comune di Peschiera Borromeo (MI) – località Cascina Fornace, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare in € 262.322,31 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 calcolato con il seguente criterio:

– messa in riserva di 9.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al trattamento, pari a € 153.351,00;

– trattamento di un quantitativo massimo di 200.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 98.126,81;

– deposito preliminare di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 7.746,50;

– messa in riserva di 100 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati al recupero, pari a € 3.098,00;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 16838 del 7 giugno 2001;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Peschiera Borromeo;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

•

ALLEGATO A

Ditta: Eureka s.r.l.

Sede legale: via Donizetti n. 49 - Milano

Sede impianto: località Cascina Fornace - Peschiera Borromeo (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area dove sorge l'impianto ha una superficie di circa 34.000 mq, è censita al NCTR del comune di Peschiera Borromeo al foglio 32 mappali nn. 28 - 29 - 31 ed è concessa in locazione alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «E3 cave», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Peschiera Borromeo;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;

1.4 l'impianto è così organizzato:

- area adibita alla messa in riserva dei rifiuti da trattare;
- area adibita alle linee di trattamento;
- area adibita al deposito dei materiali trattati;
- area adibita al deposito preliminare dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento;
- area adibita alla messa in riserva dei rifiuti speciali pericolosi da inviare al recupero;

1.5 le operazioni svolte sui rifiuti in ingresso all'impianto sono la messa in riserva, il setacciamento, la frantumazione, l'eliminazione delle sostanze estranee non riutilizzabili mediante l'utilizzo dei seguenti macchinari:

- rampa di carico;
- tramoggia di carico;
- frantoi a mascelle;
- vibro vagli di varie dimensioni;
- deferrizzatori;
- impianti pneumatici adibiti alla pulizia dei materiali comprensivi di sistemi di abbattimento polveri;
- cabina di comando;
- tunnel stoccaggio;
- containers;

1.6 i rifiuti destinati al trattamento, previa suddivisione in materiali sciolti, materiali legati idraulicamente, murature e mattoni, residui industriali, vengono stoccati all'aperto, in cumuli, su terreno trattato per uno spessore pari a 100 cm con una miscela di limo e bentonite in modo da garantire una maggiore impermeabilizzazione. I materiali recuperati, derivanti dal trattamento, sono stoccati in containers e vengono commercializzati ed utilizzati per la produzione di conglomerati cementizi, per la realizzazione di rilievi e sottofondi stradali e per ripristini ambientali preventivamente autorizzati;

1.7 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- a) messa in riserva di 9.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al trattamento;
- b) trattamento di un quantitativo massimo di 200.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;
- c) deposito preliminare di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita destinati allo smaltimento definitivo;
- d) messa in riserva di 100 mc di rifiuti speciali pericolosi da destinare al recupero;

1.8 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, da demolizioni edili, da scavi (compresi quelli provenienti da bonifica), così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE: 020402 - 100202 - 100903 - 100999 (limitatamente alle ter-

re di fonderia di materiali ferrosi derivanti da formatura a verde) - 101003 - 101201 - 101299 (limitatamente alle argille calcinate) - 101304 - 101311 - 101314 - 101314 - 161106 170101 - 170102 - 170103 - 170107 170302 - 170504 (limitatamente ai terreni provenienti da bonifiche aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 2.1) - 170506 - 170508 - 170802 - 170904 - 191209;

1.9 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, da demolizioni edili, da scavi, così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

161105 - 170106 - 170503 - 170505 - 170507 - 170801 - 170903;

i rifiuti speciali pericolosi di cui sopra, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero.

2. Prescrizioni

2.1 i rifiuti costituiti da terreni provenienti da bonifiche, individuati con il codice C.E.R. 170504, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984 nonché rispettare i limiti della tabella 1 del d.m. 471/99 per quanto attiene ai terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale;

2.2 la periodicità delle analisi da effettuarsi sui terreni di scavo provenienti da bonifica deve essere conforme alle procedure previste dalla U.O. Tecnica Progetti Speciali della Provincia di Milano, ossia:

N. campioni/mc	Volumi (mc)	N. campioni minimo
1 ogni 300	sino a 1.000	3
1 ogni 1.500	sino a 10.000	7
1 ogni 5.000	sino a 100.000	20
minimo 1 ogni 10.000	> 100.000	30 di cui in doppio 8

2.3 i prodotti ottenuti dalle operazioni di trattamento destinati al riutilizzo devono rispettare i valori di eulato previsti dall'allegato 3 del d.m. 5 febbraio 1998; inoltre il limite per gli oli minerali deve essere inferiore a quello previsto dal r.r. n. 1/83 per i rifiuti derubricati inerti (0,3 mg/l);

2.4 le operazioni di cui al presente atto devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.5 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.6 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.7 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.8 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.9 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle

condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.12 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.14 i cumuli dei rifiuti in stato polverulento devono essere protetti dall'azione del vento;

2.15 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020120]

[2.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9543

Promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» a Brescia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali tra la Regione Lombardia e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Richiamata la d.g.r. n. 6/46907 del 3 dicembre 1999, con cui sono stati stanziati appositi finanziamenti per lo studio di fattibilità relativo al Museo in oggetto, predisposto dall'Associazione Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti»;

Preso atto che nella seduta del 17 giugno 2002 della Conferenza preliminare, convocata dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia presso il palazzo della Regione, le amministrazioni interessate, ossia Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Comunità Montana Vallecasonica e Comune di Cedegolo hanno manifestato l'intenzione di avviare un Accordo di Programma per la realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» a Brescia;

Considerato che l'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di:

- recupero a fini museali dell'edificio ex Tempini a Brescia;
- ampliamento del Museo del Ferro di San Bartolomeo a Brescia;
- recupero a fini museali dell'ex Centrale idroelettrica di Cedegolo;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria della VII legislatura, approvati rispettivamente con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39 e con d.c.r. 16 ottobre 2001, n. VII/312;

Rilevato che, nell'ambito dei documenti di programmazione sopra citati, la Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha previsto i seguenti obiettivi specifici:

- 4.1.2 «Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali», correlato all'obiettivo gestionale 4.1.2.4 «Definizione di interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di edifici e complessi di interesse artistico e storico»;

- 4.1.4 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000»;

Ritenuto che il perfezionamento dell'Accordo di Programma avvenga entro il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

A) di promuovere un Accordo di Programma, finalizzato alla realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» a Brescia;

B) di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

1. la Regione Lombardia;
2. la Provincia di Brescia;
3. il comune di Brescia;
4. l'Università degli Studi di Brescia;
5. la Comunità Montana Vallecasonica;
6. il comune di Cedegolo;

C) di dare atto che il Comitato per l'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla precedente lettera B);

D) di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione;

E) di rimettere al Comitato per l'Accordo di programma, secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata legge regionale n. 14/1993, la proposta di realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» a Brescia;

F) di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

G) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 14/1993;

H) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 14/1993.

Il segretario: Moroni

[BUR20020121]

[2.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9544

Promozione di un Accordo di Programma per il restauro, l'adeguamento funzionale e la valorizzazione dell'Abbazia di San Benedetto Po in Polirone (MN)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali tra la Regione Lombardia e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Dato atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota del 20 maggio 2002 n. 36025, a firma del Segretario Generale, Prof. Carmelo Rocca, ha evidenziato l'interesse per l'intervento in oggetto, segnalando l'opportunità di attivare i finanziamenti dei fondi strutturali per le aree depresse, assegnati alla Regione;

Preso atto che nelle sedute del 4 aprile 2001 e del 17 giugno 2002 della Conferenza preliminare, convocate dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia presso il palazzo della Regione, le amministrazioni interessate, ossia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Provincia di Mantova, Comune di San Benedetto Po hanno manifestato l'intenzione di avviare un Accordo di Programma per il restauro, l'adeguamento funzionale e la valorizzazione dell'Abbazia di San Benedetto Po, in Polirone (MN);

Considerato che l'intervento comprende opere di restauro, di adeguamento funzionale e di valorizzazione dell'Abbazia di San Benedetto Po in Polirone (MN);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria della VII legislatura, approvati rispettivamente con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39 e con d.c.r. 16 ottobre 2001, n. VII/312;

Rilevato che, nell'ambito dei documenti di programmazione sopra citati, la Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha previsto i seguenti obiettivi gestionali:

– definizione di interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di edifici e complessi di interesse artistico e storico (obiettivo gestionale 4.1.2.4), correlato all'obiettivo specifico 4.1.2 «Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali»;

Ritenuto che il perfezionamento dell'Accordo di Programma avvenga entro il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

A) di promuovere un Accordo di Programma finalizzato al restauro, all'adeguamento funzionale e alla valorizzazione dell'Abbazia di San Benedetto Po in Polirone (MN);

B) di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

1. la Regione Lombardia;
2. il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
3. la Provincia di Mantova;
4. il comune di San Benedetto Po;

C) di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla precedente lettera B);

D) di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione;

E) di rimettere al Comitato per l'Accordo di programma, secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata legge regionale n. 14/1993, la Proposta di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione dell'Abbazia di San Benedetto Po in Polirone (MN);

F) di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

G) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 14/1993;

H) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 14/93.

Il segretario: Moroni

[BUR20020122]

[2.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9545

Promozione di un Accordo di Programma per il restauro e la valorizzazione della Cattedrale di Santo Stefano Martire - Duomo di Pavia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali tra la Regione Lombardia e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Considerato che tra gli interventi compresi nel sopraccitato Accordo di Programma Quadro è previsto il restauro e consolidamento del Duomo di Pavia che necessita di ulteriori lavori di restauro e interventi di valorizzazione;

Preso atto che nella seduta del 11 giugno 2002 della Conferenza preliminare, indetta dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia presso il palazzo della Regione, le amministrazioni interessate, ossia Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Provincia di Pavia, Comune di Pavia hanno manifestato l'intenzione di avviare un Accordo di Programma per il restauro e la valorizzazione della Cattedrale di Santo Stefano Martire - Duomo di Pavia;

Considerato che l'intervento comprende opere di consolidamento, restauro architettonico nonché di valorizzazione della Cattedrale di Santo Stefano Martire - Duomo di Pavia, e in particolare:

- il consolidamento archi, tamburo, loggia, cupola, lanterna, navate e transetto;
- il restauro architettonico interno ed esterno;
- gli impianti tecnologici;
- il percorso museale sotterraneo e cripta dei vescovi, rifacimento liturgico presbiterio, rifacimento pavimentazioni;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria della VII legislatura, approvati rispettivamente con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39 e con d.c.r. 16 ottobre 2001, n. VII/312;

Rilevato che, nell'ambito dei documenti di programmazione sopra citati, la Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha previsto i seguenti obiettivi gestionali:

– definizione di interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di edifici e complessi di interesse artistico e storico (obiettivo gestionale 4.1.2.4) correlato all'obiettivo specifico 4.1.2 «Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali»;

Ritenuto che il perfezionamento dell'Accordo di Programma avvenga entro il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

A) di promuovere un Accordo di Programma finalizzato al restauro e alla valorizzazione della Cattedrale di Santo Stefano Martire - Duomo di Pavia;

B) di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

1. la Regione Lombardia;
2. il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
3. la Provincia di Pavia;
4. il comune di Pavia;

C) di dare atto che il Comitato per l'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla precedente lettera B);

D) di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione;

E) di rimettere al Comitato per l'Accordo di programma, secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata l.r. n. 14/93, la proposta di restauro e valorizzazione della Cattedrale di Santo Stefano Martire Duomo di Pavia;

F) di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

G) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, così come stabilito all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 14/93;

H) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 14/93.

Il segretario: Moroni

[BUR20020123]

[2.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9546

Programma di edilizia residenziale pubblica approvato con d.c.r. 22 aprile 1998, n. VI/853. Promozione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (ex art. 11 l. 493/93) localizzato nel comune di Milano e denominato «Quartiere Stadera» tra Regione Lombardia, Comune e ALER di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale del 22

aprile 1998, n. VI/853, di approvazione del programma di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ex art. 2, comma 63, lettera d), l. 662/1996, da realizzarsi, tra l'altro, mediante l'attivazione di Programmi di Recupero Urbano (P.R.U. ex art. 11 l. 493/93), secondo le caratteristiche e i contenuti definiti nei dd.mm. 1 dicembre 1994;

Considerato che il predetto atto deliberativo ha previsto, al punto 2.2 dell'allegato «A», che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la possibilità di pervenire all'approvazione del P.R.U. facendo ricorso alla procedura dell'Accordo di Programma (A. di P.) di cui all'art. 27 l. 142/1990 e alla legge regionale 15 maggio 1993 n. 14;

Richiamate:

– la deliberazione di Giunta Regionale del 24 luglio 1998, n. 6/37692, di indizione del bando per la selezione delle proposte di P.R.U. da presentarsi da parte dei Comuni interessati;

– la deliberazione di Giunta Regionale del 17 dicembre 1999, n. 6/47140, dove fra l'altro è stata ammessa alla procedura di A. di P. la proposta di P.R.U. presentata dal comune di Milano di concerto con ALER Milano, denominato «Quartiere Stadera», individuato nella graduatoria «B» dell'allegato 7), subordinatamente all'individuazione, entro e non oltre gg. 180 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del medesimo atto deliberativo, dell'operatore privato mediante espletamento di procedura di pubblica evidenza, ed alla formale assunzione, da parte del soggetto pubblico, dell'impegno di spesa nell'ipotesi di autofinanziamento di cui al punto 4.5. del d.m. 1 dicembre 1994, n. 290;

– la nota del comune di Milano del 26 giugno 2000, prot. n. 543.371/2000, nella quale si è comunicato di aver provveduto all'individuazione di alcuni operatori privati partecipanti al P.R.U. «Quartiere Stadera», e si è chiesto contestualmente una proroga del termine suindicato onde consentire, attesa la complessità e l'articolazione degli interventi in esso compresi, l'individuazione di ulteriori operatori privati;

– la deliberazione di Giunta Regionale del 18 settembre 2000, n. 7/1159, di proroga al 31 marzo 2001 del termine entro il quale il comune di Milano doveva provvedere a comunicare l'avvenuta individuazione di tutti i soggetti privati partecipanti al P.R.U. «Quartiere Stadera»;

– le deliberazioni della Giunta Comunale di Milano in data 23 giugno 2000, n. 1770 e in data 29 marzo 2001, n. 891, con le quali sono state approvate le integrazioni alla proposta del P.R.U. «Quartiere Stadera» presentate da ALER Milano, concernenti le ulteriori iniziative in esso comprese relativamente all'individuazione degli operatori privati ed alle quote di autofinanziamento a carico dei soggetti pubblici;

Considerato che in data 21 febbraio 2002 gli enti pubblici interessati all'A. di P. – Regione Lombardia, Comune ed ALER di Milano – in occasione di apposita «Conferenza preliminare alla promozione dell'A. di P. relativo al Quartiere Stadera» hanno definito i seguenti termini procedurali:

– entro il 31 maggio 2002: approvazione da parte della Giunta Comunale di Milano del nuovo perimetro del P.R.U. e della relativa documentazione;

– entro il 15 luglio 2002: avvio della procedura di promozione dell'A. di P.;

– entro il 15 luglio 2003: conclusione della procedura di A. di P.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2002, n. 7/8412, di ratifica dei termini concordati nel corso della suddetta Conferenza preliminare, e di perentoria definizione del termine del 31 maggio 2002 per la consegna alla competente struttura della Regione Lombardia degli atti relativi alla proposta di P.R.U., nella quale fra l'altro si è dato atto che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la conclusione con esito negativo del procedimento per la promozione dell'A. di P.;

Vista la deliberazione di Giunta del comune di Milano in data 14 maggio 2002, n. 1256, di approvazione della ridefinizione della proposta del P.R.U. «Quartiere Stadera» presentata da ALER Milano;

Dato atto che tale deliberazione è stata consegnata alla Regione Lombardia nel rispetto del termine fissato con la citata d.g.r. 15 marzo 2002, n. 7/8412, e precisamente con nota in data 27 maggio 2002 prot. RL U1.2002.26316;

Dato atto che le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali del P.R.U. «Quartiere Stadera» sono definiti dalla documentazione trasmessa dal comune

di Milano, così come integrata dagli atti trasmessi con la nota di cui sopra;

Dato atto che i suddetti atti sono depositati presso la U.O. Politiche per la Casa della D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Accertato che la proposta di PRU «Quartiere Stadera» formulata dal comune di Milano – di concerto con ALER Milano con propria deliberazione del 14 maggio 2002 risulta essere coerente con i criteri di bando stabiliti dalla d.g.r. n. 6/37692 del 24 luglio 1998 e dai criteri di ammissione a procedura di promozione di Accordo di Programma approvati con d.g.r. 6/47140 del 17 dicembre 1999;

Visto l'art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concernente la procedura per l'approvazione degli accordi di programma;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, a recepimento del ruolo assegnato alla Regione quale promotore di accordi, di interventi e programmi implicanti la competenza e l'azione di enti locali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvati rispettivamente con d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000, e con d.c.r. n. VII/312 del 16 ottobre 2001;

Rilevato che, nell'ambito dei Documenti di programmazione sopra indicati, la Direzione Generale Opere Pubbliche, politiche per la casa e protezione civile, ha previsto i seguenti obiettivi gestionali:

– 11.1.1.4 Misure di sostegno per il reperimento di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione di alloggi per le altre forme locative

– 11.1.1.5 Attivazione di interventi funzionalmente integrati di riqualificazione e di recupero anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico – privato

entrambi collegati all'obiettivo gestionale 11.1.1. Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta;

Ritenuto che la fase di promozione dell'Accordo di Programma debba concludersi entro il termine perentorio di 365 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2003;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere l'Accordo di Programma per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) localizzato nel comune di Milano e denominato «Quartiere Stadera» già compreso nella graduatoria «B» allegato 7) alla d.g.r. 17 dicembre 1999, n. 6/47140;

2. di individuare la Regione Lombardia, il comune di Milano e l'ALER di Milano quali soggetti pubblici interessati all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma è da costituirsi, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 14/93, dai rappresentanti dei soggetti pubblici individuati al punto precedente;

4. di dare atto al Comitato per l'Accordo di Programma dei compiti previsti dall'art. 4 della l.r. 14/93, e fra questi, di provvedere in occasione della seduta di insediamento, alla nomina dei componenti della Segreteria Tecnica;

5. di stabilire che la Segreteria Tecnica sarà istituita presso la U.O. Politiche per la Casa e sarà coordinata dalla stessa.

6. di stabilire che la fase di promozione dell'Accordo di Programma debba concludersi entro e non oltre il 15 luglio 2003;

7. di dare atto che qualora emergessero nell'ambito della procedura problematiche di interesse di altre Direzioni Generali della Regione e di altri enti pubblici verrà assicurato il coinvolgimento dei soggetti interessati, purché ciò non comporti l'interruzione del processo decisionale;

8. di trasmettere in data odierna copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 14/93;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 14/93.

Il segretario: Moroni

[BUR20020124]

[4.3.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9552

Regolamento CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/00 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, regolarizzazione delle superfici vitate – Norme procedurali ed operative

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

– il Reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio

1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 che prevede la possibilità di ricorrere alle deroghe per regolarizzare le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 contravvenendo alle disposizioni del Regolamento CEE n. 822/87;

– il Reg. CE n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo e in particolare le norme previste ai Capi I, II;

– il d.m. 27 luglio 2000 recante: «Norme di attuazione del Reg. CE n. 1493/99 e del Reg. CE n. 1227/00 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che le domande di regolarizzazione siano presentate alle Regioni a partire dal primo agosto 2000 e l'articolo 9 che stabilisce che le Regioni istituiscano e gestiscano un sistema di verifica e controllo del potenziale viticolo relativi alle domande di deroga ed ai controlli sul potenziale viticolo;

– il decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260 recante «Disposizioni sanzionatorie del Reg. CE n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo» e in particolare l'articolo 2 «violazioni in materia di potenziale vitivinicolo»;

– il d.m. 19 ottobre 2000 «Ripartizione tra le regioni e province autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933 ettari di vigneti di cui al regolamento CE n. 1493/99» con il quale sono stati assegnati alla Regione Lombardia Ha 597 di diritti di impianto, utilizzabili anche ai fini della regolarizzazione dei vigneti;

– l'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001, suppl. ord. n. 285, di modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 che, al paragrafo 1 ha ridefinito le sanzioni amministrative pecuniarie ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 2 par. 3 lettere a) e c) del Reg. CE n. 1493/99 per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, stabilendo così al paragrafo 2 che i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 vengono considerati a tutti gli effetti regolarizzati e che per gli stessi le regioni determinano le spese amministrative a carico del produttore per l'iscrizione all'inventario viticolo;

Richiamati:

– la l.r. n. 11 del 4 luglio 1998 di riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura e in particolare quanto previsto dall'art. 3 (funzioni riservate alle Regioni) e all'art 7 par. 2 comma h) (funzioni delegate alle Amministrazioni provinciali);

– la d.g.r. n. 7/1247 del 22 settembre 2000 con la quale sono state definite le misure applicative del regolamento (CE) n. 1493/99 e del Regolamento (CE) n. 1227/00 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'allegato n. 2 - Misure di regolarizzazione - e l'allegato n. 4 - Sanzioni - che disciplinano, rispettivamente: 1) la regolarizzazione delle superfici impiantate contravvenendo a quanto stabilito dal Reg. CEE n. 822/87 2) le sanzioni da applicare in caso di esito negativo delle domande di regolarizzazione e per gli impianti irregolari;

– il decreto Direzione Generale Agricoltura n. 31234 del 12 dicembre 2001 di riapertura dei termini della presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente al 31 dicembre 2001;

Considerato necessario:

– adeguare, in base a quanto previsto dall'art. 64 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, le sanzioni amministrative pecuniarie ai fini della regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, quantificando, inoltre, le spese amministrative a carico del produttore per l'iscrizione all'inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993;

– dare seguito al disposto della d.g.r. n. 7/1247 del 22 settembre 2000, in particolare all'allegato n. 2 «Misure di regolarizzazione», definendo delle procedure amministrative finalizzate al rilascio delle concessioni di regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 e all'allegato n. 4 «Sanzioni» della medesima deliberazione, definendone le relative procedure amministrative;

– dare applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260 art. 2 par. 1 e 2, in merito alle sanzioni amministrative previste per i produttori che non hanno

presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti dal Decreto MIPAF del 28 novembre 2001, definendo nel contempo le relative procedure amministrative, secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 composto da 8 fogli e nell'allegato n. 2 composto da 1 foglio che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

– utilizzare Ha 50 di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti assegnati alla Regione Lombardia con il d.m. 19 ottobre 2000, ai fini della regolarizzazione dei vigneti;

– concedere ai produttori un'ulteriore proroga al 30 giugno 2002 del termine di presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente;

Considerato inoltre che non risulta possibile utilizzare, ai fini della regolarizzazione dei vigneti, diritti di reimpianto di cui all'articolo 2, paragrafo 3 lettera c) del Reg. CE n. 1493/1999, in quanto non è stata disposta l'effettiva assegnazione degli stessi alla Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1. di approvare le procedure amministrative e le relative sanzioni amministrative pecuniarie da adottare ai fini della regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 in base a quanto previsto dall'art. 64 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, quantificando, inoltre, le spese amministrative a carico del produttore per l'iscrizione all'inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993; così come di seguito riportato nell'allegato 1 «Regolarizzazione», formato da n. 8 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260 art. 2 par. 1 e 2, in merito alle sanzioni amministrative previste per i produttori che non hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate nei termini e con le modalità stabiliti dal Decreto MIPAF del 28 novembre 2001 e nei confronti di coloro che abbiano impiantato un vigneto successivamente al 1° settembre 1998 con varietà di uve da vino senza rispettare le disposizioni delle normative comunitarie, nazionali e regionali, definendo nel contempo le relative procedure amministrative, così come di seguito riportato nell'allegato 2 «Sanzioni», formato da n. 1 pagina, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di utilizzare inizialmente, ai fini della regolarizzazione dei vigneti, Ha 50 di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti assegnati alla Regione Lombardia con il d.m. 19 ottobre 2000;

4. di non utilizzare, ai fini della regolarizzazione dei vigneti, diritti di reimpianto di cui all'articolo 2, paragrafo 3 lettera c) del Reg. CE n. 1493/1999, fino a quando non sarà effettivamente disposta l'assegnazione degli stessi alla Regione Lombardia;

5. di prorogare al 30 giugno 2002 il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. n. 1247 del 22 settembre 2000;

6. di stabilire che le sanzioni da corrispondere ai sensi dei punti 1) e 2) della presente delibera, sono da introitare nel capitolo d'entrata del Bilancio della Regione Lombardia n. 3.4.10.257 «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie ex legge 689/81 e successive modificazioni» intestato a Tesoreria della Regione Lombardia. Tali importi devono essere versati, nei termini indicati negli allegati 1) e 2), sul conto corrente postale n. 481275, intestato a Tesoreria della Regione Lombardia, indicando la seguente causale: «Regolarizzazione vigneti/sanzioni ocm vitivinicolo - d.lgs. 260/00 e successive modificazioni»;

7. di trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole e all'AGEA il presente provvedimento per il seguito di competenza nei confronti dell'Unione Europea;

8. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto rilevante atto di programmazione.

Il segretario: Maroni

ALLEGATO 1

«REGOLARIZZAZIONE»

Modalità di regolarizzazione

La regolarizzazione per l'impianto di vigneti, effettuato dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, è concessa, anteriormente al 31 luglio 2002, secondo quanto disposto dal Reg. CE n. 1493/99, articolo 2, paragrafo 3 attraverso le seguenti modalità:

a) qualora il produttore si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo;

b) quando il produttore acquista un diritto di reimpianto da privati, tale diritto deve essere acquistato per il 150% della superficie impiantata; la superficie eccedente è trasferita alla riserva regionale o aggiunta ai nuovi diritti di impianti assegnati dalla UE ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 1493/99. I diritti devono essere acquistati entro il 31 marzo 2002, e comunque entro il periodo di validità del diritto stesso;

c) quando il produttore chiede l'assegnazione di diritti di impianto nuovamente creati di cui all'art. 6, paragrafo 1 del Reg. CE 1493/99 il conduttore è tenuto a versare un corrispettivo pari al 150% del valore di riferimento. Tale valore è così stabilito:

- Euro 1034/ettaro (milletrentaquattro) per i vini IGT,
- Euro 1722/ettaro (millesettecentoventidue) per i vini DOC,
- Euro 1893/ettaro (milleottocentonovantatre) per i vini DOCG;

d) quando il produttore abbia reimpiantato una superficie a viti e abbia prima estirpato altre superfici vitate equivalenti senza richiedere il relativo diritto di reimpianto. In questo caso il produttore è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente di Euro 258 (duecentocinquanta) per ogni ettaro della superficie vitata oggetto di regolarizzazione. La regolarizzazione non è concessa nel caso in cui il produttore abbia ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione;

e) qualora il conduttore chieda l'assegnazione di un diritto di reimpianto secondo quanto previsto dall'art. 2 paragrafo 3 lettera c) del Reg. CE n. 1493/99. In questo caso il produttore è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa, secondo quanto di seguito specificato:

- Euro 1033 (milletrentatre) per ogni ettaro di superfici vitate atte a produrre vini da tavola,
- Euro 1550 (millecinquecentocinquanta) per ogni ettaro di superfici vitate atte a produrre vini a IGT,
- Euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) per ogni ettaro di superfici vitate atte a produrre vini DOC,
- Euro 2840 (duemilaottocentoquaranta) per ogni ettaro di superfici vitate atte a produrre vini DOCG.

La modalità di cui alla lettera e) sarà attivata solamente a seguito della assegnazione comunitaria dei diritti di impianto.

1. Presentazione della domanda, istruttoria

I produttori che intendono usufruire delle deroghe secondo le modalità sopra indicate, possono presentare domanda (modello E di cui alla DGA n. 7/1247 del 22 settembre 2000) alle Amministrazioni provinciali competenti, entro il 30 giugno 2002.

La concessione della deroga è comunque subordinata alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate.

Alla domanda devono essere allegati le visure catastali e la planimetria dei mappali interessati e i rispettivi titoli di possesso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1227/00 i produttori possono destinare alla commercializzazione i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di deroga, per il periodo necessario all'esame della domanda, fin dal momento della presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione provinciale effettua l'istruttoria della documentazione e, nel contempo invia a ciascun richiedente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una nota informativa che specifica le modalità di regolarizzazione di cui al punto 1) e la relativa documentazione da allegare.

Il richiedente entro giorni 30 dal ricevimento della nota informativa comunica alla competente amministrazione provinciale la modalità di regolarizzazione prescelta, allegando

la documentazione richiesta e l'attestazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ove dovuta.

Le Amministrazioni provinciali trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura un elenco riepilogativo che riporta sinteticamente: a) il numero di domande pervenute, b) le superfici oggetto di regolarizzazione; tali dati vanno distinti per anno di impianto del vigneto e modalità di regolarizzazione.

Per quanto riguarda la documentazione che i richiedenti devono produrre, viene di seguito così elencata, in funzione della modalità di regolarizzazione:

– per tutte le domande: 1) copia della dichiarazione delle superfici vitate; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che specifica l'anno di impianto del vigneto;

– per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera a) del presente allegato: 1) dichiarazione di estirpazione vigneto (Mod. REG/2); 2) polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore della Regione Lombardia, valida fino all'avvenuta estirpazione del vigneto e di valore pari a:

- Euro 5500/ha per superfici atte a produrre vini DOC e DOCG,
- Euro 3300/ha per superfici atte a produrre vini IGT,
- Euro 1100/ha per superfici atte a produrre vini da tavola.

Lo svincolo della polizza è rilasciato a seguito di comunicazione dell'esito positivo del sopralluogo di controllo dell'avvenuta estirpazione effettuato dall'amministrazione provinciale competente;

– per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera b) del presente allegato: la scrittura privata di acquisizione di un diritto di reimpianto per varietà per uva da vino, regolarmente sottoscritta e registrata, con allegato il titolo del diritto e la dichiarazione dell'amministrazione competente che attesta la validità residua dello stesso (superficie e scadenza). Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione, deve essere valido alla data di presentazione della domanda e deve essere rilasciato al più tardi il 31 marzo 2002;

– per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera c) del presente allegato: 1) Richiesta di assegnazione di diritti di impianto nuovamente creati di cui all'art. 6, paragrafo 1 del Reg. CE 1493/99 (Mod. REG/1); 2) Attestazione del versamento dell'importo pari al 150% del valore di riferimento, così come riportato nel paragrafo 1) lettera c), con le modalità di cui al punto 6) della presente Delibera;

– per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera d) del presente allegato: 1) documentazione comprovante l'avvenuta estirpazione di un vigneto di pari superficie in coltura pura. A tale scopo, possono essere prodotti, tra gli altri, documenti quali:

- la copia della denuncia di iscrizione all'albo dei vigneti a DO, restituita dalla competente Camera di commercio con l'annotazione della superficie iscritta; oppure, la copia della comunicazione camerale di cancellazione della superficie dall'albo ai sensi dell'articolo 9, della l. 164/92, oppure ancora, una visura camerale sullo stato storico dell'iscrizione all'albo;
- la copia della denuncia delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine;
- la copia della dichiarazione delle uve atte a produrre vini a IGT, presentata alla competente Camera di commercio;
- la copia della dichiarazione di raccolta uva e produzione vino, limitatamente a quelle presentate fino alla vendemmia 1994;
- la documentazione relativa il fascicolo aziendale, parte integrante dello Schedario viticolo;
- la riproduzione di foto aeree ottenute da enti ed organismi pubblici, con la attestazione della data del volo, rilasciata dal titolare oppure dal gestore del prodotto;
- la copia della documentazione istruttoria di enti ed organismi pubblici, dalla quale si evinca la presenza del vigneto estirpato;
- altri documenti ritenuti probanti dalla competente amministrazione provinciale;

2) la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuta l'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione, che per la superficie in questione non è mai stato percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto d'impianto;

3) la documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente postale o bancario, dell'importo corrispondente a € 258 per ettaro di superficie da regolarizzare [es. 258 x m2 3.500 = € 90,30], eseguito secondo le modalità di cui al punto 6) del deliberato.

Qualora il conduttore non sia in grado di esibire la prova documentale di cui al precedente punto 1), per la superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione si applicano le altre modalità previste dal paragrafo 1) del presente allegato.

- per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera e) del presente allegato, premesso che si ribadisce che tale modalità sarà percorribile solamente a seguito della assegnazione comunitaria dei diritti di impianto, il richiedente dovrà produrre 1) la richiesta di assegnazione di diritto di impianto, 2) attestazione del versamento dell'importo nella misura stabilita nel precedente paragrafo del presente allegato alla lettera e), con le modalità di cui all'articolo 6) del deliberato.

1. Concessione/diniego della regolarizzazione

L'amministrazione provinciale competente accerta in generale che:

- il vigneto oggetto di richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate;
- la documentazione esibita dal richiedente, sia attendibile e riguardi una superficie pari almeno a quella da regolarizzare;
- il versamento degli importi dovuti sia stato effettuato nella misura e con le modalità di cui al presente provvedimento.

Per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera a) del presente allegato, la dichiarazione di estirpazione vigneto sia conforme al Mod. REG/2 e che la venga prodotta la polizza fideiussoria.

Per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera b) del presente allegato, la superficie del diritto sia realmente disponibile, l'atto sia ancora valido al momento di presentazione della domanda di regolarizzazione e lo stesso sia stato emesso al più tardi il 31 marzo 2002 e che la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione.

Per la modalità di cui al paragrafo 1) lettera c) del presente allegato, l'Amministrazione provinciale competente, accertata la conformità delle richieste al Mod.REG/1, ed il versamento degli importi dovuti, redige una graduatoria delle domande pervenute dando priorità: 1) alle richieste presentate dai giovani imprenditori in ordine crescente di superficie da regolarizzare; 2) a tutte le altre tipologie, sempre in ordine crescente di superficie da regolarizzare. La suddetta graduatoria, corredata di atto di approvazione, viene trasmessa alla Direzione Generale Agricoltura per il conseguente provvedimento di assegnazione del diritto.

Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale competente nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere al conduttore chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l'eventuale integrazione dell'importo della sanzione da versare, fissando il termine ultimo per il versamento.

Conclusa l'istruttoria con un parere favorevole, l'Amministrazione provinciale rilascia all'interessato il provvedimento di concessione della deroga, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE 1493/99, indicando tra l'altro la data da cui decorre la deroga e la superficie a cui è riferita.

Le Amministrazioni provinciali inviano alla Direzione Generale Agricoltura elenchi riepilogativi di tutti i provvedimenti adottati evidenziando i dati anagrafici dei soggetti richiedenti, le superfici regolarizzate, le superfici per le quali la deroga è stata respinta, l'importo delle sanzioni versate.

Qualora la deroga di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), l'Amministrazione provinciale comunica all'interessato i motivi del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento CE n. 1227/2000 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 260/00, e meglio specificati nell'Allegato 2 «Sanzioni» (Impianti irregolari) della presente delibera.

Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla comunicazione, al TAR della Lombardia o, alternativamente, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, così come introdotto dall'articolo 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tutte le superfici piantate con viti, di varietà per uva da vino, anteriormente al 1° settembre 1993, senza alcuna autorizzazione regionale, sono considerate a tutti gli effetti regolarizzate. Le spese amministrative a carico del produttore per l'iscrizione all'inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993, sono quantificate in Euro 250 per ettaro. Tali importi devono essere versati con le modalità di cui all'art. 6) della presente delibera.

Le Amministrazioni Provinciali trasmettono alla D.G.A. l'elenco dei produttori interessati e le relative superfici regolarizzate.

Modello REG/1

PROVINCIA DI
Reg CE 1493/99 art. 2, par. 3, lett. b)
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DIRITTO DI NUOVO IMPIANTO

Alla Provincia di
.....
.....
.....

Il sottoscritto c.f.
nato a il
residente a
via/località c.a.p.
conduttore (1) dell'azienda agricola
sita in via/località
c.a.p. tel. CUA (2)
P. IVA

- Visto il Reg. CE n. 1493/99 art. 2, paragrafo 3, lettera b);
• Visto l'art. n. 3 della delibera di Giunta regionale n. del
• Vista la propria domanda di regolarizzazione di vigneto presentata il

CHIEDE

L'assegnazione, ai sensi del citato Reg. CE n. 1493/99 art. 2, par.3, lett. b), di un diritto di nuovo impianto per una superficie complessiva di Ha da utilizzare sulle parcelle aventi i seguenti riferimenti catastali:

SI IMPEGNA

ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali connesse con l'applicazione del regime delle deroghe, compreso il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste.

Data/...../.....

Firma*

.....

(1) è la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal Codice Civile, conduce una superficie vitata.
(2) Codice Unico Azienda: è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la P. IVA) per le ditte individuali coincide con il codice fiscale della persona.

(*) La firma può essere apposta dal dichiarante in presenza del funzionario incaricato dell'istruttoria, che la sottoscrive.

Nel caso in cui la domanda venga spedita, il richiedente deve inviare copia di un documento di riconoscimento con la propria firma autografa.

Modello REG/2

PROVINCIA DI
Reg CE 1493/99 art. 2, par. 3, lett. d)
DICHIARAZIONE DI ESTIRPAZIONE VIGNETO

Alla Provincia di
.....
.....
.....

Il sottoscritto c.f.

nato a il
 residente a
 via/località c.a.p.
 conduttore (3) dell'azienda agricola
 sita in via/località
 c.a.p. tel. CUA (4)
 P. IVA

Visto il Reg. CE n. 1493/99 art. 2 paragrafo 3, lettera d)
 Vista la propria domanda di regolarizzazione di vigneto presentata il

DICHIARA

Che, ai fini della regolarizzazione del vigneto di cui alla domanda di regolarizzazione presentata il; si impegna entro tre anni dalla data odierna, ad estirpare una pari superficie in coltura pura, registrata nello schedario viticolo, così identificata:

Riferimenti catastali			Superficie			Anno di impianto	Destinazione produttiva (5)	Tipo di conduzione (6)	Vitigno	Resa (q/ha) (7)
Comune	Foglio	Mappale	ha	a	ca					

SI IMPEGNA INOLTRE

1) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali connesse con l'applicazione del regime delle deroghe, compreso il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste; 2) a stipulare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Regione Lombardia valida fino all'avvenuta estirpazione del vigneto e di valore pari a quanto specificato nell'Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. del

Data/...../.....

Firma*

.....

- (3) è la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal Codice Civile, conduce una superficie vitata.
- (4) Codice Unico Azienda: è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la P. IVA) per le ditte individuali coincide con il codice fiscale della persona.
- (5) DOCG - DOC - IGT - Vino da tavola
- (6) Irriguo - Non irriguo
- (7) Per le uve DOCG, DOC e IGT si intende la quantità prevista dai disciplinari di produzione; per le uve atte a produrre vini da tavola si intende la resa dell'IGT regionale più alta. Nel caso in cui la domanda venga spedita, il richiedente deve inviare copia di un documento di riconoscimento con la propria firma autografa.

ALLEGATO 2

«SANZIONI»

Impianti irregolari

Le superfici piantate con varietà di viti classificate come varietà di uve da vino successivamente al 31 agosto 1998, in assenza di diritti di reimpianto o di nuovo impianto, senza rispettare le disposizioni delle normative comunitarie, nazionali e regionali, e le superfici piantate tra il 1° settembre 1993 ed il 31 agosto 1998 che non hanno ottenuto la concessione della regolarizzazione di cui al Reg. CE n. 1493/99 art. 2 par. 3, sono estirpate con spese a carico del produttore interessato; il produttore è inoltre tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 2583 per ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti. Per il versamento della sanzione l'interessato provvede secondo quanto indicato al punto 6) della presente deliberazione.

Le Amministrazioni Provinciali effettuano il sopralluogo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative riscontrate redigendo apposito verbale e notificando copia del provvedimento alla Direzione Generale Agricoltura ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Repressione Frodi.

Avverso il provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla comunicazione, al TAR della Lombardia o, alternativamente, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica.

Ove l'interessato non provveda all'estirpazione delle viti nei termini prescritti, l'Amministrazione provinciale provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

Dichiarazioni delle superfici vitate presentate non conformemente al d.m. del 28 novembre 2001

Il produttore che non ha presentato la dichiarazione delle superfici vitate entro il termine del 31 dicembre 2001 e con le modalità stabilite dal decreto MIPAF del 28 novembre 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 619,75 per ettaro o frazione di ettaro di superficie vitata; la sanzione è ridotta di un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata. Per il versamento della sanzione l'interessato provvede secondo quanto indicato al punto 6) della presente deliberazione.

Le Amministrazioni Provinciali accertano la violazione amministrativa e redigono apposito verbale. Tale verbale è redatto in duplice copia: la prima da conservare agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, la seconda notificata all'interessato.

Avverso il provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla comunicazione, al TAR della Lombardia o, alternativamente, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica.

[BUR20020125]

[4.3.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9554

Approvazione delle sei proposte progettuali appartenenti al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura», dei «Criteri generali e linee d'indirizzo strategico per la realizzazione del progetto», del finanziamento relativo alle spese progettuali e dello stralcio attuativo 2002 nonché della produzione di piantine arboree ed arbustive di provenienza certificata

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale forestale 5 aprile 1976, n. 8 e successive modifiche che prevede all'art. 12 il finanziamento della forestazione in ambiente urbano;

Vista la l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» che al punto a) dell'art. 3 stabilisce tra le funzioni riservate alla Regione «l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale in campo agricolo, forestale...»;

Vista la l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 che all'art. 25 punti b.1), c.1) e c.2) prevede la realizzazione di rimboschimenti, anche in ambiente rurale, finalizzati alla fruizione per scopo turistico ricreativo;

Viste «Le linee guida di politica forestale regionale» adottate con d.g.r. 6 luglio 2001 n. 7/5410 che prevedono la realizzazione del progetto dieci foreste di pianura nelle aree di pianura e del fondovalle;

Vista la nota in data 1 marzo 2000 prot. n. 7121 del Direttore Generale dell'Agricoltura che chiedeva alle Amministrazioni Provinciali e ai comuni capoluogo di provincia di fornire indicazioni circa la possibilità di realizzare delle grandi foreste con una superficie indicativa di 40 ha;

Vista la nota del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano che in data 14 marzo 2001 prot. n. 8630 ha chiesto alle Amministrazioni Provinciali una verifica istruttoria di tutte le proposte di intervento presentate;

Considerato che sulla base delle istruttorie pervenute è stato predisposto, in data maggio 2001, la prima stesura del progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» che comprende tutte le proposte di intervento oltre il rimboscimento che interessa l'azienda agro-forestale La Carpaneta in comune di Bigarello (MN) di proprietà regionale gestita dall'Azienda Regionale delle Foreste (Ente Regionale Strumentale Agricolo Forestale);

Considerato che il progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» è stato inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2002-2004 - «Piano straordinario per le infrastrutture lombarde 2002-2010» sezione «Infrastrutture per l'ambiente e lo sviluppo territoriale» - approvato dal Consiglio regionale con delibera 16 ottobre 2001 n. VII/3091 con una previsione di investimento complessivo di € 19.625.362,00 (L. 38 miliardi);

Vista la nota in data 24 gennaio 2002 prot. n. 2741 dell'Assessore all'Agricoltura e Vice Presidente che chiedeva alle Amministrazioni Provinciali di comunicare entro il 15 febbraio 2002 la cantierabilità dei progetti confermando alcune caratteristiche e informazioni indispensabili all'avvio delle procedure di finanziamento;

Considerato che, sulla base delle risposte fornite dalle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Lodi, Milano e Sondrio circa la fattibilità degli interventi, l'Assessore all'Agricoltura e Vice Presidente con nota del 15 aprile 2002 prot. n. 11538 comunicava alle stesse e all'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.), sulla base delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate dall'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, i sei interventi individuati come i più immediatamente cantierabili chiedendo:

- entro il 24 aprile 2002 una definitiva conferma circa la immediata disponibilità dell'area oggetto dell'intervento e la superficie nuda di almeno 35 ha, di cui il 70% da destinare al rimboscimento;

- entro il 25 maggio 2002 la presentazione dei sei progetti definitivi;

Ritenuto dal Dirigente dell'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, che le proposte progettuali presentate dalle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Sondrio e dall'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) relativa all'azienda agro-forestale La Carpaneta, sono conformi con le indicazioni contenute nella nota sopracitata;

Ritenuto dal Dirigente dell'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano di approvare:

- le sei proposte progettuali appartenenti al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» delle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Sondrio e dell'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) che possono essere realizzate nel triennio 2002-04 per un importo complessivo di € 11.900.000,00, come riportato nell'allegato A (costituito da n. 1 pagina) quale parte integrante del presente provvedimento;

- i «Criteri generali e linee d'indirizzo strategico per la realizzazione del progetto Dieci grandi foreste per la pianura» necessari alla realizzazione dei progetti previsti, di cui all'allegato B (costituito da n. 5 pagine) quale parte integrante del presente provvedimento;

Visto che con nota del 16 gennaio 2002 il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di concedere alla Regione Lombardia un contributo di € 516.456,90 per il progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» e che con successiva nota del 28 marzo 2002 il Segretario generale della Fondazione ha precisato le modalità di rendicontazione;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano accerta la disponibilità complessiva di € 2.221.648,99 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2002:

- n. 5775 - U.P.B. 2.3.4.1.2.29 per un importo di € 1.549.370,70 derivante da trasferimenti di fondi statali con vincolo di destinazione per il settore agricolo in attuazione al d.lgs. 143/1997;

- n. 3585 per un importo di € 155.821,39 derivante dal riparto di fondi statali 1998-2001 della l. 29 gennaio 1992, n. 113 «Un albero per ogni neonato»;

- nuovo capitolo che verrà istituito per iscrivere a bilancio il contributo della Fondazione C.A.R.I.P.LO per un importo di € 516.456,90;

Ritenuto dal Dirigente dell'U.O. proponente di procedere a finanziare:

- alle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Sondrio e dell'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) le spese progettuali dei sei progetti appartenenti alle «Dieci grandi foreste per la pianura» nella misura massima del 3% sull'importo del progetto per un totale complessivo di € 357.000,00 come riportato nell'allegato A (costituito da n. 1 pagina);

- all'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) la produzione delle piantine arboree ed arbustive, di provenienza certificata, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti per un importo di € 155.821,39;

Ritenuto dal Dirigente dell'U.O. proponente che sulla base dell'istruttoria tecnica dei sei progetti definitivi per un importo complessivo di € 11.900.000,00, come riportato nell'allegato A (costituito da n. 1 pagina), di procedere:

- a finanziare lo stralcio attuativo dei sei progetti per l'anno 2002 come riportato nell'allegato A (costituito da n. 1 pagina) per un importo complessivo di € 1.708.827,60 che costituisce quota di cofinanziamento relativamente al «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31;

- a trasmetterli al nucleo di valutazione per acquisire un cofinanziamento relativamente al «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale»;

- a stabilire i tempi di inizio dei lavori, solo successivamente all'approvazione e al cofinanziamento da parte della Giunta regionale dei sopracitati progetti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 31/96;

Ritenuto di proporre che il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura possa con proprio provvedimento apportare modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnico-amministrativa e rimodulare il finanziamento nei casi:

- di mancata approvazione di uno o più progetti definitivi o di una riduzione nel loro cofinanziamento con il «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» a seguito del parere del nucleo di valutazione;

- di mancato inizio dei lavori di uno o più progetti entro la data che verrà stabilita;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni e valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

1) di approvare:

- le sei proposte progettuali appartenenti al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» delle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Sondrio e dell'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) che possono essere realizzate nel triennio 2002-04 per un importo complessivo di € 11.900.000,00, come riportato nell'allegato A (costituito da n. 1 pagina) quale parte integrante del presente provvedimento;

- i «Criteri generali e linee d'indirizzo strategico per la realizzazione del progetto Dieci grandi foreste per la pianura» necessari alla realizzazione dei progetti previsti, di cui all'allegato B (costituito da n. 5 pagine) quale parte integrante del presente provvedimento;

2) di finanziare:

- le spese progettuali dei sei progetti appartenenti al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» alle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Sondrio e dell'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) nella misura massima del 3% sull'importo del progetto per un totale complessivo di € 357.000,00;

- all'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) la produzione delle piantine arboree ed arbustive, di provenienza certificata, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti per un importo di € 155.821,39;

3) di procedere sulla base dell'istruttoria tecnica dei sei progetti definitivi sopracitati:

- a finanziare lo stralcio attuativo dei sei progetti per l'anno 2002 come riportato nell'allegato A (costituito da n. 1 pagina) per un importo complessivo di € 1.708.827,60 che costituisce quota di cofinanziamento relativamente al «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31;

- a trasmetterli al nucleo di valutazione per acquisire un

cofinanziamento relativamente al «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale»;

– a stabilire i tempi di inizio dei lavori, solo successivamente all'approvazione e al cofinanziamento da parte della Giunta regionale dei sopracitati progetti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 31/96;

4) di incaricare il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, ad apportare modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnico-amministrativa e a rimodulare il finanziamento nei casi:

– di mancata approvazione di uno o più progetti definitivi

o di una riduzione nel loro cofinanziamento con il «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» a seguito del parere del nucleo di valutazione;

– di mancato inizio dei lavori di uno o più progetti entro la data che verrà stabilita;

5) di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Moroni

ALLEGATO A

Elenco proposte progettuali appartenenti al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura»

Ente beneficiario	Denominazione progetto	Comuni	Anno 2002			2002-04	
			Superficie ha	Finanziamenti progettazione euro	Finanziamenti euro	Superficie ha	Totale euro
Provincia di Brescia	Nuovo bosco pianiziale annesso al Parco ricreativo-sportivo dell'Usignolo	S. Gervasio Bresciano	14,0	60.000,00	502.582,00	41,0	2.000.000,00
Provincia di Cremona	Bosco aree golenali nel Casalasco, del Pò e del Morbasco	Casalmaggiore, Martignana Po, Cremona e Gerre de' Caprioli	42,2	75.000,00	434.706,50	98,4	2.500.000,00
Provincia di Lodi	Bosco Valle Grassa – Coldana – Sant'Antonio	Lodi e Corte Palasio	10,0	45.000,00	239.500,00	38,0	1.500.000,00
Provincia di Milano	Bosco della Besozza	Pioltello	37,0	57.000,00	107.919,01	37,0	1.900.000,00
Provincia di Sondrio	Forestazione fondovalle Valtellinese	Sondrio, Caiolo, Cedrasco.	17,0	60.000,00	318.436,26	50,0	2.000.000,00
Azienda Regionale delle Foreste	«Un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni»	Gazzo-Bigarelli (Mn)	50,0	60.000,00	105.683,83	50,0	2.000.000,00
		TOTALI	170,2	357.000,00	1.708.827,60	314,4	11.900.000,00

ALLEGATO B

Criteri generali e linee d'indirizzo strategico per la realizzazione del progetto «Dieci grandi foreste per la pianura»

INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa

La scelta strategica di formazione di nuove foreste pianiziali proposta dalla D.G. Agricoltura, deriva dalla presa di coscienza della quasi totale scomparsa dei boschi nella pianura e nei fondovalle e del conseguente notevole impoverimento di biodiversità e di qualità del paesaggio. L'ecologia del paesaggio ed i recenti indirizzi di pianificazione territoriale che si rifanno alla Convenzione europea del paesaggio evidenziano la necessità che una percentuale del territorio sia destinata ad ecosistemi a vario grado di naturalità per la formazione di nuclei e reti ecologiche e per la riqualificazione paesistica del territorio.

Nel lungo periodo si propone pertanto la formazione di nuovi sistemi verdi per alcune decine di migliaia di ettari. Questa prospettiva è del resto in coerenza con gli indirizzi della politica europea e con tendenze e sinergie in atto, anche attraverso il Piano di sviluppo rurale.

Alcune iniziative sviluppate negli anni 80 hanno dimostrato la possibilità di avviare nuovi agroecosistemi forestali, anche a valenza ricreativa, che in pochi anni hanno garantito sperimentalmente un notevole incremento della biodiversità e della qualità del paesaggio (Parco nord Milano, Bosco in città di Italia Nostra, Bosco delle Querce a Seveso ecc).

La scelta strategica di formazione di «10 nuove grandi foreste di pianura», fortemente voluta dall'Assessore Viviana Becalossi, è inserita nel piano decennale delle infrastrutture approvato dalla Regione e negli obiettivi della VII legislatura.

Anche il recente libro Azzurro presentato dalla regione per la lotta all'inquinamento conferma la necessità di incremento dei boschi e delle fasce verdi in pianura; tali interventi sono ripresi anche nel recente accordo tra stato e regione in materia di ambiente.

2. Finalità dell'intervento

Si vuole creare per i cittadini lombardi di tutte le età la possibilità di fruire di spazi di foresta ben diversificati, piacevoli, sicuri in ambienti naturali con percorsi e sentieri. Oltre che ricreative e per il tempo libero le funzioni svolte saranno ambientali, paesaggistiche, finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita anche con funzioni di agroecosistemi filtro delle varie forme di inquinanti (atmosferico idrico ecc.).

Vedranno inoltre la presenza di strutture e infrastrutture accessorie e lo svolgimento di attività economiche compatibili a cominciare dalle attività agricole.

Le conoscenze di pianificazione paesistica permettono la creazione di nuove aree verdi opportunamente distribuite sul territorio, ottenendo il massimo risultato bionaturalistico all'interno di progetti di tipo ecosistemico integrato.

La pianificazione paesistica deve infatti integrarsi fortemente con la pianificazione urbanistica, gli interessi della imprenditoria rurale (in senso lato, comprensiva pertanto di imprese di turismo rurale sostenibile), della selvicoltura e così via, per far sì che i nuovi agroecosistemi abbiano una funzione ricreativa e produttiva sostenibile.

Una struttura auspicabile è quella di ampi agroecosistemi, collegati tra di loro da maglie con strutture lineari e non, coniugate con nuclei naturali costituenti gangli di reti ecologiche.

I neoagroecosistemi dovranno avere una propria autonomia economica o comunque ripagarsi almeno quota parte delle spese di gestione nel caso di prevalenti funzioni fruibili. Si può auspicare che i neoecosistemi siano gestiti direttamente dalle aziende agricole o da consorzi forestali, interpretando le direttive di «Agenda 2000» per il mondo rurale.

La gestione può essere ancora affidata a soggetti pubblici o privati o di forme associative, protezionistiche, faunistiche, sportive, ecc.

3. Criteri generali della progettazione

– Le singole proposte di formazione di foreste pianiziali devono fare riferimento a scenari strategici di valorizzazione degli spazi aperti di area vasta, intesi come strumenti operativi per la pianificazione, progettazione, gestione e controllo degli interventi sul sistema delle acque e del verde di livello locale. Tali scenari devono prefigurare un modello insediativo autosostenibile in cui le reti ecologiche siano il prodotto di azioni ispirate ad una filosofia volta a garantire l'autoriproduzione dei sistemi ambientali.

– Il progetto deve contenere chiaramente gli obiettivi e le finalità che si intendono realizzare attorno a uno o più temi dominanti, in particolare relativi agli aspetti della forestazione.

– La progettazione deve essere frutto di un lavoro di tipo interdisciplinare svolto in stretto confronto con gli operatori locali (forestali, agricoltori, ecc.) ed essere attenta agli aspetti qualitativi.

- La progettazione, seppur ben definita e finalizzata, dovrà essere caratterizzata da grande flessibilità e potrà essere completata nel corso degli anni anche in relazione alle esigenze emergenti ed eventuali opportunità gestionali.
- La nuova foresta deve interessare una superficie nuda di almeno 35-40 ha e deve essere aperta al pubblico (la mancata apertura potrà essere solo momentanea per esigenze tecniche relative all'attuazione dei lavori).
- Il costo unitario massimo ad ettaro non può superare € 51.645,68 (L. 100.000.000).
- Divieto di caccia su tutto il territorio interessato all'intervento.
- L'amministrazione comunale dovrà procedere a cambiare la destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'intervento di creazione di nuovi agroecosistemi.
- La superficie deve essere accorpata o se costituita parzialmente da più aree (nuclei principali e reti), costituire un sistema boscato con valenze ecologiche e paesistiche.
- Il 70% della superficie deve essere destinata a nuovo soprassuolo forestale (definizione di bosco secondo la legge regionale 8/76) senza possibilità di mutamento di destinazione con dichiarazione del proprietario.
- L'area potrà essere opportunamente attrezzata con servizi e infrastrutture atte a garantire l'accesso e la fruizione regolamentata al pubblico, nonché la vigilanza ed il controllo (centro accoglienza, aree di sosta, viabilità, sentieristica, servizi igienici, punti acqua e punti luce recinzione.....).
- Area boscata con l'impianto di almeno n. 1000 piante/ha (deroghe in caso di vincolo specifico) ottimale n. 1000 piante arboree più 1000 piante arbustive.
- Caratteristiche delle piante, materiali e tecniche tali (pacciamatura, irrigazione, protezioni dalla fauna, tutore....) da garantire un sicuro attecchimento.
- Impiego di specie autoctone nel bosco e di specie autoctone o naturalizzate da tempo e storicamente presenti nel paesaggio nelle aree esterne al bosco.
- Piante certificate.
- L'amministrazione proponente, il comune o l'amministrazione provinciale dovranno indicare la forma di gestione successiva alla realizzazione della foresta.

ELABORATI PROGETTUALI ESSENZIALI

1 Relazione descrittiva e relazioni tecniche specialistiche comprendenti:

- 1.1 **Inquadramento generale dell'area** relativa ad un ambito omogeneo e significativo (come dimensione non inferiore a 3 km di raggio) con riferimento a: programmazione e vincoli, clima, indici climatici, aspetti idrogeomorfologici, uso del suolo e aspetti agroforestali, aspetti bio-naturalistici, aspetti storici e strutturali del paesaggio e aspetti socio-economici, eventuali emergenze di valenza positiva o di degrado (inquinamento, degrado del territorio, valenze faunistiche...).
- 1.2 **Stato di fatto dell'area di progetto e delle aree limitrofe collegate**
 - 1.2.1 *inquadramento paesaggistico*
 - 1.2.2 *geomorfologia e idrogeologia*
 - 1.2.3 *pedologia*
 - 1.2.4 *uso del suolo e aspetti agro-forestali*
 - 1.2.5 *flora e comunità vegetali*
 - 1.2.6 *fauna e comunità animali*
 - 1.2.7 *aspetti socio-economici*
 - 1.2.8 *punti di forza e di debolezza*
 - aree di rilevanza in terreni limitrofi
 - condizionamenti alla progettazione
 - ecc.
- 1.3 **Finalità ed obiettivi**
- 1.4 **Proposte progettuali con indicazioni definite**
- 1.5 **Tecniche impiegate**
- 1.6 **Modalità di esecuzione ed organizzazione del cantiere**
- 1.7 **Cronoprogramma dei lavori con stralcio attuativo annuale del 2002 e del triennio**
- 1.8 **Programma triennale di manutenzione**
- 1.9 **Programma e forme di gestione**
- 1.10 **Attività socio-economiche compatibili previste**
- 1.11 **Proposte per il controllo la vigilanza e la sicurezza**

1.12 **Programma di monitoraggio dell'evoluzione della foresta decennale**

1.13 **Azioni di comunicazione e promozione dell'intervento**

2 Rilievi plano-altimetrici e studio d'inserimento urbanistico

2.1 **Corografia scala 1:10.000 CTR**

2.2 **Ortofoto**

2.3 **Planimetrie di inquadramento generale dell'area 1:5000 o 1:25.000 CTR** con l'individuazione dei principali elementi strategici paesaggistici ambientali (esterni all'area di intervento)

2.4 **Planimetria dello stato di fatto a scala ridotta dell'area d'intervento a scala 1:1000 o 1:2000**

- Idrografia (sistema idrografico superficiale)
- Ambientale-paesaggistico (uso suolo, aspetti agroforestali e vegetazionali, elementi storici, ecc.)

2.5 **Piano particellare dei terreni oggetto dell'intervento**

2.6 **Planimetrie con indicate le connessioni con pianificazione esistente** indicante anche tutti i vincoli (eletrodotti, gasdotti, corsi d'acqua ecc.) e norme vincolanti specifiche (P.A.I. ecc.)

2.7 **scheda descrittiva di eventuali fabbricati presenti**

3 Elaborati grafici

3.1 **Planimetria di scenario strategico a scala 1:25000**

3.2 **Eventuali carte storiche**

3.3 **Planimetria generale** con indicazione delle aree, funzioni e di tutte le informazioni necessarie ad una definizione accurata del progetto scala 1:1000 o 1:2000

- complessiva di sintesi;
- forestale;
- altra.

3.4 **Planimetria generale** dell'area di intervento con eventuale inserimento del progetto planovolumetrico con illustrazione delle proposte di connessione con funzioni e spazi pubblici limitrofi scala 1:1000 o 1:2000

3.5 **Dettaglio delle tipologie e categorie naturali e artificiali di progetto in scala più opportuna** (piante, sezioni, prospetti) quali:

- bosco
- aree ricreative ed attrezzate
- definizione della morfologia
- definizione del reticolo idrografico
- definizione delle aree di margine e di confine con particolare riguardo alla interconnessione con le aree urbanizzate definendo le eventuali fasce tampone o setti di separazione

3.6 **Moduli progettuali degli interventi previsti**

- collegamenti
- ingressi e parcheggi
- dettagli costruttivi utili alla comprensione dei materiali e delle tecnologie utilizzate (devono essere innovative compatibili alla futura destinazione dell'area);

3.7 **Ulteriore documentazione progettuale**

- documentazione fotografica
- cd contenente il progetto

4 Computo metrico estimativo

4.1 **L'importo dei contributi** non possono superare i massimali previsti di 50.000 euro ad ettaro.

4.2 **Spese tecniche** omnicomprendenti della progettazione complessiva e della direzione ai lavori verrà riconosciuta nella misura massima del 7% dell'importo che verrà finanziato dalla regione con la esclusione dell'importo relativo all'acquisizione dei terreni. In ogni caso la progettazione esecutiva verrà riconosciuta con la effettiva realizzazione dei lavori.

4.3 **Categorie di lavori**

- lavori preparatori
- impianto vegetale differenziato
- movimenti di terra
- strutture
- infrastrutture

- impianti di irrigazione, luce, acqua....
- ecc.

5 Costi aggiuntivi

- espropri indennizzati ed acquisizioni
- attività promozionali

6 Altri costi

- computo metrico estimativo della manutenzione triennale
- monitoraggio definizione di indicatori per il monitoraggio (biodiversità, sostanza organica nel suolo, acqua, aria...)

7 Quadro economico riassuntivo con indicazione di cofinanziamenti

8 Programma di gestione

Previsione dei costi gestionali

9 Coinvolgimento di enti e privati

- previsione di eventuali sponsor
- previsione di eventuali soggetti privati interessati realizzare ovvero a gestire la foresta

10 Scheda di sintesi di non più di una pagina ed elenco di tutti elaborati

Descrizione sintetica intervento con quadro economico (2 pagine) e 2 tavole A3

[BUR20020126]

[4.3.2]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9555

Criteri e procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 30/91 «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare il Capo I «Libri Genealogici e registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame», art. 3 con il quale si affida:

- alle associazioni nazionali allevatori di specie o di razza la tenuta dei rispettivi Libri Genealogici;
- all'Associazione Italiana Allevatori lo svolgimento dei Controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico;

Vista la legge 280/99 di modifica alla legge 30/91, artt. 1 e 2 che stabilisce che:

- i controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o tipo genetico, dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) in conformità con appositi disciplinari, mediante l'Ufficio Centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali;

- l'unicità sul territorio nazionale della tenuta dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e dello svolgimento dei Controlli delle attitudini produttive (in seguito denominati Controlli Funzionali) per ogni specie, razza, o altro tipo genetico, è assicurata temperando le funzioni del Ministero e delle Regioni attraverso la concertazione di criteri ed indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali;

Visto il d.lgs. 112/98 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali»;

Visto il d.lgs. 443/99 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali» ed in particolare l'art. 7 che:

- istituisce il Programma Annuale dei Controlli Funzionali, quale strumento di concertazione dei criteri e degli indirizzi unitari tra Ministero, Regioni e Province Autonome, sentite le associazioni nazionali allevatori interessate, per lo svolgimento dei Controlli Funzionali medesimi;
- definisce di competenza regionale il finanziamento delle attività relative ai Controlli Funzionali esercitate da associazioni di allevatori di livello territoriale;

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Permanente Stato Regioni, approva annualmente con Decreto il citato Programma Annuale dei Controlli;

Preso atto che nei Programmi Annuali dei Controlli vengono definiti in particolare i seguenti punti:

- i compiti di vigilanza e controllo di competenza delle Regioni;
- le modalità di rendiconto economico per l'anno di riferimento basate sul «Manuale per il finanziamento dell'attività

di tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori» (di seguito denominato Manuale del Forfait) ed aggiornate in conseguenza delle valutazioni del Comitato Tecnico di Monitoraggio;

- il fabbisogno finanziario preventivo delle APA per le attività svolte nell'anno di riferimento;

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su segnalazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nomina con Decreto i componenti del Comitato di Monitoraggio a cui è affidato il compito di rivedere ed aggiornare periodicamente la congruità dei riferimenti tecnici ed economici che costituiscono i parametri di base nel metodo di finanziamento dei Controlli Funzionali (Manuale del Forfait), di verificarne i risultati applicativi, nonché di studiare e proporre criteri ed indirizzi unitari per assicurarne l'uniforme applicazione sul territorio nazionale;

Vista la legge 499/99 «Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», in particolare l'art. 3 con il quale vengono stabilite le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal d.lgs. 143/97;

Vista la legge regionale n. 11/98 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»;

Vista la legge regionale n. 18/00 di modifica della l.r. 11/98, art. 10, lettera g), con la quale vengono delegate alle provincie le funzioni amministrative in materia di vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e sull'effettuazione dei Controlli Funzionali;

Preso atto delle valutazioni del Dirigente della Unità Organizzativa Servizi a Supporto del Sistema Agricolo, il quale, sulla base di quanto sopra esposto riferisce che:

- in conseguenza del passaggio di competenze dallo Stato alla Regione e da questa alle Provincie è opportuno standardizzare le procedure di finanziamento e di vigilanza relative alle attività di tenuta dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e sull'attuazione dei Controlli Funzionali, svolte dalle APA sul territorio regionale;

e pertanto propone di approvare l'allegato A alla presente deliberazione costituito da n. 19 pagine, riportante i criteri e le procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame;

Dato atto che le provincie hanno espresso parere favorevole in merito ai criteri e alle procedure di controllo oggetto della presente deliberazione, nell'ambito del «Tavolo Istituzionale per le politiche agricole regionali», istituito ai sensi dell'art. 7 l.r. 11/98 tenutosi il 30 maggio 2002.

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente recepite, i criteri e le procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame, di cui all'allegato A costituito da n. 19 pagine, che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. di autorizzare il Direttore Generale dell'Agricoltura ad attuare con propri provvedimenti le modifiche e/o le integrazioni di natura esclusivamente tecnica che si rendessero necessarie al sopraccitato allegato;

3. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

_____ • _____

ALLEGATO A

Criteri e procedure relativi al finanziamento ed al controllo delle attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici ed all'espletamento dei controlli funzionali della produttività del bestiame

1. Premessa
2. Soggetti coinvolti
 - 2.1 Commissioni e Comitati
3. Finanziamento
 - 3.1 Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese

4. Controllo e vigilanza
5. Procedure per le attività di istruttoria, controllo e vigilanza
 - 5.1 Presentazione della domanda
 - 5.2 Istruttoria iniziale
 - 5.3 Erogazione dell'anticipazione
 - 5.4 Controllo in itinere
 - 5.4.1 Compiti della Regione
 - 5.4.1.1 Modalità di definizione del campione regionale
 - 5.4.2 Compiti delle Province
 - 5.5 Presentazione della richiesta di riesame
 - 5.6 Presentazione della rendicontazione tecnico economica
 - 5.7 Istruttoria finale
 - 5.7.1 Compiti della Regione
 - 5.7.2 Compiti delle Province
 - 5.8 Presentazione della richiesta di riesame
 - 5.9 Esito dei controlli
 - 5.10 Erogazione del saldo
 - 5.11 Ricorsi
6. Comunicazioni finali

1. Premessa

Nel quadro normativo definito dalla legge 30/91 così come modificata dalla l. 280/99 con la quale si stabilisce che l'unicità sul territorio nazionale della tenuta dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e dello svolgimento dei Controlli delle attività produttive è assicurata contemperando le funzioni del Ministero e delle Regioni attraverso la concertazione di criteri ed indirizzi unitari, ed in attuazione dei decreti legislativi n. 112/98 e n. 443/99 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, fondamentale importanza assume il Piano Annuale dei Controlli nel quale vengono richiamate:

- le funzioni delle Associazioni Nazionali degli Allevatori di specie e razza (ANA), Associazione Italiana Allevatori (AIA) e Associazioni Provinciali Allevatori (APA), sulla base delle norme tecniche vigenti;

- gli strumenti e le modalità operative attraverso i quali si costituiscono le Norme Tecniche alla base dell'attività di selezione, in particolare:

- per i controlli funzionali: l'Ufficio centrale dei controlli (UCCPA), i Comitati Tecnici Centrali, il Comitato Internazionale per i controlli della produttività animale (ICAR),

- per le valutazioni genetiche e gli schemi di selezione: gli Uffici Centrali dei Libri Genealogici, le Commissioni Tecniche Centrali, il Comitato Internazionale INTERBULL;

- il sistema di autocontrollo dell'attività dei Controlli Funzionali gestito dall'Ufficio Centrale dei Controlli dell'Associazione Italiana Allevatori;

e vengono definiti in particolare i seguenti punti:

- i compiti di vigilanza e controllo di competenza delle Regioni;

- le modalità di rendiconto economico per l'anno di riferimento basate sul «Manuale per il finanziamento dell'attività di tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori» (di seguito denominato Manuale del Forfait) ed aggiornate in conseguenza delle valutazioni del Comitato Tecnico di Monitoraggio;

- il fabbisogno finanziario preventivo delle APA per le attività svolte nell'anno di riferimento.

In Lombardia, per condizioni geografiche, storiche ed economiche, si concentra la maggior parte del patrimonio zootecnico nazionale e di quello iscritto ai Libri Genealogici, Registri Anagrafici e Controlli Funzionali.

La Regione promuove la tenuta dei Libri Genealogici, dei Registri Anagrafici e lo svolgimento dei Controlli Funzionali, per il raggiungimento delle finalità del miglioramento genetico e garantisce l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie.

Tali attività sono realizzate sul territorio regionale dalle APA, in conformità alle norme nazionali che disciplinano il sistema organizzativo della selezione.

La Regione garantisce il proprio contributo sull'adozione di criteri ed indirizzi unitari a livello nazionale per la gestione dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e Controlli Funzionali, a partire dalle proprie specificità regionali, tramite la partecipazione al Comitato di Monitoraggio dei Controlli Funzionali ed alle Commissioni/Comitati Tecnici Centrali previsti dai Disciplinari.

In funzione dei nuovi compiti conferiti dallo Stato alle Regioni e del mutato assetto organizzativo della Regione Lombardia in attuazione dei processi di delega definiti ai sensi

della l.r. 11/98 e successive modifiche, si è ritenuto necessario procedere alla definizione dei compiti specifici delle competenti strutture regionali e delle Province, al fine di assicurare un'efficace integrazione di funzioni che dia garanzia sul corretto svolgimento della attività in oggetto e del conseguente flusso finanziario.

Ai sensi di tale normativa la Regione attua il controllo e la vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici, dei Registri Anagrafici e sulla effettuazione dei Controlli Funzionali sia direttamente, sia programmando e coordinando l'attività di livello locale delegata alle Province.

2. Soggetti coinvolti

Si riportano di seguito i soggetti coinvolti nell'attività oggetto del presente provvedimento, individuandone i relativi ruoli.

Regione Lombardia

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, garantisce:

- la programmazione ed il coordinamento generale tramite il raccordo con il Ministero e la partecipazione a Commissioni e/o Comitati Nazionali;
- l'erogazione delle risorse finanziarie;
- la programmazione ed il coordinamento del controllo tecnico-amministrativo e della vigilanza sulle attività di tenuta dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e sulla effettuazione dei Controlli Funzionali in conformità con quanto definito nel Programma Annuale dei Controlli;
- la programmazione ed il coordinamento della verifica della rendicontazione tecnico-economica presentata dalle APA e relativa all'attività in oggetto.

Province

Le Province, in conformità con quanto stabilito nel presente documento e sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti strutture regionali, effettuano:

- il controllo tecnico-amministrativo sull'attività svolta dalle APA;
- la verifica dei giustificativi di spesa a supporto della rendicontazione economica.

Associazioni Provinciali Allevatori (APA)

Le Associazioni Provinciali Allevatori, in qualità di Uffici Periferici dei Libri Genealogici, Registri Anagrafici e dei Controlli Funzionali, svolgono sul territorio di loro competenza e per gli allevatori associati, le funzioni operative connesse alle attività tenute dai Libri Genealogici, Registri Anagrafici ed alla effettuazione dei Controlli Funzionali, in conformità a quanto disposto dai relativi Disciplinari e Norme Tecniche.

Si riportano di seguito le principali funzioni operative svolte dalle APA come Ufficio Periferico dei controlli della produttività:

- raccolta presso gli allevamenti del territorio regionale dei dati produttivi e riproduttivi degli animali sottoposti ai Controlli Funzionali;
- invio dei campioni di latte raccolti negli allevamenti al laboratorio di analisi dell'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) che fa parte della rete di laboratori che eseguono le determinazioni analitiche previste per i Controlli Funzionali;
- invio dei dati produttivi (quantitativi e qualitativi) e riproduttivi agli Uffici Centrali dell'AIA e delle ANA, secondo procedure informatiche standard;
- fornitura agli allevatori delle informazioni elaborate relative ai Controlli Funzionali;
- verifica periodica, effettuata dai tecnici del Servizio Controllo Mungitrici, delle apparecchiature di misura del latte installate in allevamento ed in dotazione ai controllori;
- predisposizione dei calendari mensili dei Controlli Funzionali ed invio all'Ufficio Centrale dell'AIA per la predisposizione delle verifiche ispettive.

Come Ufficio Periferico di Libro Genealogico e di Registro Anagrafico le APA provvedono:

- alla raccolta presso gli allevamenti che insistono sul territorio regionale dei dati produttivi e riproduttivi degli animali iscritti;
- alla registrazione e/o identificazione dei soggetti da iscrivere a Libro Genealogico/Registro Anagrafico secondo quanto disposto dai Disciplinari;
- alla trasmissione dei dati relativi ai soggetti iscritti alle rispettive associazioni nazionali di specie o di razza;

- alla emissione dei certificati genealogici relativi al bestiame iscritto a Libro Genealogico o Registro Anagrafico.

Le APA inoltre:

- predispongono la rendicontazione tecnico-economica relativa alle attività in oggetto, in conformità a quanto previsto dal Manuale del Forfait, aggiornato in funzione delle determinazioni del Comitato Tecnico di Monitoraggio, e secondo le indicazioni precisate al successivo capitolo 5.6.

Tale rendicontazione deve essere inviata alle competenti strutture regionali, per il tramite dell'ARAL, per la concessione del finanziamento previsto;

- rendono disponibili alla Regione gli archivi informatizzati degli aderenti ai Libri Genealogici, ai Registri Anagrafici ed ai Controlli Funzionali, ed i dati tecnici relativi all'attività svolta.

Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza le Associazioni Provinciali Allevatori sono tenute a:

- inviare mensilmente alla Provincia di riferimento il calendario preventivo dei Controlli Funzionali;
- consentire l'accesso dei funzionari provinciali alle informazioni tecniche ed economiche relative all'attività in oggetto.

Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL)

- Svolge funzione di coordinamento delle diverse APA presenti sul territorio regionale, e fa da tramite con la D.G. Agricoltura.
- Svolge per conto delle APA, nel proprio laboratorio, le analisi sul latte previste dai Disciplinari dei Controlli Funzionali.

2.1 Commissioni e comitati

La Regione partecipa con propri rappresentanti in seno a Commissioni Tecniche e Comitati di livello nazionale deputati alla definizione delle Norme tecniche che regolano l'attività di tenuta dei Libri Genealogici, dei Registri Anagrafici e lo svolgimento dei Controlli Funzionali.

L'elenco delle Commissioni/Comitati in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti regionali è riportato nell'allegata tabella (allegato 1).

Previo accordo con le Province, in tali Commissioni/Comitati possono essere nominati, quali rappresentanti regionali, anche funzionari provinciali con particolari competenze in materia. In maniera analoga possono essere nominati funzionari dipendenti degli Enti Strumentali della Regione.

In tal caso i funzionari incaricati sono tenuti a concordare le posizioni da assumere ed a relazionare alle competenti strutture regionali in merito ai contenuti dei lavori di dette Commissioni/Comitati.

La Direzione Generale Agricoltura, provvede con idoneo atto a nominare i funzionari quali propri rappresentanti regionali in seno a dette Commissioni/Comitati.

La Regione partecipa con un proprio rappresentante al Comitato di Monitoraggio a cui è affidato il compito di rivedere ed aggiornare periodicamente la congruità dei riferimenti tecnici ed economici che costituiscono i parametri di base nel metodo di finanziamento dei Controlli Funzionali (Manuale del Forfait), di verificarne i risultati applicativi, nonché di studiare e proporre criteri ed indirizzi unitari per assicurarne l'uniforme applicazione sul territorio nazionale.

I rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in seno a tale Comitato vengono nominati con Decreto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su segnalazione della Conferenza dei Presidenti delle medesime Regioni e Province Autonome.

3. Finanziamento

3.1 Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese

I fondi necessari al finanziamento delle attività svolte dalle APA, sono assegnati dallo Stato alla Regione, in applicazione della l. 280/99 e del d.lgs. 112/98 così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 443/99 e dall'art. 3 della l. 499/99.

In base a quanto disposto dai Programmi Annuali dei Controlli, e quindi concordato in sede di Conferenza Stato Regioni, la determinazione della spesa preventiva e consuntiva annualmente ammissibile per l'attuazione delle attività in oggetto viene effettuata dall'AIA utilizzando la metodologia ed i criteri previsti dal Manuale del Forfait.

I parametri di riscontro oggettivi per la stima della congruità della spesa sono:

- numero dei capi sottoposti a controllo;
- numero delle aziende nelle quali si effettuano i controlli;
- numero delle giornate lavorative necessarie per svolgere l'attività.

Il fabbisogno finanziario preventivo è allegato al Programma Annuale dei Controlli, approvato annualmente con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Il fabbisogno finanziario a consuntivo elaborato dall'AIA sulla base del flusso dati provenienti dalle APA e relativo all'attività svolta, è inviato alla Regione dal Ministero con propria nota.

Conformemente a quanto previsto dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicati sulla G.U.C.E. serie C del 28 febbraio 2000, il contributo concedibile è pari al:

- 100% della spesa ammessa, per le attività relative alla tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici;
- 70% della spesa ammessa, per le attività relative allo svolgimento dei controlli funzionali.

Le APA provvedono alla copertura del restante 30% della spesa ammessa per lo svolgimento dei Controlli Funzionali mediante l'emissione di quote a carico degli allevatori, come stabilito dalla normativa vigente.

Ai fini della rendicontazione le APA, per il tramite dell'ARAL, presentano alla Regione i rendiconti economici consuntivi dell'attività svolta, secondo gli schemi previsti dall'allegato 3 del Manuale del Forfait ed integrati come di seguito precisato.

Riepilogo generale dei costi

capitolo 1 - Personale

capitolo 2 - Attrezzature e materiale di consumo specifico e servizi

capitolo 3 - Analisi previste dai regolamenti

capitolo 4 - Contributi Associativi alle Associazioni Nazionali

capitolo 5 - Oneri per la disponibilità dei locali

capitolo 6 - Altre spese non inserite nelle voci precedenti, ma attinenti alle attività previste dal modello forfait

capitolo 7 - Fondi di ammortamento per spese pluriennali

capitolo 8 - Spese generali

Dettaglio delle voci di spesa da inserire nei diversi capitoli

Capitolo 1 - Personale

• compensi ed oneri connessi, FIDA, ticket restaurant/mensa, rimborso chilometrico relativamente a: personale di Ufficio, Direzione, Amministrazione e C.E.D.; addetti ai Libri Genealogici, Registri Anagrafici e Controlli Funzionali; personale di campagna.

(personale libero professionista, prestito di personale, assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/99, collaborazioni coordinate e continuative)

- Automezzi A.P.A. utilizzati per i controlli

- Visite mediche

- Corsi di formazione per i dipendenti

• Consulenze ed acquisti relativi alla applicazione della legge 626/94

Capitolo 2 - Attrezzature, Materiale di consumo specifico, Servizi

2.1 Attrezzature:

a) acquisti: materiale di laboratorio, mobili e macchine da ufficio ordinarie, macchine da ufficio elettriche ed elettromeccaniche

b) manutenzione e riparazione: manutenzione hardware, manutenzione e riparazione attrezzature

c) ammortamento: materiale di laboratorio, mobili e macchine da ufficio ordinarie, macchine ufficio elettriche ed elettromeccaniche

2.2 **Materiale di consumo:** stampati, certificati, registri, tute, stivali, valige controllori, materiale vario di consumo per i Controlli Funzionali e SCM, stampati e materiale CED, foto vitelli.

2.3 Servizi:

- esperti e consulenti in materia di selezione,
- materiale divulgativo,
- spese di sezione,
- consulenza e programmazione CED, software,

- abbonamenti giornali di settore,
- abbonamenti a Bianco Nero, Bruna, Allevatore, ecc.,
- Assemblea e convegni allevatori.

Capitolo 3 – Analisi

analisi latte
trasporto campioni (se non già inserito in capitolo 1)
altre analisi previste dai regolamenti (indicare le diverse tipologie di analisi)

Capitolo 4 – Contributi associativi alle Associazioni Nazionali

Indicare per ogni Associazione Nazionale:

- quota associativa
- quota forfettaria
- quota servizi

Capitolo 5 – Oneri per la disponibilità dei locali

Rate mutuo
Affitto
Ammortamento sede
Spese condominiali
Spese manutenzione locali
Imposte e tasse comunali sede (insegne, passo carraio, rifiuti)
ICI
IRPEG
Riscaldamento

Capitolo 6 – Altre spese non inserite nelle voci precedenti ma attinenti alle attività previste dal forfait

Assicurazioni inerenti la sede
Assicurazioni attrezzature di controllo
Altre assicurazioni da specificare
Rete ITAPAC, fonia dati, internet, postel, linee verdi (per cattura dati)
Consegna risultati controllo (se non già inserito in capitolo 1)

Capitolo 7 – Fondi di ammortamento per spese pluriennali

Attrezzature informatiche di campagna (tutte le specie)
Computer ufficio (tutte le specie)
Sistema di identificazione fotografica
Lattometri
Pinza rotante (per suini)
Tanks refrigeranti (per SCM)
Attrezzature controllore SCM
Lettore microchips (per equini)

Le percentuali di ammortamento devono essere quelle previste dal Manuale del forfait

Capitolo 8 – Spese Generali

Le spese generali, quantificate nel 5% massimo delle spese di cui ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprendono:

- abbonamenti giornali e riviste non di settore
- energia elettrica ed acqua
- vigilanza notturna
- pulizia locali e relativo materiale di consumo
- imposte e tasse comunali
- spese telefoniche/cellulari (non inserite in capitolo 6)
- cancelleria
- spese bancarie
- interessi passivi (riconosciuti solo in caso di ritardo nella erogazione dei contributi da parte della Regione)
- amministratori e sindaci
- spese notarili, legali e di consulenza
- spese postali
- bolli, tasse e concessioni governative
- corrieri e trasporti
- parco auto
- altre spese da specificare

Tutte le voci indicate nelle spese generali devono essere supportate dai relativi giustificativi di spesa.

In tutti i casi in cui è previsto un piano di ammortamento delle spese (capitolo 2 – ammortamento attrezzature, capitolo 5 – ammortamento sede, capitolo 7 – fondi ammortamento spese pluriennali) tale piano deve essere allegato alla rendicontazione.

Al fine di ottemperare ai vincoli posti dagli «Orientamenti

comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo» (2000/C 28/02) sulla copertura pubblica dei costi, laddove si richiede una contabilità separata per ogni attività svolta con contributo pubblico, le APA adottano il programma informatico di contabilità COGE nella versione che consente la contabilità analitica per ogni attività svolta.

4. Controllo e vigilanza

Annualmente la Regione e le Provincie svolgono il controllo e la vigilanza sull'attività svolta da APA ed ARAL in conformità a quanto disposto dal Programma Annuale dei Controlli e la verifica della rendicontazione tecnico economica, secondo le modalità definite al presente documento.

L'attività di controllo si compone di due fasi principali:

- controllo in itinere
- verifica della rendicontazione tecnico economica annuale.

Il controllo in itinere è volto a constatare, per l'anno di riferimento la regolare esecuzione dei Controlli Funzionali, la tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici, la rispondenza delle registrazioni dei Controlli Funzionali, dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici, nonché l'emissione delle quote a carico degli allevatori.

In particolare vengono verificate:

- la corretta predisposizione dei calendari di controllo;
- l'operatività dei controllori nell'esecuzione dei compiti loro affidati (presenza in azienda, individuazione degli animali, rilevamento delle produzioni, registrazioni degli eventi);
- la tenuta della documentazione in APA e conservazione dei documenti ufficiali di Libro Genealogico e Registro Anagrafico;
- modi e tempi di trasmissione dei dati;
- la corretta effettuazione delle analisi previste dai disciplinari tecnici.

La verifica della rendicontazione tecnico-economica annuale prevede:

- l'esame della documentazione presentata e la rispondenza con i modelli e le disposizioni riportati dal Manuale del Forfait, aggiornato dalle indicazioni espresse dal Comitato di Monitoraggio;
- il confronto tra i rendiconti consuntivi presentati dalle APA, per il tramite dell'ARAL, ed i fabbisogni finanziari a preventivo e a consuntivo elaborati dall'AIA sulla base dei parametri stabiliti dal Manuale del Forfait;
- la pertinenza dei giustificativi di spesa;
- la verifica dei giustificativi di spesa conservati presso le APA;
- la regolarità nell'emissione delle quote di compartecipazione a carico degli allevatori.

5. Procedure per le attività di istruttoria, controllo e vigilanza

5.1 Presentazione della domanda

Le APA, per il tramite dell'ARAL, presentano domanda di contributo entro il 15 maggio dell'anno di riferimento alla Direzione Generale Agricoltura – U.O. Servizi a Supporto del Sistema Agricolo, Struttura Servizi per le Imprese e Politiche Agroambientali.

Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica sull'attività in programma nell'anno di riferimento.

2. Elenco informatizzato delle aziende iscritte ai Libri Genealogici, Registri Anagrafici ed ai Controlli Funzionali, per l'anno di riferimento. Tale elenco, su supporto informatico (formato excell 97), dovrà essere distinto per specie, indirizzo produttivo, secondo il seguente tracciato record:

- cod. AUA,
- cod. anagrafe (DPR 317/96),
- ragione sociale,
- indirizzo (via, località),
- comune,
- c.a.p.,
- codice fiscale,
- partita IVA,
- specie allevata,
- cod. razza allevata,
- numero di capi controllati alla data del controllo di di-

cembre (o dell'ultimo controllo) dell'anno precedente o numero di capi sul quale è stata effettuata la rilevazione degli eventi riproduttivi al rilievo di dicembre (o dell'ultimo rilievo) dell'anno precedente (nel caso di più razze allevate nella stessa azienda, duplicare le colonne cod. razza allevata e n. capi, in modo da indicare il numero dei capi presente per ogni razza),

- tipo di controllo,
- n. mungiture,
- n. prelievi,
- data di adesione (gg/mm/aa), se avvenuta nel corso dell'anno di riferimento,
- data di rinuncia (gg/mm/aa), se avvenuta nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di APA che prevedono il pagamento della quota integrativa a carico dell'allevatore differenziata per zona (pianura, collina, montagna), deve essere aggiunta una colonna al tracciato record sopracitato con l'indicazione della zona attribuita. In allegato dovrà essere precisato se si è fatto riferimento al criterio di classificazione ISTAT in base alla fascia altimetrica, oppure alla definizione di zona svantaggiata.

Per Bovini da latte e Caprini da latte, tale elenco è sostituito da una comunicazione che specifichi che tali dati sono disponibili nel sito internet denominato Puma Project e gestito dall'AIA, prendendo come riferimento i controlli del mese di dicembre (o dell'ultimo controllo dell'anno). Qualora detto sito venga implementato delle informazioni necessarie relativamente a tutte le specie, la comunicazione potrà essere estesa anche alle medesime.

3. Elenco del personale impiegato con relativa qualifica e percentuale di impiego per le diverse attività svolte dall'associazione, corredato da un prospetto di riepilogo dei costi del personale impiegato per le attività di Libro Genealogico, Registro Anagrafico e Controllo Funzionale, riferito al primo trimestre dell'anno.

4. Prospetto riepilogativo della tipologia di quote emesse con relativi importi, modalità e tempi di riscossione delle medesime, così come approvati dai Comitati direttivi e dalle assemblee APA.

5.2 Istruttoria iniziale

L'istruttoria iniziale è effettuata dalla Regione entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e si conclude con la stesura di un verbale istruttorio.

Per poter effettuare l'istruttoria la Regione acquisisce annualmente il fabbisogno finanziario a preventivo elaborato dall'AIA, con il quale si determina la spesa ammessa per l'attuazione delle attività in oggetto utilizzando la metodologia ed i criteri previsti dal «Manuale del Forfait» (numero di capi sottoposti a controllo, numero delle aziende in cui si effettuano i controlli, numero di giornate lavorative necessarie per svolgere l'attività).

L'istruttoria prevede il controllo tecnico di tutta la documentazione presentata in allegato alla domanda di contributo ed il confronto con i parametri tecnici utilizzati dall'AIA per la definizione del fabbisogno finanziario preventivo.

La richiesta di documentazione integrativa, effettuata tramite raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Delucidazioni ed integrazioni devono essere fornite entro 15 gg dal ricevimento della richiesta.

5.3 Erogazione dell'anticipazione

Sulla base del verbale di istruttoria iniziale, con decreto a firma del Dirigente della Unità Organizzativa competente in materia, viene concessa una prima erogazione pari all'80% del contributo massimo concedibile calcolato sul fabbisogno finanziario preventivo.

5.4 Controllo in itinere

5.4.1 Compiti della Regione

La Regione effettua il monitoraggio sull'attività svolta dalle APA attraverso l'acquisizione informatica di dati relativi ai Controlli Funzionali (aziende aderenti, capi controllati, tipo di controllo, calendario dei controlli).

Vista la recente creazione del sito internet denominato Puma Project, attraverso il quale è attualmente possibile accedere agli archivi AIA delle aziende di bovini da latte e caprini da latte che effettuano i Controlli Funzionali, iscritte ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, viene avviata una fase sperimentale di utilizzo di tale strumento, finalizzata a

verificarne l'effettiva rispondenza alle necessità di svolgimento delle attività di controllo e vigilanza di competenza. In tale fase verrà valutata anche la possibilità di inserire ulteriori verifiche informatiche e sostituire parte dei controlli di campo con l'acquisizione informatica dei dati di interesse.

L'accesso al sito è possibile solo con l'utilizzo di una password e di un ID rilasciati dall'AIA.

Nelle more della completa implementazione del sopra citato sito con informazioni riguardanti anche altre specie, le medesime vengono acquisite dalle APA.

Sulla base delle informazioni acquisite, la Regione elabora dei report semestrali allo scopo di seguire le dinamiche dell'attività per quanto riguarda le tipologie di controllo in essere, le entrate e le uscite dal sistema della selezione, nonché acquisire informazioni sulle tipologie di allevamento e sulle consistenze delle varie specie e razze presenti sul territorio regionale, utili ad un efficace ed efficiente aggiornamento delle politiche di programmazione regionale inerenti la selezione e per la promozione e la valorizzazione del comparto zootecnico.

Superata la fase sperimentale di utilizzo del sito internet Puma Project per le attività di controllo e vigilanza, la Regione richiederà all'AIA il rilascio di ID e password per le Province che ne faranno richiesta, in modo da consentire l'accesso diretto alle informazioni.

5.4.1.1 Modalità di definizione del campione regionale

Nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento del controllo tecnico-amministrativo, entro il 30 maggio di ogni anno la Regione definisce il campione regionale di aziende iscritte ai Libri Genealogici, ai Registri Anagrafici ed ai Controlli Funzionali da sottoporre a monitoraggio, e lo invia alle Province.

Il numero di aziende campione è pari al 2% delle aziende iscritte ai Libri Genealogici, Registri Anagrafici ed ai Controlli Funzionali per ogni provincia.

La Regione indica nominalmente il 50 % delle aziende del campione, lasciando la scelta del restante 50% alle Province in modo da favorire la concomitanza di tali sopralluoghi con quelli previsti per altri compiti di istituto.

La D.G. Agricoltura provvederà all'estrazione del campione utilizzando un software appositamente predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero di allevamenti per ciascuna specie;
- numero di capi per ciascun allevamento;
- tipologia di controllo funzionale a cui sono sottoposti gli animali;
- cambio nel tipo di controllo funzionale adottato dalla singola azienda;
- eventuali irregolarità nella periodicità del controllo rilevate dalla Regione nell'ambito dei controlli informatici effettuati nel corso dell'anno;
- risultanze del monitoraggio in allevamento ed in APA effettuato dalle Province nell'anno precedente;
- adesione al Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA).

Tale software verrà reso disponibile anche alle Province affinché possano provvedere alla estrazione delle aziende campione di competenza.

Per tutte le aziende indicate nominalmente dalla Regione il controllo dovrà essere esteso all'APA di riferimento per le verifiche di cui al successivo paragrafo 5.4.2.

Al fine di agevolare la scelta delle aziende, alle Province viene inviato, congiuntamente al campione, l'elenco informatizzato delle aziende iscritte ai Libri Genealogici, ai Registri Anagrafici ed ai Controlli Funzionali ricadenti nel territorio di competenza. Tale elenco conterrà le informazioni di cui al paragrafo 5.1 punto 2.

5.4.2 Compiti delle Province

Alle Province è delegata l'attività di controllo amministrativo e tecnico sulla operatività dei controllori e sulla corretta tenuta della documentazione relativa a Libri Genealogici e Registri Anagrafici.

Il controllo viene attuato tramite sopralluoghi in allevamento ed in APA.

Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento le Province:

- Eseguono il controllo tecnico amministrativo presso gli allevamenti campione.

In occasione di tali controlli dovrà essere verificata l'operatività del controllore in termini di presenza in azienda, indivi-

duazione degli animali, rilevamento delle produzioni, registrazioni degli eventi. Dovranno inoltre essere acquisite informazioni circa la regolare emissione e versamento delle quote di compartecipazione finanziaria da parte dell'allevatore.

- Eseguono i *controlli tecnico amministrativi presso l'APA*.

Con riferimento agli allevamenti sottoposti a monitoraggio, le Province completano il controllo attraverso un sopralluogo in APA teso a valutare tempi e modi di trasmissione dei dati dei Controlli Funzionali all'AIA e loro ritorno all'allevatore, nonché delle informazioni relative alla tenuta dei Libri Genealogici e/o Registri Anagrafici.

In particolare le Province dovranno verificare, sulla base della data dell'ultimo controllo eseguito dall'APA nell'allevamento oggetto di indagine, la tempistica dell'invio dei dati all'AIA, dell'acquisizione dei dati di analisi, del ritorno degli elaborati ufficiali e non all'allevatore; dovrà inoltre verificare l'iscrizione dei nuovi nati al Libro Genealogico/Registro Anagrafico.

- Eseguono *eventuali altri sopralluoghi in allevamento* tesi a verificare l'operatività del controllore; tali sopralluoghi sono programmabili sulla base del calendario preventivo dei controlli reso disponibile mensilmente dalle APA.

Il calendario preventivo controlli potrà essere acquisito dal sito stesso non appena l'AIA provvederà ad inserirlo, come previsto, tra le informazioni accessibili.

Per ogni fase di controllo viene redatto un verbale di cui:

- una copia viene rilasciata all'interessato (allevatore/APA), nel caso di controllo effettuato presso l'allevamento una copia del verbale è inviata anche all'APA di riferimento;

Nel caso vengano rilevate irregolarità durante i sopralluoghi in allevamento o in APA, copia del verbale deve essere inviata all'APA di riferimento tramite raccomandata AR.

- una copia viene trattenuta dalla Provincia;
- una copia viene inviata alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

I fac-simile di tali verbali saranno messi a disposizione dalla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura.

Per quanto riguarda le Province di Como, Lecco, Milano e Lodi aventi competenza sulle APA interprovinciali rispettivamente di Como-Lecco, e Milano-Lodi, le attività di controllo presso gli allevamenti campione verranno svolte esclusivamente all'interno del territorio provinciale di competenza.

5.5 Presentazione della richiesta di riesame

Entro 10 gg continuativi dal ricevimento del verbale relativo al sopralluogo in azienda e/o in APA, l'APA interessata ha la facoltà, ai sensi della l. 241/90, di presentare all'Amministrazione competente memorie scritte al fine di ottenere il riesame della propria posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, l'Amministrazione competente è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se l'APA non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo la possibilità di ricorso di cui al successivo paragrafo 5.11.

5.6 Presentazione della rendicontazione tecnico economica

Le APA, per il tramite dell'ARAL, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, presentano alla competente Struttura regionale la rendicontazione tecnico-economica relativa all'attività svolta nell'anno precedente, costituita da:

1. Relazione tecnica.
2. Elenco informatizzato delle aziende iscritte ai Libri Genealogici, ai Registri Anagrafici ed ai Controlli Funzionali; tale elenco su supporto informatico (formato Excell 97) dovrà essere distinto per specie, indirizzo produttivo, secondo il seguente tracciato record:
 - cod. AUA,
 - cod. anagrafe (d.P.R. 317/96),
 - ragione sociale,
 - indirizzo (via, località),
 - comune,
 - c.a.p.,
 - codice fiscale,
 - partita IVA,
 - specie allevata,
 - cod. razza allevata,
 - numero di capi controllati alla data del controllo di di-

cembre (o dell'ultimo controllo) dell'anno di riferimento o numero di capi sul quale è stata effettuata la rilevazione degli eventi riproduttivi al rilievo di dicembre (o dell'ultimo rilievo) dell'anno di riferimento (nel caso di più razze allevate nella stessa azienda, duplicare le colonne cod. razza allevata e n. capi, in modo da indicare il numero dei capi presente per ogni razza),

- tipo di controllo,
- n. mungiture,
- n. prelievi,
- data di adesione (gg/mm/aa), se avvenuta nel corso dell'anno di riferimento,
- data di rinuncia (gg/mm/aa), se avvenuta nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di APA che prevedono il pagamento della quota integrativa a carico dell'allevatore differenziata per zona (pianura, collina, montagna), deve essere aggiunta una colonna al tracciato record sopracitato con l'indicazione della zona attribuita. In allegato dovrà essere precisato se si è fatto riferimento al criterio di classificazione I-STAT in base alla fascia altimetrica, oppure alla definizione di zona svantaggiata.

3. Prospetti di rendiconto economico di cui all'allegato 3 del Manuale del Forfait, integrati come previsto dal presente provvedimento al punto 3.1 «Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese».
4. Relazione annuale al bilancio.
5. Elenco del personale impiegato con relativa qualifica e percentuale di impiego nelle diverse attività svolte dall'APA.
6. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute come da prospetto analitico finanziario allegato.
7. Archivio informatizzato delle quote emesse e dei relativi importi incassati.
8. Autocertificazione del presidente dell'APA, controfirmata dal presidente del Collegio dei Sindaci, attestante:
 - che le spese evidenziate sono di esclusiva competenza delle attività di Libro Genealogico, Registro Anagrafico e Controllo Funzionale;
 - che le stesse non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l'ammissione ad altri contributi;
 - la corrispondenza tra le somme riepilogate e i giustificativi di spesa presenti in APA.
9. Procedura di recupero dei crediti morosi attuata nel corso dell'anno, corredata dall'anagrafica delle aziende interessate.

5.7 Istruttoria finale

5.7.1 Compiti della Regione

Entro 30 gg dal ricevimento della rendicontazione tecnico economica, la Regione esamina i rendiconti consuntivi presentati dalle APA.

La richiesta di documentazione integrativa effettuata tramite raccomandata A.R., sospende i termini sopra indicati. Delucidazioni ed integrazioni devono essere fornite entro 15 gg dal ricevimento della richiesta.

Entro la stessa data la Regione invia alle Province il protocollo operativo delle verifiche da effettuare sulla contabilità dell'anno in esame, relativamente ad alcune voci di spesa.

La Regione individua uno o più capitoli di spesa per i quali richiedere alle Province la verifica in APA delle fatture corrispondenti e la loro vidimazione a conclusione della verifica di rispondenza con il dichiarato.

L'individuazione dei capitoli di spesa dovrà tener conto della necessità di sottoporre a controllo ogni anno almeno il 20% della spesa ammessa; tuttavia in considerazione della particolare rilevanza della voce di spesa riguardante il personale, si assume che la medesima venga controllata almeno una volta nell'arco di tre anni.

Entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la Regione redige il verbale di accertamento finale relativo all'attività svolta dalle APA, assemblando:

1. i risultati del proprio controllo in itinere;
2. le risultanze del confronto tra i dati tecnici acquisiti dalle APA e dal sito internet Puma Project con quelli riportati nel Bollettino Ufficiale della produttività del latte, pubblicato annualmente dall'AIA;
3. le informazioni contenute nella relazione annuale dell'AIA riportante i risultati dell'attività di autocontrollo relativa all'anno precedente;

4. i risultati del controllo in itinere effettuato dalle Provincie;
5. i risultati delle istruttorie finali effettuati dalle Provincie;
6. i dati del fabbisogno finanziario a preventivo e a consuntivo elaborati dall'AIA;
7. i dati dei rendiconti consuntivi presentati dalle APA.

5.7.2 Compiti delle Provincie

Entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento le Provincie eseguono presso le APA l'esame dei documenti contabili come disposto dal protocollo operativo di cui al punto precedente ed effettuano la vidimazione dei relativi giustificativi di spesa.

Le risultanze di tali verifiche devono essere verbalizzate in triplice copia, di cui:

- una copia viene trattenuta dalla Provincia;
- una copia viene inviata all'APA;
- una copia viene inviata alla Regione entro il 20 settembre di ogni anno.

Nel caso vengano rilevate irregolarità durante i sopralluoghi, copia del verbale deve essere inviata all'APA medesima tramite raccomandata AR.

I fac-simile di tali verbali saranno messi a disposizione dalla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura.

Allo scopo di uniformare sul territorio regionale la nuova procedura, i sopralluoghi in APA per l'espletamento delle verifiche di cui sopra, potranno essere effettuati in via sperimentale congiuntamente alla Regione.

Per quanto riguarda le Provincie di Como, Lecco, Milano e Lodi aventi competenza sulle APA interprovinciali rispettivamente di Como-Lecco, e Milano-Lodi, le attività di controllo sopracitate verranno svolte con modalità da concordarsi tra le Provincie interessate.

5.8 Presentazione della richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, le APA, entro 10 gg continuativi dal ricevimento del verbale di cui al precedente paragrafo 5.6.2 redatto dalla Provincia, o del verbale di istruttoria finale redatto dalla Regione, hanno la facoltà, ai sensi della l. 241/90, di presentare all'Amministrazione competente memorie scritte al fine di ottenere il riesame della propria posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, l'Amministrazione competente è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se l'APA non si avvale della possibilità di riesame, l'istrutto-

ria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 5.11.

5.9 Esito dei controlli

Nel caso in cui dai controlli in itinere, di cui al paragrafo 5.4, e dai controlli in fase di istruttoria finale, di cui al paragrafo 5.6, emergano irregolarità nella gestione dell'attività di tenuta dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici nonché sullo svolgimento dei Controlli Funzionali, la Regione invia un rapporto annuale all'AIA.

Nel caso in cui dai controlli effettuati in sede di Istruttoria finale, di cui al paragrafo 5.6, emergano discordanze o irregolarità di carattere economico a carico di una APA, viene applicata all'intera somma dovuta una decurtazione pari alla percentuale di incidenza delle discordanze rilevate.

5.10 Erogazione del saldo

Sulla base delle risultanze del verbale di istruttoria finale, con decreto a firma del Dirigente della Unità Organizzativa competente in materia, viene erogato il saldo.

5.11 Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

- a) ricorso alla Regione entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione;
- b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 gg dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili:

- a) ricorso al T.A.R. competente entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico.

6. Comunicazioni finali

Entro il 30 novembre dell'anno successivo, la competente Struttura della D.G. Agricoltura dà informazione al Ministero ed alle Provincie in merito alle risultanze delle verifiche tecnico amministrative compiute e sul finanziamento accordato alle APA.

ALLEGATO 1

Tabella COMMISSIONI/COMITATI TECNICI in cui sono nominati rappresentanti della Regione Lombardia (ai sensi della legge 30/91 e dei d.m. di istituzione dei Libri Genealogici e Registri Anagrafici)

	TITOLO COMMISSIONE	ENTE - Associazioni di razza o specie
BOVINI	COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI PRODUZIONE LATTE	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO BOVINI RAZZA FRISONA ITALIANA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI FRISONA ITALIANA (ANAFI)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO BOVINI RAZZA BRUNA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA BRUNA (ANARB)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO BOVINI RAZZA JERSEY ITALIANA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI FRISONA ITALIANA (ANAFI)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO BOVINI RAZZA PIEMONTESE	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI BOVINI RAZZA PIEMONTESE (ANABORAPI)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE POPOLAZIONI BOVINE AUTOCTONE E GRUPPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA)
BUFALINI	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO SPECIE BUFALINA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA)
CAPRINI E OVINI	COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI DELLA PRODUZIONE NELLE SPECIE OVINA E CAPRINA	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO SPECIE CAPRINA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA PASTORIZIA (ASSONAPA)
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE POPOLAZIONI OVINE E CAPRINE AUTOCTONE A LIMITATA DIFFUSIONE	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA)
	COMITATO DELLE RAZZE OVINE BERGAMASCA E BIELLESE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA PASTORIZIA (ASSONAPA)
SUINI	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO SPECIE SUINA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI (ANAS)
	COMITATO TECNICO DELL'ALBO NAZIONALE REGISTRI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI (ANAS)
EQUINI	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO CAVALLI RAZZA AVELIGNESE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI DI RAZZA AVELIGNESE
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE REGISTRO ANAGRAFICO RAZZE POPOLAZIONI AUTOCTONE EQUINE	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA)

	TITOLO COMMISSIONE	ENTE - Associazioni di razza o specie
	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO CAVALLO TROTTORE ITALIANO	UNIRE - AREA TROTTO
CONIGLI	COMMISSIONE TECNICA CENTRALE LIBRO GENEALOGICO SPECIE CUNICOLA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONIGLICOLTORI ITALIANI (ANCI)

[BUR20020127]

[4.7.2]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9568

Acquisizione di risorse aggiuntive del Fondo nazionale per le politiche migratorie ex lege 40/98 finalizzate alla realizzazione di un progetto pilota per l'integrazione sociale

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 6 marzo 1998 n. 40 recante la «Disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero» con la quale si affida alle Regioni il programma di attuazione concernenti gli interventi in ordine alle politiche migratorie;

Visto l'articolo 43 della suddetta legge, recante l'istituzione del Fondo Nazionale per le politiche migratorie e l'adozione dei programmi annuali di intervento da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per iniziative ed interventi concernenti l'immigrazione;

Vista la delibera consiliare 7 luglio 1999 - n. VI/1280 «Programma pluriennale degli interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999-2000»;

Considerato che con tale provvedimento la Regione Lombardia - oltre che a definire il programma regionale sulla specificità dell'immigrazione - ha anche ottemperato alle disposizioni della legislazione nazionale in materia (legge 6 marzo 1998 n. 40) ed i suoi successivi provvedimenti:

- decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 «Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e norme per la condizione dello straniero»;

- d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

- d.P.R. 30 marzo 2001 recante l'approvazione del documento programmatico a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998 n. 40;

Vista la d.g.r. 6162 del 1 ottobre 2001 con la quale si è data attuazione al programma regionale per gli interventi concernenti l'immigrazione per l'anno 2001 in attuazione all'art. 43 della legge 40/98;

Considerato che in sede di incontro tecnico tra Regioni tenutosi a Roma presso il Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali il 1 agosto 2001 è emersa la proposta di usufruire di una quota aggiuntiva del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie - Fondi 2001 da definirsi sulla base di un accordo con le regioni che prioritariamente aderiscono all'iniziativa - finalizzata alla realizzazione di programmi pilota per l'integrazione degli immigrati legalmente residenti sul territorio;

Vista la nota del 17 ottobre 2001 a firma dell'Assessore Gian Carlo Abelli in ordine all'utilizzo della dotazione aggiuntiva del Fondo nazionale immigrazione 2001 con la quale è stato trasmesso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il «Progetto pilota accordo su interventi concernenti l'immigrazione» - nonché l'adesione alla sopraccitata proposta;

Vista la nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2001 in merito alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive confluite nel Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 2001 sulla base di specifici accordi con le regioni per promuovere la diffusione di programmi finalizzati all'integrazione degli immigrati legalmente residenti sul territorio regionale nei settori dell'alfabetizzazione socioculturale, della formazione, dell'accesso all'alloggio, della mediazione culturale, della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari;

Stabilita la necessità di intervenire nei settori più sollecitati dalla domanda di integrazione e nelle aree di problematicità non ancora sufficientemente esplorate in termini di risposte in grado di prevenire situazioni che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale;

Constatata la necessità di predisporre un piano innovativo di sperimentazioni sia sotto il profilo contenutistico e delle tematiche affrontate, sia sotto il profilo del coinvolgimento di soggetti istituzionali e delle parti sociali;

Vista la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 «Piano socio

sanitario 2002-2004» nel quale sono indicate le azioni prioritarie che prevedono lo sviluppo delle condizioni di sicurezza e stabilità sociale, nonché la garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e di tutela delle differenze,

Vista la d.g.r. n. 7/2526 del 5 dicembre 2000 istitutiva dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità nonché l'atto di convenzione n. 3370/Rcc tra Regione Lombardia e Fondazione Iniziative per lo Studio della Multietnicità del 26 dicembre 2001;

Visto l'accordo tecnico sottoscritto in data 19 dicembre 2001 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - e la Regione Lombardia - Direzione generale famiglia e Solidarietà sociale - con il quale sono definiti gli obiettivi generali e specifici, vengono delineati i compiti, le modalità organizzative e di attuazione, i costi e la copertura finanziaria;

Constatato che nel suddetto provvedimento il Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sostiene l'esecuzione del progetto pilota su interventi concernenti l'immigrazione inviato dall'Assessore Gian Carlo Abelli con un finanziamento pari a L. 9.572.222.436 corrispondenti a € 4.943.640,32;

Visto il Progetto Pilota allegato A nel quale sono individuate le seguenti sei azioni di progetto meglio definite nelle schede allegate «Progetto pilota accordo su interventi concernenti l'immigrazione» che consentono di realizzare i seguenti obiettivi specifici:

1. Promozione di programmi di alfabetizzazione per la comunicazione in ambito socioeducativo;
2. Sviluppo della funzione di mediazione linguistico culturale;
3. Promozione della permanenza legale e dell'istituto della carta di soggiorno;
4. Accesso all'alloggio e riduzione del disagio abitativo;
5. Reinserimento sociale e lavorativo;
6. Inserimento lavorativo per il governo dei flussi migratori;

Rilevato che gli scopi predefiniti dal progetto pilota risultano coerenti con l'obiettivo specifico 6.4.1 «Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità» del D.P.E.F.R. 2002-2004 approvato con d.c.r. n. 312 del 16 ottobre 2001;

Considerata la necessità di avvalersi dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità e dei suoi specifici organismi per il necessario apporto tecnico scientifico alla realizzazione del progetto pilota nonché il confronto continuo e l'osservazione costante delle singole sperimentazioni anche a supporto degli strumenti consultivi e di monitoraggio individuati nella Segreteria Tecnica di cui all'art. 2 dell'accordo;

Ritenuto di determinare nella misura pari all'1,2% della somma aggiuntiva del Fondo Nazionale Legge 40/98 la quota relativa alle attività di monitoraggio e verifica in ordine all'attuazione del «Progetto Pilota» di cui all'allegato A;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 di affidamento al Sig. Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale» (IV provvedimento);

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di acquisire le risorse aggiuntive rese disponibili dal Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale sul Fondo nazionale immigrazione per l'anno 2001 pari a € 4.943.640,32 corrispondente a L. 9.572.222.436, finalizzate alla realizzazione di un Progetto Pilota per l'integrazione sociale;

2. di approvare il Progetto pilota «Accordo su interventi concernenti l'immigrazione» articolato in sei sperimentazioni di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che la realizzazione di cui al progetto pilota avverrà secondo le modalità definite dall'accordo tecnico;

4. di dare atto che il finanziamento previsto di L. 9.572.222.436 pari a € 4.943.640,32 sarà allocato sull'UPB 3.6.6.1.2.94 cap. 4887;

5. di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del progetto pilota di cui all'allegato A ivi compresa la stipula di specifiche convenzioni e/o intese con i soggetti realizzatori/gestori delle sperimentazioni definite dall'art. 3, nonché meglio specificate negli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, e gli impegni di cui all'art. 2 dell'accordo tecnico tra Ministero e Regione Lombardia del 19 dicembre 2001;

6. di avvalersi dell'Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità e dei suoi organismi specifici per il necessario apporto tecnico scientifico alla realizzazione del Progetto Pilota nonché il confronto continuo e l'osservazione co-

stante delle singole sperimentazioni anche a supporto degli strumenti consultivi e di monitoraggio individuati nella Segreteria Tecnica di cui all'art. 2 dell'accordo sopra richiamato;

7. di riservare la somma di € 59.323,69 corrispondente a L. 114.866.442 pari all'1,2% della quota aggiuntiva del Fondo Legge 40/98 al fine di assicurare le attività di monitoraggio e valutazione di cui al punto 6;

8. di trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il presente provvedimento deliberativo;

9. di predisporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

_____ • _____

ALLEGATO A

**PROGETTO PILOTA
ACCORDO SU INTERVENTI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE**

Premessa	I movimenti migratori costituiscono un fenomeno molto visibile nella nostra epoca e che hanno aperto la via a scenari evolutivi e a problematiche tanto imprevedute quanto difficili da gestire. La Lombardia si pone come regione leader rispetto alla presenza di immigrati, concentrando nel suo territorio più del 20% del totale delle presenze a livello nazionale ed evidenziando un tendenziale orientamento ad accrescere la consistenza di tali presenze. I problemi emersi si rivelano governabili e compatibili con il mantenimento della stabilità sociale purché si adottino appropriate politiche pubbliche e si diffondano atteggiamenti culturali capaci di coniugare i principi della legalità democratica con quelli della solidarietà.
Ente promotore	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Regione Lombardia – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.
Obiettivo generale	Intervenire nei settori più sollecitati dalla domanda di integrazione e nei settori non ancora sufficientemente esplorati in termini di risposte ai problemi emergenti di accoglienza e di integrazione.
Obiettivo specifico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rispondere al bisogno delle istituzioni scolastiche di assicurare pari opportunità di comunicazione tra scuola e famiglia. 2. Supportare le istituzioni più esposte alle pratiche amministrative riguardanti gli immigrati facilitando la comunicazione tra operatori e utenti, per rendere più agevoli le modalità di rapporto nel servizio con l'utente straniero e ridurre quei fattori che appesantiscono il lavoro degli stessi operatori (Inserimento mediatori linguistico culturali nelle Questure più sollecitate dalla presenza di immigrati). 3. Promuovere la conoscenza della «Carta di soggiorno». 4. Supportare le politiche abitative e ridurre il disagio abitativo per gli immigrati. 5. Acquisire conoscenze relativamente al profilo socioculturale degli stranieri iscritti nelle liste di disoccupazione (<i>stima iscritti Centri per l'impiego in Lombardia 40.000</i>) e reinserimento sociolavorativo. 6. Sostenere l'inclusione lavorativa in relazione alle esigenze del mercato del lavoro.
Risorse	Fondi Ministero lavoro e politiche sociali: aggiuntivi al Fondo nazionale Immigrazione
Tipologie interventi	Il programma si articola in 6 punti di progetto che realizzano significativi collegamenti e interazioni istituzionali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Promozione di programmi di alfabetizzazione per la comunicazione in ambito socio educativo (scheda 1). 2. Sviluppo della Mediazione linguistico culturale (scheda 2). 3. Promozione della permanenza legale e dell'istituto della Carta di soggiorno (scheda 3). 4. Accesso all'alloggio e riduzione del disagio abitativo (scheda 4). 5. Reinserimento sociale e lavorativo (scheda 5). 6. Inserimento lavorativo per il governo dei flussi migratori (scheda 6).
Modalità	I progetti sinteticamente descritti nelle schede allegate, si realizzano attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate nell'ambito del programma regionale immigrazione esercizio 2001/2002.
Soggetti istituzionali coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia regionale per il lavoro. • Direzione Generale scolastica per la Lombardia. • Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità. • Associazioni che operano nel settore dell'immigrazione. • Questure e Uffici per l'immigrazione. • Enti locali. • Altre Direzioni Generali.
Tempi e durata	Il programma si realizza nell'ambito di una annualità con tempi da definire all'interno di ciascun progetto.

SCHEDA PROGETTO N. 1
«ALFABETIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE IN AMBITO SOCIOEDUCATIVO»

Titolo	«Tutti uguali Tutti diversi: pari opportunità d'informazione»
Premessa	La Lombardia, come risulta dalle ultime indagini nazionali del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è la seconda regione in Italia per numero di alunni stranieri. Tenuto conto del continuo incremento del numero di minori di cittadinanza non italiana che frequentano le scuole della Lombardia, come si evince dall'ultima indagine dell'Osservatorio regionale «Insieme a scuola», e considerata l'importanza che riveste all'interno del processo d'integrazione la comunicazione scuola-famiglia, si propone di realizzare un progetto regionale allo scopo di promuovere pari opportunità d'informazione per i genitori extracomunitari nell'ambito del mondo scolastico. Il progetto prevede, oltre all'elaborazione e alla diffusione di Schede di Valutazione tradotte nella lingua d'origine dei Paesi maggiormente rappresentati dagli alunni stranieri presenti nelle scuole lombarde, la possibilità di sviluppare conoscenze e competenze professionali dei docenti che operano in una scuola ormai multiculturale.
Finalità	1. Promuovere nuove pratiche di integrazione sociale degli immigrati extracomunitari. 2. Sviluppare un sistema di integrazione tra le parti sociali e istituzionali interessate. 3. Valorizzare le sinergie tra risorse e competenze di enti e istituzioni che operano sul territorio regionale (<i>art. 1 accordo tecnico</i>).
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire a tutte le scuole della Lombardia strumenti utili ad assicurare non solo il diritto allo studio per <u>tutti</u> gli alunni ma anche pari opportunità di informazione alla famiglia. • Elaborare uno strumento di comunicazione che faciliti l'informazione sui risultati conseguiti dagli alunni stranieri nelle singole discipline e sulla valutazione globale intermedia e finale (<i>art. 6 accordo tecnico</i>).
Area sperimentazione	Regionale.
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-progettuale, destinata all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel progetto e alla definizione dell'ambito di intervento. • Ricerca, finalizzata allo studio di modelli di riferimento e alla ricerca di metodologie di lavoro. • Elaborazione delle schede di Valutazione per i diversi gradi e ordini di scuola tenuto conto delle appartenenze linguistico-culturali dei destinatari. • Traduzione e Redazione delle schede. • Progettazione CD Rom. • Produzione del CD Rom. • Presentazione e Diffusione dei risultati fra le 3.937 scuole della Lombardia (n. 1310 istituti Statali e n. 2727 non Statali).
Soggetti coinvolti	<p>Enti promotori</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.I.U.R. Direzione Generale Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. - Regione Lombardia Direzione Famiglia e solidarietà sociale. <p>Altri Enti/Associazioni/Istituzioni e soggetti coinvolti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolati e comunità straniere riconosciute. - Università. - Enti locali. - Associazioni per la mediazione culturale e linguistica. - Associazioni registro nazionale immigrazione (art. 54 del regolamento d.P.R. 394/99). - Esperti. - Dirigenti e docenti dei diversi gradi e ordini di scuola.
Supporto Scientifico	Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità.
Tempi e durata	Fase sperimentale 1 anno con possibilità di utilizzare successivamente i materiali prodotti.
Cofinanziamento preventivato	€ 110.000,00.

SCHEDA PROGETTO N. 2
«SVILUPPO DELLA FUNZIONE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE»

Titolo	Mediazione linguistico culturale in ambito amministrativo
Premessa	<p>La semplificazione amministrativa è obiettivo trasversale a tutte le amministrazioni locali e dello stato. La diffusione di pratiche di mediazione linguistico culturale è in continua espansione in diversi settori sociali. In grande ritardo invece sono le esperienze e le iniziative su questo terreno nei servizi amministrativi, nodo nevralgico del percorso migratorio, a partire dalle questure stesse, più esposte alle domande della nuova utenza immigrata.</p> <p>La mediazione linguistico culturale si pone gli obiettivi di facilitare la comunicazione e sostenere i servizi pubblici con l'utenza straniera. Nell'ambito della Pubblica Sicurezza, dove le difficoltà di comunicazione tra stranieri e operatori possono ostacolare sensibilmente l'espletamento di pratiche essenziali all'effettivo inserimento socio-lavorativo e ai compiti stessi delle forze dell'ordine, tutto questo è particolarmente evidente.</p> <p>In Lombardia, presso la Questura di Milano e presso l'Aeroporto internazionale Malpensa è in atto un progetto sperimentale di mediazione linguistico culturale promosso dal Ministero dell'Interno (con Fondi Legge 40) che coinvolge anche altre questure in altre regioni. Questa prima esperienza è prevista concludersi nell'aprile 2002. L'impatto dell'intervento di Mediazione linguistica culturale risulta molto positivo nell'opinione degli operatori e dei dirigenti dei servizi immigrazione in quanto la presenza di MLC consente una migliore comunicazione, attraverso un puntuale e immediato interpretariato, una più precisa informazione e comprensione operatori/utenti, la riduzione dei tempi necessari nel <i>front-office</i> per ogni utente, permettendo quindi anche di snellire le pratiche amministrative e ridurre tensioni e disagi propri di una situazione di difficile comunicazione. Tale processo consente di soddisfare maggiormente sia l'utenza sia l'operatore con benefici più ampi rispetto anche per le altre istituzioni territoriali.</p>
Finalità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettere a punto modelli di intervento estensibili sul territorio di Mediazione linguistico culturale in ambito amministrativo. 2. Valorizzare le sinergie tra risorse e competenze di enti e istituzioni che operano sul territorio regionale (<i>art. 1 accordo tecnico</i>).
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitare il disbrigo delle pratiche relative al soggiorno. • Dare sostegno agli Uffici immigrazione delle questure ad alto impatto migratorio. • Allargare e sviluppare la sperimentazione e definire modalità e funzioni della mediazione in servizi amministrativi e di pubblica sicurezza. • Attivare metodologie comuni e individuare indicatori di processo e di progetto. • Assicurare l'assistenza linguistica per le aree più sollecitate dalla domanda.
Area sperimentazione	Tre aree provinciali.
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e realizzazione di servizi di mediazione linguistico culturale (MLC) permanenti e su chiamata, individualizzazione localizzazione MLC e accordi di programma, definizione delle modalità operative in ogni sede di svolgimento del progetto. • Aggiornamento iniziale e in itinere dei mediatori linguistico culturali per l'attività nell'ambito dei servizi amministrativi di Pubblica sicurezza e l'adozione di pratiche e metodologie di intervento comuni. • Incontri di Formazione iniziale e in itinere e su funzioni e compiti della mediazione culturale per gli operatori dei servizi della P.A coinvolti. • Attivazione di servizi di MLC permanenti e su chiamata negli Uffici Immigrazione; coordinamento e integrazione degli interventi di MLC nelle diverse questure della Lombardia coinvolte; incontri periodici di supervisione dell'attività di MLC. • Individuazione di indicatori di progetto, di processo e monitoraggio. • Valutazione e diffusione dei risultati (reportistica, metodologia adottata, percorsi di formazione e strumenti di MLC, ecc.).
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> – Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale. – Ministero degli Interni. – Uffici immigrazione della Questura di Milano e di due questure individuate ad alto flusso e/o impatto migratorio. – Enti locali delle Province interessate. – Organizzazioni non profit nel settore della Mediazione Linguistico Culturale. – Associazioni Registro nazionale immigrazione (art. 54 del regolamento d.P.R. 394/99).
Supporto scientifico	Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità. Cooperativa Progetto Integrazione (<i>titolare della sperimentazione nel progetto Aeroporto Malpensa e Questura di Milano</i>).
Tempi e durata	Fase sperimentale: 1 anno.
Cofinanziamento preventivato	€ 440.000,00.

SCHEDA PROGETTO N. 3
«PROMOZIONE DELLA PERMANENZA LEGALE E DELL'ISTITUTO DELLA CARTA DI SOGGIORNO»

Titolo	Campagna informativa sui documenti per la permanenza legale
Premessa	<p>La Carta di soggiorno introdotta con la legge 40/98 è lo strumento che permette la stabilizzazione degli insediamenti e conseguentemente un fattore chiave per favorire i processi di inserimento più funzionali al contesto sociale.</p> <p>La complessità delle pratiche amministrative relative all'istruttoria per conseguire questo tipo di autorizzazione al soggiorno unita alla scarsa conoscenza delle modalità e dei requisiti necessari alla presentazione della domanda determinano un sottoutilizzo di questo strumento con il risultato di contribuire a mantenere una precarietà di soggiorno oltre che una debolezza circa le possibilità di stabilizzazione che tocca sia le istituzioni che il settore imprenditoriale.</p> <p>Il problema delle poche carte rilasciate è anche nelle difficoltà delle questure a far fronte ad un aumento di pratiche da evadere. Si rende utile prevedere accordi Regione/Questure per definire le possibili modalità operative con le quali si possa snellire il lavoro, su questa precisa questione, che le questure devono svolgere, senza loro nulla togliere in termini di competenze e obblighi di controllo, verifica, decisione, ecc.</p>
Finalità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salvaguardare la sicurezza sociale. 2. Favorire l'acquisizione della Carta di soggiorno da parte della popolazione immigrata. 3. Sostenere le dinamiche di sviluppo sociale, economico e culturale.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Sostenere la permanenza legale dei cittadini stranieri e l'uso di forme di soggiorno che favoriscono la stabilizzazione lavorativa e sociale. • Promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione sulle possibilità e modalità di acquisizione della carta di soggiorno alle comunità immigrate, agli enti locali, al mondo imprenditoriale, alla rete di iniziative a favore degli immigrati promossa dal privato sociale e dal volontariato. • Sperimentare nuove tecniche in sportelli informativi sulle possibilità e modalità di acquisizione della carta di soggiorno alle comunità immigrate, agli enti locali, al mondo imprenditoriale, alla rete di iniziative a favore degli immigrati promossa dal privato sociale e dal volontariato. • Razionalizzazione e riordino dei processi di inserimento sociale e lavorativo dei cittadini extracomunitari a partire dagli immigrati con permesso di soggiorno.
Area sperimentazione	Fase propedeutica in tre aree provinciali ed eventuale estensione a livello regionale.
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione di una campagna informativa diretta agli immigrati e alla istituzioni. • Produzione di strumenti di comunicazione multimediali e cartacei. • Articolazione di una rete informativa integrata. • Predisposizione di percorsi informativi mirati. • Verifica del progetto e predisposizione report di intervento. • Diffusione dei risultati (convegno, ecc.).
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> - Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale. - Uffici per l'immigrazione di enti e istituzioni pubbliche e private. - Agenzia per il lavoro regione Lombardia. - Centri per l'impiego. - Categorie produttive, enti locali e parti sociali. - Uffici relazione pubblico (URP Regionali/Comunali). - Organizzazioni non-profit operanti nel settore della mediazione linguistico culturale. - Associazioni Registro nazionale immigrazione (art. 54 del regolamento d.P.R. 394/99).
Supporto scientifico	Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità.
Tempi e durata	Fase sperimentale 1 anno, con possibilità di utilizzare successivamente i materiali prodotti.
Cofinanziamento preventivato	€ 255.000,00.

SCHEDA PROGETTO N. 4
«ACCESSO ALL'ALLOGGIO E RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO»

Titolo	Insieme per ridurre il disagio abitativo
Premessa	Nel quadro delle politiche abitative componenti essenziali ad una migliore integrazione degli immigrati sono rappresentati dal ruolo che l'imprenditoria locale può assumere nella risoluzione delle problematiche abitative dei propri lavoratori, dalla funzione delle cooperative sociali e del volontariato organizzato nel rafforzare la rete di sostegno, dalla funzione della pubblica amministrazione nell'immaginare e predisporre soluzioni ai problemi abitativi. I dati rilevati dall'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità mostrano per la Regione Lombardia un disequilibrio tra opportunità lavorative e opportunità abitative. Sono dati che invitano a guardare alle difficoltà che gli immigrati incontrano sui mercati abitativi e ai disagi che accompagnano le sistemazioni in affitto. Si prospetta la necessità di cercare soluzioni nella «normalità» dei percorsi abitativi e individuare una gamma differenziata di soluzioni sia a livello di locazione sia di proprietà. Si propone una sperimentazione in grado di coniugare le specifiche funzioni svolte dai soggetti soprarichiamati e suscitare azioni congiunte per aumentare l'offerta abitativa sia in termini di rafforzare le locazioni, sia per implementare la gamma delle offerte abitative alle fasce deboli.
Finalità	L'imprenditoria locale può assumere un ruolo contestuale alle funzioni del mondo delle cooperative sociali e del volontariato organizzato nel rafforzare le reti di sostegno e integrativo a quello della pubblica amministrazione nell'immaginare e predisporre soluzioni ai problemi abitativi e lavorativi degli immigrati. La domanda di alloggio per gli operai ha come elemento specifico il fatto che la domanda di case a canone moderato viene espressa direttamente dalle imprese che tentano di supplire alla carenza di mano d'opera, e devono confrontarsi con l'impossibilità di alloggiarla. A tal fine sono rilevate le seguenti finalità: <ul style="list-style-type: none"> • ridurre il disagio abitativo; • contrastare fenomeni speculativi; • allargamento del patrimonio abitativo.
Obiettivi	Il progetto prevede di implementare il patrimonio abitativo da utilizzare per finalità sociali attraverso l'azione congiunta di più soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • imprenditoria locale; • singole cooperative sociali e associazioni; • aziende ALER; • Regione Lombardia (D.G. Politiche per la casa). Si prevedono i seguenti obiettivi specifici: <ul style="list-style-type: none"> – garantire il supporto alle cooperative sociali per l'acquisizione di appartamenti ALER; – supportare la ristrutturazione degli appartamenti; – favorire l'uso temporaneo in attesa di una totale autonomia abitativa.
Area sperimentazione	Tre aree ad alto impatto abitativo.
Azioni previste	Si prevedono le seguenti azioni prioritarie: <ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un coordinamento dei soggetti che sul territorio sono impegnati sul fronte dell'accoglienza alloggiativa; • promozione di agenzie per l'attuazione e la gestione delle locazioni; • interventi per la riqualificazione delle strutture fisiche esistenti.
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> – Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale. – Regione Lombardia Direzione Generale Opere Pubbliche. – Agenzia Regionale per il lavoro. – Associazioni del terzo settore e del Registro nazionale immigrazione (art. 54 del regolamento d.P.R. 394/99). – Agenzia per il lavoro Regione Lombardia. – Categorie produttive e parti sociali. – Enti locali.
Supporto scientifico	Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità.
Tempi e durata	Fase sperimentale 1 anno.
Cofinanziamento preventivato	€ 3.033.316,63.

SCHEDA PROGETTO N. 5
«REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO»

Titolo	Reinserimento sociolavorativo degli immigrati iscritti alle liste di collocamento: ricerca intervento conoscenza delle caratteristiche dei cittadini non comunitari iscritti alle liste di disoccupazione in Lombardia e sperimentazione di servizi al lavoro per l'inserimento e reinserimento lavorativo.
Premessa	In tema di programmazione dei flussi sembra opportuno porre l'attenzione sulla quota di immigrati regolarmente presenti e iscritti alle liste di collocamento. In Lombardia sono circa 44.000 gli immigrati iscritti alle liste di disoccupazione di cui 36.000 con esperienze professionali. Il progetto intende rispondere alle esigenze di razionalizzazione e di riordino dei processi di inserimento sociale e lavorativo dei cittadini stranieri extracomunitari. In particolare il nodo è rappresentato dalla presenza sul territorio lombardo, di un consistente numero di immigrati extracomunitari in stato di disoccupazione, inoccupazione, lavoro nero, lavoro precario. Riordinare e razionalizzare la presenza attuale di immigrati stranieri in stato di disoccupazione, in cerca di lavoro o in condizione di lavoro, e quindi maggiormente a rischio di emarginazione ed illegalità, si coniuga con il più ampio concetto di sostenibilità sociale e del territorio inteso come capacità di ricevere e di integrare nuove risorse e soggetti sociali. In questo orizzonte si inquadra la scelta di procedere alla sperimentazione di un modello conoscitivo-operativo in gradi di finalizzare risposte specifiche. In Lombardia convivono tanto problematiche connesse alla pressante richiesta del mercato del lavoro di manodopera straniera, quanto forti tensioni sociali. Esiste senza dubbio un problema di sostenibilità sociale e del territorio inteso come capacità di ricevere e integrare in modo adeguato i flussi di immigrazione. Per quanto il lavoro non basti ad evitare disagio e marginalità sociale è indubbio che senza lavoro i rischi di esclusione e di tensioni sociali accrescano.
Finalità	Attivare azioni conoscitive ed operative per intervenire nei confronti dei cittadini stranieri extracomunitari residenti nel territorio regionale, in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione
Obiettivi	Attuare una <i>sperimentazione di ricerca-intervento su tre aree provinciali</i> preventivamente individuate: <ul style="list-style-type: none"> • Razionalizzazione e riordino dei processi di inserimento sociale e lavorativo dei cittadini extracomunitari a partire dalla quota di immigrati iscritti nelle liste di collocamento. • Acquisire conoscenze e informazioni oggettive sulla realtà dei cittadini extracomunitari disoccupati, inoccupati o in situazione di lavoro nero o sommerso. • Rendere fruibili offerte di lavoro facilitando l'incontro e la comunicazione tra domanda e offerta di lavoro. • Adottare uno strumento di sussidio all'inserimento lavorativo applicabile su ampia scala.
Area sperimentazione	Quattro aree provinciali.
Azioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca quantitativa su campione di iscritti alle liste di collocamento. • Ricerca qualitativa: acquisizione di conoscenze sulle caratteristiche socio-lavorative dei soggetti interessati. • Elaborazione dei dati della ricerca. • Predisposizione di percorsi di riorientamento professionale. • Inserimento e monitoraggio: analisi della tipologia e della qualità dei servizi offerti. • Verifica dei risultati occupazionali conseguiti e predisposizione report di ricerca-intervento. • Documentazione del percorso/processo progettuale con strumenti multimediali. • Diffusione dei risultati (reportistica, strumenti multimediali, convegno, ecc.).
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> - Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale. - Regione Lombardia – Direzione Generale Formazione e lavoro. - Agenzia per il lavoro regione Lombardia. - Centri per l'impiego. - Categorie produttive, enti locali e parti sociali. - Associazioni Registro nazionale immigrazione (art. 54 del regolamento d.P.R. 394/99).
Supporto scientifico	Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità.
Tempi e durata	Fase sperimentale: 1 anno.
Cofinanziamento preventivato	€ 643.000,00.

SCHEDA PROGETTO N. 6
«INSERIMENTO LAVORATIVO PER IL GOVERNO DEI FLUSSI MIGRATORI»

Titolo	Word job: Programma regionale per il governo dei flussi migratori e per la cooperazione con le regioni dei paesi d'origine degli immigrati
Premessa	Nel quadro del processo di decentramento delle competenze a favore degli enti locali e in ragione allo sviluppo del mercato del lavoro Lombardo è andato crescendo negli ultimi anni l'impegno della Regione Lombardia, delle istituzioni locali, delle associazioni di impresa e delle ONG, ad attivare accordi di collaborazione con Paesi dell'Est, che governino il trasferimento dei lavoratori stranieri sul nostro territorio ed il loro inserimento nel mercato del lavoro lombardo e nel contesto sociale.
Finalità	Promozione di progetti regionali e provinciali per cittadini non comunitari formati ad hoc in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale. Programma da realizzarsi in collaborazione con altre regioni e province del Sud ed Est del mondo, anche nell'ambito di progetti di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese Lombarde.
Obiettivi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinare a livello regionale e provinciale la raccolta dati riguardanti i cittadini immigrati iscritti al collocamento in cerca di occupazione e promuovere un servizio permanente di monitoraggio. 2. Coordinare e promuovere le indicazioni e le stime quantitative e qualitative relative al fabbisogno di manodopera immigrata in Lombardia, necessarie alla definizione del d.p.c.m. quote di flusso, che deve essere emanato entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. Sviluppare progetti pilota riguardanti l'assistenza domestica, la cura della persona, il sostegno, la nascita e lo sviluppo di imprese promosse da immigrati non comunitarie/o da immigrati ed italiani e il rientro in Lombardia di famiglie di immigrati di origine italiana. 4. Attivare protocolli di intesa tra Istituzioni, Parti sociali, Enti di formazione, Agenzie di intermediazione, Associazioni del privato sociale italiane e straniere finalizzate all'inserimento socio-lavorativo degli immigrati e delle loro famiglie. 5. Elaborare ed attivare un programma riguardante il «coordinamento e la promozione di progetti per il governo di flussi migratori, concernenti cittadini non comunitari formati ad hoc, attraverso collaborazioni con altre regioni e province del sud e dell'est del Mondo». 6. Sviluppare progetti-pilota relativi alla formazione ed il rientro di immigrati nel loro paese di origine. 7. Attivare strumenti di politica del lavoro attraverso tirocini di mobilità geografica e sperimentare nuove forme di flessibilità. 8. Istituire a livello regionale un osservatorio per la raccolta dei dati relativi alla Mobilità geografica dei lavoratori nazionali. 9. Creare e coordinare il servizio EURES. 10. Promuovere l'organizzazione e la strutturazione per esso presso tutte le Province Lombarde di analoghi Dipartimenti/sportelli provinciali per l'immigrazione e la mobilità dei lavoratori.
Aree sperimentazione	Paesi extraeuropei.
Azioni previste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare un gruppo di paesi del sud e dell'est del mondo in ragione di alcuni parametri lavorativi, culturali, strategici, geopolitici. 2. Individuare un gruppo di professionalità richieste ma non coperte nel nostro MDL locale. 3. Definire modalità di realizzazione e contenuti di possibili accordi di collaborazione tra regione/i e province dei paesi partner. 4. Definire procedure facilitate e meccanismi operativi veloci che attivino processi formativi o pre-formativi necessari a conseguire le figure professionali, sia a risolvere i nodi problematici burocratici. 5. Definire progetti pilota che possono predisporre strutture temporanee di accoglienza abitativa. 6. Definire le sinergie con i programmi di cooperazione decentrata allo sviluppo. 7. Definire sinergie con programmi locali di promozione della internazionalizzazione delle imprese. <p>A supporto tecnico-strategico di questo programma sarà elaborato in una fase successiva al progetto un portale informatico con diversi link e compatibile in rete, tale da facilitare: incontro domanda/offerta on-line tra le imprese, raccolta e diffusione di tutte le informazioni e accesso a informazioni generali e settoriali riguardanti la realtà sociale economica culturale tanto dei paesi di origine degli immigrati quanto del nostro paese e della nostra regione.</p>
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale. - Direzione Generale Lavoro e formazione professionale. - Direzione Generale alla Sanità. - Direzione Generale Opere pubbliche. - Ufficio relazioni internazionali presidenza R.L. - Province, enti locali ed uffici provinciali del lavoro. - Questure e prefetture. - Ministero del lavoro, degli affari esteri, della sanità, degli interni e degli italiani nel mondo. - Altre agenzie regionali per il lavoro ed altre regioni d'Italia. - Ambasciate, enti e ministeri dei paesi d'origine degli immigrati. - Ambasciate e consolati d'Italia all'estero. - Organismi internazionali. - Associazioni d'impresa e di categoria e parti sociali italiane e straniere. - Associazioni di volontariato, etniche e multietiche. - Organizzazioni non governative lombarde, italiane e straniere. - Associazioni Registro nazionale immigrazione (art. 54 del regolamento d.P.R. 394/99). - Agenzia regionale per il Lavoro.
Tempi e durata	Fase sperimentale 1 anno.
Cofinanziamento preventivato	€ 403.000,00.

[BUR20020128]

[3.2.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9569

Recepimento del d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 Supplemento Ordinario n. 26: determinazioni conseguenti. Terzo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato - Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 «Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 - Supplemento Ordinario n. 26, entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

Richiamato l'Allegato 2 al d.p.c.m. del 29 novembre 2001, che, nei diversi punti - Allegato 2A, 2B, 2C, reca rispettivamente «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», «Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche», «Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque o individuare modalità più appropriate di erogazione»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8077 del 18 febbraio 2002, di recepimento del d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che dispone un primo provvedimento per:

- garantire l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione di cui all'allegato 2A, già prenotate prima dell'entrata in vigore del d.p.c.m. medesimo entro il 24 aprile 2002;

- rimandare ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale l'individuazione di criteri di erogazione delle prestazioni previste dall'allegato 2B, da emettersi entro il 24 aprile 2002;

Visto il successivo provvedimento di Giunta regionale n. 7/8866 del 24 aprile 2002 con il quale sono state adottate le seguenti determinazioni:

- erogazione delle prestazioni indicate nella lettera f) dell'allegato 2A «Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione» a carico del SSR sino al 30 giugno 2002,

- erogazione delle prestazioni contenute nell'allegato 2B «Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche» sino al 30 giugno 2002;

Preso atto che l'Accordo del 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha previsto l'istituzione di un apposito tavolo di monitoraggio per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza;

Considerato che il predetto tavolo di monitoraggio sta affrontando anche le tematiche riguardanti le prestazioni di cui all'allegato 2B del d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche»;

Preso atto, altresì, che non si è ancora costituito un tavolo di confronto nazionale che definisca un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza per i cittadini in relazione alle risorse definite, ai sensi del punto 6 dell'Accordo 22 novembre 2001;

Rilevato comunque opportuno, considerata l'ampia discussione sulla materia presente a livello nazionale e regionale, continuare ad assicurare l'erogazione delle prestazioni, secondo le modalità attualmente vigenti, fino a successivo provvedimento;

Richiamata la d.g.r. n. 8632 del 27 marzo 2002, con la quale si dispone:

- la gratuità fino al 31 dicembre 2002 della certificazione di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap

- le modalità di erogazione degli accertamenti sanitari in vigore alla data del 22 febbraio 2002;

Preso atto che per i soggetti maggiorenni il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è a totale carico dell'utente, così come definito nell'allegato 2A del d.p.c.m. 29 novembre 2001 e che per le modalità di erogazione si rimanda alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 e successive modificazioni ed al decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

Ritenuto inoltre necessario un approfondimento sulle tematiche riguardanti l'Integrazione del sistema sanitario e socio-sanitario;

Rilevata l'opportunità di rinviare ad un successivo provvedimento ogni determinazione riguardante l'integrazione dell'attività sanitaria e socio sanitaria, così come definita dal d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», continuando ad assicurare a carico del Servizio Sanitario Regionale le prestazioni di cui trattasi con le modalità attualmente vigenti;

Vagliate ed assunte come proprie dette valutazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di assicurare l'erogazione delle prestazioni, secondo le modalità attualmente vigenti, fino a successivo provvedimento;

2. di confermare il contenuto della d.g.r. n. 8632 del 27 marzo 2002, con la quale si dispone:

- la gratuità fino al 31 dicembre 2002 della certificazione di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica ai minori ed ai portatori di handicap;

- le modalità di erogazione degli accertamenti sanitari in vigore alla data del 22 febbraio 2002;

3. di confermare che per i soggetti maggiorenni il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva è a totale carico dell'utente, così come definito nell'allegato 2A del d.p.c.m. 29 novembre 2001 e che per le modalità di erogazione si rimanda alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 e successive modificazioni ed al decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

4. di rinviare ad un successivo provvedimento ogni determinazione inerente l'area d'integrazione socio-sanitaria, continuando ad assicurare a carico del SSR le prestazioni di cui trattasi con le modalità attualmente vigenti;

5. di procedere alla notifica del presente atto a tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie accreditate con il SSR attraverso le ASL competenti per territorio;

6. di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del presente provvedimento;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Moroni

[BUR20020129]

[2.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9599

Modifica alla d.g.r. 8529 del 22 marzo 2002 «Attuazione dell'accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia tra Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e Regione Lombardia: sostegno finanziario regionale per interventi di valorizzazione del servizio taxi (biennio 2002-2003)». Obiettivo gestionale: 8.2.3.6.R 01 «Provvedimenti riguardanti l'erogazione dei contributi per il miglioramento della qualità e della sicurezza del parco taxi»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'obiettivo gestionale 8.2.3.6.R 01 «Provvedimenti riguardanti l'erogazione dei contributi per il miglioramento della qualità e della sicurezza del parco taxi»;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 27 febbraio 2002 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e la Regione Lombardia in materia di programma quadro per l'ambiente ed energia, in virtù del quale la Regione ha, tra l'altro, assunto l'impegno di sostenere finanziariamente l'acquisto e/o la trasformazione di autovetture ecologiche adibite al servizio di taxi;

Atteso:

– che la l.r. 21 febbraio 2000 n. 10, ha disposto interventi a favore della sicurezza degli operatori e del servizio taxi con la finalità di promuovere lo sviluppo del servizio quale funzione complementare e integrativa ai servizi di trasporto pubblico, così come disciplinato dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21;

– che l'art. 4 della citata l.r. n. 10/2000 demanda alla Giunta regionale, per l'assegnazione dei sostegni finanziari agli investimenti, la determinazione dei criteri e delle procedure di accesso agli stessi, nonché delle relative modalità di erogazione;

Considerato che con l'approvazione della d.g.r. 8529 del 22 marzo 2002 si è determinato che il sostegno finanziario regionale debba essere finalizzato a favorire e incentivare:

– la riduzione dell'inquinamento atmosferico mediante l'immissione in servizio di autovetture ad emissione zero o alimentate a gas metano o GPL;

– la predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap per agevolare l'accessibilità al trasporto pubblico di questa particolare categoria di utenti;

Ravvisata la necessità di posticipare il termine per la presentazione delle domande di contribuzione, previsto dalla richiamata d.g.r. 8529/2002, dal 120° al 150° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. medesima (avvenuta il 23 aprile 2002), per favorire la presentazione, da parte degli operatori delle richieste di finanziamento regionale, tenuto conto che il termine precedentemente stabilito veniva a scadere in periodo feriale (20 agosto) e tenuto conto, inoltre, dei tempi necessari per la produzione, la distribuzione e l'immatricolazione dei veicoli alimentati elettricamente, a gas metano e a gas liquido (GPL);

Ravvisata infine la necessità di finanziare interventi effettuati e fatturati a partire dal 1° gennaio 2000 per garantire l'assegnazione del finanziamento regionale a tutti gli operatori del settore che, già prima della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia, hanno realizzato gli interventi individuati dalla d.g.r. n. 8529/2002 finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento delle condizioni dell'aria nel territorio regionale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di disporre la modifica del termine indicato nella d.g.r. 8529 del 22 marzo 2002 per la presentazione delle domande di finanziamento regionale a sostegno degli interventi di valorizzazione del servizio taxi, stabilendo che le domande devono pervenire alla Giunta regionale entro il 19 settembre 2002, 150° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione n. 8529/2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2. Di disporre che le domande di finanziamento regionale per le priorità individuate nella d.g.r. n. 8529 del 22 marzo 2002 devono riguardare interventi effettuati e fatturati in data successiva all'1 gennaio 2000 e, in ogni caso, fatturati entro il termine di presentazione delle domande stesse;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

[BUR20020130]

[5.1.2]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9604

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 art. 2 commi 9-18 «Fondo regionale di sostegno all'accesso alla locazione» - Individuazione dei beneficiari e concessione del contributo alle amministrazioni comunali - 11° provvedimento, relativo ai titolari di contratto di locazione in grave difficoltà socioeconomica, partecipanti al bando Fondo Sostegno Affitto - anno 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che all'art. 11 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il d.l. 25 febbraio 2000 n. 32 così come convertito dalla legge 20 aprile 2000 n. 97;

Visto il decreto Ministero Lavori Pubblici prot. n. 2531 del 21 settembre 1999 di messa a disposizione dei fondi per la

Regione Lombardia, ammontanti a L. 97,122 mld per l'anno 1999;

Vista la legge regionale 14 gennaio 2000 n. 2 che istituisce il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ad integrazione dei finanziamenti statali per l'anno 1999;

Vista la d.g.r. 6/48647 del 24 febbraio 2000 che approva le disposizioni per l'apertura dei bandi comunali e lo schema di bando tipo, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande al 31 maggio 2000 per la generalità dei cittadini e al 10 maggio 2000 per i titolari di contratto di locazione nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di rilascio dell'immobile;

Vista la d.g.r. 6/49522 del 7 aprile 2000 che approva lo schema tipo di convenzione tra la Regione Lombardia e i CAAF ai fini della raccolta delle domande di contributo di cui ai bandi sopra citati;

Vista la d.g.r. 6/49864 dell'11 maggio 2000 che proroga il termine per la presentazione delle domande dal 31 maggio al 30 giugno;

Vista la d.g.r. 7/813 del 3 agosto 2000 che fissa la data di riapertura dei bandi per la raccolta delle domande di contributo con termine ultimo per la presentazione delle domande al 29 dicembre 2000;

Viste le d.g.r. 7/1036 del 3 agosto 2000 e 7/1162 del 18 settembre 2000 che individuano nell'allegato C) i titolari di contratto in grave difficoltà socioeconomica come previsto dall'art. 7 commi 8 e 9 delle disposizioni per l'erogazione del contributo di cui alla citata d.g.r. 6/48647;

Vista la d.g.r. 7/3610 del 26 febbraio 2001 relativo ai titolari di contratto di locazione in grave difficoltà socioeconomica, partecipanti al bando Fondo Sostegno Affitto aprile-giugno 2000;

Vista la d.g.r. 7/4348 del 20 aprile 2001 che, all'allegato C) individua le domande dei richiedenti in condizioni di grave difficoltà socio economica relative al periodo ottobre - dicembre 2000;

Viste le successive d.g.r. 7/5575 del 13 luglio 2001 e 7/7060 del 23 novembre 2001 relative alle domande dei richiedenti in condizioni di grave difficoltà;

Vista la d.g.r. 7/9086 del 17 maggio 2002 relativa ad un provvedimento di correzione, modifica ed integrazione alle precedenti deliberazioni, a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Comunali o dei CAAF;

Viste le ulteriori comunicazioni e attestazioni pervenute dalle Amministrazioni Comunali in merito ai titolari di contratto in grave difficoltà socioeconomica;

Visto il seguente allegato relativo ai titolari di contratto di locazione in grave difficoltà, predisposto sulla base dei dati trasmessi dalle Amministrazioni Comunali, che integra o modifica allegati alle precedenti citate deliberazioni;

Allegato A: Richiedenti che hanno diritto al contributo in quanto le Amministrazioni Comunali hanno attestato le condizioni di grave difficoltà socioeconomica, determinato il contributo e si sono fatte carico della copertura di almeno il 20% del contributo stesso;

Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente riferisce che gli uffici hanno proceduto alle verifiche di competenza in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni di cui alle d.g.r. sopra citate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la somma complessiva di € 466.252,11 (L. 902.790.324) di cui all'allegato A) trova copertura nell'ambito del capitolo 4.1.4.1 5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione» del bilancio regionale relativo all'anno 2002;

3. di provvedere con successivi decreti al trasferimento dei fondi alle Amministrazioni Comunali di cui all'allegato A, provvedendo con successivo apposito decreto di rendicontazione a compensare gli importi concessi con il presente provvedimento con gli importi eventualmente già concessi con precedenti decreti, relativi alla medesima finalità;

4. di disporre che i decreti di cui al punto precedente vengano emessi solo dopo che le Amministrazioni Comunali ab-

biano trasmesso agli uffici, se non già provveduto, gli estremi delle determinazioni con le quali le Amministrazioni stesse impegnano la quota di contributo di propria competenza;

5. di confermare, come già indicato all'art. 7 della d.g.r. 7/1162 del 18 settembre 2000, che le Amministrazioni Comunali provvedano all'erogazione del contributo, ai rispettivi beneficiari di cui all'allegato A del precedente punto 1, invitando le stesse ad una previa verifica della completezza delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, con particolare riferimento all'indicazione della registrazione del contratto, alla categoria catastale e alla superficie dell'alloggio, nonché alla non appartenenza dell'alloggio stesso al patrimonio di edilizia residenziale pubblica locato secondo le normative regionali;

6. di disporre che le amministrazioni comunali provvedano per l'erogazione del contributo compensando gli importi indicati nei precedenti provvedimenti con quanto disposto dalla presente deliberazione;

7. di confermare quanto disposto con la citata d.g.r. 7/1162 in merito alle procedure di riesame;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

_____ • _____

ALLEGATO A

FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE

Richiedenti che hanno diritto al contributo in quanto le amministrazioni comunali hanno attestato le condizioni di grave difficoltà socioeconomica, determinato il contributo e si sono fatte carico della copertura di almeno il 20% del contributo stesso

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
ENTE EROGATORE: ABBIATEGRASSO				
3319	ALTINI	MARIA	1.859,24	3.600.000
21633	BEDIN	GIOVANNI	2.138,13	4.140.000
181490	CIRABISI	MARIA	1.859,24	3.600.000
118559	FIAMMANTI	LAURETTA	1.669,19	3.232.000
81373	VERONESI	ASSUNTA	1.859,24	3.600.000
TOTALE ABBIATEGRASSO			9.385,04	18.172.000
ENTE EROGATORE: AGRATE BRIANZA				
55231	EN NASRI	EL KABIR	2.878,94	5.574.400
22143	LEKLI	MANUSHAQE	2.272,41	4.400.000
76196	MOUKHASS	SAID	863,93	1.672.800
103613	NICOLETTI	ARMANDO	2.164,99	4.192.000
169345	PRESTI	RAIMONDO	2.474,86	4.792.000
TOTALE AGRATE BRIANZA			10.655,13	20.631.200
ENTE EROGATORE: ANNICCO				
177282	SAVIOLA	ANNA	1.338,66	2.592.000
TOTALE ANNICCO			1.338,66	2.592.000
ENTE EROGATORE: ARCISATE				
183783	ATTARDI	CARMELO	1.259,33	2.438.400
TOTALE ARCISATE			1.259,33	2.438.400
ENTE EROGATORE: BAGNOLO CREMASCO				
148090	MONTI	ANGELA	1.859,24	3.600.000
TOTALE BAGNOLO CREMASCO			1.859,24	3.600.000
ENTE EROGATORE: BIANZONE				
168260	POLINELLI	ANTONELLA	1.734,88	3.359.200
TOTALE BIANZONE			1.734,88	3.359.200
ENTE EROGATORE: BOSISIO PARINI				
170177	PAZZE	ANNA	2.467,01	4.776.800
TOTALE BOSISIO PARINI			2.467,01	4.776.800
ENTE EROGATORE: BRESSO				
157481	GAETANI	ROSARIA	867,65	1.680.000
174115	PUPILLO	VINCENZO	1.404,76	2.720.000
191185	SFRAGANO	CECILIA	1.136,21	2.200.000
TOTALE BRESSO			3.408,62	6.600.000

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
ENTE EROGATORE: BRUNATE				
182810	GHIOLDI	FEDERICO	2.467,01	4.776.800
TOTALE BRUNATE			2.467,01	4.776.800
ENTE EROGATORE: BUSTO ARSIZIO				
167662	FRATTINI	MAURIZIO	2.272,41	4.400.000
TOTALE BUSTO ARSIZIO			2.272,41	4.400.000
ENTE EROGATORE: CADEGLIANO-VICONAGO				
172821	FERRAZZO	GIUSEPPE	2.573,19	4.982.400
193326	KIMLA	DORATA	1.074,23	2.080.000
TOTALE CADEGLIANO-VICONAGO			3.647,42	7.062.400
ENTE EROGATORE: CANEGRATE				
163183	LOFRANO	PASQUALE	2.592,61	5.020.000
190358	MONTOLI	MARINO	1.917,91	3.713.600
190430	TARTAGLIA	MARIA	2.933,48	5.680.000
TOTALE CANEGRATE			7.444,00	14.413.600
ENTE EROGATORE: CARAVAGGIO				
179452	AVELLI	ANGELA	1.802,64	3.490.400
178400	BOSCO	BATTISTINA	1.859,24	3.600.000
180816	MANZOTTI	GIUSEPPA	1.578,71	3.056.800
125853	MEZIANE	EL HASSANE	1.859,24	3.600.000
153242	SANGALLI	AGNESE	1.859,24	3.600.000
TOTALE CARAVAGGIO			8.959,07	17.347.200
ENTE EROGATORE: CARONNO PERTUSELLA				
89918	BELOTTI	BARBARA	1.094,89	2.120.000
173904	BOIANO	NICOLA	2.892,16	5.600.000
182514	NAOUI	LOFTI	2.592,61	5.020.000
TOTALE CARONNO PERTUSELLA			6.579,66	12.740.000
ENTE EROGATORE: CASALBUTTANO ED UNITI				
168190	RIZZI	MARIA	1.859,24	3.600.000
TOTALE CASALBUTTANO ED UNITI			1.859,24	3.600.000
ENTE EROGATORE: CASSANO MAGNAGO				
163901	CATRAMBONE	ANNA MARIA	1.859,24	3.600.000
188881	COLDESINA	ELISABETTA	2.355,46	4.560.800
173291	SCUTERI	PASQUALINA	1.037,05	2.008.000
156099	VITALE	GIUSEPPINA	1.919,15	3.716.000
TOTALE CASSANO MAGNAGO			7.170,90	13.884.800
ENTE EROGATORE: CASSOLNOVO				
29604	AGNAN	BOGUI LAURENT	2.573,19	4.982.400
TOTALE CASSOLNOVO			2.573,19	4.982.400
ENTE EROGATORE: CASTELLI CALEPIO				
173678	AMBU	GREGA	2.106,73	4.079.200
159943	CASSATA	CASTRENZE	2.355,46	4.560.800
161303	LEFRID	RAHAL	3.143,78	6.087.200
163371	MORONI	MARIO	1.652,66	3.200.000
TOTALE CASTELLI CALEPIO			9.258,63	17.927.200
ENTE EROGATORE: CASTREZZATO				
123366	BELOTTI	GIANLUIGI	1.850,98	3.584.000
TOTALE CASTREZZATO			1.850,98	3.584.000
ENTE EROGATORE: CERNOBBIO				
182949	MOLTENI	PIERA	1.859,24	3.600.000
TOTALE CERNOBBIO			1.859,24	3.600.000
ENTE EROGATORE: CESANO MADERNO				
185483	CARRETTA	NICOLINA	1.859,24	3.600.000
162573	FERRARA	ANTONIO	1.859,24	3.600.000
177319	KACA	RAMAZAN	1.859,24	3.600.000
177755	MAINER	ELVEZIA	1.859,24	3.600.000
170540	NUZZO	ANNA	1.859,24	3.600.000
162378	SAMBIN	DONATELLA	1.859,24	3.600.000
TOTALE CESANO MADERNO			11.155,44	21.600.000
ENTE EROGATORE: CINISELLO BALSAMO				
188104	BONANOMI	KATIA	2.878,94	5.574.400

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
162318	CARUSO	ANGELA	871,37	1.687.200
170819	CRIVELLIN	ARMANDA	1.706,79	3.304.800
193985	DE SANTO	INNOCENZA	1.839,41	3.561.600
186684	MOHOTTIACHCHIL-LAGE	KUMARASINGHE	2.272,41	4.400.000
185987	MUJACIC	ESMA	2.272,41	4.400.000
159211	SUMA	MAFALDA	2.408,75	4.664.000
186092	TRINCHILLO	MASSIMO	867,65	1.680.000
TOTALE CINISELLO BALSAMO			15.117,73	29.272.000
ENTE EROGATORE: COMAZZO				
199216	ZECCA	GIUSEPPE	2.355,46	4.560.800
TOTALE COMAZZO			2.355,46	4.560.800
ENTE EROGATORE: CORBETTA				
189521	AMBROSETTI	PAOLA	1.954,27	3.784.000
189594	PENNA	FRANCESCO	2.121,19	4.107.200
188970	RAZZA	CARLOTTA	1.859,24	3.600.000
TOTALE CORBETTA			5.934,70	11.491.200
ENTE EROGATORE: CORTEOLONA				
192519	NEGRUSERI	GAVRIL	149,98	290.400
TOTALE CORTEOLONA			149,98	290.400
ENTE EROGATORE: CREMA				
176623	HAMZA	GEZIM	1.140,34	2.208.000
TOTALE CREMA			1.140,34	2.208.000
ENTE EROGATORE: DESIO				
172363	PUPLAMPU	BENJAMIN	1.986,09	3.845.600
TOTALE DESIO			1.986,09	3.845.600
ENTE EROGATORE: FONTANELLA				
176980	BIANCHI	FRANCESCO	1.286,60	2.491.200
191102	STAKA	PAULIN	2.232,75	4.323.200
TOTALE FONTANELLA			3.519,35	6.814.400
ENTE EROGATORE: GOITO				
134686	CASI	GIOVANNA	1.547,30	2.996.000
120914	D'AMORE	GIUSEPPE	1.576,23	3.052.000
129023	FEDDAD	ABDELOUAHED	1.576,23	3.052.000
104749	MOSSINI	DANIELE	1.576,23	3.052.000
137175	TEDOLDI	ELSA	1.576,23	3.052.000
TOTALE GOITO			7.852,22	15.204.000
ENTE EROGATORE: GORGONZOLA				
165447	CEREDA	CAROLINA	1.715,46	3.321.600
TOTALE GORGONZOLA			1.715,46	3.321.600
ENTE EROGATORE: JERAGO CON ORAGO				
205317	FERRARI	GIUDITTA	1.859,24	3.600.000
TOTALE JERAGO CON ORAGO			1.859,24	3.600.000
ENTE EROGATORE: LAINATE				
164833	ANGLANO	PANTALEO	2.121,19	4.107.200
TOTALE LAINATE			2.121,19	4.107.200
ENTE EROGATORE: LUISAGO				
76539	ESPINOSA	ADA	1.859,24	3.600.000
TOTALE LUISAGO			1.859,24	3.600.000
ENTE EROGATORE: MANTOVA				
38675	AFROZ	FARHANA	2.728,96	5.284.000
86021	AMINIAM	MAHMOUD	2.592,61	5.020.000
189617	ANDREATTA	FRANCESCA	1.390,72	2.692.800
21199	ANTWI	JOSEPH YAW	1.963,78	3.802.400
126141	AVIGNI	ALESSANDRA	1.230,82	2.383.200
140209	BACCHI	GIULIANA	2.272,41	4.400.000
36250	BALLA	DRITA	1.058,53	2.049.600
47921	BARBIERI	GIANCARLO	2.478,99	4.800.000
31890	BARDINI	IVO	2.592,61	5.020.000
116533	BINCO	ELETTRA	1.900,56	3.680.000
114410	BONANNO	GIOVANNI	2.521,14	4.881.600
189673	BONGIORNO	LUIGI	2.272,41	4.400.000

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
93437	BONONI	ADUA	2.728,96	5.284.000
178434	BORDANZI	IDA	1.736,53	3.362.400
190297	CALEFFI	RENATA	2.272,41	4.400.000
44174	CESELIN	ORNELLA	2.221,18	4.300.800
197030	COPPOLA	PASQUALE	1.403,94	2.718.400
132378	CRESCENZO	CIRO	537,12	1.040.000
49274	DA SILVA	IONE ESTER	3.015,28	5.838.400
189638	DALFRÀ	RITA	2.217,87	4.294.400
92609	DAVI	GIANCARLO	2.245,14	4.347.200
5197	DE DONATO	VINCENZO	2.592,61	5.020.000
109413	DI PIETRO	ANTONIO	1.247,76	2.416.000
37735	DIMO	XHOXHI	2.615,75	5.064.800
166942	FASTOSI	ELENA	2.728,96	5.284.000
49036	GALASSI	GIOCONDA	2.272,41	4.400.000
47953	GALIANO	MARIA	2.225,31	4.308.800
112142	GEMENTI	ISA	2.272,41	4.400.000
199989	GHIDINI	ILEANA	2.272,41	4.400.000
115349	GUERRA	CARLA	2.272,41	4.400.000
132355	GYADU	FOSTER	2.592,61	5.020.000
186484	KOZELI	AGRON	2.555,02	4.947.200
197822	LAEZZA	MAURIZIO	2.728,96	5.284.000
98704	LANZONI	MARA	2.408,75	4.664.000
79474	LEORATI	GIANFRANCO	2.272,41	4.400.000
102291	LIQUORI	ELENA	2.408,75	4.664.000
194568	MACCARI	MAURO	2.170,36	4.202.400
112052	MACCIONI	LICIA	1.379,97	2.672.000
113730	MADI	ABDESLEM	1.077,12	2.085.600
93518	MAGGIONI	DENISE	857,73	1.660.800
119966	MAGOTTI	ROBERTA	1.734,88	3.359.200
161301	MAGRI	PATRIZIA	2.408,75	4.664.000
71747	MANGANO	FRANCESCO	2.065,83	4.000.000
106827	MASTROGIULIO	MARIA	2.749,62	5.324.000
69406	MIGLIETTA	GILDA	2.272,41	4.400.000
84007	MONTANI	EVA	2.272,41	4.400.000
71744	NABBAR	EL MAHFOUD	2.568,65	4.973.600
188827	NERI	BRUNA	2.185,65	4.232.000
160627	NIMALI	LEONARD	2.878,94	5.574.400
199916	PAOLINI	LIANA	2.272,41	4.400.000
115620	PASSERI	MARIA ENRICA	2.592,61	5.020.000
167542	PERINOTTO	LUISA	2.173,25	4.208.000
104462	PICCOLO	ANGELO	1.808,43	3.501.600
98654	POPESCU	LUMINITA	2.272,41	4.400.000
98624	PORTIOLI	ROMANO	1.006,88	1.949.600
19893	POZZONI	ERMENEGILDA	2.272,41	4.400.000
16510	RINALDI	MARIA	2.272,41	4.400.000
37252	RINALDI	MARIA	1.923,29	3.724.000
123889	RIVA	MILENA	2.408,75	4.664.000
26563	ROTINO	ROSA	2.408,75	4.664.000
103684	SAINATO	MARIA	2.272,41	4.400.000
46120	SAPORITO	SABATINA	3.144,60	6.088.800
162930	SEGALA	EDDA	2.272,41	4.400.000
90972	SEMERANO	LUCIA ANTONIA	2.272,41	4.400.000
94365	SGANZERLA	STEFANIA	2.408,75	4.664.000
88019	SIGNORINI	EDDA	2.272,41	4.400.000
85902	SIGNORINI	LIDIA	2.114,99	4.095.200
171958	STORTI	MARCELLA	2.728,96	5.284.000
120516	SURIANO	SANTA	2.272,41	4.400.000
179806	TOUATI	RACHID	2.272,41	4.400.000
49133	TRALDI	MARTA	1.611,76	3.120.800
45697	TUONO MANCUSO	BARTOLOMEO	3.144,60	6.088.800
182210	VIOTTO	BARBARA	2.272,41	4.400.000

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
119046	XHUVANI	KATINA	1.096,95	2.124.000
158445	ZANELLA	MARIA	1.615,06	3.127.200
86815	ZUSI	LUIGINA	2.272,41	4.400.000
TOTALE MANTOVA			164.927,37	319.344.000
ENTE EROGATORE: MARIANO COMENSE				
201146	SONGIA	ERMINIA MARIA	1.859,24	3.600.000
156291	TURCONI	PIERA	1.859,24	3.600.000
TOTALE MARIANO COMENSE			3.718,48	7.200.000
ENTE EROGATORE: MARMIROLO				
168891	FIORINI	VIRNA	1.859,24	3.600.000
TOTALE MARMIROLO			1.859,24	3.600.000
ENTE EROGATORE: MEDA				
167381	ARIENTI	TERESINA	419,36	812.000
195276	GIORGIUTTI	LORELLA	195,80	379.128
193356	LISI	ANNA	210,70	407.964
195242	MACHTI	AHMED	659,43	1.276.832
TOTALE MEDA			1.485,29	2.875.924
ENTE EROGATORE: MEDE				
170500	MOUHINE	YASSINE	1.646,05	3.187.200
170625	MULIEDDA	GIUSEPPE	2.121,19	4.107.200
170640	TEDOLDI	TERESA	1.859,24	3.600.000
TOTALE MEDE			5.626,48	10.894.400
ENTE EROGATORE: MORNAGO				
190112	FUSARI	CRISTINA	367,30	711.200
TOTALE MORNAGO			367,30	711.200
ENTE EROGATORE: MORTARA				
155143	LATINO	MARIA	2.235,23	4.328.000
193047	PAOLINI	ZOE ZELMIRA	1.858,42	3.598.400
164722	RAGAZZI	LEONETTO	921,77	1.784.800
192317	RICCI	MARINELLA	1.169,67	2.264.800
TOTALE MORTARA			6.185,09	11.976.000
ENTE EROGATORE: MOTTA VISCONTI				
196314	ALOISI	FRANCESCA	1.859,24	3.600.000
176911	MAFFEZZONI	LUCIANA	2.232,75	4.323.200
144509	PETRONI	LIDIA	1.750,17	3.388.800
144638	SERUSI	GIANPAOLO	1.859,24	3.600.000
TOTALE MOTTA VISCONTI			7.701,40	14.912.000
ENTE EROGATORE: PADERNO PONCHIELLI				
194562	HASSARI	MOHAMMED	766,01	1.483.200
TOTALE PADERNO PONCHIELLI			766,01	1.483.200
ENTE EROGATORE: PARABIAGO				
189697	CAUTIERO	IMMACOLATA	1.169,26	2.264.000
TOTALE PARABIAGO			1.169,26	2.264.000
ENTE EROGATORE: PAVIA				
151278	ALBANESI	ANNUNCIATA	1.745,62	3.380.000
151298	ANTONIOLI	PIETRO	1.156,86	2.240.000
151296	BERGAMIN	MARIA LUISA	2.454,62	4.752.800
188118	BORCESCU	CARMEN SANDA	2.350,09	4.550.400
151297	CASAZZA	CLAUDIA	1.621,26	3.139.200
175055	CERETTI	MARINELLA	2.272,41	4.400.000
151303	COBELLI	MARIA	536,70	1.039.200
80847	MARTIRE	MATTEO	0,00	0
172870	MAZZA	LUISA	2.204,65	4.268.800
151301	MILANI	MARIA	2.272,41	4.400.000
151302	PATTI	MARIA GRAZIA	2.272,41	4.400.000
151289	TILOCCA	NICOLINA	503,24	974.400
151305	TURIN	ROMILDA	723,04	1.400.000
151233	VIGO	NATALINA	2.272,41	4.400.000
TOTALE PAVIA			22.385,72	43.344.800
ENTE EROGATORE: PIEVE EMANUELE				
200979	BANFO	IRENE	1.632,00	3.160.000

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
197560	CASSANO	ANTONIETTA	1.814,21	3.512.800
202042	CAVROTTI	GIUSEPPA	2.272,41	4.400.000
184078	GALLO	ANDREA	2.143,09	4.149.600
187595	INTILLA	GRAZIA	2.408,75	4.664.000
200591	MALERBA	GIUSEPPE	2.044,76	3.959.200
200604	MANNONE	ALESSANDRA	1.990,22	3.853.600
200573	MARGUTTI	ACHILLE	1.758,43	3.404.800
201217	MONTI	AMBROGIO	2.878,94	5.574.400
200697	PANNONE	VINCENZO	2.601,70	5.037.600
188088	RUSSO	GIUSEPPE	2.728,96	5.284.000
202063	ZITTI	ANTONETTE	3.281,36	6.353.600
200608	ZOBOLI	WALTER	2.022,03	3.915.200
TOTALE PIEVE EMANUELE			29.576,86	57.268.800
ENTE EROGATORE: PORTO MANTOVANO				
171563	EL JABLI	ABDELAZIZ	1.136,21	2.200.000
134964	LANA	ERIKA	1.351,05	2.616.000
TOTALE PORTO MANTOVANO			2.487,26	4.816.000
ENTE EROGATORE: RHO				
199496	BASSO	ANNA MARIA	1.983,19	3.840.000
162212	BERGAMO	GIUSEPPE	1.983,19	3.840.000
163913	BONIFORTI	ERNESTINA	1.983,19	3.840.000
195432	CATANIA	LOREDANA	1.839,00	3.560.800
183891	CITARELLA	MAURIZIO	1.983,19	3.840.000
164003	COSTANZA	GIOACCHINO	430,93	834.400
195388	ESPINO PEREZ	JUANA	1.983,19	3.840.000
173256	LA BARBERA	GRAZIA	1.983,19	3.840.000
199148	NOCERA	CARMELA	1.663,40	3.220.800
181090	PANELLA	GRAZIANA	1.983,19	3.840.000
181409	POZZI	LAURA	902,35	1.747.200
169530	SOZZO	ANNAROSA	1.144,88	2.216.800
177653	TESTA	MARIA	1.983,19	3.840.000
177833	TONTI	RITA	1.983,19	3.840.000
TOTALE RHO			23.829,27	46.140.000
ENTE EROGATORE: RIVANAZZANO				
191205	GASPAREVIC	SANJA	1.970,80	3.816.000
TOTALE RIVANAZZANO			1.970,80	3.816.000
ENTE EROGATORE: RODANO				
159909	GAROFALO	DOMENICO	2.355,46	4.560.800
TOTALE RODANO			2.355,46	4.560.800
ENTE EROGATORE: SAN DONATO MILANESE				
191577	TIRINZI	CRISTINA	2.408,75	4.664.000
TOTALE SAN DONATO			2.408,75	4.664.000
ENTE EROGATORE: SAN GIULIANO MILANESE				
165614	MORLEO	DAVIDE	2.592,61	5.020.000
TOTALE SAN GIULIANO MILANESE			2.592,61	5.020.000
ENTE EROGATORE: SANT'ALESSIO CON VIALONE				
180620	LUCCONI	ROBERTA	2.265,39	4.386.400
TOTALE SANT'ALESSIO CON VIALONE			2.265,39	4.386.400
ENTE EROGATORE: SANTA GIULETTA				
186605	SERRY	BOUCHAIB	1.279,16	2.476.800
TOTALE SANTA GIULETTA			1.279,16	2.476.800
ENTE EROGATORE: SCANDOLARA RAVARA				
165389	BERISHA	RAGIP	2.356,70	4.563.200
176798	KRUEZI	BRAIM	2.772,34	5.368.000
TOTALE SCANDOLARA RAVARA			5.129,04	9.931.200
ENTE EROGATORE: SEGRATE				
155820	GILIBERTI	ITALIA	1.239,50	2.400.000
176321	POLITO	ADAMO	1.239,50	2.400.000
TOTALE SEGRATE			2.479,00	4.800.000
ENTE EROGATORE: SELLERO				
137955	CATTANEO	DEBORA	1.239,50	2.400.000
TOTALE SELLERO			1.239,50	2.400.000

Numero domanda	Cognome	Nome	Contributo regionale (Euro)	(in Lire)
ENTE EROGATORE: TREVIGLIO				
160469	OSIO	MARIA	1.859,24	3.600.000
179858	RUBOLINO	CARMELA	2.232,75	4.323.200
TOTALE TREVIGLIO			4.091,99	7.923.200
ENTE EROGATORE: TREZZO SULL'ADDA				
87809	SCATTINO	MICHELE	2.346,78	4.544.000
87937	SILIPO	GIOVANNI	3.281,36	6.353.600
TOTALE TREZZO SULL'ADDA			5.628,14	10.897.600
ENTE EROGATORE: VALBRONA				
85265	BROGLIONI	ERMINIA	1.239,50	2.400.000
96060	ROMANO	FILIPPO	1.239,50	2.400.000
TOTALE VALBRONA			2.479,00	4.800.000
ENTE EROGATORE: VERANO BRIANZA				
191108	LONGO	DONATO	661,06	1.280.000
TOTALE VERANO BRIANZA			661,06	1.280.000
ENTE EROGATORE: VEROLAVECCHIA				
195197	RENNELLA	GAETANO	1.722,49	3.335.200
TOTALE VEROLAVECCHIA			1.722,49	3.335.200
ENTE EROGATORE: VIADANA				
148238	SABBADINI	CLEMENTE	826,33	1.600.000
178395	SARACCA	CARMEN	1.586,56	3.072.000
243717	SCAZZI	PANCRAZIO	1.032,91	2.000.000
TOTALE VIADANA			3.445,80	6.672.000
ENTE EROGATORE: VILLASANTA				
188841	CACCAVALE	CIRO	2.573,19	4.982.400
199981	CAROLEO	VINCENZINA	1.342,79	2.600.000
193889	PULEO	TOMMASO	1.859,24	3.600.000
182405	SCHIEDA	ANNA MARIA	2.232,75	4.323.200
TOTALE VILLASANTA			8.007,97	15.505.600
ENTE EROGATORE: VIMODRONE				
22689	LILLO	VENTURO	1.594,82	3.088.000
TOTALE VIMODRONE			1.594,82	3.088.000
TOTALE COMPLESSIVO			466.252,11	902.790.324

[BUR20020131]

[2.2.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9605

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento relativo all'ambito ex Ercole Marelli. (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la facoltà del Sindaco di promuovere la procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 81 del 19 dicembre 2000, con la quale il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni (MI) ha approvato, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, il Documento di Inquadramento di cui all'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9;

Viste le deliberazioni n. 45 del 18 luglio 2001 e n. 51 del 25 settembre 2001, con le quali il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni (MI) ha aggiornato ed integrato il Documento di Inquadramento sopracitato;

Vista la nota n. 37166 del 7 maggio 2002, con la quale il

Sindaco del comune di Sesto San Giovanni (MI) ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'ambito territoriale «ex Ercole Marelli (comparti ZT4 N8 ABB, ZT4 N9 FIREMA Trasporti, ZT4 NIO Sesto Autoveicoli, ZT4 R1 Edilmarelli, area di proprietà Combust s.r.l.)», che comporta variante allo strumento urbanistico vigente,

Verificato che lo strumento urbanistico vigente approvato con d.g.r. n. 15491 del 4 aprile 1978 classifica l'area di intervento quale zona «DI - Zone industriali esistenti» per la maggior parte, ed in zona, D2 - zone per piccole e medie industrie, artigianato di produzione» per la rimanente, la prima riferita ai grandi stabilimenti produttivi e la seconda ai complessi artigianali di produzione nonché alle piccole e medie realtà industriali;

Dato atto che con deliberazione n. 47 del 18 luglio 2000 il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ha adottato una variante generale al vigente strumento urbanistico, successivamente integrata con D.C.C. n. 44 del 18 luglio 2002, al fine di adeguare il PRG alle disposizioni normative e regolamentari sopravvenute, con particolare riferimento ai disposti della l.r. 1/2001 ed al Regolamento Regionale n. 3/2000;

Accertato che la Variante Generale di cui sopra, operante in regime di salvaguardia, destina le aree del comparto di cui trattasi a «Zona di trasformazione urbanistica 4 - Industriale di ristrutturazione»;

Preso atto che il Comitato dell'Accordo di Programma per «la riqualificazione dell'area ex Marelli e la realizzazione di un centro integrato per il settore della multimedialità», promosso con d.g.r. n. 48925 del 1 marzo 2000 ai sensi della l.r. 30/94, ha deciso in data 8 maggio 2002 la chiusura del relativo iter procedurale, stante la sopravvenuta individuazione del P.I.I. quale strumento più idoneo a perseguire gli obiettivi di sviluppo del comparto;

Preso atto che la proposta di P.I.I. prefigura l'integrazione di funzioni produttive, commerciali, direzionali, ricettive e residenziali, nonché la coordinata realizzazione di spazi pubblici e privati ed attrezzature universitarie, proponendosi, quale obiettivo primario, la riqualificazione urbanistica e ambientale di un comparto di rilevanza strategica nell'ambito del territorio comunale;

Preso atto, in particolare, che si prevede l'insediamento della sede distaccata della Università Statale di Milano, della nuova sede di Banca Intesa, del centro direzionale del Gruppo ABB, di uno spazio museale-espositivo, di un edificio alberghiero e di una quota di residenza, nonché la realizzazione di parcheggi pubblici, piazze, spazi a verde attrezzato, percorsi ciclo-pedonali in asse est-ovest, funzionali al collegamento delle varie funzioni previste dal P.I.I.; il progetto localizza inoltre, seppure indicativamente, il sedime della metrotranvia in fase di definizione, che attraversa il comparto Edilmarelli in direzione nord-sud;

Preso atto che la proposta progettuale risulta conforme alle previsioni della Variante Generale operante in regime di salvaguardia, mentre costituisce variante al PRG vigente per quanto attiene alle destinazioni d'uso, ai parametri urbanistici ed alle modalità di attuazione degli interventi;

Ritenuto di partecipare all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Sesto San Giovanni (MI), in quanto la proposta progettuale soddisfa i requisiti richiesti dal 2 comma dell'art. 2 della l.r. 9/99;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, con particolare riferimento all'art. 7, che disciplina la procedura riferita

agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico», di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione dell'ambito «ex Ercole Marelli (comparti ZT4 N8 ABB, ZT4 N9 FIREMA Trasporti, ZT4 N10 Sesto Autoveicoli, ZT4 R1 Edilmarelli, area di proprietà Combustor.l.)»;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Sesto San Giovanni (MI);

3. di prendere atto che il comune di Sesto San Giovanni (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato alla conclusione dell'Accordo;

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo, unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Moroni

[BUR20020132]

[4.2.0]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9620

Approvazione del progetto «Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 3.10.1.15 «Costituzione di una rete dei centri di eccellenza») a seguito del parere espresso dalla Commissione consiliare

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28.10.96, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;

- 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2002-2004, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002/2010»;

Vista la d.g.r. 26 ottobre 2001, n. 6533 relativa alla presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità»;

Vista la d.g.r. n. 7/2984 del 29 dicembre 2009 «Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla costituzione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo, localizzato nel comune di Como»;

Vista la d.g.r. n. 7/7551 del 21 dicembre 2001 «Approvazio-

ne dell'Ipotesi dell'Accordo di Programma finalizzato alla costituzione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo, localizzato nel comune di Como - ll.rr. 14/93 e 31/96;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 30 allegati contrassegnato B) presentato dalla D.G. Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica;

Visti:

- il verbale della seduta del 7 novembre 2001, del predetto Nucleo di Valutazione, ove risulta che lo stesso ha esaminato e fatto proprio il parere favorevole espresso dal relatore sul predetto progetto, fatto salva la verifica giuridica della finanziabilità delle attrezzature;

- il verbale della seduta del 13 marzo 2002 del Nucleo di Valutazione che, espletata la suddetta verifica, ritiene finanziabili le attrezzature suddette;

Vista la nota del 14 maggio 2002 con la quale il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde comunica che il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha deliberato nella seduta del 13 maggio 2002 la concessione di un contributo di € 1.296.000 per la realizzazione del Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo, localizzato nel comune di Como;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano»;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria di competenza regionale, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 228.020,00 per il 2002, ed a € 165.118,00 per il 2003, previsto nell'U.P.B. 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004"»;

- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Atteso che i sopracitati documenti contrassegnati rispettivamente A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 27 giugno 2002;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano» (obiettivo gestionale 3.10.1.15 «Costituzione di una rete dei centri di eccellenza») ai sensi della l.r. 31/96 con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1) della quale costituiscono parte integrante;

2. per la copertura finanziaria di competenza regionale, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 228.020,00 per il 2002, ed a € 165.118,00 per il 2003, previsto nell'U.P.B. 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004"»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

(1) Gli allegati che si omettono possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse finanziarie e Bilancio, U.O. Strumenti finanziari integrati.

Allegati che costituiscono parte integrante alla d.g.r. 9620 del 28 giugno 2002

Approvazione del progetto «Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano» ai sensi della l.r. 31/96

- A seguito parere espresso dalla Commissione consiliare.
- A = Scheda prevista dall'art. 3 – comma IV
- B = Progetto definitivo (*omissis*):
- B.1 Relazione del progetto edilizio
- B.2 Computo metrico estimativo generale delle opere
- B.3 Computo metrico estimativo impianti elettrici
- B.4 Computo metrico estimativo impianti meccanici
- B.5 Rilievo stato di fatto – pianta piano terra
- B.6 Rilievo stato di fatto – pianta piano primo – secondo – terzo
- B.7 Rilievo stato di fatto – prospetti nord-ovest
- B.8 Rilievo stato di fatto – prospetti sud-est
- B.9 Rilievo stato di fatto – sezioni A-A B-B
- B.10 Progetto inquadramento generale
- B.11 Piante modifiche piano terra – primo – secondo – terzo
- B.12 Progetto pianta piano terra
- B.13 Progetto pianta piano primo – secondo – terzo
- B.14 Progetto prospetti nord-ovest
- B.15 Progetto prospetti sud-est
- B.16 Progetto Sezioni A-A B-B
- B.17 Percorsi disabili pianta piano terra
- B.18 Percorsi disabili pianta piano primo – secondo – terzo
- B.19 Schema impianto di termoventilazione schema idraulico di distribuzione
- B.20 Schema impianto di termoventilazione pianta piano terra
- B.21 Schema impianto di termoventilazione pianta piano primo
- B.22 Schema impianto di termoventilazione pianta piano secondo
- B.23 Schema impianto di termoventilazione pianta piano terzo
- B.24 Schema impianto elettrico piano terra
- B.25 Schema impianto elettrico piano primo
- B.26 Schema impianto elettrico piano secondo
- B.27 Schema impianto elettrico piano terzo
- B.28 Elaborati grafici di progetto – schemi distributivi impianti elettrici schemi quadri
- B.29 Piano interrato: impianto FM
- B.30 Inquadramento generale estratto mappa, verifiche volumetriche

ALLEGATO A

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano

Obiettivo programmatico di riferimento: 3.10: Crescita di competitività del sistema delle imprese

Obiettivo specifico: 3.10.1: potenziamento del sistema infrastrutturale

Obiettivo gestionale: 3.10.1.15: costituzione di una rete dei centri di eccellenza

Obiettivi e risultati:

Il progetto è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture del Centro (di Eccellenza) per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo presso la sede di Como del Politecnico di Milano. Tale centro opererà in quattro aree di competenza fondamentali: Informatica, telecomunicazioni e tele-rilevamento; Gestione e organizzazione aziendale; Design e grafica, Materiali per l'elettronica, con l'obiettivo di:

- sviluppare attività di ricerca di eccellenza;
- assicurare il pieno utilizzo dei risultati prodotti da parte del sistema delle imprese e delle istituzioni lombarde.

Le infrastrutture previste comprendono:

- un laboratorio per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica che conterà su un importante nucleo di attrezzature che il Politecnico di Zurigo, ha deciso di cedere al Politecnico di Milano nell'ambito di un ampio rapporto di collaborazione;

- un gruppo di laboratori informatici, che saranno organizzati a show room, per mostrare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie a professionisti, imprenditori, pubblici funzionari, altri utenti interessati.

Gli impatti attesi della successiva attività del centro sono così sintetizzabili:

- sviluppo di attività di trasferimento tecnologico con il coinvolgimento di almeno 20 aziende ogni anno;
- incubazione di almeno due spin off relativi a nuove iniziative imprenditoriali ogni anno.

Costo complessivo

€ 3.454.270,32 pari a L. 6.688,400.000.

Il contributo regionale corrisponde a € 393.138,00 pari a L. 761.221.315).

Risorse impiegate:

Regione Lombardia: l.r. 31/96 – € 393.138,00 (pari a L. 761.221.315);

Politecnico di Milano: € 1.765.132,32 (pari a L. 3.417.772.765);

Fondazione C.A.R.I.P.L.O.: € 1.296.000,00 (pari a L. 2.509.405.920).

Soggetti beneficiari dei contributi: Politecnico di Milano.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Politecnico di Milano.

Localizzazione territoriale: Como, via Anzani.

Durata progetto, modo e tempi di attuazione:

Le principali fasi per l'attuazione del progetto sono:

- Approvazione CTA Prov. OO.PP.
- Effettuazione Gara d'Appalto
- Realizzazione Opere
- Avvio attività.

Inizio lavori ristrutturazione è previsto per il 1 giugno 2002

Il completamento delle opere è previsto per il 30 giugno 2003 e l'inizio dell'attività del centro per il 1 luglio 2003.

Previsione di spesa relative ai singoli esercizi:

Per l'intero progetto

Esercizio	Costi (Lire)	Costi (Euro)
2001 (*)	277.500.000	143.316,79
2002	3.690.800.000	1.906.139.123
2003	2.720.100.000	1.404.814,41

(*) Nel 2001, a carico del Politecnico e con apposito progetto, è stata completata la ristrutturazione del seminterrato per complessive L. 796.000,000 (€ 411.099,69).

Contributo regionale

Esercizio	Costi (Lire)	Costi (Euro)
2001	-	-
2002	441.508.285	228.020,00
2003	319.713.030	165.118,00

Contributo Politecnico e Fondazione CA.RI.P.L.O.

Esercizio	Quota a carico di (Politecnico di Milano)	Quota a carico di (Fondazione CA.RI.P.L.O.)
2001	143.316,79	-
2002	919.401,12	758.718,00
2003	702.414,41	537.282,00
TOTALE	1.765.132,32	1.296.000,00

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

In generale, attraverso il comitato dell'accordo di programma. Possibilità di ispezioni alla fine di ciascuna fase del progetto.

[BUR20020133]

[5.3.1]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9648

Preso d'atto dell'espressione del parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE e riapprovazione del Progetto Speciale Agricoltura per le aree protette regionali. Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali». P.R.S. 9.6.3 Conservazione della natura e sostegno allo sviluppo sostenibile delle aree protette

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 7/2876 del 22 dicembre 2000 è stato approvato il Progetto Speciale Agricoltura per le aree protette regionali in attuazione della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali»;

Considerato che con la suddetta deliberazione si subordinava l'applicazione del progetto all'espressione del parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

Rilevato che con decisione CE C(2002)785 del 16 aprile 2002 la Commissione ha comunicato di non sollevare obiezioni sull'aiuto in questione, essendo esso compatibile con il trattato CE;

Ritenuto di predisporre un testo integrato del Progetto Speciale Agricoltura a seguito delle osservazioni formulate con la suddetta decisione, composto da n. 11 fogli, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prendere atto delle osservazioni formulate dalla Commissione con decisione CE C(2002)785 del 16 aprile 2002;

2. di approvare la nuova versione integrata del «Progetto speciale agricoltura» attuativo della l.r. 86/1983, composto da n. 11 fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa competente di adottare ulteriori disposizioni procedurali per l'attuazione dell'iniziativa;

4. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

Il segretario: Moroni

_____ • _____

PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA
Aiuti a favore delle aziende agricole
che rientrano nelle aree regionali protette
L.r. 30 novembre 1983, n. 86

Premessa

La legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 di approvazione del «Piano generale delle aree protette regionali» definisce i parchi come aree costituenti generale riferimento per la comunità lombarda, organizzate in modo unitario con preminente riguardo non solo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, ma altresì allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni locali.

La legge pertanto individua tre aspetti caratterizzanti le

aree protette e in particolar modo i parchi regionali: la protezione della natura, la fruizione, lo sviluppo di attività compatibili. Tra quest'ultime considera preferenziale il rapporto tra il sistema delle aree protette e l'agricoltura, per la rilevanza di quest'attività economica nell'assetto del territorio e per le molteplici sinergie con la politica ambientale.

Da questo deriva che le aree protette possono e devono essere ambiti privilegiati per la sperimentazione integrata di tecniche di gestione del territorio e per la promozione di uno sviluppo sostenibile.

In questo contesto si inserisce il «Progetto speciale agricoltura» che si localizza in aree sensibili dal punto di vista naturalistico e di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, ove l'attività agricola storicamente ha contribuito a conservare e proteggere l'ambiente ed ove la promozione di fattive sinergie è fondamentale per l'ottenimento di obiettivi comuni, per raggiungere un equilibrio tra il mantenimento dell'attività agricola e la tutela dell'ambiente, tra la conservazione del paesaggio agrario e la tutela del territorio.

Il progetto prevede una serie di misure all'interno delle quali i singoli enti gestori definiranno un proprio programma di interventi in base alle condizioni e necessità rilevate sul territorio di competenza, per il raggiungimento dei seguenti risultati:

- il ripristino e la conservazione degli elementi naturali del territorio agricolo;
- la conservazione e il miglioramento del paesaggio agrario;
- l'aumento della biodiversità;
- la diffusione dell'assistenza tecnica in azienda al fine di garantire la corretta esecuzione e la razionalizzazione delle pratiche agronomiche;
- la creazione, il ripristino e la conservazione di biotopi, aree umide, fasce alberate, ecc.;
- la fruizione e la valorizzazione turistica del territorio agricolo;
- la maggiore protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna selvatica;
- l'aumento dell'efficacia delle misure adottate, tramite azioni di coordinamento e di diffusione dell'informazione.

Modalità di attuazione del progetto

I fondi necessari per l'attuazione del «Progetto speciale agricoltura» saranno destinati dalla Regione Lombardia alle singole aree protette, tramite la predisposizione di un piano di riparto annuale. Ogni area protetta attiverà le opportune procedure per la loro assegnazione ai soggetti beneficiari, garantendo l'informativa a tutti gli aventi diritto. In particolare gli Enti gestori delle aree protette, nel rispetto delle disposizioni del presente documento, in base alle caratteristiche del territorio e alle norme individuate dalla pianificazione territoriale e settoriale, provvederanno a definire le condizioni di ammissibilità, le priorità, gli impegni e gli obblighi da assumere, le modalità di diffusione dei bandi e delle graduatorie secondo criteri di trasparenza e pubblicità.

La Regione Lombardia si farà carico di esercitare un controllo sulla definizione e la realizzazione delle singole iniziative promosse dagli enti, al fine di verificarne la coerenza con le linee tracciate nel presente documento.

Articolazione del Progetto

Il presente progetto distingue due tipologie di interventi: ciascuna area protetta definirà il proprio programma rispettando le seguenti percentuali di utilizzo del contributo assegnato:

- fino ad un massimo del 30% per iniziative propedeutiche (coordinamento e promozione);
- almeno il 70 % per iniziative dirette.

PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA

Iniziative propedeutiche:
Punto 1.
Fino al 30 % dei fondi

Iniziative dirette:
Punto 2.
Almeno il 70 % dei fondi

1.1 Misure di coordinamento, informazione, orientamento e assistenza tecnica, promozione, attuate direttamente dagli enti gestori.

**2.1 Istituzione di premi
2.2 Convenzioni o contratti**

1. INIZIATIVE PROPEDEUTICHE

Il territorio compreso nei parchi o in altre aree protette regionale è soggetto a norme di salvaguardia che pianificano l'area e ne definiscono le attività compatibili, in questo contesto l'ente gestore dell'area protetta svolge un ruolo rilevante di indirizzo e di supporto alla progettualità locale. Nel settore agro-ambientale è pertanto di rilevante interesse diffondere a tutti gli operatori agricoli l'informazione sulle possibilità offerte nel settore al fine di rendere più efficaci e coordinati gli interventi.

1.1. Misure di coordinamento, informazione, orientamento e assistenza tecnica, promozione, attuate direttamente dagli enti gestori

Sono riconosciute spese dirette dell'ente gestore per personale, consulenza, formazione, test, stampa di documenti, supporto informatico o banche dati cartografiche strettamente necessari per la realizzazione della presente misura.

Gli aiuti per l'attuazione della presente misura devono rispettare i dettami di cui al punto 14 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo» (G.U.C 232 del 12.08.2000), successivamente indicati come «Orientamenti».

Obiettivi

- Organizzazione di un servizio o sportello di informazione agli agricoltori riguardo a: leggi e regolamenti del parco, difesa della natura, aree protette, contributi pubblici, catasto aziendale. Le iniziative sono rivolte a tutte le aziende interessate.
- Iniziative di sostegno tecnico, di orientamento e di formazione agli agricoltori in materia di agricoltura e agriturismo, con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione di tecniche di agricoltura sostenibile.
- Realizzazione di programmi per la promozione dell'immagine dell'agricoltura nei suoi rapporti con il Parco e del turismo rurale.

Beneficiari:

- Enti gestori di aree protette.
- Le imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio.
- I privati che non esercitano un'attività economica, se proprietari di terreni rientranti in un'area protetta. In tal caso le superfici non sono utilizzate per la produzione e gli interventi hanno una funzione puramente ambientale.

Tipologie di intervento ammissibili

- A) Organizzazione di un servizio o sportello tecnico-informativo.
- B) Elaborazione di «piani comprensoriali».
- C) Iniziative di coordinamento.
- D) Realizzazione di supporti informatici o basi cartografiche strettamente connesse al settore agricolo.
- E) Iniziative di sostegno tecnico in materia di: agricoltura biologica o integrata; agriturismo; certificazione ambientale, adozione di tecniche a basso impatto.
- F) Seminari o corsi di aggiornamento, visite guidate per agricoltori, professionisti, progettisti, che operano all'interno delle aree protette, in materia: agro-ambientale, zootecnica, forestale e faunistica.

G) Redazione di piani e analisi: realizzazione di analisi tecniche la cui ricaduta è diretta sulle singole aziende agricole, alle quali viene messo a disposizione il dato.

H) Iniziative sperimentali e dimostrative: realizzazione di colture, metodi di lavoro o sistemazioni agrarie sperimentali per l'impiego di tecniche di agricoltura sostenibile, aventi anche scopo dimostrativo, sulla base di Progetti di ricerca predisposti con criterio scientifico. Tali azioni si attueranno anche tramite iniziative dirette di cui al successivo punto 2.2. La percentuale di terreni o aziende interessate, non dovrà superare il 5% del totale e dovranno essere previste le modalità di divulgazione a tutti i soggetti interessati.

I) Realizzazione di materiale divulgativo.

J) Manifestazioni e iniziative inerenti la promozione dell'agricoltura, con ricaduta sul turismo scolastico, la terza età, i soggetti «in difficoltà» (disabili, carcerati) e i cittadini in generale.

Spese ammissibili

Conformemente al punto 14 degli «Orientamenti», l'aiuto di stato può essere concesso per il finanziamento delle seguenti attività:

1. Istruzione e formazione.
2. Fornitura di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari.
3. Onorari di consulenti.
4. Organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni.
5. Altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

Entità degli aiuti

- 100% della spesa ammessa.

Condizioni

- Tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire degli aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti, conformemente alle prescrizioni contenute alla sezione 14 degli «Orientamenti».
- L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente azione, qualora indirizzati agli agricoltori, sarà conforme alle prescrizioni contenute alla sezione 14 degli «Orientamenti» e non potrà superare i 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni o, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Al fine del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il soggetto che fruisce dei servizi.
- La totalità dell'aiuto tecnico al settore dell'agriturismo sarà concesso alle condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (G.U. L 10 del 13 gennaio 2001).
- Le attività promozionali consentite devono essere di carattere generale.
- Le analisi, di cui al punto G), riguardano la valutazione dei parametri del suolo per definire la soglia di vulnerabilità e sono pertanto rigorosamente funzionali alla fornitura di assistenza tecnica. In nessun caso tali analisi possono riguardare i controlli di routine o quelli obbligatori.
- I progetti pilota e dimostrativi sono attuati in tempi brevi e su superfici limitate, non superiori al 5% dei terreni aziendali.
- Le iniziative promosse sono rese pubbliche secondo criteri di trasparenza e di pubblicità degli atti, ed estese a tutto il parco o a parti di esso, in attuazione delle previsioni pianificatorie e programmatiche in atto.
- Nella qualità di attuatori dell'aiuto, gli enti gestori delle aree protette possono stabilire le condizioni di ammissibilità, le priorità, gli impegni e gli obblighi da assumere. Tuttavia, tali condizioni non modificano in alcun caso le disposizioni e i criteri della presente circolare e riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici legati all'attuazione della misura (ad es. tra le condizioni di ammissibilità: essere agricoltore a titolo principale, e tra le priorità: talune superfici possono essere privilegiate per le loro ca-

ratteristiche specifiche, ecc.). Tutte le nuove condizioni e i nuovi impegni imposti dagli enti gestori devono comunque essere compatibili e coerenti con quelli stabiliti nel Piano regionale di sviluppo rurale.

2. INIZIATIVE DIRETTE

Le aree rurali rappresentano per le aree protette ambiti in cui sviluppare progetti integrati di intervento, ove l'attività agricola tradizionale si associa ad iniziative di salvaguardia, recupero e mantenimento di ambiti di interesse naturalistico, paesaggistico e storico, ove inoltre l'operatore agricolo fornisce dei servizi legati alla fruizione ambientale, culturale e didattica.

Le misure proposte mirano ad attuare, tramite l'apporto diretto dell'agricoltore, gli interventi programmati dall'ente gestore per la gestione coordinata del territorio, secondo norme e modalità derivanti dagli strumenti di pianificazione e gestione del territorio protetto.

Gli aiuti per l'attuazione della presente misura devono rispettare i dettami di cui al punto 5.3 «Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale», al punto 4.1 per gli investimenti connessi alla produzione e al punto 4.1.2.2 «Conservazione dei paesaggi tradizionali» degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo» (G.U. C 232 del 12 agosto 2000), successivamente indicati come «Orientamenti».

2.1. Istituzione di premi

Gli interventi individuati di seguito si intendono complementari alle misure del Piano di sviluppo rurale (PSR), sono attivati per interessi di tipo ambientale e naturalistico, nei casi in cui gli interventi previsti non sono finanziabili dal PSR o sono richiesti impegni ulteriori in considerazione della vulnerabilità degli ecosistemi presenti.

Il finanziamento non si andrà ad aggiungere ad altri regimi di aiuto, tranne per la misura 2.1.1 (mantenimento delle marcite). Laddove vi sia più di una possibilità di contributo per la stessa tipologia di misura, i beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente la loro scelta.

Beneficiari

- Le imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio.
- I soggetti non compresi nella precedente categoria, purché proprietari o conduttori di superfici agricole, nel caso si rilevino ad esempio le seguenti situazioni: le superfici considerate sono indispensabili per dare continuità territoriale ad una misura programmata, o non si riscontrano all'interno dell'area protetta aziende agricole, o vi è un eccessivo frazionamento tra più proprietari o conduttori (con esclusione del punto 2.1.4). In tal caso le superfici non sono utilizzate per la produzione e gli interventi hanno una funzione puramente ambientale.

Condizioni

- Superficie minima: ogni ente gestore potrà fissare la superficie minima motivandola con esigenze di tipo ambientale. Per le misure finanziate anche dal Piano di sviluppo rurale dovrà essere fissato un limite massimo che dovrà essere inferiore alla superficie minima prevista dal piano stesso.
- Fatti salvi i progetti redatti direttamente dal parco, sono sempre necessari un progetto o una relazione tecnico-economica a firma di un tecnico abilitato, l'ente può rimborsarli al richiedente entro il limite del 5% della spesa ammessa.
- Attestazione che non sono stati percepiti o richiesti sulle superfici interessate altri contributi; nel caso si richiedano impegni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale (es. marcite) si dovrà dichiarare nella domanda l'entità del contributo percepito.
- Sono ammessi contributi attraverso bandi estesi a tutto il parco o a parti di esso, in attuazione delle previsioni pianificatorie e programmatiche in atto. Le modalità di diffusione dei bandi e delle graduatorie dovranno seguire criteri di trasparenza e di pubblicità egli atti.
- Nella qualità di attuatori dell'aiuto, gli enti gestori delle aree protette possono stabilire le condizioni di ammissi-

bilità, le priorità, gli impegni e gli obblighi da assumere. Tuttavia, tali condizioni non modificano in alcun caso le disposizioni e i criteri della presente circolare e riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici legati all'attuazione della misura (ad es. tra le condizioni di ammissibilità: essere agricoltore a titolo principale, e tra le priorità: talune superfici possono essere privilegiate per le loro caratteristiche specifiche, ecc.). Tutte le nuove condizioni e i nuovi impegni imposti dagli enti gestori devono comunque essere compatibili e coerenti con quelli stabiliti nel Piano regionale di sviluppo rurale.

Controllo

- Il controllo viene effettuato sul 100% degli interventi in fase istruttoria e di accertamento finale.

2.1.1. Interventi per la salvaguardia della fauna selvatica

La misura prevede interventi finalizzati a fornire una adeguata alimentazione ed un adeguato benessere alla fauna selvatica, al fine di ridurre gli abbattimenti incontrollati e i danni causati alle colture. L'ente gestore stabilisce prescrizioni tecniche in base alle caratteristiche del territorio e alle presenze faunistiche presenti.

Tipologie di intervento

- A) Coltivazione di colture «a perdere», per un ciclo triennale. Questa misura intende essere puramente ambientale in quanto mira a proteggere la fauna selvatica tutelando l'ambiente e senza scopi produttivi. Si applica su porzioni di terreno non utilizzate a fini produttivi o agricoli, con lo scopo di destinare aree altrimenti incolte al rifugio e all'alimentazione della fauna selvatica.
- B) Messa in atto di misure di dissuasione per ridurre l'impatto della fauna, quali ad esempio reti di protezione. Il contributo sarà concesso sia per l'acquisto che per la messa in posa dei dissuasori. La misura riguarda investimenti non remunerativi che non comportino aumenti del valore e della redditività dell'azienda (ad esempio la costruzione di reti di protezione). Gli aiuti sono rigorosamente connessi ai costi sostenuti dagli agricoltori per l'adempimento degli impegni.

Entità degli aiuti

- Per la tipologia A) – premio: 450 Euro/ha/anno. Il premio previsto corrisponde al massimale per intervento, il premio effettivo da corrispondere sarà commisurato ai costi derivanti dalla relazione tecnico-economica: ciò significa che in base al tipo di coltura utilizzata (loiessa, cereali vernini o altro) vi sarà un reale costo sostenuto dall'agricoltore, a questo si aggiungerà una quota di incentivo non superiore al 20%, come previsto al punto 5.3.5 degli «Orientamenti», il tutto comunque non potrà superare il massimale stabilito. L'ammontare del contributo deriva pertanto dai costi aggiuntivi sostenuti dall'agricoltore per la semina e la gestione di colture a ciclo annuale e dalla quota di incentivo: nessun reddito deve derivare dagli appezzamenti oggetto di premio.
- Per la tipologia B) – contributo: 50% dei costi ammissibili (per le zone svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del reg. CE 1257/99), 40% dei costi ammissibili (per le altre aree).

Durata

- Per la tipologia A): tre anni
- Per la tipologia B): cinque anni. I beneficiari dovranno sottoscrivere l'impegno al mantenimento in attività dei sistemi di dissuasione per almeno 5 anni.

2.1.2. Recupero di colture tradizionali e del paesaggio

Il paesaggio legato alle colture tradizionali di un territorio è uno degli elementi rilevanti per un'area protetta, il mantenimento di tali colture, anche se non più redditizie a livello economico, permette di conservare e tramandare la cultura e la tradizione locale, oltre che mantenere un particolare paesaggio costruito dall'uomo.

La misura si intende coerente e complementare alla misura 2.6 (azioni 3.2 e 4) e alla misura 2.9 a) del Piano di sviluppo rurale.

Vuole fornire un sostegno economico anche per superfici inferiori ai minimi previsti nel Piano, ma considerate rilevanti da un punto di vista naturalistico e paesaggistico e/o far fronte ad ulteriori impegni assunti derivanti da specifiche caratteristiche del territorio o dalla fragilità di un particolare ecosistema.

Tipologie di intervento

- A) Interventi agronomici atti a recuperare e/o risanare castagneti da frutto, limonaie, oliveti o altre colture permanenti tradizionali, comprensivi della manutenzione per i tre anni successivi. Al beneficiario sarà richiesto comunque un impegno al mantenimento per ulteriori 2 anni.
- B) Mantenimento dei prati stabili, per almeno cinque anni, per superfici inferiori ad 1 ettaro.
- C) Mantenimento delle marcite, per almeno cinque anni, con particolare attenzione alle tecniche irrigue invernali.
- D) Miglioramento ambientale del territorio rurale, per almeno cinque anni, per superfici inferiori ad 1 ettaro o per interventi di tipo lineare inferiori a 100 metri; in quanto anche piccoli lembi di territorio possono avere una grossa rilevanza per la conservazione della biodiversità (ad esempio: siepi, filari, fasce e macchie alberate, fontanili, elementi del paesaggio quali muretti a secco, gradonamenti, canalette di scolo).
- E) Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento estetico-paesaggistico di elementi puntuali, definiti dagli Enti gestori in base alle proprie realtà territoriali. L'intervento non deve comunque configurarsi come aiuto strutturale o derivante da obblighi di legge. Gli aiuti erogati possono considerarsi aiuti agli investimenti, concessi secondo le condizioni di cui al punto 4.1.2.2 degli «Orientamenti».

Entità degli aiuti

- Misura A: contributo: 50% della spesa ammessa per le zone svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del reg. CE 1257/99 e 40% per le altre zone, per impianti convertibili a fini produttivi (gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti agli investimenti alle condizioni stabilite al punto 4.1 degli «Orientamenti», segnatamente alla redditività aziendale, al possesso di competenze e conoscenze professionali dell'agricoltore, al rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali). Nel caso gli elementi conservati non abbiano un successivo utilizzo produttivo, ma solo interesse paesaggistico o di conservazione del patrimonio genetico, l'aiuto può arrivare fino al 100% delle spese effettivamente sostenute, alle condizioni di cui al punto 4.1.2.2 degli «Orientamenti». La misura ha un massimale di 900 Euro/ha.
- Misura B: premio: 240 Euro/ha/anno. Nel caso che le superfici conservate non abbiano un utilizzo produttivo, ma solo interesse paesaggistico ed ecologico, il premio è elevato a 330 Euro/ha/anno.
- Misura C: premio massimo pari a 600 Euro/ha/anno. Qualora le superfici interessate beneficino dei premi previsti dalla Misure 2.6 - azione 3.2 - del Piano di sviluppo rurale (pari a 240 Euro/ha) a fronte dell'assunzione di impegni aggiuntivi definiti dall'Ente gestore (pulizia fossati, canali ed adacquatori, scolatori: 1 volta in più all'anno; rullatura: 1 volta in più all'anno; irrigazione invernale; lavorazioni su siepi e filari) può essere erogato un premio aggiuntivo dell'ammontare massimo di 360 Euro/ha. Il contributo sarà graduato in funzione del numero di impegni assunti dal beneficiario.
- Misura D: premio massimo pari a 450 Euro/ha. Il premio effettivo sarà commisurato sulla base dei costi derivanti dalla relazione tecnico-economica.
- Misura E: contributo: fino al 75% delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del reg. CE 1257/99 e fino al 60% nelle altre zone, per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio i fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda (ad esempio l'utilizzo di materiali tradizionali per la copertura dei tetti). Nel caso si intervenga per la conservazione di elementi non produttivi, quali la realizzazione di recinzioni in legno permeabili al passaggio della fauna, o elementi di interesse archeologico o storico, il sostegno può giungere al 100% dei costi ammissibili. Tali fattori devono essere mantenuti per almeno cinque anni.

Durata

- Tipologia A: Il premio viene concesso una sola volta e copre i costi di recupero e manutenzione fino al terzo anno. Al beneficiario sarà richiesto comunque un impegno al mantenimento per ulteriori 2 anni.
- Tipologia B: cinque anni.
- Tipologia C: cinque anni.
- Tipologia D: cinque anni.
- Tipologia E: mantenimento dell'opera per almeno cinque anni.

Per quanto non espressamente indicato, per tipologie analoghe previste nel PSR si applicano le condizioni/modalità ivi contenute.

2.1.3. Interventi di forestazione o riqualificazione ambientale

La misura si intende coerente e complementare alla misura 2.8 e alla misura 2.9 del Piano di sviluppo rurale. Per quanto non espressamente indicato, per tipologie analoghe previste nel PSR si applicano le condizioni/modalità ivi contenute.

Tipologie di intervento

- A) Rimboschimento e cure colturali per i primi 3 anni successivi all'impianto, con specie autoctone a scopo protettivo e ambientale, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'ente gestore. La misura si applica su superfici inferiori a 0,5 ettari (superficie minima di accesso alle azioni del PSR), privilegiando l'imboschimento con specie autoctone di aree di collegamento a fini naturalistici e faunistici e per la realizzazione di corridoi ecologici.
- B) Interventi per il contenimento delle specie esotiche invadenti, arboree, arbustive od erbacee e cure colturali per i primi 3 anni successivi all'impianto, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'ente gestore.
- C) Impianti di colture arboree a rapido accrescimento realizzati con criteri naturalistici, più cure colturali del 1° anno. L'impianto deve essere realizzato con specie autoctone e, a fini faunistici, viene lasciato libero sviluppo alla vegetazione arbustiva naturale su parte della superficie, secondo le prescrizioni definite dall'ente gestore.

Entità degli aiuti

- Misura A: premio massimo 6.000 Euro/ha, il premio effettivo è commisurato ai costi derivanti dalla relazione tecnico-economica.
- Misure B e C: premio massimo 5.000 Euro/ha, il premio effettivo è commisurato ai costi derivanti dalla relazione tecnico-economica.

2.1.4. Programmi di informatizzazione aziendale

Tipologie di intervento

- Investimenti per apparecchiature informatiche (hardware e software) necessari a supportare l'introduzione di sistemi di gestione a basso impatto ambientale. Gli interventi devono rientrare in un programma di azione promosso dall'Ente gestore per il raggiungimento di obiettivi specifici, quali ad esempio il miglioramento della comunicazione interaziendale e con il parco.

Entità degli aiuti

- il 50% della spesa ammessa per le zone svantaggiate ai sensi dell'art. 17 del reg. CE 1257/99 e il 40% per le altre zone. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che rispettino i requisiti fissati al punto 4.1 degli «Orientamenti». In particolare quanto previsto al punto 4.1.1.3 relativamente alla redditività aziendale, alle competenze e conoscenze professionali del conduttore e al rispetto delle norme comunitarie minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e al punto 4.1.1.4 per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza di sbocchi normali di mercato. Saranno inoltre rispettate le condizioni dettagliate nel PSR regionale relativamente a tali requisiti.

Tabella riassuntiva

Misura	Intensità dell'aiuto
2.1.1) Interventi per la salvaguardia della fauna selvatica	
a) Impegni agroambientali per la coltivazione di colture a perdere	Fino ad un massimo di 450 €/ettaro/anno
b) Investimenti per ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle aziende agricole	il 50% dei costi ammissibili per le zone svantaggiate e il 40% per le altre zone

Misura	Intensità dell'aiuto
2.1.2) Recupero di colture tradizionali e del paesaggio	
a) Recupero di limonaie, castagneti da frutto, oliveti, ecc.	Il 50% nelle zone svantaggiate e il 40% nelle altre zone, oppure il 100% dei costi ammissibili per elementi che non abbiano un utilizzo produttivo, ma solo interesse paesaggistico, fino ad un massimo di 900 €/ettaro
b) Recupero di prati stabili	Fino ad un massimo di 240 €/ettaro/anno, elevato a 330 €/ettaro/anno per superfici conservate che non abbiano un utilizzo produttivo, ma solo interesse paesaggistico ed ecologico.
c) Mantenimento delle marcite	Fino ad un massimo di 600 €/ettaro/anno oppure, nel caso di cumulo con il PSR un contributo supplementare di 360 €/ettaro/anno.
d) Miglioramento del paesaggio (recupero di siepi, fontanili, elementi del paesaggio, ecc.)	Fino ad un massimo di 450 €/ettaro.
e) Riduzione dell'impatto ambientale	Il 75% dei costi ammissibili per le zone svantaggiate o il 60% per le altre aree, su fattori produttivi. Fino al 100%, su fattori non produttivi.
2.1.3) Interventi di forestazione e riqualificazione ambientale	
a) Rimboschimento	Fino ad un massimo di 6.000 €/ettaro.
b) Interventi per il contenimento delle specie esotiche invasive	Fino ad un massimo di 5.000 €/ettaro.
c) Impianti di colture arboree a rapido accrescimento	Fino ad un massimo di 5.000 €/ettaro.
2.1.4) Programmi di informatizzazione aziendale	
	Il 50% dei costi ammissibili per le zone svantaggiate e il 40% per le altre aree.

2.2. Convenzioni o contratti

Con questa misura si promuovono e incentivano iniziative svolte in collaborazione con chi opera in campo agricolo, prevedendo quindi il pagamento di servizi per interventi nel settore forestale, faunistico, di riqualificazione e conservazione ambientale, tramite progetti predisposti dall'ente gestore e attuati dagli operatori agricoli. La misura sarà attuata tramite la stipula di convenzioni o contratti con i beneficiari, secondo le disposizioni vigenti.

Beneficiari

- Le imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio.
- I soggetti non compresi nella precedente categoria, purché proprietari o conduttori di superfici agricole, nel caso si rilevino ad esempio le seguenti situazioni: le superfici considerate sono indispensabili per dare continuità territoriale ad una misura programmata, o non si riscontrano all'interno dell'area protetta aziende agricole, o vi è un eccessivo frazionamento tra più proprietari o condutto-

ri.). In tal caso le superfici non sono utilizzate per la produzione e gli interventi hanno una funzione puramente ambientale.

Condizioni

- Superficie minima: ogni ente gestore potrà fissare la superficie minima motivandola con esigenze di tipo ambientale.
- Gli interventi sono realizzati tramite stipula di convenzioni o contratti con l'ente gestore dell'area protetta e su indicazioni dello stesso.
- Attestazione che non sono stati percepiti o richiesti sulle superfici interessate altri contributi.
- Nel caso che gli interventi previsti dalle azioni programmatiche dell'Ente ricadono su un determinato terreno di proprietà privata, il beneficiario dell'aiuto potrà essere il proprietario del terreno; nel caso di interventi ricadenti su terreni pubblici o di terzi, che non presentano i requisiti per essere considerati beneficiari, si procederà attraverso bandi estesi a tutto il parco o a parti di esso, in attuazione delle previsioni pianificatorie e programmatiche in atto. Le modalità di diffusione dei bandi e delle graduatorie dovranno seguire criteri di trasparenza e di pubblicità agli atti.
- Nella qualità di attuatori dell'aiuto, gli enti gestori delle aree protette possono stabilire le condizioni di ammissibilità, le priorità, gli impegni e gli obblighi da assumere. Tuttavia, tali condizioni non modificano in alcun caso le disposizioni e i criteri della presente circolare e riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici legati all'attuazione della misura (ad es. tra le condizioni di ammissibilità: essere agricoltore a titolo principale, e tra le priorità: talune superfici possono essere privilegiate per le loro caratteristiche specifiche, ecc.). Tutte le nuove condizioni e i nuovi impegni imposti dagli enti gestori devono comunque essere compatibili e coerenti con quelli stabiliti nel Piano regionale di sviluppo rurale.

Controllo

Il controllo a campione in fase di accertamento finale, su almeno il 5% degli accordi stipulati.

2.2.1. Interventi in aree di proprietà del beneficiario

Tipologie di intervento

- A) Realizzazione di interventi in aree di proprietà o in gestione del contraente, scelte per i loro caratteri ambientali o di ubicazione, quali ad esempio: aree di pregio naturalistico attuale o potenziale, aree di facile fruibilità, aree interessate da progetti del Parco.

Le tipologie di intervento della misura, in parte corrispondono a quelle del precedente punto 2.1 e in parte alle misure del PSR, come esplicitato nella seguente tabella. Saranno attuate secondo i criteri/requisiti delle misure analoghe di riferimento ed alle stesse intensità di aiuto, salvo quanto puntualmente sotto specificato.

Tipologie di intervento di cui alla presente misura	Riferimento alle misure individuate al precedente punto 2.1	Riferimento alle misure individuate nel PSR
Manutenzione e restauro ambientale:	2.1.1 tipologia A; 2.1.2 tipologie A, B, C, D; 2.1.3 tipologie A, B;	
Costituzione di ecosistemi di pregio naturalistico:	2.1.2 tipologie B, C, D; 2.1.3 tipologie A, B, C;	
Realizzazione di aree per la fruizione didattica o ricreativa:	Vedi successivo punto.	
Realizzazione di fasce tagliafuoco:		2.9 tipologia 5 lettere h (anche per importi inferiori alla spesa minima ammissibile nel PSR) e k;
Realizzazione e manutenzione di sentieri e segnaletica:		2.6, azione 5, tipologia 5.4.1.4
Realizzazione di piantonai forestali per il postime forestale e di impianti sperimentali per conto del parco:	1.1.2 tipologia D	2.9, tipologia 5 lettera b (anche per importi inferiori alla spesa minima ammissibile nel PSR)

Realizzazione di aree per la fruizione didattica o ricreativa: la misura rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 33 del Regolamento 1257/1999, che riguarda la diversificazione

delle attività del settore agricolo e l'incentivazione di attività turistiche. Gli interventi finanziati derivano dalla programmazione turistica e ricreativa definita dall'Ente gestore del

parco, affinché l'agricoltore realizzi: aree di sosta attrezzate con tavoli e panchine per la sosta, l'esposizione e la manutenzione della segnaletica comportamentale, il mantenimento e la pulizia dell'area, l'asportazione dei rifiuti ed eventuali altre tipologie di interventi simili che verranno valutate dall'Ente gestore. La quantificazione economica del servizio svolto verrà calcolata in base ai tariffari ufficiali vigenti (prezzario delle opere edili o tariffe contoterzisti delle Camere di Commercio) e in base ai prezzi di mercato per l'attrezzatura acquistata. Si tratta di una attività che non rappresenta un reddito supplementare per gli agricoltori che non possono applicare alcune tariffe per la visita di tali aree. I beneficiari non possono ricevere altri finanziamenti pubblici per le stesse attività.

Entità degli aiuti

- L'intensità dell'aiuto sarà lo stesso delle misure analoghe di riferimento, individuate nel precedente punto 2.1 o nel PSR, salvo quanto puntualmente specificato.
- Per la realizzazione di piantonai forestali per il postime forestale per conto del parco: l'aiuto può arrivare a coprire il 100% dei costi di impianto e manutenzione, in quanto l'attività non produce reddito per il beneficiario. Il contributo rappresenta il compenso per i servizi forniti ed è pertanto correlato ai costi dei servizi e delle opere.
- Per la realizzazione di impianti sperimentali o di progetti pilota per conto del parco, non si può superare la soglia massima di € 100.000 per beneficiario per un periodo di tre anni; ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.
- Realizzazione di aree per la fruizione didattica o ricreativa: l'aiuto può arrivare a coprire il 100% dei costi dei servizi e delle opere, in quanto l'attività non produce reddito per il beneficiario. Il contributo rappresenta il compenso per i servizi forniti ed è pertanto correlato ai costi dei servizi e delle opere.

2.2.2. Servizi svolti per conto del Parco

Affidamento di servizi di pubblica utilità per manutenzioni o piccoli ripristini ambientali, in aree a fruizione pubblica, di proprietà del Parco o di terzi, attraverso appositi bandi pubblici. La misura sarà attuata tramite la stipula di convenzioni o contratti con i beneficiari, secondo le disposizioni vigenti.

Tipologie di intervento

- Le tipologie di intervento sono quelle definite dal precedente punto 2.2.1, i criteri e i requisiti sono quelli ivi indicati.

Entità degli aiuti

- L'intensità dell'aiuto sarà lo stesso delle misure analoghe di riferimento, individuate nel precedente punto 2.2.1.
- Con la presente misura si pagheranno solo i servizi prestatilavori effettuati dai beneficiari dell'aiuto, nulla sarà dovuto ai proprietari dei terreni, che concederanno i terreni per la realizzazione delle iniziative a titolo gratuito. Per esempio: per la manutenzione di un sentiero utilizzato per la fruizione del parco, che passa su terreni di diversi proprietari, sarà stipulata una convenzione con un agricoltore che opererà su l'intero tracciato, e solo lui sarà pagato per il lavoro prestato.

[BUR20020134]

[3.6.0]

D.G.R. 5 LUGLIO 2002 - N. 7/9696

L.r. 14 febbraio 1994 n. 2 - Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia». Rettifica date ed individuazione di sede sostitutiva per lo svolgimento degli esami per maestro di sci alpino per l'anno 2002 rispetto a quanto originariamente previsto con d.g.r. n. 8402 del 15 marzo 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 febbraio 1994 n. 2 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia» ed in particolare l'art. 8 comma 1 che prevede, da parte della Giunta regionale, l'indizione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci consistenti in tre prove (tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale);

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Promozione e Sviluppo dello Sport riferisce che:

- con d.g.r. n. 8402 del 15 marzo 2002 la Giunta regionale

ha indetto gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci alpino da effettuarsi, per la parte pratica, dal 3 al 7 giugno 2002 al Passo dello Stelvio (SO) e, per la parte didattica e teorica, dal 24 al 27 giugno 2002 presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiera di Ponte di Legno (BS);

- nelle date sopra specificate non è stato possibile, a causa di problemi tecnico-organizzativi, procedere allo svolgimento delle prove oggetto del presente provvedimento;

- la Consulta dei maestri di sci della Lombardia, convocata in seduta straordinaria il 1° luglio 2002, ha individuato nel Passo del Tonale (BS) la località sostitutiva idonea per l'effettuazione delle prove in oggetto;

Ravvisata, quindi, la necessità di conformarsi alle indicazioni espresse dalla Consulta dei maestri di sci della Lombardia come sopra esplicitato;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

Delibera

1) di disporre, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, che gli escimi di maestro di sci alpino, in origine previsti per la parte pratica dal 3 al 7 giugno 2002 al Passo dello Stelvio (SO) e, per la parte didattica e teorica, dal 24 al 27 giugno 2002 presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiera di Ponte di Legno (BS) come da d.g.r. n. 8402 del 15 marzo 2002, siano effettuati, sia per la parte pratica che per la didattica e teorica, al Passo del Tonale (BS) dal 15 al 19 luglio 2002.

Il segretario: Moroni

[BUR20020135]

[4.6.4]

D.G.R. 5 LUGLIO 2002 - N. 7/9713

Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo regionale e alle Unioni di Associazioni Pro Loco riconosciute con decreto del D.G., ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della l.r. 25 ottobre 2001, n. 16, per il triennio 2002/04

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 25 ottobre 2001, n. 16 concernente «Nuova disciplina relativa all'Albo regionale e all'attività delle associazioni Pro Loco» che all'art. 7, comma 1, prevede la concessione di contributi annuali, da parte della Regione Lombardia, alle Pro Loco iscritte all'Albo per favorire la promozione dell'attività turistica di base;

Visto che il medesimo articolo prevede altresì, al comma 2, la concessione di contributi, alle Unioni di associazioni Pro Loco riconosciute con decreto del Direttore Generale, che verranno determinati a seguito di presentazione di un programma di attività volto a valorizzare il ruolo delle Pro Loco associate;

Considerato, inoltre, che il comma 3 dello stesso art. 7 prevede che, ogni tre anni, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, stabilisca le modalità di presentazione delle istanze ed i criteri di priorità per l'accogliimento delle stesse, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione;

Dato atto che la concessione dei contributi è subordinata all'approvazione del bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento previo finanziamento sul capitolo competente;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 27 giugno 2002;

Considerato che occorre tenere conto delle osservazioni e delle proposte di modifica all'allegato A suggerite dalla Commissione ed, in particolare:

al punto 1) incrementare la percentuale dal 50% al 65%, da destinare a particolari manifestazioni con rilevanza storico-artistica e di tradizione popolare consolidata, dando priorità alle iniziative promosse attraverso accordi di associazioni Pro Loco ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 16/2001;

al punto 2) diminuire la percentuale dal 45% al 30%;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera

1) di approvare i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali alle Pro Loco e alle Unioni di Associazioni Pro Loco indicati nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.

Il segretario: Moroni

ALLEGATO A

Criteria per la concessione dei contributi alle Pro Loco iscritte All'Albo regionale e alle Unioni di Associazioni Pro Loco riconosciute, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della l.r. 25 ottobre 2001, n. 16, per il triennio 2002/2004

La somma disponibile in bilancio per le attività di promozione turistica di base delle Pro Loco verrà utilizzata privilegiando le aree di intervento nelle misure percentuali sotto individuate:

1) 65% per particolari manifestazioni con rilevanza storico-artistica e di tradizione popolare consolidata, che permettano la valorizzazione del territorio, con preventivo non inferiore a € 15.000,00; saranno privilegiate le iniziative sovramunicipali promosse attraverso accordi tra più Pro Loco;

2) 30% per realizzazione di materiale promozionale sotto forma di brochures, formato mezzo UNI, che illustri: la storia, i percorsi turistici e/o enogastronomici ed il patrimonio artistico-culturale del territorio;

3) il 5% rimanente sarà destinato alle Unioni di Associazioni Pro Loco riconosciute, sulla base della presentazione di un programma di attività volto a valorizzare il ruolo delle pro loco associate.

Il mancato utilizzo dei fondi su una delle prime due misure previste servirà ad alimentare l'altra.

Il contributo regionale sarà concesso secondo le disponibilità di bilancio e comunque non potrà superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.

Non sono finanziabili:

1) iniziative per la cui realizzazione siano già stati concessi contributi da parte della Regione Lombardia;

2) le spese di ordinaria amministrazione (affitto sede, telefono, personale ecc.);

3) acquisto di beni strumentali durevoli e/o lavori di ripristino e ristrutturazione.

Ogni Pro Loco iscritta all'Albo che intenda usufruire dei contributi regionali deve inviare apposita domanda, sottoscritta dal rappresentante legale pro-tempore, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente con consuntivo di spesa;

b) programma delle attività previste per l'anno di riferimento in conformità ai criteri sopra descritti;

c) preventivo di spesa dettagliato;

d) dichiarazione che specifichi se l'ente operi o meno in esercizio d'impresa, ai sensi del d.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973 art. 51 e succ. modificazioni, ai fini dell'eventuale ritenuta d'acconto;

e) coordinate bancarie (Banca - agenzia - COD. ABI - COD. CAB - n. di c/c bancario) e partita IVA e cod. fiscale.

Il termine per la presentazione delle istanze di contributo per il triennio sarà il seguente:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione della d.g.r. per le richieste di contributo relative all'anno 2002;

- 31 gennaio 2003 per le richieste di contributo relative all'anno 2003;

- 30 novembre 2003 per le richieste di contributo relative all'anno 2004.

I programmi dovranno essere realizzati secondo il progetto presentato. Nell'eventualità che, in corso d'attuazione, dovessero insorgere difficoltà di realizzazione tali da rendere necessarie modifiche al programma dell'attività prevista, la Pro Loco ne darà comunicazione alla struttura regionale preposta, in modo da poter ottenere l'autorizzazione, in via preventiva, alle modifiche richieste. Tali modifiche non potranno essere autorizzate dopo l'erogazione della prima parte del contributo.

Il 50% del contributo verrà erogato ad avvenuta approvazione della delibera di riparto alle Pro Loco che dichiareranno di avere sostenuto almeno la metà della spesa ammessa.

Il saldo verrà erogato a seguito di presentazione della documentazione sotto specificata, che dovrà essere inviata entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento:

a) relazione finale, sottoscritta dal Presidente della Pro loco, in cui si indichino notizie e dati riguardanti le iniziative realizzate ed i risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi ed ai contenuti dichiarati nella relazione allegata alla richiesta di contributo;

b) rendiconto finanziario dal quale risultino, analiticamente, le voci di spesa effettivamente sostenute per la sua realizzazione;

c) autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale il Presidente della Pro loco interessata dichiara che:

- le spese sostenute sono corrispondenti a giustificativi di spesa, fiscalmente validi, intestati al soggetto beneficiario e sono relative alle iniziative ammesse a contributo;

- l'ente non è beneficiario, per le stesse iniziative, di altri contributi da parte della Regione Lombardia;

- all'autocertificazione dovrà essere allegato un elenco analitico dei giustificativi di spesa suddivisi per ciascuna categoria d'intervento;

d) copia del materiale prodotto ed ogni eventuale altra documentazione utile alla valutazione dei risultati dell'iniziativa.

Il contributo assegnato verrà revocato totalmente nel caso in cui i progetti ammessi a contributo non vengano realizzati; verrà erogato interamente nel caso in cui la rendicontazione finale non sia inferiore alla spesa ammessa a contributo, in caso contrario verrà proporzionalmente ridotto.

In considerazione di un sempre crescente utilizzo di sistemi informatici, la Giunta regionale può, nell'arco di vigenza triennale dei criteri suddetti ed in relazione alle future agiuntive disponibilità di bilancio, approvare un piano/programma che consenta l'informatizzazione delle Pro loco.

La struttura regionale di riferimento per l'applicazione dei succitati criteri è la Direzione Generale Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo - U.O. Turismo - Struttura Aziende Ricettive ed Infrastrutture Turistiche - tel. 02/67656025.

[BUR20020136]

[5.3.4]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9776

Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), che attribuisce alle regioni la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge medesima;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico» spetta alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, tenuto conto delle disposizioni e delle limitazioni specificate alle lettere a)-m) del medesimo comma 3;

Richiamato l'art. 3, comma 61, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» che, tra le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di inquinamento acustico, indica, oltre a quelle stabilite dall'art. 4 della legge 447/95, la funzione concernente l'emanazione di linee-guida e di direttive tecniche per l'applicazione della normativa regionale nella medesima materia, specificata alla lettera d);

Ritenuto necessario procedere alla acquisizione da parte della Regione della documentazione comprendente la deliberazione comunale di approvazione e di documentazione descrittiva della classificazione acustica di ciascun Comune al fine di costituire un catasto ed un sistema informativo delle zonizzazioni acustiche comunali della Lombardia;

Preso atto del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale», di cui si condivide il contenuto, predisposto dalla competente Unità Organizzativa «Protezione Ambientale e Sicurezza»

za Industriale», tenuto conto delle osservazioni formulate in merito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA), di cui alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16 e dalla Direzione Generale «Urbanistica e Territorio»;

Richiamata la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, come successivamente modificata ed integrata;

Su proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di richiedere alle Amministrazioni comunali l'invio alla Regione, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, della copia di deliberazione comunale di approvazione della classificazione acustica e degli elaborati grafici che riportano l'azzoneamento acustico del territorio comunale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

CRITERI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Riferimenti e finalità per la zonizzazione acustica

La classificazione acustica è realizzata in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico» e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l'assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Per la classificazione acustica si applicano i criteri e le procedure di approvazione già definite dagli artt. 3 e 4 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 ed i criteri tecnici di seguito riportati. La redazione di mappe acustiche strategiche e di piani d'azione coerenti agli indirizzi dettati dall'Unione Europea costituiscono un importante riferimento di cui si deve tener conto nelle attività di predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale. L'Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG) secondo quanto specificato dall'articolo 4 della l.r. n. 13/2001.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell'ambiente esterno i valori-limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare. Per gli impianti già esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica dell'inquinamento acustico. La zonizzazione è, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere ad un «controllo» efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale.

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.

La determinazione della classificazione acustica comporta numerosi problemi in quanto si tratta di applicarla a città ed agglomerati urbani il cui sviluppo molto spesso non ha tenuto

conto dell'inquinamento acustico e del rumore ambientale. La situazione più frequente è quella di insediamenti a diversa destinazione d'uso caratterizzati da diversa sensibilità verso il rumore, e che richiedono quindi una diversa qualità acustica dell'ambiente, che sono posti in stretta contiguità. Per l'avvio del lavoro che deve portare alla zonizzazione devono essere analizzati in dettaglio le caratteristiche della realtà insediativa così come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d'uso previste. A tal proposito, si precisa che, per destinazioni d'uso del territorio previste negli strumenti di pianificazione urbanistica, si devono intendere quelle indicate sia in strumenti urbanistici, tra quelli disciplinati dall'ordinamento vigente, solo adottati, che, a maggior ragione, quelle indicate in strumenti generali ed attuativi approvati e vigenti.

Data la frequente situazione di una distribuzione casuale delle sorgenti sonore e di destinazioni urbanistiche che spesso si compenetrano le une nelle altre, negli ambiti urbani più densamente edificati può esserci incertezza nella scelta della classe da attribuire ad una determinata area. È quindi necessario che l'attribuzione della classe sia preceduta dalla approfondita analisi ed acquisizione di dati relativi alla singola area ed a quelle immediatamente contigue.

A tale proposito, possono essere ad esempio presenti, in base a normative di settore o per specifiche prescrizioni di intervento, situazioni in cui il richiedente la concessione edilizia o piani e programmi urbanistici, debba produrre documentazione inerente l'aspetto acustico. In tali casi, in attesa della classificazione acustica e per favorire l'analisi del territorio interessato, può essere opportuno che l'amministrazione richieda che la documentazione relativa sia completata con l'indicazione, da parte del richiedente, sulla base di apposite analisi, di proposta sull'ipotesi di classe acustica dell'insediamento o edificio in progetto, tra quelle previste dalla legislazione vigente. In tal modo, l'Amministrazione comunale sarà facilitata nell'acquisizione di dati puntuali che, uniti alle ulteriori analisi comunali, e con le necessarie verifiche e considerazioni di carattere quali-quantitativo, le consentiranno di effettuare le definizioni di sua competenza in sede di zonizzazione acustica comunale.

L'inevitabile prosecuzione dell'attività di classificazione o zonizzazione acustica sarà quella di predisporre, per le sorgenti sonore e le aree dove ciò si rende necessario, piani di risanamento comunali o a cura del titolare della sorgente sonora. Per prevenire l'insorgere di nuove situazioni di inquinamento acustico si tratterà di applicare misure di carattere urbanistico ed edilizio, cioè di vincoli e criteri «acustici», che impongano ai nuovi sviluppi insediativi la conformità ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

Il processo di zonizzazione non si deve limitare a «fotografare l'esistente» ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo dal rumore.

Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche, della complessità tecnologica, della estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento.

L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a Valutazione di impatto ambientale deve automaticamente comportare, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione indicati dalla Regione.

Le nuove previsioni di insediamenti residenziali, prospicienti le principali infrastrutture di trasporto già in esercizio, devono basarsi, così come stabilito dalla legge n. 447/1995 e dalla l.r. n. 13/2001, su una valutazione previsionale di clima acustico positiva e cioè deve essere garantito, per i nuovi ricettori, il rispetto dei limiti per l'ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura stessa.

La zonizzazione acustica è un processo complesso che ha rilevanti implicazioni particolarmente sulle attività e le destinazioni d'uso esistenti; ne deriva che le modifiche alla classificazione non avvengono senza rilevanti motivi né devono avvenire frequentemente. I dati conoscitivi, la descrizione delle destinazioni d'uso, i data-base relativi ai diversi parametri

che costituiscono la base del lavoro di assegnazione della classe e del procedimento di zonizzazione acustica va, comunque, organizzato in modo che il Comune possa variare a distanza di tempo le informazioni, i dati, i supporti conoscitivi e, ove necessario, la classificazione acustica.

2. Sorgenti sonore e zonizzazione

Al fine di acquisire dati per predisporre la zonizzazione, si attua un censimento delle principali sorgenti sonore che comprendono le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attività produttive o commerciali sulla base di una classificazione per categorie delle stesse.

Va tenuto presente che deve essere considerata non solo la collocazione spaziale della sorgente sonora ma anche quella dei ricettori sui quali la stessa può avere effetto. Il rumore presente in una zona, da qualsiasi parte esso provenga, deve essere contenuto nei limiti massimi previsti per quella determinata zona acustica: le sorgenti devono rispettare i limiti di tutte le zone acustiche che sono interessate dalle loro emissioni sonore.

All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

2.1 Infrastrutture stradali

Al momento della definizione di questi criteri non è stato ancora emanato il decreto statale attuativo della legge 447/95 relativo al rumore prodotto dal traffico stradale. Il contenuto di questo paragrafo e i criteri in esso riportati dovranno essere pertanto verificati in seguito all'entrata in vigore del sopramenzionato decreto.

Il d.p.c.m. 14 novembre 1997 si riferisce al sistema viabilistico come ad uno degli elementi che concorrono a caratterizzare un'area del territorio e a classificarla dal punto di vista acustico, ed individua 4 categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II);
- traffico locale o di attraversamento (classe III);
- ad intenso traffico veicolare (classe IV);
- strade di grande comunicazione (classe IV).

Ai fini di una suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali occorre fare riferimento al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.

Si intende per traffico locale quello che avviene in strade collocate all'interno di quartieri, non si ha traffico di attraversamento, vi è un basso flusso veicolare, è quasi assente il traffico di mezzi pesanti.

Si ha traffico di attraversamento in presenza di elevato flusso di traffico e limitato transito di mezzi pesanti utilizzato per il collegamento tra quartieri e aree diverse del centro urbano, ed in corrispondenza a strade di scorrimento.

Le strade ad intenso traffico veicolare sono strade di tipo D inserite nell'area urbana, che hanno elevati flussi di traffico sia in periodo diurno che in periodo notturno; sono interessate da traffico di mezzi pesanti.

La presenza di strade di quartiere o locali (strade di tipo E ed F di cui al d.lgs. 285/92), ai fini della classificazione acustica, è senz'altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire alla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa. Le strade di quartiere o locali vanno pertanto considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall'inquinamento acustico può anche essere la classe I.

La presenza di strade di grande comunicazione (strade di tipo A, B, D) ha invece l'effetto di determinare la classificazione delle aree vicine all'infrastruttura stradale. La Tabella A, allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997, prevede che le aree in prossimità di strade di grande comunicazione siano individuate come aree da inserire in classe IV. Tuttavia ciò non esclude che in prossimità delle suddette arterie possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previste

destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere industriale o centri commerciali polifunzionali.

Sono da attribuire alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade di penetrazione e di attraversamento dell'area urbana, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio tra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili alle strade di tipo di strade A, B, D del d.lgs. 285/92.

Le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad esempio le autostrade o le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o superiore.

Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla componente traffico, è necessario esaminare caso per caso la tipologia dell'infrastruttura viaria e delle aree urbanizzate che la stessa attraversa.

Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico. La presenza di una elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla conseguenza di inserire in classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza è funzione delle schermature (file di fabbricati più o meno continue).

Nel definire l'ampiezza della striscia di classe IV si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali.

Può essere utile riferirsi, in linea di massima, ai seguenti criteri:

- per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della carreggiata;
- per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di circa 30 metri, tenendo conto del rapporto larghezza della strada/altezza degli edifici;
- per i tratti privi di insediamenti si considera una fascia la cui larghezza, dipendente dagli schermi e/o ostacoli naturali, che dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A) rispetto al valore del livello equivalente rilevabile a 50 metri dal limite carreggiata esterna.

Sono da inserire in classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, strade di collegamento tra quartieri e cioè utilizzate principalmente per la mobilità interna ad uno specifico settore dell'area urbana e corrispondono in generale alle strade di tipo E ed F.

Appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere adibite a traffico locale, cioè strade di tipo E ed F.

Modifiche alla viabilità che hanno carattere temporaneo non sono da considerare.

2.2 Infrastrutture ferroviarie

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario».

Il d.P.R. 459/98 individua ai lati dell'infrastruttura delle fasce, dette «fasce di pertinenza», di ampiezza di 250 metri, all'interno delle quali l'infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti nel decreto medesimo.

L'allegato A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie. Tuttavia ciò non esclude che in prossimità delle suddette infrastrutture possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti insediamenti industriali o di centri commerciali, oppure, come nel caso di linee ferroviarie locali, non possa essere attribuita la classe III se le caratteristiche delle aree vicine all'infrastruttura ferroviaria e quelle del traffico che si svolge sulla stessa lo rendono possibile.

Per le linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza di traffico ferroviario anche in periodo notturno, non può essere determinata una classe inferiore alla IV nella fascia di territorio distante meno di cento metri dalla linea ferroviaria.

In linea generale non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie siano poste esclusivamente in classe IV. Va valutata l'intensità e il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e quelle insediative delle aree ad essa più prossime. In conseguenza potrà essere adottata la classe III e quindi non necessariamente la IV nel caso si tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e quasi assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.

Anche per quanto riguarda il dimensionamento dell'ampiezza delle diverse zone acustiche per le aree vicine alle linee ferroviarie occorre valutare il rumore prodotto dall'infrastruttura e le relative caratteristiche di propagazione.

2.3 Attività ed aree di rispetto aeroportuali

Per le aree poste all'interno delle zone di rispetto degli impianti aeroportuali non si può individuare una classe inferiore alla IV. Alle aree poste nella zona B di rispetto aeroportuale si deve attribuire preferenzialmente la classe V. All'interno delle zone di rispetto A, B, C non si applicano al rumore derivante dalle attività aeroportuali i limiti stabiliti per l'insieme delle altre sorgenti dalla zonizzazione acustica individuata ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Le sorgenti sonore diverse da quelle connesse alle attività aeroportuali devono rispettare i valori limite indicati dalle tabelle B e C e i valori di qualità della tabella D del d.p.c.m. 14 novembre 1997, oltre che il valore limite differenziale ove applicabile.

Le aree confinanti con i piccoli campi di volo utilizzati per il volo da diporto e per attività sportive o ricreative assumono la classe III o superiore a seconda dell'intensità del loro utilizzo e delle loro caratteristiche insediative. Tali aree possono cioè assumere la classificazione del territorio che li comprende, e quindi possono essere inseriti anche in una zona a classe III.

La modifica, effettuata secondo le procedure previste dalla normativa vigente, delle procedure di decollo ed atterraggio o delle modalità di utilizzo di un aeroporto che comportano una modifica delle curve isofoniche, impongono una verifica della zonizzazione e l'approvazione delle modifiche necessarie a far diventare coerente la determinazione delle zone A, B, C di rispetto aeroportuale con la classificazione acustica comunale.

2.4 Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali

Le attività vanno analizzate in termini di densità nell'area. Gli aspetti da considerare sono, oltre che le sorgenti sonore utilizzate, anche l'intensità di manodopera e il trasporto delle merci in relazione al traffico stradale indotto.

Per le sorgenti sonore fisse più significative va stimato l'attuale livello di emissione e l'ampiezza dell'area sulla quale esse hanno influenza nonché eventuali ipotesi di trasferimento risultanti da apposita documentazione.

Nelle aree con presenza di attività artigianali e di piccoli insediamenti industriali, oltre che di insediamenti abitativi, che sono individuate dal PRG come zona D produttiva, ma che per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici siano tali da rispettare sia in periodo diurno che notturno i limiti di rumore imposti dalla zona IV o III, il Comune può attribuire una di queste due classi all'area. Va tenuto conto che la classificazione è un aspetto rilevante non per le aree poste all'interno degli insediamenti industriali o artigianali, ma per le aree ad esse adiacenti.

Ai fini della collocazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali e uffici. In classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.

Le aree prospicienti i parcheggi e le aree di accesso di centri commerciali e ipermercati sono da classificare preferibilmente in classe IV.

Il numero di esercizi e attività commerciali e/o terziarie che gravita nell'area esaminata può aver rilievo sia per emissioni sonore dirette che, soprattutto, per quanto riguarda il traffico veicolare indotto ed è pertanto un parametro da prendere in attenta considerazione. Sono da analizzare anche i dati relativi agli orari di esercizio e all'entità di afflusso degli eventuali utenti. Ai fini dell'attribuzione della classe acustica può essere considerato il numero assoluto di tali esercizi oppure la densità insediativa/abitativa.

2.5 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Non vi è l'obbligo per tutti i Comuni ad individuare le aree

destinate a spettacolo temporaneo. La necessità di effettuare tale individuazione vi è solamente per i Comuni che intendono caratterizzare aree nelle quali si svolgono in più occasioni durante l'anno, manifestazioni, spettacoli, fiere, che per loro natura hanno significative emissioni sonore.

Per le singole attività da svolgersi in tali aree può essere concessa l'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore prevista dalla legge 447/95, art. 6, comma 1, lettera h). Non essendo tuttavia sufficiente ai fini del controllo dell'inquinamento acustico, per tali aree e per i ricettori delle aree confinanti, il meccanismo delle deroghe occorre comunque prevedere una disciplina a carattere generale da inserire nella regolamentazione comunale che qualifichi tale area, e gli impianti/strutture in essa presenti, come «Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo». Non deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. È ovvio che nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla classe IV.

L'individuazione di queste aree è effettuata tenendo conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei ricettori più vicini in modo tale che per tali postazioni vi sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di immissione e, ove possibile, una modalità di gestione che comporti un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto).

Il Comune dovrebbe organizzare e regolamentare la gestione di queste aree ed il rilascio delle autorizzazioni, in deroga ai limiti, concesse nel corso dell'anno per lo svolgimento delle attività in esse previste in modo da garantire la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica: le autorizzazioni in deroga, per le singole attività temporanee svolte nel sito, che permettono il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa statale devono comunque tener conto delle destinazioni urbanistiche e della classificazione acustica delle aree prospicienti.

Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in prossimità di ospedali, case di cura, scuole. La vicinanza di una «Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo» con queste strutture è ammissibile a patto che l'eventuale regolamento comunale che disciplina le modalità di utilizzo dell'area e delle strutture in essa comprese definisca le condizioni per rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.

3. Parametri acustici

È opportuno acquisire dati acustici che forniscano una base conoscitiva per predisporre la zonizzazione acustica.

Si devono evitare le generiche mappature con punti di misura o di calcolo dei livelli di rumore che siano distribuiti casualmente sul territorio. Si devono invece realizzare, solo quando siano necessarie a causa delle dimensioni del Comune o per la consistente rilevanza delle sorgenti sonore presenti, indagini fonometriche sorgenti-orientate e/o ricettore-orientate. Si tratta cioè di acquisire dati acustici riferiti a punti di misura che siano rappresentativi e vicini alle principali sorgenti sonore individuabili sul territorio (traffico su strade di grande comunicazione, principali aeroporti o linee ferroviarie, insediamenti produttivi, etc.) o di particolari insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi, etc.). Sono poco utili le misure fonometriche effettuate in posizioni che non abbiano precisi riferimenti ad una specifica sorgente e dalle quali si derivasse solamente il tracciamento di curve isofoniche che, essendo affette da una elevata incertezza nel valore numerico che si vuole rappresentare e nelle posizioni spaziali cui si riferiscono, sarebbero senza significato.

Sono di scarsa utilità le generiche mappe comunali dei livelli continui equivalenti. Sono invece utili mappe tematiche le quali descrivano i dettagli e gli effetti acustici di una particolare categoria di sorgente sonora o di una specifica sorgente. Un altro genere di mappe tematiche utili potrebbe essere quello riferito ad una particolare categoria di ricettori o, meglio ancora, può essere utile la mappatura acustica riferita ad uno specifico ricettore (area di piccola estensione o edificio). Le misure ed i calcoli per la determinazione dei livelli di ru-

more ambientale dovrebbero, ogniqualvolta è possibile, comprendere l'individuazione dei contributi di singole categorie o di singole sorgenti sonore.

Sono ad esempio particolarmente utili le rilevazioni fonometriche effettuate per orientare la scelta di attribuzione tra una classe III ed una classe IV di una porzione di un'area che si sta analizzando: i livelli continui equivalenti di lungo termine presenti, in particolare in periodo notturno, potranno fornire precise indicazioni sulla possibilità di assegnare alla III piuttosto che alla IV classe l'area in oggetto.

È importante che siano acquisiti e sistematizzati tutti i dati acustici «storici» derivanti da indagini fonometriche svolte in precedenza nel territorio comunale e, soprattutto, che siano acquisiti e sistematizzati i dati acustici che i gestori delle infrastrutture di trasporto hanno rilevato o devono rilevare in ottemperanza al d.m. 29 novembre 2000.

Le rilevazioni fonometriche, quando programmate, devono essere pertanto basate su «stratificazioni» spaziali e temporali che facilitano le tecniche di campionamento e permettano da un lato di economizzare le risorse necessarie alle indagini e dall'altro di acquisire dati che siano finalizzati ad uno dei seguenti scopi:

- valutare, dopo la determinazione della classificazione che sarà effettuata dal Comune, quanto e dove si verifica lo scostamento tra livelli di rumore prodotti da singole sorgenti e i livelli di qualità da perseguire tramite i piani di risanamento acustico;

- stimare i livelli di rumore e la popolazione che ad essi è esposta per le sorgenti sonore più significative ed in particolare per le principali infrastrutture di trasporto.

La durata dei rilievi fonometrici è funzione degli obiettivi conoscitivi che si vogliono perseguire e pertanto va valutato se è necessario effettuare le misure in modo da soddisfare più scopi contemporaneamente, tenendo conto delle tipologie delle sorgenti e delle specificità del sito. Il tempo di integrazione o le tecniche di campionamento per la determinazione del livello continuo equivalente utile ai fini del controllo della rumorosità nella zona dovrebbero comunque essere quelli riferibili al periodo di lungo termine.

Per ulteriori indicazioni tecniche di dettaglio si può far riferimento, ove non in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale, alle specifiche norme ISO ed UNI, quali ad esempio le norme UNI 9884 «Acustica - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale», UNI 10855 «Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti» e le norme ISO 1996 «Description and measurement of environmental noise», parti I, II e III.

Per la descrizione e valutazione del rumore in un determinato punto posto nell'ambiente esterno oltre al livello equivalente è opportuno utilizzare altri indici e descrittori acustici, al fine di dare una più analitica descrizione dei livelli di rumore ambientale presenti. Altri indici da utilizzare sono ad esempio i livelli percentili per il rumore da traffico stradale ed il SEL per il rumore da traffico aeroportuale o ferroviario.

Per la descrizione e valutazione del rumore da traffico ai fini della scelta di classificazione di un'area, oltre al livello equivalente, è opportuno che l'analisi dei livelli di rumore prodotti dalla singola infrastruttura sia effettuata anche tramite i livelli percentili L_{90} , L_{10} , L_1 .

Il livello percentile L_{90} se confrontato con i valori limite e i valori di qualità indicati nell'allegato al d.p.c.m., contribuirà a fornire una stima di quanto si discosta la situazione in esame da quella accettabile in base alle ipotesi di scelta di classificazione individuate. Il valore di questo descrittore e la differenza tra L_{10} ed L_{90} , dedotte da stime o dalle misure, possono contribuire alla individuazione della classe da assegnare all'area in esame.

Nelle aree urbanizzate, ed in particolare in corrispondenza ad infrastrutture stradali di tipo D, E ed F, il livello L_1 può servire ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di punta che sono quelli che hanno una forte influenza sul valore di livello equivalente rilevabile.

4. Criteri di zonizzazione a carattere generale

Si intende per area una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite una linea poligonale chiusa. Si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Si intende per zona acustica la porzione di ter-

ritorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona, dal punto di vista acustico, può comprendere più aree (unità territoriali identificabili) contigue anche a destinazione urbanistica diversa, ma che siano compatibili dal punto di vista acustico e possono essere conglobate nella stessa classe.

Vi è la necessità di individuare univocamente, nell'ambiente esterno, il confine delle zone acustiche. Tali confini devono essere delimitati da confini definiti da elementi fisici chiaramente individuabili quali strade, ferrovie, corsi d'acqua, etc.

Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quell'area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica. La classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.

L'attenzione va posta in modo prioritario alla compatibilità acustica durante il periodo notturno tra i diversi insediamenti presenti o previsti.

Può essere individuato un salto di più di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuità morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori.

Qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio, venga invece utilizzata la deroga, già prevista dalla legge 447/95, art. 4, comma 1, lettera a) e specificata nell'art. 2, comma 3, lettera c) della l.r. n. 13/2001, e cioè vengono poste a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 10 dB, nella relazione che accompagna la classificazione stessa si deve evidenziare l'utilizzo di tale deroga e si devono fornire le motivazioni.

Durante le fasi di definizione della classe acustica di appartenenza di un'area che si trova a confine tra due zone acustiche differenti si deve tener conto delle caratteristiche insediate, esistenti o previste, delle altre aree prossime a quella in esame e al confine ipotizzato che delimita la zona in via di definizione.

Occorre dotarsi di una base descrittiva della situazione acustica del territorio e di una analisi di come questa situazione, negli strumenti di pianificazione esistenti, si potrebbe evolvere nel tempo.

La classificazione tiene conto della collocazione delle principali sorgenti sonore e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse.

La classificazione ha lo scopo di evidenziare le incompatibilità che sono presenti nelle destinazioni d'uso a causa dei livelli di rumore attualmente riscontrabili, di quantificare le necessità di intervento di bonifica acustica, di individuare i soggetti che hanno l'obbligo a ridurre le immissioni sonore, di verificare gli scostamenti tra valore limite da rispettare e livelli di rumore di lungo termine rilevabili.

Il procedimento per l'individuazione delle zone acustiche parte dalla preliminare analisi delle destinazioni urbanistiche attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dal PRG, tiene conto delle previsioni di varianti o modifiche in tali destinazioni d'uso, tiene conto delle previsioni del Piano Urbano del Traffico PUT (ad es. la previsione di isole pedonali, zone a traffico limitato, etc.), valuta, per ogni area, la situazione o il clima acustico eventualmente già riscontrati. Risulta pertanto indispensabile coordinare la classificazione acustica non solo con le destinazioni urbanistiche ma anche con le scelte relative alla viabilità, contenute nel PUT, considerando che tra le finalità di tale piano risulta compresa anche la riduzione dell'inquinamento acustico.

Non esistono dimensioni definibili a priori per l'estensione delle singole zone.

Si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite; ciò anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. Nello stesso tempo bisogna evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III o IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti. Ciò non porterebbe a studiare ed ipotizzare interventi mitiga-

tori in zone destinate a residenza ed inquinate dal punto di vista acustico.

L'analisi del territorio, e le successive ipotesi di attribuzione della classe ad una determinata area può basarsi su unità minime territoriali quali le sezioni censuarie o frazioni di esse quali il singolo isolato. Se un isolato è caratterizzato da facciate continue di edifici si deve evitare di attribuire a tutte le aree prospicienti la facciata degli edifici la stessa classe e si deve, pertanto, tener conto dell'effettivo clima acustico presente che potrebbe portare a classificare in modo diverso lati e facciate di isolati che sono contigui ad aree che presentano differenti caratteristiche acustiche. Un edificio a più piani che su una facciata è esposto alla rumorosità di una strada di grande comunicazione non è detto che sulla facciata opposta non possa essere esposto a livelli continui equivalenti di lungo termine di 10-15 dB inferiori rispetto alla facciata più esposta.

Le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in classe V o VI.

I piccoli parchi inseriti in aree urbane con vicinanza di strade ad intenso traffico si può accettare che vengano inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante.

Le attività commerciali, artigianali, industriali citate nella tabella 1 dell'allegato A vanno interpretate non in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico. Tra le attività commerciali sono comprese alcune che hanno emissioni sonore dirette o indotte rilevanti, altre che hanno scarso effetto dal punto di vista acustico.

Per aree residenziali rurali sono da intendere i piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto agricolo dove non vengono frequentemente utilizzate macchine agricole.

In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o autobus sono da considerare come insediamenti similari ad una attività produttiva (sorgenti fisse).

5. Parametri utili per la classificazione

I principali fattori da valutare ai fini della zonizzazione acustica possono essere parametrizzati, facendo riferimento alle singole aree individuate come unità minime territoriali, per concorrere con tali dati alla scelta della classe da attribuire ad ogni area del territorio comunale.

Le difficoltà maggiori si hanno per l'attribuzione delle clas-

si II, III, e IV e, per l'individuazione di queste classi intermedie, è necessario considerare per ciascuna sezione di censimento ISTAT o area elementare le seguenti variabili:

- tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali;
- la densità della popolazione;
- la densità di attività commerciali e servizi;
- la densità di attività artigianali e industriali;
- la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree aeroportuali.

La presenza dei fattori citati deve essere rilevata con una analisi di dettaglio facendo riferimento a ciascuna delle aree individuate come unità minima territoriale. Questa analisi deve essere maggiormente accurata nel caso in cui si vogliono organizzare base di dati che si intendono aggiornare a distanza di tempo.

Nel seguito di questo paragrafo viene riportata a titolo di esempio una modalità di procedere che potrebbe risultare utile e costituire eventualmente un riferimento solo per i Comuni di maggiori dimensioni (in termini di popolazione residente) e che sono caratterizzati da strutture urbanizzate complesse, con destinazioni urbanistiche miste, con presenza di importanti infrastrutture di trasporto.

Per ciascun parametro vengono definite delle fasce di variabilità. Si effettua l'analisi e l'acquisizione dei dati relativamente ad ogni area elementare individuata e ad ogni parametro. Si attribuisce, in base al valore riscontrato per lo specifico parametro e per l'area elementare in esame, la fascia di appartenenza dopo aver considerato gli intervalli di variazione e le possibili fasce per tutte le aree elementari che costituiscono il territorio comunale. Si individuano tre fasce di variabilità per ciascun parametro.

Per ognuna delle aree si individua la collocazione che, in base alla descrizione delle classi II, III e IV del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e dall'analisi dei valori assunti dal singolo parametro, viene dedotta dalla seguente tabella riassuntiva organizzata in funzione dei parametri: traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione.

Per ognuno dei cinque parametri indicati si trova l'appartenenza per riga dell'area da classificare e si ipotizza la classe da assegnare all'area così come viene indicato nell'ultima colonna.

Classe	Traffico veicolare	Commercio e servizi	Industria e artigianato	Infrastrutture	Densità di popolazione	Corrispondenze
II	Traffico locale	Limitata presenza di attività commerciali	Assenza di attività industriali e artigianali	Assenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Bassa densità di popolazione	5 corrispondenze o compatibilità solo con media densità di popolazione
III	Traffico veicolare locale o di attraversamento	Presenza di attività commerciali e uffici	Limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali	Assenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Media densità di popolazione	Tutti i casi non ricadenti nelle classi II e IV
IV	Intenso traffico veicolare	Elevata presenza di attività commerciali e uffici	Presenza di attività artigianali, limitata presenza di piccole industrie	Presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Alta densità di popolazione	Almeno 3 corrispondenze o presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali

Tabella 1: Attribuzione delle classi II, III, IV

6. Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche: attribuzione delle classi

Per favorire un approccio omogeneo nell'analisi delle norme tecniche di attuazione dei PRG, per la conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche, nonché al fine di fornire indicazioni per l'analisi territoriale preliminare alla definizione delle ipotesi di zonizzazione acustica, si riportano in questo paragrafo elementi utili per l'attribuzione, ad una determinata area, della classe acustica di appartenenza.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

«Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.».

Sono da includere in classe I:

I complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli universitari, i parchi pubblici di scala urbana privi di infrastrutture per le attività sportive.

I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto di appartenenza: se tale contesto è facilmente risanabile dal punto di vista acustico la presenza di tali edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, altrimenti si dovrà classificare in base al contesto e la protezione acustica potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e piccole scuole, etc.), inseriti in edifici che hanno anche altre destinazioni d'uso); in tal caso assumono la

classificazione attribuita all'area circostante l'edificio in cui sono poste.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio. Le aree residenziali rurali di antica formazione ubicate al di fuori del contesto urbanizzato e classificate nel PRG come centri storici o zone agricole.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Aree di particolare interesse urbanistico comprendenti beni paesistici e monumentali vincolati ai sensi del d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (dalle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85) limitatamente alle parti di interesse naturalistico. I centri storici chiusi al traffico privato con scarsa presenza di attività commerciali e terziarie.

Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di quelle parti del territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali vengano utilizzate macchine operatrici.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I, ma possono essere inseriti anche in classe II o III.

L'individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità. L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune piccole aree fornisce una valida motivazione di individuazione di una zona di classe I anche se di dimensioni molto ridotte che quindi non viene inglobata nelle aree a classificazione superiore. Nel processo di definizione della classificazione acustica si deve privilegiare l'attribuzione alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area e ciò vale in particolare per le aree di classe I.

Per quanto attiene le aree di cui all'art. 6, comma 3, della legge 447/95 per le quali si intendono individuare valori limite inferiori a quelli stabiliti per la classe I, così come indicato dalla l.r. n. 13/2001, art. 2, comma 3, lettera i), è necessario che tale scelta sia adeguatamente supportata da considerazioni di tipo acustico che devono essere riportate nella relazione di accompagnamento alla zonizzazione.

CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

«Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali».

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (classe III, IV, V).

Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le zone di «verde privato» così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale.

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di parti-

colare interesse storico-artistico-architettonico, di norma non vanno inseriti in Classe II, vista la densità di popolazione nonché la presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la classe III o IV.

CLASSE III – Aree di tipo misto

«Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici».

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall'attività di insediamenti zootecnici.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (classi possibili: IV – V – VI).

In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana

«Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie».

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.

Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali.

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività produttive.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

«Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni».

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

«Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi».

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

7. Fasi di predisposizione della classificazione

Il lavoro che porta alla definizione della classificazione può essere organizzato in una serie di fasi successive che devono comprendere le seguenti attività:

1. Analisi nei dettagli del Piano Regolatore Generale, per individuare la destinazione urbanistica di ogni singola area. Si fa la verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso effettive.

2. Individuazione delle seguenti localizzazioni:

- a) impianti industriali significativi;
- b) ospedali, scuole, parchi o aree protette;
- c) distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal punto di vista acustico.

Per le localizzazioni di cui alle lettere a) e b) occorre fare riferimento anche a quelle poste nelle aree limitrofe dei Comuni confinanti.

3. Si sovrappone una griglia con i principali assi stradali (strade ad intenso traffico o di grande comunicazione e tratti autostradali e/o tangenziali), e linee ferroviarie. Per queste infrastrutture si individua una fascia ad esse parallela di classe III o IV che è più o meno ampia in funzione delle caratteristiche dell'infrastruttura e delle eventuali schermature che determinano il decadimento dei livelli di rumore. Si individuano, secondo quanto indicato nella normativa vigente e nel presente documento, le fasce relative alle strade di grande comunicazione e alle infrastrutture ferroviarie.

4. Si procede alla individuazione delle classi I, V e VI, che in generale sono facilmente desumibili dall'analisi del PRG e delle funzioni esistenti sul territorio. Si verificano le previsioni del PUT per quanto riguarda l'individuazione di isole pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZTL) e quant'altro possa influire sulla classificazione acustica.

5. Si ipotizza il tipo di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area o particella censuaria del territorio e si individuano e si circoscrivono gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.

6. Si acquisiscono dati acustici relativi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente e al paragrafo 3 del presente documento, che possono favorire un preliminare orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acustica.

Si effettua una stima di larga massima, per le aree che sarebbero al confine di zone con il salto di due classi nella zonizzazione ipotizzata, della fattibilità tecnica degli interventi di risanamento acustico che sarebbero necessari per conseguire il rispetto dei valori limite.

7. Si procede all'aggregazione di aree che in una prima fase erano state ipotizzate in classi diverse ma che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, potrebbero essere invece accorpate in un'unica zona e quindi nella medesima classe. Si formula una prima ipotesi di classificazione per le aree da porre nelle classi II, III, e IV. Si assumerà l'obiettivo di inserire aree le più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori, in particolare di quanto previsto al successivo punto 9.

8. Si verifica la collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

9. Si procede alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB. Ove necessario si procede alla individuazione di una o più zone intermedie, da porre in classe intermedia tra le due classi, di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite a partire dalla zona di classe superiore fino a quella inferiore. Si deve tener conto di quanto disposto dalla l.r. 13/2001, all'art. 2, comma 3, lettera c).

10. Si stimano in modo approssimativo i superamenti dei livelli ammessi e se ne valuta la possibilità di ridurli. Si verifica la situazione rispetto alle diverse tipologie di sorgenti e agli adempimenti che i loro titolari devono assolvere per la legge 447/95 e relativi decreti attuativi. Si verifica la compatibilità acustica tra le diverse aree ipotizzate in classe diversa ed in particolare quelle per le quali si verifica il salto di due classi (10 dB).

11. Si dettagliano e si verificano nuovamente le ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV).

12. Si verifica la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG al fine di derivare ed evidenziare l'eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico ido-

nei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti.

13. Si elabora una prima ipotesi di zonizzazione e si verificano le situazioni in prossimità delle linee di confine tra zone e la congruenza con quelle dei Comuni limitrofi. Si individuano le situazioni nelle quali si dovrà adottare un piano di risanamento acustico.

14. Si formalizza lo schema di provvedimento comunale per l'adozione della classificazione acustica.

8. Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione

La deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica deve comprendere la seguente documentazione.

1. Una relazione tecnica contenente:

a) un resoconto dettagliato delle attività elencate nei primi 13 punti elencati nel paragrafo precedente;

b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendono univocamente identificabile il confine tra le due zone;

c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessa aree a destinazione residenziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere l'individuazione dei soggetti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico;

d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di trasporto, produttive, commerciali;

e) la descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

2. Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione:

Classe	Colore	Tipo di tratteggio
I	Grigio	Piccoli punti, bassa densità
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

3. Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta. Possono essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna zona). Deve comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per l'intera area comunale e delle carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (scala 1:5000 o anche 1:2000) per le aree urbanizzate. Le mappe devono riportare in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva di classificazione acustica.

3.1 Gli elaborati grafici devono comprendere:

a. Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti - scala 1:25.000 / 1:10.000.

b. Planimetria dello stato di fatto (lettura del territorio - stato delle urbanizzazioni - condizioni dell'edificazione) - scala 1:5000 e 1:2000.

c. Tavola delle zone omogenee ex d.l. 1444/68 - scala almeno 1:5000.

d. Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato - scala non inferiore 1:5000.

e. Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:2000.

f. Azzonamento acustico con individuazione delle osservazioni accolte.

3.2 Per le varianti parziali al Piano Regolatore Generale e alla Classificazione acustica devono essere compresi tra gli elaborati:

a. azionamento acustico ed urbanistico vigente con l'individuazione in tinta degli ambiti oggetto di variante, contrassegnati con numerazione progressiva

b. norme tecniche vigenti con l'individuazione delle parti oggetto di variante e norme tecniche variate con relativa comparazione;

c. azionamento acustico di variante;

d. azionamento acustico e norme tecniche variate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni.

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020137]

[3.1.0]

CIRC.R. 27 GIUGNO 2002 - N. 30

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Disposizioni relative al riparto ed all'utilizzo delle risorse regionali per le attività socio-assistenziali di cui alla d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8291

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori Sociali
delle Aziende Sanitarie Locali
Al Direttore Centrale
Servizi Sociali del Comune di Milano
Ai Sindaci dei Comuni
(per il tramite delle ASL)
LORO SEDI

PREMESSA

La Giunta regionale con delibera 8 marzo 2002 n. 8291, ha approvato il piano di assegnazione del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2002, a favore delle ASL e del Comune di Milano, a sostegno dei servizi ed interventi socio assistenziali.

Nella delibera si precisa che per il corrente anno le risorse sono da destinare, in via prioritaria, al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali che saranno definiti dai piani di zona *ex lege* n. 328/2000 tenendo conto dei criteri (70% in «buoni» e «voucher» e 30% in razionalizzazione e potenziamento dei servizi) di utilizzo delle risorse indistinte del fondo nazionale delle politiche sociali di cui alla d.g.r. 7069/2001.

Gli importi assegnati sono al netto di una quota parte del finanziamento destinato al sostegno dei centri diurni integrati, in considerazione della attivazione nel corso del corrente anno della procedura di accreditamento per tali unità di offerta.

L'assegnazione regionale deve essere considerata quale cofinanziamento che, unitamente a quella del fondo nazionale per le politiche sociali, alle risorse comunali, nonché ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati ed alla partecipazione alla spesa da parte degli utenti costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2002 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Con la presente circolare si forniscono specifiche indicazioni in merito alle modalità di assegnazione e di utilizzo dei finanziamenti del fondo sociale regionale agli enti gestori e si trasmette la modulistica prevista a tale scopo.

Si ricorda che, come definito nella deliberazione sopracitata, il Fondo Sociale Regionale, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, le risorse dei Comuni e dei privati, nonché il concorso degli utenti devono essere ricondotti all'interno della programmazione distrettuale che vede nel piano di zona dei Comuni associati (ex art. 19 legge 328/00) lo strumento guida per la realizzazione delle politiche sociali, definito d'intesa con le ASL e da attuarsi mediante accordo di programma.

Al riguardo si ricorda che questa Direzione ha già emanato, con circolare n. 7 del 29 aprile 2002, le linee guida relative alla formulazione dei piani di zona ed all'utilizzo delle risorse del fondo nazionale delle politiche sociali.

1. CRITERI GENERALI

Risorse disponibili

Le risorse assegnate per il 2002 ammontano a € 100.027.355,00 e sono state ripartite secondo i criteri di cui alla già citata d.g.r. n. 8291/2002 e che qui si richiamano.

In sostanza l'assegnazione per ogni ASL e per il Comune di Milano è stata calcolata ripartendo le risorse complessive di cui sopra proporzionalmente alle assegnazioni già disposte per l'anno 2001, al netto di una quota parte del finanziamento destinato da ciascuna ASL e dal Comune di Milano al sostegno dei centri diurni integrati nello stesso esercizio, in considerazione dell'attivazione, nel corso del corrente anno, della procedura di accreditamento di tali unità di offerta.

Come previsto dalla delibera la liquidazione delle assegnazioni regionali avviene mediante una anticipazione pari all'80% del contributo assegnato e, successivamente alla trasmissione da parte delle ASL e del Comune di Milano dei piani di riparto dei fondi, verrà liquidato il saldo. Pertanto tali Enti sono tenuti ad erogare ai gestori dei servizi/interventi una anticipazione dei fondi al fine di garantire la continuità gestionale.

L'erogazione dell'anticipazione sarà rapportata alle disponibilità di cassa.

Modalità per il riparto

Si riconferma per il 2002 la validità delle disposizioni previste per gli anni precedenti relativamente ai criteri generali di ammissibilità al finanziamento dei servizi e al limite dell'entità del finanziamento regionale rispetto al costo rendicontato del servizio.

I contributi a valere sul Fondo Sociale Regionale, analogamente a quelli sul Fondo Sanitario devono tendere alla riduzione delle rette a carico dei Comuni e degli utenti.

Nella formulazione del piano di assegnazione dei contributi, le ASL ed il Comune di Milano sono tenuti a:

- esplicitare i criteri di assegnazione dei finanziamenti che devono essere omogenei su tutto il territorio e devono essere conformi a quanto definito nel Piano di Zona;
- esplicitare le motivazioni di esclusione dal finanziamento di servizi e di interventi per i quali si ritiene di non accogliere la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore;
- finanziare esclusivamente servizi in possesso della autorizzazione al funzionamento ai sensi delle leggi regionali n. 1/1986 e n. 1/2000, laddove prescritta;
- costituire, con una quota non superiore al 6% del budget assegnato, il Fondo di Riserva da destinare:
 - a esigenze impreviste, soprattutto per i piccoli Comuni (ad es.: il pagamento rette in Istituti per minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria);
 - a contributi in alternativa al ricovero per malati psichiatrici;
 - ad oneri derivanti da situazioni di emergenza dovute a calamità naturali;
- costituire, con una quota non superiore al 4% del budget assegnato, il Fondo di Coordinamento destinato a sostenere gli oneri per:
 - il personale che svolge attività di coordinamento a valenza socio-assistenziale;
 - il personale che svolge le funzioni di coordinamento di cui alla circolare n. 58 del 17 novembre 1999 «Rapporti tra i servizi territoriali e gli organi della Giustizia minorile. Indicazioni operative per l'applicazione del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;
 - la quota parte del trattamento economico del Direttore Sociale.

Si precisa che gli oneri del personale del Nucleo di Inserimento Lavorativo (NIL) deputato alla gestione degli interventi, vanno imputati al Fondo di Inserimento Lavorativo e non anche al Fondo di Coordinamento, escluse le prestazioni diagnostico-terapeutiche che devono essere correttamente imputate al Fondo Sanitario.

Si chiarisce infine che, in attesa di una prossima ridefinizione di tutto il sistema di ripartizione delle risorse finanziarie alle ASL ed ai Comuni (fondo nazionale, leggi di settore, fondo regionale) per il 2002 i finanziamenti a favore di ogni ASL sono finalizzati al sostegno dei servizi operanti sul territorio, considerato che la loro entità è quasi per intero calcolata in base alle assegnazioni storiche che si sono determinate in ragione dello sviluppo dei servizi.

Ne consegue pertanto che le ASL non possano escludere dal finanziamento le prestazioni erogate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.

2. AREE DI INTERVENTO

Come per gli anni precedenti, il Fondo Sociale Regionale viene ripartito sui servizi/interventi già funzionanti e di nuova attivazione afferenti alle aree Minori, Disabili e Anziani. Per quanto riguarda il potenziamento dei servizi/interventi ivi compresi i centri di aggregazione giovanile, le risorse da utilizzare sono quelle derivanti dalle assegnazioni del Fondo Sociale Nazionale *ex lege* 328/2000.

Minori

- I servizi da rendicontare e finanziare sono i seguenti:
- Asili nido
 - Centri ricreativi diurni
 - Centri di aggregazione giovanili

- Assistenza domiciliare
- Comunità alloggio e centri di pronto intervento
- Comunità alloggio e centri di pronto intervento per mamme e figli.

Chiarimenti

Asili Nido

Come nello scorso anno possono beneficiare del finanziamento regionale anche gli enti gestori di asili nido privati purché stipulino convenzioni con l'Ente Locale (anche per una quota di posti).

Il finanziamento è comunque subordinato alla determinazione di rette omogenee a quelle praticate dall'Ente Locale. Laddove ciò non sia possibile si assume a parametro di riferimento la retta media praticata dalle strutture pubbliche insistenti nell'ASL di competenza territoriale.

Disabili

I servizi da rendicontare e finanziare sono i seguenti:

- Centri socio educativi
- Servizi di formazione all'autonomia per l'integrazione sociale delle persone disabili
- Nuclei per inserimento lavorativo
- Centri residenziali
- Comunità alloggio
- Centri di pronto intervento
- Servizio di assistenza domiciliare.

Chiarimenti

Si riconfermano le indicazioni fornite lo scorso anno relativamente a:

- Interventi per l'integrazione lavorativa di persone disabili o a rischio di emarginazione
- Servizi di Formazione all'Autonomia per l'integrazione sociale delle persone disabili.

In particolare, per il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), a tutt'oggi non disciplinato da alcun atto di programmazione regionale, si deve far riferimento alla scheda, riassuntiva delle caratteristiche del servizio e delle modalità d'intervento, che, per memoria, si allega (allegato B).

Anziani

I servizi da rendicontare e finanziare sono i seguenti:

- Servizio di assistenza domiciliare
- Centri diurni integrati.

Chiarimenti

Centri diurni integrati per anziani

Nella definizione dei criteri di assegnazione delle quote di finanziamento a carico del Fondo Sociale Regionale, a favore dei centri diurni integrati per anziani si dovrà tenere conto delle procedure di accreditamento che verranno avviate nel corso del presente anno.

3. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE E DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO E DI UTILIZZO DEI FONDI: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il piano di assegnazione dei contributi deve essere approvato dal Direttore Generale delle ASL previo parere della Conferenza dei Sindaci; per il Comune di Milano la sua approvazione deve avvenire secondo la regolamentazione comunale, sentito il parere dell'Organismo Istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Lo stesso piano di assegnazione, di cui l'Allegato 1 è parte integrante, corredato dagli Allegati n. 2 (laddove espressamente richiesti) e n. 5, deve pervenire a:

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Interventi Socio Sanitari e Socio Assistenziali - Struttura interventi di promozione e sostegno alla persona - via Pola 9/11 - 20124 Milano

entro e non oltre il 15 ottobre 2002 in forma cartacea e via e-mail, al fine di poter garantire il saldo delle assegnazioni sul Fondo Sociale Regionale entro il corrente anno (v. d.g.r. n. 8291/2002 punto 14 - 2° comma).

4. COMPILAZIONE SCHEDE E TRASMISSIONE ALLEGATI

Nel richiamare l'obbligo all'assolvimento del debito infor-

mativo da parte delle ASL e del Comune di Milano si forniscono le seguenti indicazioni:

- devono essere utilizzati esclusivamente i modelli regionali (Allegato 1) e gli stessi devono essere correttamente compilati e controllati in ogni loro parte;
- vanno inseriti solo dati numerici, non caratteri grafici, in quanto ciò renderebbe impossibile l'elaborazione dei dati medesimi;
- nel riportare i dati di sintesi delle diverse aree nell'Allegato 1 è necessario verificare che le schede di rendicontazione delle attività (Allegati 2 già trasmessi con nota n. 10406 del 31 maggio 2002) siano compilate in tutte le diverse sezioni e che tra i dati medesimi vi sia coerenza (es. il totale degli utenti deve essere identico sia che si consideri la disaggregazione per età, sia per genere, sia per tipologia etc.);
- per quanto riguarda l'ex Allegato 1 bis (ANAGRAFICA), si deve utilizzare la stessa modalità di rilevazione adottata per l'anno 2001, segnalando gli eventuali aggiornamenti o modificazioni. Copia della stessa è da inviarsi in allegato al Piano;
- il «numero progressivo» previsto nella prima colonna di ogni tabella dell'Allegato 1 deve corrispondere a quello identificativo del servizio/intervento utilizzato all'anagrafica;
- per quanto riguarda i seguenti servizi:
 - centri diurni integrati per anziani
 - servizi di formazione all'autonomia
 devono essere inviate le copie delle relative schede di rendicontazione (Allegati 2), comprensive delle relazioni descrittive dell'organizzazione del servizio;
- devono essere restituite alla scrivente Direzione, come già avvenuto per gli anni scorsi, le schede relative agli interventi ex art. 80 – 81 – 82 ex l.r. 1/86 (Allegato 5).

Da ultimo, si richiede, nonostante non sia previsto nelle schede dell'Allegato 2, di evidenziare laddove sia possibile, il numero di persone con patologia psichiatrica che sono in carico al servizio di assistenza domiciliare per disabili, affinché sia possibile avere una quantificazione precisa di questa tipologia di utenza che, di norma, non dovrebbe gravare in termini di oneri di spesa sul Fondo Sociale.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

Elenco Allegati:

- Allegato A: elenco funzionari di riferimento
- Allegato B: servizi di formazione all'autonomia per l'integrazione sociale delle persone disabili
- Allegato 1A: riepilogo finanziamenti regionali
- Allegato 1B: schede analitiche dei servizi/interventi
- Allegato 2: schede di rendicontazione attività anno 2001 (già trasmesse con nota n. 10406 del 31 maggio 2002) (*omissis*)
- Allegato 5: interventi ex articoli 80-81-82 l.r. 1/86 (già trasmesse con nota n. 10406 del 31 maggio 2002) (*omissis*)

ALLEGATO A

FUNZIONARI DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI

Unità Operativa Minori: Silvana Contegni

Per: ASILI NIDO, AFFIDO FAMILIARE, COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRI DI PRONTO INTERVENTO:
Piera Recinu tel. 02/67653672
e-mail Piera-Recinu@regione.lombardia.it

Per: ASSISTENZA DOMICILIARE, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E CENTRI RICREATIVI DIURNI:
Giuseppina Canavesi tel. 02/67653618
e-mail Giuseppina-Canavesi@regione.lombardia.it

Unità Operativa Disabili: Graziana Ponte

Per: COMUNITÀ ALLOGGIO HANDICAP e INIZIATIVE DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA:
Maurizia Pedrazzini tel. 02/67653556
e-mail Maurizia-Pedrazzini@regione.lombardia.it
Claudia Castelnovo tel. 02/67653587
e-mail Claudia-Castelnovo@regione.lombardia.it

Unità Operativa Anziani: Marina Matucci

Per: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE e CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI

Loredana Spairani tel. 02/67653504
e-mail Loredana-Spairani@regione.lombardia.it
Elda Cassio tel. 02/67653510
e-mail Elda-Cassio@regione.lombardia.it

FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO PER E-MAIL

Elda Cassio: e-mail Elda-Cassio@regione.lombardia.it

ALLEGATO B

SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Il servizio di formazione all'autonomia (SFA) è rivolto a persone disabili con discrete capacità relazionali, comunicative ed adattive ed ha come obiettivo lo sviluppo della capacità di autodeterminazione della persona disabile, relativamente alla propria esistenza, realizzato mediante un processo di apprendimento e di crescita.

In dettaglio tale modalità si connota come:

- servizio inteso quale progetto in grado di svilupparsi e concretizzarsi in luoghi destrutturati e capace di rispondere ai bisogni ed ai desideri della persona;
- formazione intesa quale processo formativo che si costruisce su:
 - informazione – aumento delle conoscenze
 - sensibilizzazione – aumento delle consapevolezza in funzione dell'essere
 - addestramento – aumento del sapere e dei repertori utili al fare
 - supervisione – supporto-aiuto alla persona nel leggere e capire cosa sta avvenendo in lui e nel suo processo formativo
 - trasformazione – osservazione sui cambiamenti e verifica se i risultati ottenuti sono quelli desiderati
- strumento per raggiungere l'autonomia intesa nella sua accezione relativa in quanto deve modularsi, svilupparsi e intrecciarsi con dati personali, relazionali e temporali. Pur nella sua relatività deve comunque essere proiettata verso la possibilità che la persona acquisisca un'identità che le consenta di esercitare nella vita un proprio ruolo adulto.

Pertanto il servizio di formazione all'autonomia deve fondarsi su:

- una *programmazione individualizzata* con partecipazione attiva della persona in tutte le sue fasi;
- la *formazione* e la relativa generalizzazione degli apprendimenti in ambiti e situazioni reali diversificate;
- la *qualità della vita* intesa come senso di soddisfazione personale;
- il *territorio* come luogo di sperimentazione, di insegnamento diretto e la comunità quale parte attiva nel progetto educativo, disponibile all'accoglienza della diversità;
- l'identificazione di un *luogo privilegiato* di riferimento organizzativo, osservativo, relazionale, di crescita e di confronto esperienziale;
- la presenza di *personale educativo qualificato* che sia in grado di formare e promuovere la crescita della persona verso un ruolo adulto il più possibile autonomo, nonché di muoversi e reperire ambienti e risorse di vita presenti sul territorio;
- l'essere e sentirsi modalità d'intervento che fa parte di un *sistema a rete*;
- la *famiglia* quale altro snodo fondamentale della rete;
- l'*integrazione sociale* intesa non solo come essere con altri in situazioni di vita reale, ma essere presenza visibile che favorisce la crescita di una cultura di solidarietà, l'identificazione della diversità anche come risorsa, il generare diffusione di comportamenti e valori;
- la *consapevolezza* che ogni elemento del sistema gioca il doppio ruolo di *cliente e fornitore*: agisce da cliente quando riceve e da fornitore quando trasmette.

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI REGIONALI

ASL DI BERGAMO

FINANZIAMENTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI, DISABILI E ANZIANI

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	2.113.727		2.113.727			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	1.111.424	55.191	1.166.615			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	573.390		573.390			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	498.172	25.148	523.320			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	1.030.263		1.030.263			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	2.202.049		2.202.049			
SUBTOTALE	7.529.025	80.339	7.609.364			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	3.229.105		3.229.105			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	686.160		686.160			
CENTRI RESIDENZIALI	149.040		149.040			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	326.367		326.367			
INSERIMENTO LAVORATIVO	503.503		503.503			
SUBTOTALE	4.894.175		4.894.175			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	419.554	273.622	693.176			
ASSISTENZA DOMICILIARE	4.844.585		4.844.585			
SUBTOTALE	5.264.139	273.622	5.537.761			
FONDO DI COORDINAMENTO			771.574			
FONDO DI RISERVA			476.464			
TOTALE	17.687.339	353.961	Euro 9.962.111,69			9.389.032,00
			(€. 19.289.338)			

ASL DI BRESCIA

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	2.144.050	205.950	2.350.000			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	597.859	42.141	640.000			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.267.304	32.696	2.300.000			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	744.894	5.106	750.000			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	1.300.000		1.300.000			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	2.327.292		2.327.292			
SUBTOTALE	9.381.399	285.893	9.667.292			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	4.030.593		4.030.593			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	656.422	12.650	669.072			
CENTRI RESIDENZIALI	1.429.340		1.429.340			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	634.370		634.370			
INSERIMENTO LAVORATIVO	1.121.721		1.121.721			
SUBTOTALE	7.872.446	12.650	7.885.096			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	5.457.235	36.076	5.493.311			
ASSISTENZA DOMICILIARE	4.576.546	3.106	4.579.652			
SUBTOTALE	10.033.781	39.182	10.072.963			
FONDO DI COORDINAMENTO			567.089			
FONDO DI RISERVA			81.035			
TOTALE	27.287.626	337.725	Euro 14.602.031,22			12.652.446,00
			(€. 28.273.475)			

ASL DI COMO

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	1.421.837	7.255	1.429.092			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	270.658	20.594	291.252			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	318.408		318.408			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	237.479	30.633	268.112			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	1.073.861	30.673	1.104.534			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	1.384.452		1.384.452			
SUBTOTALE	4.706.695	89.155	4.795.850			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	1.702.442		1.702.442			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	693.190		693.190			
CENTRI RESIDENZIALI	179.688		179.688			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	257.100	5.163	262.263			
INSERIMENTO LAVORATIVO	40.447	159.594	200.041			
SUBTOTALE	2.872.867	164.757	3.037.624			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	1.328.015	65.378	1.393.393			
ASSISTENZA DOMICILIARE	1.868.213		1.868.213			
SUBTOTALE	3.196.228	65.378	3.261.606			
FONDO DI COORDINAMENTO			466.461			
FONDO DI RISERVA			100.000			
TOTALE	10.775.790	319.290	Euro 6.022.683,30			5.434.759,00
			(€. 11.661.541)			

ASL DI CREMONA

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	1.102.128	88.451	1.190.579			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	131.628	1.762	133.390			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	179.078	39.215	218.293			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	71.426	15.435	86.861			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	216.450		216.450			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	1.340.545		1.340.545			
SUBTOTALE	3.041.255	144.863	3.186.118			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	1.362.525	14.567	1.377.092			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	230.022		230.022			
CENTRI RESIDENZIALI	8284		8.284			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	188.160		188.160			
INSERIMENTO LAVORATIVO	199.915		199.915			
SUBTOTALE	1.988.906	14.567	2.003.473			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	1.300.868	40.933	1.341.801			
ASSISTENZA DOMICILIARE	2.011.252	6.710	2.017.962			
SUBTOTALE	3.312.120	47.643	3.359.763			
FONDO DI COORDINAMENTO			90.000			
FONDO DI RISERVA			7.978			
TOTALE	8.342.281	207.073	Euro 4.465.974,27			3.953.542,00
			(E. 8.647.332)			

ASL DI LECCO

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	974.180	37.100	1.011.280			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	54.178	3.066	57.244			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	236.226		236.226			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	102.086	2.353	104.439			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	147.000		147.000			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	1.150.000		1.150.000			
SUBTOTALE	2.663.670	42.519	2.706.189			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	870.000		870.000			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	101.000		101.000			
CENTRI RESIDENZIALI	-		-			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	10.000		10.000			
INSERIMENTO LAVORATIVO	338.000		338.000			
SUBTOTALE	1.319.000		1.319.000			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	196.221		196.221			
ASSISTENZA DOMICILIARE	1.048.077	10.414	1.058.491			
SUBTOTALE	1.244.298	10.414	1.254.712			
FONDO DI COORDINAMENTO			270.000			
FONDO DI RISERVA			320.000			
TOTALE	5.226.968	52.933	Euro 3.031.550,87			2.860.806,00
			(E. 5.869.901)			

ASL DI LODI

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 200 (In Euro))		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	576.204		576.204			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	173.153		173.153			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	79.052		79.052			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	9.483		9.483			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	112.974		112.974			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	616.429		616.429			
SUBTOTALE	1.567.295		1.567.295			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	656.924		656.924			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	84.408		84.408			
CENTRI RESIDENZIALI	201.741		201.741			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	40.506		40.506			
INSERIMENTO LAVORATIVO	46.856		46.856			
SUBTOTALE	1.030.435		1.030.435			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	415.391		415.391			
ASSISTENZA DOMICILIARE	934.586		934.586			
SUBTOTALE	1.349.977		1.349.977			
FONDO DI COORDINAMENTO			143.400			
FONDO DI RISERVA			95.017			
TOTALE	3.947.707		Euro 2.161.952,62			1.971.920,00
			(E. 4.186.124)			

ASL DI MANTOVA

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	1.673.997		1.673.997			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	267.196	3.479	270.675			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	221.267	9.407	230.674			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	353.223	22.252	375.475			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	462.621		462.621			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	703.250		703.250			
SUBTOTALE	3.681.554	35.138	3.716.692			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	1.085.218		1.085.218			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	350.316	29.790	380.106			
CENTRI RESIDENZIALI	-		-			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	493.448		493.448			
INSERIMENTO LAVORATIVO	234.920		234.920			
SUBTOTALE	2.163.902	29.790	2.193.692			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	1.344.142		1.344.142			
ASSISTENZA DOMICILIARE	2.954.058		2.954.058			
SUBTOTALE	4.298.200		4.298.200			
FONDO DI COORDINAMENTO			-			
FONDO DI RISERVA			-			
TOTALE	10.143.656	64.928	Euro 5.272.293,64			4.726.802,00
			(€. 10.208.584)			

COMUNE DI MILANO

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	13.025.320	21.880	13.047.200			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	346.054	3.490	349.544			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	713.379	12.321	725.700			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	388.303		388.303			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	4.237.236	480.521	4.717.757			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	434.271		434.271			
SUBTOTALE	19.144.563	518.212	19.662.775			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	3.803.820		3.803.820			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	428.800		428.800			
CENTRI RESIDENZIALI	-		-			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	665.065	67.312	732.377			
INSERIMENTO LAVORATIVO	754.000		754.000			
SUBTOTALE	5.651.685	67.312	5.718.997			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	2.741.060	631.346	3.372.406			
ASSISTENZA DOMICILIARE	2.859.662		2.859.662			
SUBTOTALE	5.600.722	631.346	6.232.068			
FONDO DI COORDINAMENTO			1.071.465			
FONDO DI RISERVA			2.086.296			
TOTALE	30.396.970	1.216.870	Euro 17.958.033,23			16.398.880,00
			(€. 34.771.601)			

ASL DI MILANO 1

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI (IN EURO)
ASILI NIDO	3.158.300	110.532	3.268.832			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	-		-			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	37.293	21.707	59.000			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	444.647		444.647			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI		-	-			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	4.286.000		4.286.000			
SUBTOTALE	7.926.240	132.239	8.058.479			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	2.747.575		2.747.575			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	236.838	143.162	380.000			
CENTRI RESIDENZIALI	410.536		410.536			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	131.730	67.560	199.290			
INSERIMENTO LAVORATIVO	871.046		871.046			
SUBTOTALE	4.397.725	210.722	4.608.447			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	2.541.899		2.541.899			
ASSISTENZA DOMICILIARE	3.320.825		3.320.825			
SUBTOTALE	5.862.724		5.862.724			
FONDO DI COORDINAMENTO			650.000			
FONDO DI RISERVA			950.638			
TOTALE	18.186.689	342.961	Euro 10.396.426,12			9.347.689,00
			(€. 20.130.288)			

ASL DI MILANO 2

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	2.264.289	23.093	2.287.382			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	324.593	3.366	327.959			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	445.784	93.820	539.604			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	233.336	7.945	241.281			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	160.000		160.000			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	1.662.840		1.662.840			
SUBTOTALE	5.090.842	128.224	5.219.066			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	1.590.507	98.443	1.688.950			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	170.000		170.000			
CENTRI RESIDENZIALI	104.650		104.650			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	140.000	5.000	145.000			
INSERIMENTO LAVORATIVO	345.350		345.350			
SUBTOTALE	2.350.507	103.443	2.453.950			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	225.690	74.310	300.000			
ASSISTENZA DOMICILIARE	1.540.000		1.540.000			
SUBTOTALE	1.765.690	74.310	1.840.000			
FONDO DI COORDINAMENTO			400.000			
FONDO DI RISERVA			443.721			
TOTALE	9.207.039	305.977	Euro 5.348.808,28			5.059.000,00
			(€. 10.356.737)			

ASL DI MILANO 3

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	3.799.186	34.183	3.833.369			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	738.749	52.538	791.287			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	727.733	40.346	768.079			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	617.564	14.931	632.495			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	688.336	236.200	924.536			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	2.539.307		2.539.307			
SUBTOTALE	9.110.875	378.198	9.489.073			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	5.067.372		5.067.372			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	559.043	13.911	572.954			
CENTRI RESIDENZIALI	520.522		520.522			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	339.877	101.028	440.905			
INSERIMENTO LAVORATIVO	965.804		965.804			
SUBTOTALE	7.452.618	114.939	7.567.557			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	1.463.528	90.008	1.553.536			
ASSISTENZA DOMICILIARE	3.494.734	6.121	3.500.855			
SUBTOTALE	4.958.262	96.129	5.054.391			
FONDO DI COORDINAMENTO			69.174			
FONDO DI RISERVA			1.374.536			
TOTALE	21.521.755	589.266	Euro 12.165.003,33			11.289.967,00
			(€. 23.554.731)			

ASL DI PAVIA

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	1.082.590	22.723	1.105.313			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	48.378	1.622	50.000			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	117.104	2.896	120.000			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	221.123	12.120	233.243			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	278.490	66.666	345.156			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	2.965.435		2.965.435			
SUBTOTALE	4.713.120	106.027	4.819.147			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	1.117.301	126.451	1.243.752			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	115.829	11.850	127.679			
CENTRI RESIDENZIALI	-	-	-			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	399.497	10.698	410.195			
INSERIMENTO LAVORATIVO	316.032		316.032			
SUBTOTALE	1.948.659	148.999	2.097.658			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	1.434.397	227.191	1.661.588			
ASSISTENZA DOMICILIARE	2.193.617	30.941	2.224.558			
SUBTOTALE	3.628.014	258.132	3.886.146			
FONDO DI COORDINAMENTO			50.400			
FONDO DI RISERVA			74.222			
TOTALE	10.289.793	513.158	Euro 5.643.620,47			5.004.499,00
			(€. 10.927.573)			

ASL DI SONDRIO

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	373.800		373.800			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	54.922		54.922			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	103.200	12.000	115.200			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	32.623		32.623			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	168.699		168.699			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	619.010		619.010			
SUBTOTALE	1.352.254	12.000	1.364.254			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	1.020.005		1.020.005			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	59.320	23.920	83.240			
CENTRI RESIDENZIALI	147.825		147.825			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	37.100		37.100			
INSERIMENTO LAVORATIVO	66.887		66.887			
SUBTOTALE	1.331.137	23.920	1.355.057			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	181.640		181.640			
ASSISTENZA DOMICILIARE	885.629		885.629			
SUBTOTALE	1.067.269		1.067.269			
FONDO DI COORDINAMENTO			50.400			
FONDO DI RISERVA			21.407			
TOTALE	3.750.660	35.920	Euro 1.992.690,59			1.867.406,00
			(€. 3.858.387)			

ASL DI VARESE

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	4.473.069	26.591	4.499.660			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	297.675		297.675			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	566.364		566.364			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	357.805		357.805			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	952.871		952.871			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	1.632.947		1.632.947			
SUBTOTALE	8.280.731	26.591	8.307.322			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	2.612.056		2.612.056			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	510.098		510.098			
CENTRI RESIDENZIALI	785.669		785.669			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	1.270.360		1.270.360			
INSERIMENTO LAVORATIVO	684.040		684.040			
SUBTOTALE	5.862.223		5.862.223			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	1.660.930	126.369	1.787.299			
ASSISTENZA DOMICILIARE	2.082.868	9.311	2.092.179			
SUBTOTALE	3.743.798	135.680	3.879.478			
FONDO DI COORDINAMENTO			352.378			
FONDO DI RISERVA			110.524			
TOTALE	17.886.752	162.271	Euro 9.560.611,38			8.732.551,00
			(€. 18.511.925)			

ASL DI VALLECAMONICA

SERVIZIO	SEZIONE 1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2001(€/1000)			SEZIONE 2 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 2002 (In Euro)		
	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI	SERVIZI CONSOLIDATI	SERVIZI DI NUOVA ATTIVAZIONE	TOTALE ASSEGNAZIONI IN EURO
ASILI NIDO	115.000		115.000			
CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI	30.000		30.000			
CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	100.000		100.000			
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	250.000		250.000			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER MINORI	160.000	20.000	180.000			
AFFIDO ART. 80, 81,82,L.R. 1/86	150.000		150.000			
SUBTOTALE	805.000	20.000	825.000			
CENTRI SOCIO EDUCATIVI	439.967		439.967			
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	-	15.000	15.000			
CENTRI RESIDENZIALI		15.000	15.000			
COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTER. PER DISABILI	214.000		214.000			
INSERIMENTO LAVORATIVO	100.000		100.000			
SUBTOTALE	753.967	30.000	783.967			
CENTRI DIURNI INTEGRATI	510.000		510.000			
ASSISTENZA DOMICILIARE	550.000		550.000			
SUBTOTALE	1.060.000		1.060.000			
FONDO DI COORDINAMENTO			116.000			
FONDO DI RISERVA			117.098			
TOTALE	2.618.967	50.000	Euro 1.498.791,49			1.312.026,00
			(€. 2.902.065)			

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI PER L'ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PRIVATA**

ASL

CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI

N° Progr.	tipologia ente gestore	serv. mensa	Ore apertura giornaliera	Totale giorni di funzion. n.	utenti n.	di cui utenti disabili n.	personale socio-educativo				personale addetto ai servizi				costo del servizio			Entrate			Finanziamento assegnato 2002	
							operatori retribuiti		volontari/ obiettori		operatori retribuiti		volontari/ obiettori		Spese personale	Spese generali	Totale spese	Rette da utenti	Rette di frequenza da Enti pubblici	altro		
							n.	ore	n.	ore	n.	ore	n.	ore								
TOTALE																						

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PUBBLICA**

ASL

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

N° Progress.	tipologia ente gestore	gest. diretta	gest. convenz/ appaltata	utenti abituali n.						utenti occasionali (b)	totale utenti (a+b)	utenti con provv. TM penale n	Cag aperto mattino	Cag aperto pomerig.	Cag aperto sera	Totale ore funzion. anno	Totale ore con utenza anno	Totale ore e progr. altro anno	Partecip. Coll.Terr CAG			
				6-10 anni		11-14 anni		15-18 anni												oltre 18 anni	totale utenti abituali (a)	
				M	F	M	F	M	F													
TOTALE																						

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PUBBLICA**

ASL

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

N° Progress.	Personale socio-educativo					personale addetto ai servizi				costo gestione ordinaria			Entrate			Finanziamento Assegnato 2002						
	educ/animatori		altro personale	Volontari /obiettori	ore annuali		N.°		ore annuali		spese person.	spese generali	totale	entrate da Enti Locali	contributi da utenti		altro					
	con qualifica n	senza qualifica n			Personale retribuito	Volontari obiettori	personale retribuito	volontari /obiettori	personale retribuito	volontari /obiettori												
TOTALE																						

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PRIVATA**

ASL

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

N° Progress.	tipologia ente gestore	utenti abituali n.						Utenti occasionali (b)	totale utenti (a+b)	utenti con provvedim TM penale n	cag aperto mattino	cag aperto pomeriggio.	cag aperto sera	totale ore funzion. anno	totale ore con utenza anno	totale ore programm e altro anno	Partecip. Coll.Terr. CAG		
		6-10 anni		11-14 anni		15-18 anni												oltre 18 anni	totale utenti abituali (a)
		M	F	M	F	M	F												
TOTALE																			

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PRIVATA**

ASL

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

N° progress	Euro										Finanziamento Assegnato 2002					
	Personale socio-educativo				personale addetto ai servizi				costo gestione ordinaria			Entrate				
	educ/animatori con qualifica n		altro personale n		ore annuali		N.°		ore annuali			spese person.	spese generali	totale	entrate da Enti Locali	contributi da utenti
TOTALE																

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PUBBLICA**

ASL

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

N° progres	tipologia ente gestore	gestione		totale nuclei familiari n.	totale minori in carico n.	numero dei minori in carico al servizio suddivisi per fasce d'età				Totale minori con sole prestaz. educatori n.	Totale Minori console prestaz. A.S.A. n.	totale minori con prestazioni educatori e A.S.A. n.	personale			costo del servizio					Finanz. assegnato 2002
		Diretta n.	convvenz./ appaltata			ore annuali		personale retribuito	volontari /obiettoria				A.S.A. retribuiti n.	volontari/ obiettori n.	totale spese educatore (a)	totale spese A.S.A.(b)	totale spese personale (a+b)	totale spese complement.(c)	Totale spese complessivo (a+b+c)		
						da 0 a 5 anni n.	da 6 a 10 anni n.													da 11 a 14 anni n.	
TOTALE																					

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PUBBLICA**

ASL

COMUNITA' ALLOGGIO CENTRI PRONTO INTERVENTO PER ADULTI E UTENZA MISTA

N° progressivo	Tipologia ente gestore	Gestione diretta	gestione convenz./appaltata	capacità ricettiva n.	Totale utenti n.	Minori ospiti con genitore n	Genitore ospite con figli n	adulti 1) n	minori 2) n	Giornate fruita nell'anno di rendic. n°
TOTALE										

- 1) indicare il n° degli adulti esclusi i genitori con figli
- 2) indicare il n° dei minori escludendo i minori ospiti con genitori

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PUBBLICA**

ASL

COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTERVENTO ADULTI E UTENZA MISTA

N° progres	Personale socio-educativo													personale addetto ai servizi					
	educatori /operatori con funzioni educative						a.s.a.				altro personale								
	con qualifica specifica n°	in corso di qualificazione n°	non qualificati n°	retribuiti		volontari/ obiettori		Retribuiti		volontari/ obiettori		retribuito		volontari/ obiettori		retribuito		volontari/ obiettori	
				n.	ore effett annue n°	n.	ore effett annue n°	n°	ore effett annue n°	n°	ore effett annue n°	n°	ore effett annue n°	n°	ore effett annue n°	n.	ore effett annue n°	n.	ore effett annue n°
TOTALE																			

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO - GESTIONE PUBBLICA**

ASL

COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRI PRONTO INTERVENTO PER ADULTI E UTENZA MISTA

Euro

N° Progressivo	spese personale socio educativo			Spese personale specia listico	Spese personale addetto ai servizi	costo del servizio			Costo medio utente giornaliero	Entrate				Finanziamento assegnato 2002	
	Educatori oper. funz.educ.	a.s.a.	altro personale			Totale spese personale	Spese generali	totale		rette da Enti Locali	rette da utenti	altro	totale entrate		
TOTALE															

ASL _____

**PIANO ZONALE DEL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA**

NUCLEO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(da compilare per ogni singolo gruppo di inserimento lavorativo)

Tipologia Utenza	Totale utenti in carico	Di cui utenti A+B+C	A				Coop. Sociali (1)	B		C		D*		Nuovi ingressi 2001 (dato parziale del totale utenti in carico)
			Assunz. diretta senza utilizzo propedeutico di TL/BL					Tirocinio Lavorativo		Borsa Lavoro		N. TL/BL Passati in Assunz. Diretta		
			Imprese					Imprese	Coop Sociali	Imprese	Coop Sociali	Imprese	Coop Sociali	
			Non soggette all'obbligo		Soggette all'obbligo									
pubb	priv	pubb	priv											
TOSSICODIPENDENTI														
CARCERATI														
ALCOLISTI														
GIOVANI CON PROBLEMI DEVIANZA														
EXTRACOMUNITARI														
ALTRO (Specificare...)														
TOTALE GENERALE														

¹ Le assunzioni o il TL/BL in Cooperative Sociali vanno rendicontati solo nelle apposite colonne "Cooperative Sociali"

* Questo dato è riferito a persone già censite nelle colonne B e C e non rilevate nella colonna A, pertanto è un dato parziale del totale utenti B+C

ASL _____

**PIANO ZONALE DEL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA**

NUCLEO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(da compilare per ogni singolo NIL)

distretto di _____

RIEPILOGO DEL PERSONALE REFERENTE

Tipologie personale	Ore annue destinate esclusivamente all'attività del nucleo								Totale	Spese del personale per le sole ore destinate all'attività del nucleo (In Euro)	
	dipendenti		convenzionati		comandati		rapp.lib. profess.			sul fondo sociale	sul fondo sanitario
	unità	ore	unità	ore	unità	ore	unità	ore			
<i>Personale Sanitario</i>											
medico del lavoro											
psicologo											
fisiatra											
neuropsichiatra											
psichiatra											
infermiere											
Subtotale											
<i>Altro personale *</i>											
Subtotale											
Totale											

* specificare in nota di che personale trattasi.

ASL _____

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA**

NUCLEO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(da compilare per ogni singolo NIL)

distretto di _____

RIEPILOGO DEL PERSONALE REFERENTE

Tipologie personale	Ore annue destinate esclusivamente all'attività del nucleo								Totale	Spese del personale per le sole ore destinate all'attività del nucleo (in Euro)	
	dipendenti		convenzionati		comandati		rapp.lib. profess.			sul fondo sociale	sul fondo sanitario
	unità	ore	unità	ore	unità	ore	unità	ore			
Responsabile											
Subtotale											
<i>Personale Sociale</i>											
educatore professionale											
animatore sociale											
pedagogista											
psicopedagogista											
sociologo											
Subtotale											
Totale											

ASL _____

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA**

NUCLEO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(da compilare per ogni singolo NIL)

TIPOLOGIA SPESE	SPESE 2001 (in Euro)	ENTRATE (in Euro)		FINANZIAMENTO ASSEGNATO 2002 (in Euro)
Personale a carico Fondo Sanitario				
Personale a carico Fondo Sociale				
Spese Organizzative				
Strumenti consolidamento				
INAIL *				
Convenzioni con Cooperative (specificare per che cosa.....)				
		Oneri a carico dei Comuni (specificare con quale modalità...)		
TOTALE				

* Vanno rilevati gli oneri INAIL se non già ricompresi negli oneri per strumenti propedeutici e di consolidamento

ASL _____

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA**

NUCLEO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

RIEPILOGO ASL

Tipologia Spese	Spesa totale ammissibile 2001 (in Euro)	FINANZIAMENTO ASSEGNATO 2002 (in Euro)
Personale a carico Fondo Sociale		
Spese Organizzative		
Strumenti propedeutici		
Strumenti consolidamento		
INAIL *		
Convenzioni con Cooperative (specificare per che cosa.....)		
TOTALE		

Spese totale a carico del Fondo Sanitario (non ammissibili)	
--	--

* Vanno rilevati gli oneri INAIL se non già ricompresi negli oneri per strumenti propedeutici e di consolidamento

ASL _____

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO – GESTIONE PUBBLICA**

CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI

N. Progr.	Tipologia ente gestore	Gestione		Utenti n°	N. Utenti Lista d'attesa	Ore annue personale retribuito						Ore annue personale non retribuito
		diretta	conv app			responsabile	medici	terapisti riabilitaz.	infirm.	educatori animatori	asa	Volontari/obiettori
Totale												

ASL _____

**PIANO ZONALE DEI FINANZIAMENTI DEI SERVIZI ANNO 2002
SCHEDA ANALITICA DEL SERVIZIO – GESTIONE PUBBLICA**

CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI

N. Progr.	Costo del servizio (In Euro)			Entrate (In Euro)				Finanziamento anno 2002 (In Euro)
	personale sociale (1)	spese generali	totale	comuni	utenti	altro	totale	
Totale								

1) Costo del personale sociale: responsabile, educatori/animatori, asa.

[BUR20020138]

[3.2.0]

CIRC.R. I LUGLIO 2002 – N. 32

Direzione Generale Sanità – Trasmissione «Criteri di Vigilanza sulle strutture accreditate di Medicina dello Sport»

- Ai Direttori Generali delle ASL
- Ai Responsabili Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
- Ai Servizi di Medicina dello Sport e Lotta al doping delle ASL
- LORO SEDI

In allegato si trasmette il documento in oggetto elaborato dalla scrivente U.O. Prevenzione con la collaborazione del Coordinamento dei Servizi di Medicina dello Sport e Lotta al Doping e approvato nella seduta del 21 giugno 2002.

Tale strumento di lavoro permette di semplificare e omogeneizzare sul territorio l'attività di vigilanza che ogni Servizio di Medicina dello Sport e Lotta al Doping deve effettuare sulle strutture sia pubbliche che private provvisoriamente accreditate e riconosciute idonee al rilascio delle certificazioni di attività sportive agonistiche di cui al d.m. 18 febbraio 1982.

Il documento si compone oltre alla prefazione di:

1. l'allegato «A» «Check-list standard per l'attività di vigilanza sui centri di medicina dello sport» a sua volta composto da 5 schede. Tali schede dovranno essere compilate integralmente la prima volta e successivamente solo quelle nel cui contesto dell'ispezione si evidenziano dei cambiamenti e/o delle inadempienze;

2. l'allegato «B» «Verbale di vigilanza» è il documento conclusivo dell'ispezione.

Ritenendo necessario che tale documento, per le ragioni sopra indicate venga adottato in tempi brevi da tutti i Servizi di Medicina dello Sport e Lotta al Doping e facendo presente che lo stesso può essere richiesto anche su supporto magnetico e/o inviato, su richiesta, via e-mail, si porgono distinti saluti.

Il dirigente: Vittorio Carreri

CRITERI DI VIGILANZA SULLLE STRUTTURE ACCREDITATE DI MEDICINA DELLO SPORT

Finalità

Scopo della presente procedura è di descrivere il processo di sorveglianza, svolto dai Servizi di Medicina dello Sport e Lotta al Doping delle ASL, in concorso con le altre strutture delle ASL specificatamente preposte, teso a verificare il mantenimento dei requisiti generali, specifici e strutturali prescritti per l'accredimento.

Applicazione

La procedura si applica alla sorveglianza delle strutture sanitarie accreditate presso la Regione Lombardia per l'attività certificatoria di Medicina dello Sport e situate nell'ambito territoriale della ASL, che erogano prestazioni per nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Indicatori

N. strutture sanitarie accreditate per la Medicina dello Sport controllate nell'anno: 100% (almeno 1 controllo annuo per struttura).

Modalità operative

Attivazione del processo

Sulla base dell'apposito elenco delle strutture accreditate viene effettuata la pianificazione annuale delle verifiche per le strutture site nell'ambito territoriale. In fase di prima applicazione il criterio seguito è quello per cui ogni struttura deve essere verificata almeno una volta all'anno.

Preparazione verifica

Il Responsabile del Servizio di Medicina dello sport e Lotta al Doping dispone periodicamente in concorso con il Responsabile del Servizio di Qualità ed Acquisto prestazioni:

- il calendario delle verifiche,
- le strutture oggetto di verifiche,
- i componenti del team di verifica,
- i requisiti di accreditamento oggetto di verifica.

Il team di verifica è costituito da almeno due componenti

del Servizio di Medicina dello Sport e Lotta al Doping e/o del Servizio di Qualità ed Acquisto Prestazioni ed è integrato, ove necessario, con esperti di branca. Per la valutazione dei requisiti non è necessario ricorrere al preavviso.

Esecuzione del sopralluogo

In sede di ispezione il team di verifica, sulla base di apposita check list standard (allegato A) esegue il controllo circa il rispetto dei requisiti indicati (la verifica può riguardare solo alcune voci della check list che saranno indicate nel verbale).

Al termine del sopralluogo avviene la predisposizione di apposito verbale (allegato B) redatto in contraddittorio con il Responsabile della Struttura o suo delegato. Le pagine del verbale vengono controfirmate da tutti i componenti del team di verifica e dal responsabile della struttura o suo delegato, una copia del verbale è lasciata presso la Struttura.

Conclusioni

I Responsabili dei Servizi coinvolti valutano sulla base del verbale del sopralluogo la situazione accertata e conseguentemente decidono come segue:

1. archiviazione nel caso di rispetto di tutti i requisiti di accreditamento controllati con indicazioni per tempo e modi di successiva verifica;
2. proposta di diffida al Direttore Generale della ASL ad adempiere, entro congruo termine, comunque non superiore ai 90 gg. comprovando l'adeguamento con idonea documentazione da esibire ai funzionari ASL entro il termine suddetto;
3. scaduto il suddetto termine l'ASL verifica l'adempimento da parte della struttura in caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione del contratto;
4. dell'avvenuta risoluzione l'ASL darà contestuale comunicazione alla Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione per il provvedimento competenti di revoca delle autorizzazioni ed accreditamenti.

Il Servizio di Medicina della sport e Lotta al Doping provvede ad inviare alla struttura sanitaria comunicazione in merito al sopralluogo effettuato ed alle relative decisioni assunte.

ALLEGATO A

CHECK-LIST STANDARD PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUI CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT
(D.g.r. n. 3/32975 dell'8 novembre 1983)

IDENTIFICAZIONE

Denominazione

Indirizzo

Località tel.

Dir. Sanitario dr.

Idoneità in data

Accreditamento

DATA SOPRALLUOGO

MOTIVO

Eseguito da:

nome e cognome	qualifica
.....
.....

NOTE

.....

.....

.....

Rif.	Punto da verificare	Osservazioni e rilievi	Giudizio
1.0	Documentale		
1.1	Autorizzazione Sanitaria		
1.2	Idoneità Regionale		
1.2.a	Trasmissione flussi informativi		
1.3	Pubblicità Sanitaria		
1.4	Personale:		
	- Nominativo del Direttore Sanitario specialista in medicina dello sport suo orario di presenza, accettazione dell'incarico comprendente gli adempimenti propri del direttore sanitario		

Rif.	Punto da verificare	Osservazioni e rilievi	Giudizio
	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco nominativo dei medici che effettuano le visite di idoneità (Specialisti in Medicina dello Sport) - Elenco nominativo dei medici specialisti in neurologia, oculistica e otorinolaringoiatria - Nominativo dei consulente cardiologo - Elenco nominativo dei medici non specialisti - Copia autenticata dei diplomi di specializzazione di ogni operatore e dichiarazione di accettazione dell'incarico e l'impegno a comunicare alla Giunta regionale l'eventuale rinuncia - Dichiarazione dei giorni e degli orari di presenza degli specialisti che effettuano gli esami integrativi - Dichiarazione attestante la presenza, negli orari di apertura al pubblico, di un medico specialista in medicina dello sport - Elenco nominativo e relativo inquadramento del personale sanitario non medico - Elenco nominativo e relativo inquadramento del personale non sanitario - Autocertificazione di assenza di incompatibilità 		

Rif.	Punto da verificare	Osservazioni e rilievi	Giudizio
2.0	Requisiti		
2.1	Dotazione strumentale obbl.:		
2.1.a	Normale attrezzatura ambulatorio		
2.1.b	Elettrocardiografo		
2.1.c	Strumentario per esame ORL		
2.1.d	Tavola ottotipica luminosa		
2.1.e	Audiometro		
2.1.f	Impedenziometro		
2.1.g	Tavola di Hishihara		
2.1.h	Spirografo		
2.1.i	Gradino ad altezza variabile 70x50x50 (40/30)		
2.1.l	Apparecchiatura per esame urine		
2.1.m	Metronomo		
2.1.n	Ergometro per disabili		
2.2	Altra dotazione strumentale:		
2.2.a	Cicloergometro		
2.2.b	Attrezzatura P.S. (monitor/defibrillatore pallone Ambu farmaci emergenza)		
2.2.c	Altro		
2.3	Apparecchi:		
2.3.a	Conformità norme C.E.I.		
2.3.b	Manuale d'uso		
2.3.c	Documento scritto. Manutenzione ordinaria		
2.3.d	Responsabile manutenzione		

Rif.	Punto da verificare	Osservazioni e rilievi	Giudizio
3.0	Struttura		
3.1	Uso esclusivo locali		
3.2	Sala attesa-amministrazione		
3.2.a	Presenza opportuna segnaletica anti fumo con nominativo responsabile		
3.3	Servizi igienici utenza/personale		
3.4	Sala/e visita		
3.4.a	Rispetto della privacy		
3.5	Accessibilità handicap		
3.6	Interventi di sanificazione		
3.6.a	Presenza di programma di scritto di sanificazione		
3.6.b	Controllo effettuazione del programma esplicitato		
3.6.c	Verifica dell'efficacia degli interventi di sanificazione		
3.7	Conformità impianti tecnologici		
3.7.a	Elettrico		
3.7.b	Termo-idraulico		
3.7.c	Altro		
3.8	Evidenza al pubblico di:		
3.8.a	Orari di apertura		
3.8.b	Riconoscimento del personale impiegato		
3.8.c	Esplicitazione dell'attività effettuata		
3.8.d	Carta dei servizi		

Rif.	Punto da verificare	Osservazioni e rilievi	Giudizio
4.0	Materiale		
4.1	Supporti cartacei conformi alla norma		
4.2	Archivio adeguato		
4.2.a	Direttive atte a garantire la privacy		
4.3	Rispetto tempi di archiviazione		
4.4	Deposito del materiale di consumo adeguato		
4.5	Conservazione dei farmaci secondo le norme previste		
4.6	Eventuale presenza di rifiuti speciali e loro smaltimento		
4.7	Supporti informatici		

Rif.	Punto da verificare	Valutazione		Osservazioni e rilievi
		R	NR	
5.0	Scheda di appropriatezza delle prestazioni			N. schede totali (periodo dal ... al ...) N. schede esaminate
5.1	Conformità richiesta			
5.2	Diritto alla prestazione			
5.3	Idoneità precedente (foglio giallo)			
5.4	Firma anamnesi			
5.5	Conformità prestazione			
5.5.a	Accertamenti standard			
5.5.b	Visite specialistiche			
5.5.c	Accertamenti supplementari			
5.6	Presenza degli estremi del documento di identificazione dell'atleta visitato			
5.7	Qualità della prestazione:			
5.7.a	N. visite ora effettuate per singolo specialista in medicina dello sport			
5.7.b	N. prestazioni effettuate dal consulente cardiologo			
5.7.c	N. prestazioni effettuate da personale sanitario medico non specialistalora			
5.7.d	N. prestazioni effettuate da personale sanitario non medico/ora			
5.7.e	N. sospensioni emesse diviso n. visite anno			
5.7.f	N. non idoneità emesse diviso n. visite anno			

ALLEGATO B

VERBALE DI VIGILANZA

Unità operativa Responsabile

Operatore/i incaricato/i:

(cognome e nome)	(qualifica)
.....
.....
.....
.....

Sede di riferimento:

L'/gli operatore/i sopra indicato/i, in data odierna dalle ore alle ore ha/hanno effettuato una verifica in sopralluogo presso la struttura

Ubicata nel comune di

Direttore Sanitario dr.

Motivazione del sopralluogo

La verifica ha riguardato i seguenti aspetti:
(check list) (rif.)
(voce c.l.)

In base agli elementi riscontrati, si esprimono le seguenti valutazioni:
.....
.....

Vengono impartite le seguenti prescrizioni:
.....
.....

Vengono formulate le seguenti osservazioni:
.....
.....

.....

 Da parte del soggetto vigilato si ritiene di dichiarare quanto segue:

(cognome e nome rappresentante struttura vigilata) (titolo/qualifica)

 (firma)

DATA	FIRMA OPERATORI INCARICATI	
.....	
.....	
.....	
.....	

[BUR20020139] [4.6.1]

COM.R. 9 LUGLIO 2002 - N. 124
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i Comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Lr. 15/00

In relazione alla procedura prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche"» i Comuni di Besnate, Canegrate, Cassina de' Pecchi, Castel Goffredo, Cesate, Chiuro, Darfo Boario Terme, Fagnano Olona, Faloppio, Fiesse, Gandellino, Limbiate, Meda, Misinto, Monzambano, Peggognaga, Poggio Rusco, Ranica, Sedriano, Settimo Milanese e Villa d'Ogna hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al Comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i Comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

- 1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;
- 2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Si informa inoltre che la pubblicazione dei posteggi liberi è sospesa nel mese di agosto p.v. e pertanto riprenderà con il mese di settembre.

Il dirigente dell'U/O Commercio:
 Francesca Borgato

ALLEGATI:

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone



ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO											
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 l.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
1	016107	GANDELLINO	BG	P.ZA ADUA	VENERDI'	8.00	12.00	S			6	5	9,00	3,00	27,00	X			X			
2	016107	GANDELLINO	BG	P.ZA ADUA	VENERDI'	8.00	12.00	S			6	6	5,00	3,00	15,00	X		NO	X			
3	016178	RANICA	BG	VIA MATTEOTTI	VENERDI'	7.30	13.00	S			33	9	7,00	5,00	35,00	X	X	NO	X			
4	016178	RANICA	BG	VIA MATTEOTTI	VENERDI'	7.30	13.00	S			33	12	7,00	5,00	35,00	X	X	NO	X			
5	016241	VILLA D'OGNA	BG	L.GO EUROPA	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S			10	2	7,00	5,00	35,00	X		tutti i generi (escluso frutta e verdura)	NO	X		
6	016241	VILLA D'OGNA	BG	L.GO EUROPA	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S			10	3	8,00	5,00	40,00		X	tutti i generi (escluso calzature)		X		
7	016241	VILLA D'OGNA	BG	L.GO EUROPA	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S			10	4	5,00	5,00	25,00		X	tutti i generi (escluso calzature)		X		
8	017065	DARFO BOARIO TERME	BS	P.ZA EINAUDI	SABATO	8.00	12.30	S			30	6	8,00	4,00	32,00	X	X	NO	X			
9	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	3	10,00	5,00	50,00	X		SI			X	
10	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	7	10,00	5,00	50,00		X			X		
11	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	8	10,00	5,00	50,00	X		SI	X			
12	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	9	10,00	5,00	50,00	X		SI	X			
13	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	13	10,00	5,00	50,00		X			X		
14	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	14	10,00	5,00	50,00		X				X	
15	017071	FIESSE	BS	VIA S. GIACOMO	MERCOLEDI'	7.00	13.00	S			15	15	10,00	5,00	50,00		X				X	
16	013099	FALOPPIO	CO	VIA PRINCIPALE	MARTEDI'	8.00	13.00	S			10	2	7,00	4,00	28,00	X		NO	X			
17	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	3	8,00	4,00	32,00		X			X		
18	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	18	6,00	4,00	24,00		X			X		
19	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	19	6,00	4,00	24,00		X			X		
20	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	20	6,00	4,00	24,00		X			X		
21	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	25	6,00	4,00	24,00		X			X		
22	015046	CANEGRATE	MI	P.LE DEI DONATORI	SABATO	8.00	13.00	S			34	28	6,00	4,00	24,00	X		NO	X			
23	015060	CASSINA DE' PECCHI	MI	P.ZA DECORATI AL V. C.	VENERDI'	8.00	14.00	S			98	33	6,00	4,00	24,00		X			X		
24	015060	CASSINA DE' PECCHI	MI	P.ZA DECORATI AL V. C.	VENERDI'	8.00	14.00	S			98	90	6,00	5,00	30,00		X			X		
25	015060	CASSINA DE' PECCHI	MI	VIA MILANO	MARTEDI'	8.00	14.00	S			36	5	6,00	5,00	30,00		X			X		
26	015060	CASSINA DE' PECCHI	MI	VIA MILANO	MARTEDI'	8.00	14.00	S			36	10	6,00	5,00	30,00	X		NO	X			
27	015060	CASSINA DE' PECCHI	MI	VIA MILANO	MARTEDI'	8.00	14.00	S			36	22	6,00	5,00	30,00		X			X		
28	015060	CASSINA DE' PECCHI	MI	VIA MILANO	MARTEDI'	8.00	14.00	S			36	34	6,00	5,00	30,00		X			X		
29	015076	CESATE	MI	P.ZA DELLA PACE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S			85	81	6,00	5,00	30,00		X			X		
30	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	1	6,00	4,00	24,00		X	pelletteria/scarpe				X

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	Totale posteggi mercato		N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 l.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	
									dal	al		lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.						
31	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	2	6,00	4,00	24,00		X	intimo/merceria				X
32	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	3	6,00	4,00	24,00		X	abbigliamen.				X
33	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	4	6,00	4,00	24,00		X	pelletteria/borse				X
34	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	5	6,00	4,00	24,00		X	intimo				X
35	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	6	6,00	4,00	24,00		X	abbigliamen.				X
36	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	7	6,00	4,00	24,00	X			SI			X
37	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	8	6,00	4,00	24,00	X		ortofrutta	SI			X
38	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	9	6,00	4,00	24,00	X		ortofrutta	SI			X
39	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	10	6,00	4,00	24,00	X		rosticceria	SI			X
40	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	11	6,00	4,00	24,00	X		pescheria	SI			X
41	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	12	6,00	4,00	24,00	X			SI			X
42	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	14	6,00	4,00	24,00	X		dolciumi	SI			X
43	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	15	6,00	4,00	24,00		X	prodotti per l'igiene della persona e casa				X
44	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	16	6,00	4,00	24,00		X	casalinghi				X
45	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	17	5,00	4,00	20,00		X	giocattoli			X	
46	015121	LIMBIATE	MI	VIA SANZIO FRAZ. PINZANO	SABATO	7.30	13.00	S			18	18	5,00	4,00	20,00		X	tessuti			X	
47	015138	MEDA	MI	PIAZZETTA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	3	7,50	4,00	30,00		X			X		
48	015138	MEDA	MI	PIAZZETTA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	22	7,50	4,00	30,00		X			X		
49	015138	MEDA	MI	PIAZZETTA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	27	8,00	4,00	32,00	X			SI	X		
50	015138	MEDA	MI	PIAZZETTA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	38	8,00	4,00	32,00		X			X		
51	015138	MEDA	MI	PIAZZETTA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S			42	41	8,50	4,00	34,00		X			X		
52	015147	MISINTO	MI	P.ZA XXV APRILE/VIA RISORGIMENTO	LUNEDI'	8.00	13.00	S			27	1	6,00	4,00	24,00	X	X		NO	X		
53	015204	SEDRIANO	MI	P.ZA MERCATO	SABATO	8.00	14.00	S			88	24	7,00	5,00	35,00		X	fiori e piante quadri ed oleografie		X		
54	015204	SEDRIANO	MI	P.ZA MERCATO	SABATO	8.00	14.00	S			88	29	6,00	5,00	30,00		X			X		
55	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA BUOZZI	MERCOLEDI'	7.30	14.00	S			72	45	6,00	4,50	27,00		X			X		
56	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	LUNEDI'	7.30	14.00	S			6	1	8,00	5,00	40,00	X			NO	X		
57	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	LUNEDI'	7.30	14.00	S			6	2	8,00	5,00	40,00	X			NO	X		
58	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	LUNEDI'	7.30	14.00	S			6	3	8,00	5,00	40,00	X			NO	X		
59	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	LUNEDI'	7.30	14.00	S			6	4	8,00	5,00	40,00	X			NO	X		
60	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	LUNEDI'	7.30	14.00	S			6	5	8,00	5,00	40,00		X			X		
61	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	LUNEDI'	7.30	14.00	S			6	6	8,00	5,00	40,00		X			X		
62	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	GIOVEDI'	7.30	14.00	S			6	1	8,00	5,00	40,00	X			NO	X		


N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO							CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO									
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 l.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.
											lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
63	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	GIOVEDI'	7.30	14.00	S	6	2	8,00	5,00	40,00	X		NO	X			
64	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	GIOVEDI'	7.30	14.00	S	6	3	8,00	5,00	40,00	X		NO	X			
65	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	GIOVEDI'	7.30	14.00	S	6	4	8,00	5,00	40,00	X		NO	X			
66	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	GIOVEDI'	7.30	14.00	S	6	5	8,00	5,00	40,00		X		X			
67	015211	SETTIMO MILANESE	MI	VIA CACCIATORI DELLE ALPI - VILL. CAVOUR	GIOVEDI'	7.30	14.00	S	6	6	8,00	5,00	40,00		X		X			
68	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	2	8,00	4,50	36,00		X		X			
69	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	3	8,00	4,50	36,00	X		NO	X			
70	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	4	8,00	4,50	36,00		X		X			
71	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	14	8,00	4,50	36,00		X		X			
72	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	18	8,00	4,50	36,00		X		X			
73	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	19	8,00	4,50	36,00		X		X			
74	015211	SETTIMO MILANESE	MI	P.ZA ROSSA - VIGHIGNOLO	SABATO	7.30	14.00	S	20	20	8,00	4,50	36,00		X		X			
75	020015	CASTEL GOFFREDO	MN	CENTRO STORICO - VIA ROMA	GIOVEDI'	7.30	13.00	S	75	72	5,40	5,00	27,00		X			X		
76	020015	CASTEL GOFFREDO	MN	CENTRO STORICO - P.ZA MARTIRI LIB.	GIOVEDI'	7.30	13.00	S	75	73	15,00	5,00	75,00		X			X		
77	020015	CASTEL GOFFREDO	MN	CENTRO STORICO - VIA MANTOVA	GIOVEDI'	7.30	13.00	S	75	74	8,40	4,30	36,12		X			X		
78	020015	CASTEL GOFFREDO	MN	CENTRO STORICO - VIA MANTOVA	GIOVEDI'	7.30	13.00	S	75	75	7,20	3,60	25,92		X				X	
79	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	2	7,00	4,00	28,00		X		X			
80	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	3	7,00	4,00	28,00		X		X			
81	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	6	8,00	5,00	40,00		X		X			
82	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	7	8,00	5,00	40,00		X		X			
83	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	8	8,00	5,00	40,00		X		X			
84	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	9	8,00	5,00	40,00		X		X			
85	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	10	8,00	5,00	40,00		X		X			
86	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	16	9,00	5,00	45,00		X		X			
87	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	19	9,00	5,00	45,00		X		X			
88	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	21	9,00	5,00	45,00		X		X			
89	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	22	8,00	5,00	40,00		X		X			
90	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	26	8,70	5,00	43,50		X		X			
91	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S	34	28	8,70	5,00	43,50		X		X			

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO								CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. SI/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 I.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 I.r. 15/00 1000 post.
													lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.					
92	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S			34	31	6,50	5,00	32,50		X		X			
93	020036	MONZAMBANO	MN	P.ZA V. EMANUELE/ P.ZA T. ZANIBONI	DOMENICA	8.00	12.30	S			34	33	8,30	5,00	41,50		X		X			
94	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	7	8,00	5,00	40,00		X		X			
95	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	21	8,00	5,00	40,00		X		X			
96	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	23	8,00	5,00	40,00		X		X			
97	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	26	8,00	5,00	40,00		X		X			
98	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	27	7,00	4,50	31,50	X		SI	X			
99	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	62	9,00	5,00	45,00		X		X			
100	020039	PEGOGNAGA	MN	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	7.00	13.00	S			67	64	5,00	5,00	25,00		X		X			
101	020042	POGGIO RUSCO	MN	VIA MATTEOTTI	LUNEDI'	8.00	13.00	S			98	16	7,00	3,00	21,00	X		SI	X			
102	014020	CHIURO	SO	VIA GERA	GIOVEDI'	7.00	12.00	S			10	8	9,00	5,00	45,00	X	X		NO	X		
103	014020	CHIURO	SO	VIA GERA	GIOVEDI'	7.00	12.00	S			10	10	8,00	5,00	40,00	X	X		NO	X		
104	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	2	7,50	4,50	33,75	X		SI	X			
105	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	10	8,00	4,50	36,00	X		SI	X			
106	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	11	6,50	4,50	29,25	X		SI	X			
107	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	22	6,00	4,50	27,00		X		X			
108	012012	BESNATE	VA	VIA MAURI	MERCOLEDI'	8.00	13.00	S			38	23	7,00	4,50	31,50		X		X			
109	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	22	7,00	4,50	31,50		X		X			
110	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	31	7,50	4,50	33,75	X		SI	X			
111	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	61	6,40	4,50	28,80		X		X			
112	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	66	6,50	4,50	29,25		X		X			
113	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	82	8,00	4,50	36,00		X		X			
114	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	85	9,00	4,50	40,50	X		SI	X			
115	012067	FAGNANO OLONA	VA	P.LE DELLA REPUBBLICA	MERCOLEDI'	8.00	12.30	S			92	89	7,00	4,50	31,50		X		X			

ALLEGATO B)



(spazio per l'ufficio)

**PERSONA FISICA****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

Codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____

Via/P.zza _____

posteggio n. _____ di dimensioni: _____

settore merceologico: alimentare non alimentareattrezzato alimentare: SI oppure NO

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

QUADRO B

(A) di non essere iscritto al Registro Imprese

oppure

(B) di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di _____
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _____

DICHIARA INOLTRE

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____ data
conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

QUADRO D

(A) di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

oppure

(B) di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

QUADRO E

1) presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)
n. _____

oppure

1) che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2) anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese –
l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N. B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, _____

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

ALLEGATO C)



(spazio per l'ufficio)

**SOCIETA' DI PERSONE****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

data di nascita _____ luogo di nascita _____

cittadinanza _____ residente a _____ Prov. _____

via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP _____

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione _____

con sede in _____ Prov. _____ via, piazza, ecc. _____

n. _____ CAP _____ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _____

presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

QUADRO A

Comune di _____ giorno di mercato _____
Via/P.zza _____
posteggio n. _____ di dimensioni: _____
settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare
attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____

A tal fine:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

DICHIARA INOLTRE

QUADRO B (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

oppure

che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor _____ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

QUADRO C

(A) che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

oppure

(B) che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

QUADRO D

(1) presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)
n. _____

oppure

(1) che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2) anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

(3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art 5, comma 5 lettera c)
data di iscrizione _____ anni _____ mesi _____ giorni _____

N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____

Firma _____

QUADRO E allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

dichiara

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A) aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto _____ sede _____
data conseguimento attestato _____

(B) aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività _____ dal _____ al _____
n. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____

(C) aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
denominazione _____ sede _____ n. R.E.A. _____

(D) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ con il n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche _____

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

QUADRO F allegato alla domanda (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	CAP _____
Comune _____		Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
 Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____
 Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Via, piazza, ecc. _____ n. _____ C.A.P. _____
 Comune _____ Prov. _____

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data _____ Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020140]

[3.2.0]

D.D.G. 20 GIUGNO 2002 - N. II693

Direzione Generale Sanità - Provvedimenti relativi all'adozione degli interventi anatomo-patologici e medico-legali finalizzati alla prevenzione, conoscenza, e rilevazione dei casi di morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 103, lett. a) e lett. e) del t.u. delle ll.ss. del 1934; Visti gli artt. 361 e 365 del c.p.;

Dato atto della rilevanza socio-sanitaria dei casi di SIDS, morte improvvisa del lattante, riconosciuti dalla dottrina internazionale medica;

Preso atto che il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004, nella parte relativa alle «Linee di intervento prioritario» individua nella SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante) e nella morte inaspettata del feto la più frequente causa di morte nel primo anno di vita nei paesi industrializzati colpendo in media un piccolo ogni mille nati;

Visto che la Regione Lombardia ha promosso un progetto preventivo, educativo e di informazione dal titolo: «Campagna informativa di prevenzione della SIDS», per il quale è stato individuato un protocollo volto alla riduzione del rischio di morte improvvisa del lattante tramite l'adozione di comportamenti in grado di ridurre l'incidenza della SIDS:

- 1. posizione supina nel sonno;
1. non esposizione al fumo;
2. evitare l'ipertermia.

Considerato che appaiono opportuni provvedimenti finalizzati alla conoscenza e rilevazione statistica dei casi di SIDS nel territorio regionale;

Osservato altresì che è necessaria l'adozione di una procedura anatomo-patologica, clinica e medico legale per esaminare in modo uniforme i casi di SIDS per assicurare una ulteriore riduzione della mortalità infantile;

Preso atto che l'attuale sistema di rilevazione non consente di avere una sistematica e completa disponibilità delle informazioni atte a quantificare il fenomeno;

Ravvisata l'esigenza, di disporre in modo completo e organizzato, della conoscenza del fenomeno, anche per la predisposizione di eventuali e specifiche leggi o regolamenti ovvero di ogni ulteriore, utile ed adeguata iniziativa informativa finalizzata alla prevenzione sanitaria e alla promozione del diritto alla salute;

Vista la Circolare Ministeriale del 10 ottobre 1999 n. 4/1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1998, n. 248 avente ad oggetto: «Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali»;

Visti l'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, che individua compiti e poteri dei direttori generali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 7/4, avente ad oggetto «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali»;

Decreta

1. Tutti i professionisti sanitari (medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, personale ostetrico) che vengano a conoscenza di casi sospetti o accertati di morte improvvisa del lattante - SIDS - devono inoltrare la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL dove si è verificato l'evento, utilizzando l'allegato modello A di denuncia.

2. I direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che vengano a conoscenza di casi sospetti o accertati di morte improvvisa del lattante - SIDS - devono inoltrare la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL dove si è verificato l'evento, utilizzando l'allegato modello A di denuncia.

3. I sindaci dei comuni e le competenti autorità di pubblica sicurezza che siano informati o vengano a conoscenza dei casi sospetti o accertati di SIDS, trasmettono la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL dove si è verificato l'evento.

4. I Dipartimenti di prevenzione delle ASL, ricevute le sopraccitate segnalazioni di sospette SIDS provvedono a:

a. disporre l'esecuzione del riscontro diagnostico e il prelievamento degli organi e dei tessuti secondo le linee guida regionali predisposte dalla competente Direzione Generale Sanità (art. 37, 1° comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) sui cadaveri dei lattanti deceduti per accertata o sospetta SIDS, al fine di eseguire il controllo della diagnosi e per chiarire il quesito clinico-scientifico della SIDS;

b. nel caso in cui il riscontro diagnostico confermi trattarsi di morte naturale, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL effettuano:

- I la rilevazione statistica dei predetti casi;
II l'invio della predetta rilevazione statistica con cadenza semestrale, su modello informatizzato (floppy disk o posta elettronica) alla 1ª Cattedra di anatomia patologica dell'Università degli Studi di Milano (via della Commenda, 19);
III l'invio degli organi e dei tessuti prelevati secondo le linee guida regionali nel corso dei riscontri diagnostici citati alla lettera a), alla 1ª Cattedra di anatomia patologica dell'Università degli Studi di Milano (via della Commenda, 19);
IV l'invio delle cartelle e ogni informazione di carattere anamnestico e clinico dei casi di SIDS su moduli informatizzati alla 1ª Cattedra di anatomia patologica dell'Università degli Studi di Milano (via della Commenda, 19).

5. I Dipartimenti di prevenzione delle ASL, sulla base delle informazioni di cui ai precedenti punti, annualmente entro il 30 settembre, predispongono una relazione sulla situazione da inviarsi alla Giunta regionale, Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione (via Pola 9/11 - 20124 Milano) anche ai fini della sua successiva pubblicazione.

6. L'allegato modello A costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).

Renato Botti

SCHEDA MODELLO A

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL
Il sottoscritto
Qualifica (1)
segnala che il soggetto (generalità)
residente a
domiciliato a
da me visitato, presentava caratteristiche compatibili con la sindrome della morte improvvisa del lattante - SIDS.
Note
Luogo e data Firma e timbro
Recapito telefonico fax
e-mail

- (1) medico di medicina generale
medico specialista
medico pediatra
ostetrica/o

[BUR20020141]

[3.2.0]

D.D.G. 25 GIUGNO 2002 - N. 12048

Direzione Generale Sanità - Costituzione del Gruppo di lavoro sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS, ai sensi della d.g.r. n. 7/6471 del 19 ottobre 2001

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.c.r. n. VI/936 del 1 luglio 1998 «Progetto obiettivo di lotta contro l'AIDS per il triennio 1998-2000»;

Vista la d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 7/6471 «Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale» che in particolare prevede:

- al punto c) del deliberato la sperimentazione della scheda di valutazione multidimensionale AIDASS e dei punteggi

minimi di disabilità e di severità clinica ed assistenziale necessarie per l'ammissione alle diverse tipologie di servizi e presidi extraospedalieri per malati di AIDS, finalizzata a validare l'appropriatezza della scheda stessa rispetto all'evoluzione epidemiologica della malattia, alle necessità trattamentali e ai costi sociosanitari;

- al punto d) del deliberato di demandare alla Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione la definizione delle modalità della sperimentazione, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro;
- al punto f) del deliberato di avviare un monitoraggio della scheda di valutazione AIDASS, al termine della sperimentazione, per la durata di tre anni, finalizzata a valutare l'efficienza e l'efficacia della scheda AIDASS alla luce delle variazioni epidemiologiche della malattia;

Visto il decreto n. 4907 del 6 marzo 2001 del Segretario Generale «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinare e interfunzionali ai sensi dell'art. 26 l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

Ritenuto di costituire il Gruppo di lavoro sulla sperimentazione della scheda AIDASS con i compiti di supporto tecnico alla Unità Organizzativa Prevenzione nell'attività di:

- validazione della valutazione multidimensionale attraverso la scheda AIDASS per la rilevazione della disabilità e severità clinica ed assistenziale dei malati di AIDS;
- validazione dell'appropriatezza dei singoli items previsti nella scheda per valutare il grado di disabilità e severità clinica ed assistenziale;
- impostazione dei criteri per il monitoraggio della scheda di valutazione AIDASS;
- istruttoria dei quesiti e osservazioni che perverranno dalle Aziende Sanitarie in ordine alla sperimentazione della scheda AIDASS;

Ritenuto di coinvolgere nel suddetto Gruppo di lavoro sulla sperimentazione della scheda AIDASS la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, che ha condiviso i compiti di supporto tecnico affidati allo stesso e ha designato il proprio rappresentante nella persona del Dr. Marco Tosi, Dirigente della Struttura Esclusione Sociale;

Ritenuto di affidare il Coordinamento del citato Gruppo di lavoro al dr. Marco Noli dell'Unità Organizzativa Prevenzione;

Ritenuto, altresì, di affidare le funzioni di Segreteria all'Unità Organizzativa Prevenzione;

Dato atto che la partecipazione al Gruppo di lavoro sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza, né al rimborso delle spese di viaggio;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000, n. 6/25920, «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

1. di istituire il Gruppo di lavoro sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS stabilendo la composizione come di seguito riportata:

Nominativo	Area
Dr. Giorgio Maccabruni	Psicologo clinico – Dipartimento ASSI dell'ASL della Provincia di Milano 3
Dr.ssa Laura Rancilio	Coordinamento Case Alloggio della Lombardia
Dr. Angelo Maini	Medico fisiatra – Fondazione Maddalena Grassi
Dr. Giuseppe Borroni	Coordinatore delle Unità di Valutazione Multidimensionali dell'ASL della Provincia di Milano 3
Dr. Marco Tosi	Dirigente della Struttura Esclusione Sociale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Dr. Marco Noli	Unità Organizzativa Prevenzione Direzione Generale Sanità
Dr. Alessandro Lizioli	Unità Organizzativa Prevenzione Direzione Generale Sanità
Dr.ssa Ivana Aquino	Dipartimento di Prevenzione della ASL della Provincia di Pavia
Dr. Francesco Castelli	Clinica Malattie Infettive. Università di Brescia

Nominativo	Area
Dr.ssa Livia Trezzi	Dipartimento di Prevenzione della ASL della Provincia di Bergamo
Dr. Amedeo Amadei	Direttore Sanitario ASL della Provincia Milano 1
Dr.ssa Gabriella Monolo	Responsabile ADI ASL della Provincia Milano 1

2. di stabilire che il Coordinamento del Gruppo sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS è affidato al Dr. Marco Noli dell'Unità Organizzativa Prevenzione;

3. di affidare al citato Gruppo di lavoro sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS i seguenti compiti di supporto tecnico, all'attività dell'Unità Organizzazione Prevenzione, condivisi dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

- validazione della valutazione multidimensionale attraverso la scheda AIDASS per la rilevazione della disabilità e severità clinica ed assistenziale dei malati di AIDS;
- validazione dell'appropriatezza dei singoli items previsti nella scheda per valutare il grado di disabilità e severità clinica ed assistenziale;
- impostazione dei criteri per il monitoraggio della scheda di valutazione AIDASS;
- istruttoria dei quesiti e osservazioni che perverranno dalle Aziende Sanitarie in ordine alla sperimentazione della scheda AIDASS.

4. di stabilire che il suddetto gruppo di lavoro terminerà la propria attività entro 6 mesi dal suo insediamento rassegnando una relazione tecnica conclusiva di valutazione della sperimentazione attuata alla Unità Organizzativa Prevenzione;

5. di stabilire, altresì, che le funzioni di Segreteria sono svolte dall'Unità Organizzativa Prevenzione;

6. di dare atto che la partecipazione al citato Gruppo di lavoro sulla sperimentazione e il monitoraggio della scheda AIDASS non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza né al rimborso delle spese di viaggio.

Il direttore generale: Renato Botti

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020142]

[5.3.5]

D.D.U.O. 17 APRILE 2002 - N. 7122

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto della variazione della denominazione sociale tale per cui titolare dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecograf s.p.a. con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, condizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito nel comune di Peschiera Borromeo, via Liberazione 65/10 deve intendersi la ditta Sita Italia s.p.a. con sede legale in Peschiera Borromeo - via Liberazione 65/10

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- la l. 15 maggio 1997, n. 127;
- la d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999 come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

Richiamata la d.g.r. 5 agosto 1999, n. 44902 avente per oggetto: «Ditta Ecograf s.p.a. Rinnovo all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, condizionamento, e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali relative all'impianto sito in Peschiera Borromeo (MI), via Liberazione 65/10 e contestuale diniego al deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92. Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203»;

Vista l'istanza in atti regionali prot. n. 38676 del 24 dicembre 2001 e n. 8711 del 6 marzo 2002, presentata dalla ditta Sita Italia s.p.a., con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) - via Liberazione 65/10, tendente ad ottenere la modifica della denominazione sociale dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 44902/1999;

Visto l'atto notarile in Milano del 27 novembre 2001, rep. N. 181002, rac. N. 16248, che attesta la modifica della denominazione sociale da Ecograf s.p.a. a Sita Italia s.p.a.;

Preso atto:

- che la ditta è iscritta presso la CCIAA di Milano n. 07368220153 del 19 febbraio 1996;
- che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 di cui al certificato della CCIAA di Milano prot. n. CER/13379/2002/EMI0156 del 5 febbraio 2002, nonché il casellario giudiziale del legale rappresentante;

Ritenuto di prendere atto della variazione della denominazione sociale tale per cui titolare dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44902 del 5 agosto 1999 deve intendersi la ditta Sita Italia s.p.a. con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) - via Liberazione 65/10 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, condizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Peschiera Borromeo - via Liberazione 65/10;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;
- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;
- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze

ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di prendere atto della variazione della denominazione sociale tale per cui l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44902 del 5 agosto 1999, rilasciata alla Ecograf s.p.a., con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) - via Liberazione 65/10, deve intendersi la ditta Sita Italia s.p.a., con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) - via Liberazione 65/10, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, condizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito nel comune di Peschiera Borromeo (MI) - via Liberazione 65/10;

2. di disporre che venga presentata agli uffici regionali appendice alla polizza fidejussoria della La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1244194 del 9 settembre 1999 che indichi la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

3. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Sita Italia s.p.a., unitamente alla d.g.r. n. 44902/99, trasmettendo copia alla Provincia di Milano, ed al comune di Peschiera Borromeo (MI);

4. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione della fidejussione.

Il dirigente dell'unità organizzativa
gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020143]

[5.3.5]

D.D.U.O. 17 APRILE 2002 - N. 7132

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Volturazione delle autorizzazioni di cui alle d.g.r. n. 40245/98 e n. 31289/97, rilasciate alla ditta TRA.S.E. s.p.a., rispettivamente per la discarica di II categoria di tipo B e per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi e pericolosi negli impianti ubicati in Castenedolo (BS), località Macina, a favore della ditta Aprica s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- la l. 15 maggio 1997, n. 127;

Richiamate le d.g.r.:

- 29 settembre 1997, n. 31289, avente per oggetto: «Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali e rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Castenedolo (BS), località Macina, via Ca' Dell'ora. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e l.r. 18 febbraio 1995, n. 9»;

- 11 dicembre 1998, n. 40245, avente per oggetto: «Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Castenedolo (BS), località Macina, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

Vista la domanda, in atti regionali n. 1450 del 17 gennaio 2002, integrata con nota, in atti regionali n. 5832 del 13 febbraio 2002, con cui la ditta Aprica s.p.a., con sede legale in

Brescia (BS), via Lamarmora n. 230, ha chiesto la volturazione delle autorizzazioni di cui alle d.g.r. n. 31289/97 e n. 40245/98 soprarchiamate, rilasciate alla ditta TRA.S.E. s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via dei Santi n. 58;

Preso atto che sono stati acquisiti:

– l'atto notarile del 27 dicembre 2001, repertorio n. 74228, raccolta n. 21632, di fusione per incorporazione della società TRA.S.E. s.p.a. nell'incorporante società Aprica s.p.a. che subentra in tutte le attività, azioni, obblighi, impegni e contratti in essere con effetti civili dal 1 gennaio 2002;

– il certificato della CCIAA di Milano, contenente la certificazione di cui all'art. 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

– il certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta;

Ritenuto di:

– volturare a favore della ditta Aprica s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230, le autorizzazioni di cui alle d.g.r. n. 31289/97 e n. 40245/98 soprarchiamate;

– rideterminare l'importo della fidejussione che la ditta, Aprica s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia in:

a) € 99.159,72 per le operazioni svolte nell'impianto in Castenedolo (BS), via Ca' Dell'ora – località Macina di cui alla d.g.r. n. 31289/97 e relative a:

- messa in riserva di 600 mc di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi destinati a cernita;

- deposito preliminare di 200 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo;

- deposito preliminare di 150 mc di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento definitivo;

- recupero di un quantitativo massimo di 60.000 t/a di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi;

b) € 18.433.379,64 per le operazioni svolte nell'impianto in Castenedolo (BS), via Ca' Dell'ora – località Macina di cui alla d.g.r. n. 40245/98 e relative a:

- deposito nel I settore di discarica di 190.000 mc di rifiuti speciali;

- deposito nel II settore di discarica di 245.000 mc di rifiuti speciali;

- deposito nel III settore di discarica di 275.000 mc di rifiuti speciali;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

– la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001: «Determinazioni in ordine dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (IV provvedimento 2001)»;

– il Decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di volturare le autorizzazioni di cui alle d.g.r. n. 40245/98 e n. 31289/97, rilasciate alla ditta TRA.S.E. s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via dei Santi n. 58, a favore della ditta Aprica s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230, rispettivamente per la discarica di II categoria di tipo B e per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi e pericolosi nell'impianto ubicato in Castenedolo (BS), località Macina;

2. di far salve tutte le prescrizioni e le condizioni di cui alle d.g.r. n. 40245/98 e n. 31289/97 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua notifica;

4. di rideterminare l'importo della fidejussione che la ditta Aprica s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia in:

a) € 99.159,72 per le operazioni svolte nell'impianto in Castenedolo (BS), via Ca' Dell'ora – località Macina di cui alla d.g.r. n. 31289/97 e relative a:

- messa in riserva di 600 mc di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi destinati a cernita;

- deposito preliminare di 200 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo;

- deposito preliminare di 150 mc di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento definitivo;

- recupero di un quantitativo massimo di 60.000 t/a di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi;

b) € 18.433.379,64 per le operazioni svolte nell'impianto in Castenedolo (BS), via Ca' Dell'ora – località Macina di cui alla d.g.r. n. 40245/98 e relative a:

- deposito nel I settore di discarica di 190.000 mc di rifiuti speciali;

- deposito nel II settore di discarica di 245.000 mc di rifiuti speciali;

- deposito nel III settore di discarica di 275.000 mc di rifiuti speciali;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

5. di dare atto che la mancata presentazione delle fidejussioni di cui al punto 4, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

6. di svincolare le fidejussioni precedentemente prestate dalla ditta TRA.S.E. s.p.a., accettate con nota n. 387098 del 10 dicembre 1997 e con nota n. 73495 del 31 dicembre 1998, previa acquisizione del parere della Provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

8. di disporre la notifica del presente atto alla ditta Aprica s.p.a., ad avvenuta acquisizione dell'atto notarile del contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda e dopo l'accettazione della fidejussione di cui al punto 4, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Castenedolo e alla ditta TRA.S.E. s.p.a.;

9. di disporre altresì la notifica delle d.g.r. n. 31289/97 e n. 40245/98 alla ditta Aprica s.p.a.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

[BUR20020144]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 – N. 9210

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. con sede legale in via Bettole 19 Gorlago (BG) – Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. 37072 del 29 giugno 1998

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale della ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. con sede legale ed impianto in Gorlago (BG) – via Bettole 19;

2. di rideterminare da € 68.172,31 a € 34.086,15 l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 37072 del 29 giugno 1998;

3. di disporre pertanto che venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria della La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1194726 del 28 luglio 1998 che indichi la riduzione dell'importo di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

4. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta registrazione EMAS la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, ed al comune di Gorlago;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione della fidejussione.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020145]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9212

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. con sede legale in via Bettole 19 Gorlago (BG) - Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con d.g.r. n. 612 del 28 luglio 2000

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI**

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 15 maggio 1997, n. 127;

- la l. 23 marzo 2001, n. 93;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Richiamate le:

- d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- d.g.r. 2 agosto 2001, n. 5964 avente per oggetto: «Integrazione della d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, già integrata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», che prevede la riduzione delle garanzie finanziarie prestate dalle aziende certificate ISO 14000 o che abbiano ottenuto la registrazione EMAS;

- d.g.r. 28 luglio 2000, n. 612 avente per oggetto «ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. - approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Gorlago (BG), via A. De Gasperi, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203»;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2001 pervenuta in atti regionali prot. n. 30912 del 17 ottobre 2001 con cui la ditta richiede, ai

sensi del punto 2. della d.g.r. 5964/01, la riduzione del 25% della garanzia finanziaria, accettata con nota n. 9074 del 21 settembre 2000, a seguito dell'avvenuta certificazione ISO 14000;

Preso atto della certificazione ISO 14001 rilasciata da Certiquality (settore Certieco) con il n. 3617 del 21 dicembre 2000, parte integrante dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto pertanto di prendere atto che ricorrono le condizioni stabilite al punto 1. della d.g.r. 5464/2001 relativamente alla riduzione del 25% della garanzia finanziaria già prestata dalla ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l.;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale della ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l. con sede legale in Gorlago (BG) - via Bettole 19 ed impianto in Gorlago (BG) - via A. De Gasperi;

2. di rideterminare da € 465.121,08 a € 348.840,81 l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia a fronte della d.g.r. n. 612 del 28 luglio 2000;

3. di disporre pertanto che venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria della La Viscontea Ass.ni s.p.a. n. 1296489 dell'11 settembre 2000 che indichi la riduzione dell'importo di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

4. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione ISO 14000 la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore;

5. di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Valli Gestioni Ambientali s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, ed al comune di Gorlago;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione della fidejussione.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020146]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9225

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Azienda Agricola Cereti di Orlandi Franco & C. s.a.s. Archiviazione dell'istanza presentata dall'Azienda Agricola Cereti di Orlandi Franco & C. s.a.s., avente sede legale in Manerbio (BS) via Stazione, n. 27 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Manerbio (BS) località «Cascina Cereti» ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI**

Omissis

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dall'Azienda Agricola Cereti di Orlandi Franco & C. s.a.s., avente sede legale in Manerbio (BS) via Stazione, n. 27 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Manerbio (BS) località «Cascina Cereti» ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Manerbio;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R. trasmettendone copia alla Provincia di Brescia al comune di Manerbio ed all'ARPA territorialmente competente.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020147]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9226

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Rexol scarl. Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Rexol scarl, avente sede legale in Curtarolo (PD), via L. Einaudi n. 61 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Colturano (MI), via Dalla Chiesa n. 6 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Rexol scarl con sede legale in Curtarolo (PD), via L. Einaudi n. 61 in atti regionali prot. n. 17383 del 14 dicembre 2000, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Colturano (MI), via Dalla Chiesa n. 6 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.

Preso atto che con decreto del Direttore Generale dell'Urbanistica n. 25974 del 30 ottobre 2001 è stato espresso, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto;

Rilevato che la ditta, in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi in data 19 marzo 2002, in relazione al giudizio interlocutorio negativo di compatibilità ambientale di cui al d.d.g n. 25974/01, ha dichiarato di rinunciare all'istanza presentata in data 14 dicembre 2000;

Preso atto della nota dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti prot. n. 12674 del 4 aprile 2002 che ai sensi della legge 7 agosto n. 241, comunicava la predisposizione di un provvedimento di archiviazione dell'istanza;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere il procedimento amministrativo in corso ed archiviare la relativa istanza di autorizzazione;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale re-

voca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001)»;

- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Rexol scarl, avente sede legale in Curtarolo (PD), via L. Einaudi n. 61 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Colturano (MI), via Dalla Chiesa n. 6 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Colturano;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R. trasmettendone copia alla Provincia di Milano al comune di Colturano ed all'ARPA territorialmente competente.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020148]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9228

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Comune di Gerenzano. Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione per la realizzazione di un impianto ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare in Gerenzano. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto della rinuncia del comune di Gerenzano all'autorizzazione per la realizzazione di un impianto ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare in Gerenzano;

2. di estinguere il procedimento amministrativo e di archiviare la relativa istanza;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Varese ed all'ARPA Dipartimento di Varese.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020149]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9231

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Raimondi s.n.c. - di Raimondi Mauro & C. Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Raimondi s.n.c. di Raimondi Mauro & C., con sede legale in Rivanazzano (PV) via Verdi, 44 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Rivanazzano (PV) via Verdi, 44 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Raimondi

s.n.c. di Raimondi Mauro & C., con sede legale in Rivanazzano (PV) via Verdi, 44 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Rivanazzano (PV) via Verdi, 44 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia ed al comune di Rivanazzano;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R., trasmettendone copia alla Provincia di Pavia ed al comune di Rivanazzano ed all'ARPA territorialmente competente.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020150]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9234

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Ditta Agricola soc. coop. a.r.l. Archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Agricola soc. coop. a.r.l., avente sede legale in Castel Goffredo (MN) via Europa 89/93 tendente ad ottenere l'approvazione, del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Castel Goffredo (MN), via Europa 89 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Agricola soc. coop. a.r.l., avente sede legale in Castel Goffredo (MN) via Europa 89/93 in atti regionali prot. n. 16231 del 30 novembre 2000, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Castel Goffredo (MN) via Europa 89 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi.

Rilevato che la ditta, in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi in data 30 gennaio 2001, ha dichiarato che l'attività di stoccaggio oggetto della richiesta di autorizzazione ha le caratteristiche previste dall'art. 6 d.lgs. 22/96 per il deposito temporaneo pertanto, poiché tale attività non è soggetta ad autorizzazione ai sensi del d.lgs. stesso, la ditta ha dichiarato di rinunciare all'istanza presentata in data 30 novembre 2000;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere il procedimento amministrativo in corso ed archiviare la relativa istanza di autorizzazione:

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;
- la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001);
- il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Agricola soc. coop. a.r.l., avente sede legale in Castel Goffredo (MN) via Europa 89/93 tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto a Castel Goffredo (MN) via Europa 89 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi;

2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Mantova ed al comune di Castel Goffredo;

3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R., trasmettendone copia alla Provincia di Mantova ed al comune di Castel Goffredo ed all'ARPA territorialmente competente.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020151]

[5.3.5]

D.D.U.O. 23 MAGGIO 2002 - N. 9236

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Rettifica del d.d.g. n. 7132 del 17 aprile 2002 avente per oggetto: » Volturazione delle autorizzazioni alla ditta TRA.S.E. s.p.a., rispettivamente per la discarica di II categoria di tipo B e per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi e pericolosi negli impianti ubicati in Castenedolo (BS), località Macina, a favore della ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamato il d.d.g. 27 luglio 2001, n. 7/5735, avente per oggetto: «Volturazione delle autorizzazioni alla ditta TRA.S.E. s.p.a., rispettivamente per la discarica di II categoria di tipo B e per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali non pericolosi e pericolosi negli impianti ubicati in Castenedolo (BS), località Macina, a favore della ditta Aprica s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230».

Accertato che per mero errore materiale:

- al punto 4 del d.d.g. è stato inserito l'importo della fidejussione che la ditta Aprica s.p.a. deve presentare alla Regione Lombardia, non dovuta in quanto la società Aprica s.p.a. è a prevalente capitale pubblico e pertanto l'esercizio dell'impianto non è soggetto alla presentazione della garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. f) della l.r. 94/80»;
- al punto 6 è stato indicato erroneamente il n. della nota di accettazione della fidejussione;
- al punto 8 del d.d.g. è stata erroneamente inserita la dicitura «atto notarile definitivo di cessione di ramo d'azienda», atteso che l'atto notarile attestante la variazione societaria era già stato acquisito agli atti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alle necessarie rettifiche;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

- la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

– la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001);

– il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. Di rettificare la d.g.r. n. 7/6488 del 19 ottobre 2001:

– eliminando i punti 4 e 5 del decreto;

– sostituendo il punto 6 come di seguito riportato: di dare atto che lo svincolo delle fidejussioni di cui alle d.g.r. n. 31289/97, n. 40245/98 e n. 45274/99 avverrà previa acquisizione del Parere della Provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

– modificando il punto 8 del decreto come di seguito riportato di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Castenedolo;

2. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A. R.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020152]

[5.3.5]

D.D.U.O. 28 MAGGIO 2002 – N. 9499

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Restituzione della quota pari a 29.745,14 € (L. 57.594.620), relativa al contributo erogato a favore del comune di Torrazza Coste (PV) di 434.873,44 € (L. 842.032.400), per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area della Società ex Plasta, ora New Plast s.r.l., sita in via Emilia 37/a – Riferimento d.d.u.o. Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate 18 ottobre 2000, n. 25430

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di disporre che il comune di Torrazza Coste dovrà restituire alla Regione Lombardia la quota di 29.745,14 € (L. 57.594.620), relativa al contributo concesso come specificato in premessa, attraverso il versamento di tale quota sul:

- conto corrente postale n. 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia,
- conto corrente bancario Cariplo 1/9 Regione Lombardia ABI 6070 CAB 1785;

2. di provvedere al reintroito di tale importo sul capitolo 3.4.1702 «Rimborsi delle somme attribuite ai comuni per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica delle aree inquinate e per lo smaltimento dei rifiuti».

3. di comunicare il presente provvedimento al comune di Torrazza Coste e di trasmetterne copia alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione;

4. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Adriano Vignali

[BUR20020153]

[5.3.5]

D.D.U.O. 6 GIUGNO 2002 – N. 10595

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Rettifica per mero errore materiale della d.g.r.

n. 7/9213 del 31 maggio 2002 avente per oggetto: «Ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano – via Donizetti n. 49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in Peschiera Borromeo (MI) – località Cascina Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Visti:

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;

– la l. 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamata la d.g.r. n. 7/9213 del 31 maggio 2002, avente per oggetto: Ditta Eureko s.r.l. con sede legale in Milano – via Donizetti n. 49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in Peschiera Borromeo (MI) – località Cascina Fornace. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Accertato che, per mero errore materiale:

a) al punto 2.1 delle prescrizioni dell'Allegato A è stato riportato: «i rifiuti costituiti da terreni provenienti da bonifiche, individuati con il codice C.E.R. 170504, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984 nonché rispettare i limiti della tabella 1 del d.m. 471/99 per quanto attiene ai terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale» invece che: «i rifiuti costituiti da terreni provenienti da bonifiche, individuati con il codice C.E.R. 170504, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1.1 della d.c.i. 27 luglio 1984 per quanto attiene i rifiuti non tossici e nocivi. La verifica deve essere fatta mediante le analisi di cui al successivo punto 2.6»;

b) al punto 2.3 delle prescrizioni dell'Allegato A è stato riportato: «i prodotti ottenuti dalle operazioni di trattamento destinati al riutilizzo devono rispettare i valori di eulato previsti dall'allegato 3 del d.m. 5 febbraio 1998; inoltre il limite per gli oli minerali deve essere inferiore a quello previsto dal r.r. n. 1/83 per i rifiuti derubricati inerti (0,3 mg/l)» invece che: «i prodotti ottenuti dalle operazioni di trattamento destinati al riutilizzo devono rispettare i limiti della tabella 1, colonna A, del d.m. 471/99 per quanto attiene ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale previa verifica analitica di tutti i parametri rilevati dalla analisi di accettazione rifiuti di cui al successivo punto 2.6»;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica della d.g.r. n. 7/9213/02 sostituendo integralmente i punti 2.1 e 2.3 delle prescrizioni dell'Allegato A con i seguenti:

«2.1 i rifiuti costituiti da terreni provenienti da bonifiche, individuati con il codice C.E.R. 170504, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1.1 della d.c.i. 27 luglio 1984 per quanto attiene i rifiuti non tossici e nocivi. La verifica deve essere fatta mediante le analisi di cui al successivo punto 2.6»;

«2.3 i prodotti ottenuti dalle operazioni di trattamento destinati al riutilizzo devono rispettare i limiti della tabella 1, colonna A, del d.m. 471/99 per quanto attiene ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale previa verifica analitica di tutti i parametri rilevati dalla analisi di accettazione rifiuti di cui al successivo punto 2.6»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Visti:

– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del 18 aprile 1997»;

– la d.g.r. n. 7/7622 del 27 novembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

– il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

1. di rettificare la d.g.r. n. 7/9213 del 31 maggio 2002, sostituendo i punti 2.1 e 2.3 delle prescrizioni dell'Allegato A con i seguenti:

«2.1 i rifiuti costituiti da terreni provenienti da bonifiche, individuati con il codice C.E.R. 170504, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1.1 della d.c.i. 27 luglio 1984 per quanto attiene i rifiuti non tossici e nocivi. La verifica deve essere fatta mediante le analisi di cui al successivo punto 2.6»;

«2.3 i prodotti ottenuti dalle operazioni di trattamento destinati al riutilizzo devono rispettare i limiti della tabella 1, colonna A, del d.m. 471/99 per quanto attiene ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale previa verifica analitica di tutti i parametri rilevati dalla analisi di accettazione rifiuti di cui al successivo punto 2.6»;

2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/9213/02 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Peschiera Borromeo.

Il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti: Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020154]

[3.2.0]

D.D.U.O. 28 GIUGNO 2002 - N. 124II

Direzione Generale Sanità - Procedure per la movimentazione di animali della specie bovina di età inferiore ai ventotto giorni

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;

Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 - «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 - «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.m. 15 dicembre 1995, n. 592 - «Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini»;

Visto il d.m. 27 agosto 1994, n. 651 - «Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini»;

Visto il d.m. 2 maggio 1996, n. 358 - «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica»;

Vista la Direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali;

Visto il d.P.R. 3 aprile 1996, n. 317 - «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Visto il Regolamento (CE) 820/97 del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei Bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne;

Visto il Regolamento CE 494/98 del 27 febbraio 1998 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

Visto il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196 - «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»;

Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97;

Visto il d.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 - «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»;

Visto il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002 - «Modalità e procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della BDN e per la trasmissione informatica dei dati»;

Ritenuto che la messa a regime dell'anagrafe bovina è uno dei presupposti fondamentali per realizzare un sistema di etichettatura in grado di rispondere in modo efficace alla richiesta di sicurezza alimentare che coinvolge sempre maggiori strati della popolazione;

Valutato opportuno promuovere una procedura che consenta, almeno sino alla fine dell'anno in corso, la movimentazione degli animali giovani, in attesa della messa a regime del sistema;

Visti gli art. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° provvedimento 2001);

Visto il Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle Strutture «Edilizia Sanitaria», «Coordinamento Progetti Innovativo e Attività Esterne», «Comunicazione ed Educazione Sanitaria» integrato dal d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Decreta

Art. 1

Fino al 31 dicembre 2002, in caso di movimentazione tra aziende poste nel territorio della Regione Lombardia di vitelli di età inferiore ai 28 giorni (vitelli baliotti) destinati unicamente alla produzione di carne, il documento identificativo provvisorio può sostituire, nel caso non ne sia ancora stato richiesto il rilascio, il documento definito «Passaporto» previsto dall'art. 4 del d.P.R. 31 gennaio 2002, alle seguenti condizioni:

- 1) siano correttamente identificati;
- 2) provengano direttamente dall'allevamento di nascita;
- 3) risultino scortati, in sostituzione del passaporto, dall'originale del documento identificativo provvisorio;
- 4) risultino scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod. 4).

Art. 2

Il detentore degli animali dell'allevamento di partenza deve, entro i sette giorni successivi, consegnando *copia* della cedola identificativa e del Mod.4, comunicare la movimentazione al Servizio Veterinario competente per territorio che provvede alla iscrizione in Anagrafe del capo bovino e alle registrazione della movimentazione in uscita.

Art. 3

Il detentore dell'allevamento di destinazione, mediante consegna dell'originale della cedola identificativa e del Mod. 4, segnala, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente per territorio l'introduzione del baliotto.

Il Servizio Veterinario provvederà a registrare la movimentazione e a rilasciare il passaporto con indicazioni dell'azienda di origine e di detenzione.

Art. 4

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Cesare Bonacina

[BUR20020155]

[4.6.2]

D.D.U.O. 2 LUGLIO 2002 - N. 12579
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Attua-
zione art. 10 comma 1 legge n. 7/2001: «Legge quadro sul
settore fieristico». Iscrizione nell'elenco regionale degli
Enti Fieristici già costituiti e riconosciuti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ad oggetto: «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta Regionale»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2001 n. 7621 ad oggetto: Modifica della deliberazione 24 maggio 2000, n. 4 relativa alla costituzione delle Direzioni Generali della Giunta e alla nomina dei Direttori Generali, che istituisce l'Assessorato Commercio, Fiere e Mercati e la Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati, nominando nel contempo Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati l'ing. Mario Nova;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7/7622 ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (IV provvedimento 2001)» con la quale, fra l'altro, sono riconosciute le competenze dell'Unità Organizzativa Attività Fieristiche, assegnata al dirigente dr. Marco Manzoni;

Visto il decreto del Dirigente della Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale del 18 gennaio 2002 n. 614 ad oggetto: «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622», che definisce le competenze delle Unità Organizzative e delle strutture della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati;

Vista la legge quadro sul settore fieristico n. 7 del 2001 ed in particolare il comma 1 dell'art. 10 «Riordino degli Enti fieristici già costituiti e riconosciuti»;

Vista la d.g.r. del 21 giugno 2002 n. 7/9495 avente ad oggetto: Istituzione elenco degli enti fieristici ex art. 10, comma 1 della legge n. 7 del 2001 «legge quadro sul settore fieristico» con la quale si è istituito l'elenco degli Enti fieristici già costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 45/80;

Considerato che ai sensi del comma 2° del suddetto articolo l'iscrizione degli Enti fieristici nell'elenco di cui al 1° comma è presupposto necessario ai fini del riordino del sistema fieristico e della trasformazione degli stessi anche in società di capitali;

Rilevato che risultano già presentate alcune istanze di iscrizione nell'elenco regionale finalizzate alla attivazione delle procedure di trasformazione previste per legge;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad iscrivere d'ufficio nell'elenco regionale di cui all'art. 10 comma 1 della legge quadro n. 7 del 2001 gli Enti dotati di personalità giuridica e gli Enti che avendo i requisiti previsti nel medesimo articolo presenteranno formale istanza d'iscrizione nell'elenco medesimo;

Preso atto che come stabilito nella d.g.r. n. 7/9495 del 21 giugno 2002, successivamente alla avvenuta iscrizione nell'elenco regionale allegato al presente decreto, gli Enti fieristici che intendono trasformarsi usufruendo dei benefici fiscali di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge Quadro n. 7 del 2001 devono inviare entro il 31 dicembre 2002 i progetti di trasformazione al fine di poter perfezionare gli atti entro il 16 febbraio 2003;

Visto il verbale prot. 01.20020004995 redatto dal responsabile dell'Unità Operativa con il quale si attesta che gli enti fieristici di cui all'allegato A) al presente decreto proposti per la iscrizione nell'elenco degli enti fieristici ex art. 10, comma 1, legge n. 7 del 2001 possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma su richiamata;

Rilevato che ad un primo esame degli atti riguardanti gli Enti fieristici operanti da anni in Lombardia sono risultati ammissibili alla iscrizione nell'elenco testé costituito con d.g.r. 7/9495 del 21 giugno 2002, numero quaranta Enti risultanti nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Decreto;

Preso atto che il Responsabile della Unità Organizzativa riferisce che sono in corso ulteriori istruttorie per la verifica dei requisiti posseduti da altri operatori fieristici ai fini della iscrizione degli stessi nell'elenco su indicato e che gli stessi saranno iscritti con successivo decreto;

Dato atto che gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti

sono definitivi ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della l.r. n. 16/96;

Decreta

- Di iscrivere d'ufficio nell'Elenco degli Enti Fieristici di cui all'art. 10 comma 1 della legge n. 7/2001, istituito con d.g.r. 21 giugno 2002 n. 7/9495, per le motivazioni di cui in premessa gli Enti fieristici inclusi nell'allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di provvedere, con successivo provvedimento, ad iscrivere nell'elenco regionale gli ulteriori Enti fieristici attualmente in corso di istruttoria, e tutti gli altri che, avendone i requisiti, ne faranno formale istanza, tenuto conto che per usufruire dei benefici fiscali di cui al comma 5° dell'art. 10 della Legge Quadro n. 7 del 2001, gli Enti fieristici devono inviare entro il 31 dicembre 2002 i progetti di trasformazione al fine di perfezionare gli atti entro il 16 febbraio 2003;

- Di comunicare agli enti interessati la avvenuta iscrizione nell'elenco degli enti fieristici previsto dall'art. 10 comma 1 della legge n. 7/2001.

- Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Responsabile della Unità Organizzativa:
 Marco Manzoni

ALLEGATO A

N.	Ente fieristico	Indirizzo	Estremi atto di riconoscimento
1	A.M.I.C.	Via V. Colonna, 4 20149 Milano	D.p.g.r. n. 4005 del 24.5.1998
2	A.N.C.I. - Servizi s.r.l.	Via Monte Rosa, 21 20149 Milano	Trib. Milano 229059/6183/9
3	Aimpes Servizi s.r.l.	V.le Beatrice d'Este, 43 - 20122 Milano	Trib. Milano n. 159374/3889/24
4	Art Media International s.r.l.	Via Turati, 29 20121 Milano	Reg. Trib. Milano n. 02618910281 del 3.3.2001
5	Associazione Intel (Intel s.r.l.*)	Via Gattamelata, 34 20149 Milano	D.p.g.r. 4460 del 20.12.84
6	Assoexpo Associazione Promozione Mostre	Via Domenichino, 11 20100 Milano	D.P.R. 4004 del 24.5.1984 R.p.g. vol. 8 Fasc. 249 n. REA 1510317
7	Cosmit s.p.a.	Foro Bonaparte, 65 20121 Milano	Ri Trib. di Mi. n. 12470590154
8	E.A. Salone Internazionale del giocattolo	Via Pettiti, 16 20149 Milano	R.p.g. 287 vol. 10 fasc. 287 D.p.g.r. 5019/TUR del 2.7.85
9	E.A.P. Intersan	Via Castel Morrone, 15 - 20129 Milano	D.p.g.r. n. 4139 del 16.7.1984
10	E.F. Gek Pack	Corso Sempione, 4 20124 Milano	D.P.R. n. 3147 del 5.5.1983
11	E.I.C.M.A.	Via Mauro Macchi, 32 20124 Milano	D.p.g.r. n. 3600 del 13.12.1985
12	E.I.O.M. - Ente Italiano Organizzazione Mostre	V.le Premuda, 2 20124 Milano	D.P.R. n. 5831 del 16.4.1986
13	E.M.E. - Ente Mostre Enologiche	Via San Vittore al Teatro, 3 20123 Milano	D.p.g.r. n. 4588 del 13.2.1985
14	E.NA.FI. - Ente Nazionale Fiere	Via Marochetti, 27 20139 Milano	D.p.g.r. 6398 R.p.g. Trib. Milano 443/16/443
15	EFIM Ente Fiere Italiane Macchine	V.le Fulvio Testi, 128 20092 Cinisello Balsamo (MI)	Trib. Milano 229 r.g. decreto 31445/5/1983 Reg. Lombardia
16	EFIMA	Viale Sarca, 223 20126 Milano	D.p.g.r. n. 4144 del 19.7.1984
17	EFIMALL	Centro Direzionale Milanofiori-Palazzo F3 20090 Assago (MI)	D.p.r.g. n. 3816 del 22.2.1984
18	EFOP - Ente Fieristico Ottica e Prevenzione	Via Pettiti, 16 20100 Milano	D.P.R. n. 5605 del 5.2.1986
19	Enfiplast Ente Fiere Plastica e Gomma	Centro Commerciale Milanofiori - Assago - 20090 Milano	D.p.g.r. 3148 del 5.5.83 R.p.g. 230 Trib. Milano
20	Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona	P.zza Zelioli Lanzini n. 1 - 26100 Cremona	D.p.g.r. 1650 del 28.9.65

N.	Ente fieristico	Indirizzo	Estremi atto di riconoscimento
21	Ente Fiera Villa Erba	Largo Visconti n. 4 22012 Cernobbio (CO)	R.p.g. 558 Trib. di Como d.P.R. 3799 del 27.4.93
22	Villa Erba s.p.a.	Largo Visconti, n. 4 22012 Cernobbio (CO)	Reg. Imprese di Brescia 01581200985
23	Ente Fiere Anima	Via Caldera, 21/c 201253 Milano	D.P.R. 5419 del 18.12.1985
24	Ente Fiere Castelli di Belgioioso e Sartirana	Via Garibaldi, 1 27011 Belgioioso (PV)	D.p.g.r. n. 1582 del 13.2.1992
25	Ente Fieristico Conter	Via F. Filzi, 27 20124 Milano	D.p.g.r. n. 051089 del 24.1.1994
26	Ente Fieristico Il Girasole	Via Il Girasole Palazzo Marco Polo 20084 Lacchiarella (MI)	D.p.g.r. n. 20719 del 5.10.1988
27	COMIS	Via Boccaccio, 7 20123 Milano	D.p.g.r. n. 9217 del 5.5.1988
28	Ente Mostre di Monza e Brianza	V.le G.B. Stucchi, 64 20052 Monza (MI)	D.p.g.r. n. 1780 del 4.2.1988
29	EXPO CTS s.p.a.	Via G. Govone, 66 20155 Milano	REA n. 1627405 R.I. di Mi. n. 234710 del 2.10.2000
30	Expodetergo International	Via Angelo Masina, 9 20158 Milano	D.p.g.r. n. 4894 del 13.5.1985

N.	Ente fieristico	Indirizzo	Estremi atto di riconoscimento
31	Centro Fiera del Garda s.p.a.	Via Brescia 129 25018 Montichiari (BS)	Reg. Imp. di Brescia n. 01581200985
32	Ente Fiera del Barco	Via Concesa, 4 22069 Vaprio d'Adda (MI)	D.p.g.r. n. 060933 dell'11.10.1993
33	Fiera Millenaria di Gonzaga s.r.l.	Via Fiera Millenaria 13 46023 Gonzaga (MN)	R.p.g. 1714 - 87/1997
34	Fondazione Fiera Milano	L.go Domodossola, 1 20145 Milano	R.p.g. Trib. Milano 81 vol. 2 ^o
35	GE.FI. Gestione Fiere	Via Canova, 19 20145 Milano	D.p.g.r. n. 054912 del 25.5.1995
36	S.I.TEX.	Viale Sarca, 223 20126 Milano	D.P.R. 3610 del 13.12.1983
37	SMAU - Ente Gestione Mostre Comufficio	Via Merano, 18 20127 Milano	D.P.R. 4046 dell'8.6.1984 R.p.g. 257 vol. 9 fasc. 257
38	Centro Congressi Milnofiori (Italjolly - Compagnia Ital. dei Jolly Hotels s.p.a.)	20090 Assago (MI)	Reg. Impr. VI 116-2734 di Vicenza
39	Promovarese Azienda speciale della camera di commercio di Varese	P.zza Monte Grappa 5 Varese	Del. n. 288 della CCIAA di Varese
40	Finidam s.r.l. Fiera di Monza	P.zza Diaz 1 20052 Monza (MI)	Reg. Soc. Trib. di Monza n. 15872